

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1977):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI), dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN) e dal Ministro dell'interno (ALFANO), in data 19 giugno 2015.

Assegnato alle 5ª Commissione (Bilancio), in sede referente, il 19 giugno 2015, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze), 7ª (Istruzione pubblica), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanità), 13ª (Ambiente), 14ª (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 giugno 2015.

Esaminato dalla 5ª Commissione (Bilancio), in sede referente, il 30 giugno 2015; il 1º, 2, 7, 8, 14, 15, 16, 21 e 23 luglio 2015.

Esaminato in Aula il 27 luglio 2015 e approvato con modificazioni il 28 luglio 2015.

Camera dei deputati (atto n. 3262):

Assegnato alla V Commissione (Bilancio), in sede referente, il 29 luglio 2015, con pareri delle commissioni legislazione, I (Affari costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla V Commissione (Bilancio), in sede referente, il 30 e 31 luglio 2015.

Esaminato in aula il 3 agosto 2014 e approvato definitivamente il 4 agosto 2015.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, è stato pubblicato in Supplemento ordinario n. 32/L alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 140 del 19 giugno 2015.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questo stesso Supplemento Ordinario alla pag. 24.

15G00135

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 32/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 19 giugno 2015), **coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125** (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.»**.

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno

1. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni sono quelli approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al presente decreto. Ciascuno dei predetti obiettivi è ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

2. In ciascuno degli anni 2015-2018, con riferimento alle spese relative alle fattispecie che seguono, sono attribuiti ai comuni i seguenti spazi finanziari:

a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del presente decreto lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella lettera b); spazi finanziari per 10 milioni di euro;



b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto: spazi finanziari per 40 milioni di euro;

c) spese per l'esercizio della funzione di ente capofila: spazi finanziari per 30 milioni di euro;

d) spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio: spazi finanziari per 20 milioni di euro.

3. I comuni di cui al comma 1 comunicano, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento all'anno 2015, ed entro il termine perentorio del 10 maggio, con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese relative alle fattispecie di cui al comma 2, ferme restando le previsioni di cui ai commi 4 e 5. Nell'anno 2015, ai comuni che richiedono spazi finanziari per spese finanziate con entrate conseguenti ad accordi transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012, connessi alle bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, è riservato un importo pari a 2,5 milioni di euro a valere sugli spazi di cui alla lettera b) del comma 2. Le richieste di spazi finanziari per sostenere le spese connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto sono prioritariamente soddisfatte fino a concorrenza della quota di cui alla lettera b) del comma 2 al netto della riserva di cui al periodo precedente. Nel caso in cui tali richieste superino l'ammontare complessivo di 20 milioni di euro, le quote riguardanti le fattispecie di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 sono ridotte in misura proporzionale al fine di assicurare che agli altri interventi ascrivibili alla lettera b) sia riservato un importo pari a 20 milioni di euro. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili per ciascuna delle fattispecie di cui al comma 2, gli spazi finanziari, fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Nel caso in cui la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi finanziari disponibili in ciascuna fattispecie, la parte residuale è attribuita ai comuni con le procedure di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.

4. Per l'anno 2015, la comunicazione da parte dei comuni delle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 2, lettera b), è effettuata, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione comunica alla Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun comune per sostenere spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Gli spazi finanziari sono assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere e sostenute nell'anno

2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilità di detti spazi finanziari.

5. Con riferimento all'anno 2015, la richiesta di spazi finanziari di cui alla lettera c), del comma 2, finalizzata a sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute dagli enti capofila nel periodo assunto a riferimento per la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno, può essere effettuata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusivamente dagli enti che non hanno beneficiato della riduzione dell'obiettivo in attuazione del comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente: «6-ter. Per l'anno 2015 la comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al comma 6-bis avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il quindicesimo giorno precedente la predetta scadenza, relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita ai propri comuni associati. Per assicurare l'invarianza finanziaria di cui al comma 6-bis, l'accordo assume come riferimento gli obiettivi dei comuni interessati di cui al punto 2.1.3 della nota metodologica condivisa nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015, resi noti agli enti dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.».

7. Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Alle province e alle città metropolitane la predetta sanzione si applica in misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e comunque in misura non superiore al 2 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile. *Alle province e alle città metropolitane è altresì consentito, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2015, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.*



8. Il primo periodo del comma 145 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2015, per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente beneficiario gli importi relativi:

a) all'esclusione, dai saldi di cui al comma 463, delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea sostenute dalle regioni;

b) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di economia e finanza 2015, sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali;

c) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione "2007-2013" e nella Programmazione "2014-2020", a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali.

Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 10 settembre, secondo le modalità definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.»

9. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013».

10. Per l'anno 2015, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.

10-bis. Dopo il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è inserito il seguente:

«122-bis. Per l'anno 2015, per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei predetti comuni è ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 e nei limiti degli stessi, di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5 milioni di euro,

la riduzione dell'obiettivo di ciascun ente è proporzionalmente rideterminata. Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni.»

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):

«Art. 5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attività di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.

1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;

c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;

d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.

2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell'eco-



nomia e delle finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.

3.

4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno (28) dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza

del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonché degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresì pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'art. 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater.

5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo.

5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'art. 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell'elenco allegato alla



presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'art. 28 della legge n. 196 del 2009 è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi difficoltà per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato.

5-sexies. Il Fondo di cui all'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'art. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso.

5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nonché di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità, affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo per le emergenze nazionali affluiscono altresì le disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorché perenti, per la parte non più collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a

impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i conseguenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi dei commi 2 e 4 è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

Si riporta il testo vigente del comma 122 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011):

“Art. 1. (Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)

1-121 (*Omissis*).

122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità di riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno, a valere sul fondo di solidarietà comunale e sul fondo sperimentale di riequilibrio nonché sui trasferimenti erariali destinati alle province della Regione siciliana e della Sardegna. L'importo complessivo della riduzione degli obiettivi è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della predetta sanzione.

(*Omissis*).”

La Delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 recante “Misure di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali” è pubblicata nella GU Serie Generale n. 222 del 24-9-2014.

Si riporta il testo vigente dell'art. 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:

“Art. 48. (Edilizia scolastica)

1. All'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-bis è inserito il seguente:

“14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.”

2. Per le finalità e gli interventi di cui all'art. 18, comma 8-ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, fino all'importo massimo di 300 milioni di euro, previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici. In esito alla predetta verifica il CIPE riprogramma le risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere sulla dotazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e coesione in relazione ai fabbisogni effettivi e sulla base di un programma articolato per territorio regionale e per tipologia di interventi. Con la stessa delibera sono indi-



viduate le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 e di applicazione di misure di revoca, utilizzando le medesime procedure di cui al citato art. 18 del decreto-legge n. 69 del 2013.”

Si riporta il testo vigente dei commi 6-bis e 26 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012):

“Art. 31. Patto di stabilità interno degli enti locali

1 – 6 (Omissis).

6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila, previo accordo fra gli stessi. A tal fine, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web “http://pattostabilitainterno.tesoro.it” della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma determinati sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno.

6-ter – 25 (Omissis).

26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredate da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

(Omissis).”

Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 1125 e successive modificazioni:

“Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego

1 - 8 (Omissis).

9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare,

dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (29). Fermo restando il divieto previsto dall'art. 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di ricerca possono essere, altresì, utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui all'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi.

(Omissis).”

Si riporta il testo del comma 145 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), come modificato dalla presente legge:

“Per l'anno 2015, per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente beneficiario gli importi relativi:

a) all'esclusione, dai saldi di cui al comma 463, delle spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea sostenute dalle regioni;

b) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di economia e finanza 2015, sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali;

c) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane, delle spese per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione “2007-2013” e nella Programmazione “2014-2020”, a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti locali. Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 10 settembre, secondo le modalità definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.

Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 30 settembre, secondo le modalità definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.”

Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dalla presente legge:

“Art. 43. Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale

1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di



cui alla lettera c) del comma 6 del medesimo art. 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000. A seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, qualora l'ammontare delle risorse attribuite a valere sul predetto "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" risulti inferiore a quello di cui al periodo precedente, l'ente locale interessato è tenuto, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di approvazione del piano stesso, ad indicare misure alternative di finanziamento per un importo pari all'anticipazione non attribuita.

2. Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse è iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570.

3. Le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fini del patto di stabilità interno nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014 e 180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo esercizio. Il Ministero dell'interno, in sede di adozione del piano di riparto del fondo di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013, recante "Accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", pubblicato nella *gazzetta ufficiale* 8 febbraio 2013, n. 33, individua per ciascun ente, proporzionalmente alle risorse erogate, la quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno nei limiti del periodo precedente.

3-bis. La sanzione prevista dall'art. 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per inadempienza del patto di stabilità interno del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica fino ad un importo pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del comune inadempiente. Su richiesta dei comuni che hanno attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché di quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario, il pagamento della sanzione di cui al primo periodo può essere rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.

3-ter. *Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013.*

4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune, al 66 per cento di quanto comunicato sul sito internet del Ministero dell'interno come spettante per l'anno 2014 a titolo di fondo di solidarietà comunale, detratte le somme già erogate in base alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e all'art. 1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88.

5. Per l'anno 2014 l'importo di euro 49.400.000 impegnato e non pagato del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione del Ministero dell'interno è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 380-ter dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

5-bis. All'art. 1, comma 729-quater, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 di cui al comma 729-bis possono chiedere

la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, di cui al comma 729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017".

5-ter. All'art. 32, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento".

5-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono adottate, previa intesa in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al periodo precedente, è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'art. 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di cui al secondo periodo, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri."

Si riporta il testo vigente del comma 418 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:

"418. Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore - SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard."

Art. 1 - bis

Saldo di competenza delle regioni per l'anno 2015

1. *Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, per le sole regioni che nell'anno 2014 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del presente decreto, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, non rilevano, nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale.*



Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali):

“Art. 4. Termini di pagamento

1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'art. 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:

a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'art. 7. L'accordo deve essere provato per iscritto.

7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.”

Si riporta il testo vigente del comma 463 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:

“463. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto:

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;

b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito dall'art. 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla speri-

mentazione, l'equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati.”

*Art. 1 - ter**Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015 delle province e delle città metropolitane*

1. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2015.

2. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato.

3. Le province e le città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le province e le città metropolitane applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente degli articoli 163 e 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

“Art. 163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti



nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-*quiquies*, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

“Art. 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

Art. 1 - *quater*

Spese per investimenti delle regioni

1. Per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti auto-

rizzati e non contratti imputandoli all'esercizio 2015. In sede di riaccertamento ordinario, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui al paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'ambito della verifica dell'esigibilità degli impegni 2015, si provvede alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti esigibili negli esercizi successivi, alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2016.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente del paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):

“9.1. La gestione dei residui.

In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;

- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;

- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

a) i crediti di dubbia e difficile esazione;

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;

d) i debiti insussistenti o prescritti;

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e all'esempio n. 5.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che



pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo.

Considerato che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive.

I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui.

Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.

I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato.

Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente.

Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo.

Se dalla ricognizione risulta la necessità di procedere al riconoscimento formale del maggior importo dei crediti e dei debiti dell'amministrazione rispetto all'ammontare dei residui attivi e passivi contabilizzati, è necessario procedere all'immediato accertamento ed impegno di nuovi crediti o nuovi debiti, imputati contabilmente alla competenza dell'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili.

L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto.

In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi in base all'erroneo presupposto che l'entità della spesa non era prevedibile con certezza al momento dell'assunzione dell'impegno iniziale. Ogni comportamento di questo tipo comporterebbe il riconoscimento di debito fuori bilancio e costituirebbe grave irregolarità contabile.

E', invece, necessario procedere ad una rettifica in aumento dei residui attivi, e non all'accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio, in caso di riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture in quanto ritenuti (erroneamente) assolutamente inesigibili.

Pertanto, mentre per i residui attivi il riaccertamento può dare luogo sia ad un incremento che ad una riduzione dell'ammontare complessivo dei residui, per i residui passivi il riaccertamento può dare luogo solo ad una riduzione degli stessi, salvo l'ipotesi, di seguito indicata, di errata classificazione dei residui passivi nell'ambito del medesimo titolo di spesa.

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente classificati in bilancio.

Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione.

In tali casi, se la reimputazione avviene nell'ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi), o tra le

missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato.

Con particolare riferimento ai residui passivi, le procedure informatiche consentono la rettifica in aumento dei residui passivi solo se di importo corrispondente ad una riduzione di residui passivi effettuata nell'ambito del medesimo titolo di bilancio.

La reimputazione di un residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito richiede la rideterminazione delle relative coperture, che possono non essere quelle inizialmente previste. In tali casi, la reimputazione di un residuo passivo è equiparata al riconoscimento formale di un maggiore debito dell'amministrazione cui corrisponde un minore debito relativo ad un altro titolo di bilancio, ed è attuata attraverso la registrazione di un nuovo impegno imputato alla competenza dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, previa individuazione della relativa copertura e la definitiva eliminazione dell'impegno erroneamente classificato dalle scritture e dai documenti di bilancio. La procedura amministrativa da seguire è quella tipica del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio.

La reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito è attuato attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondente riduzione dei residui attivi, e non mediante accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio.

In caso di una revisione o aggiornamento della classificazione di bilancio, le necessarie re imputazioni dei residui sono effettuate attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell'esercizio da cui decorre l'applicazione della nuova codifica e non ai residui finali dell'esercizio precedente, operando un riaccertamento dei residui in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Conseguentemente, l'articolazione dei residui iniziali dell'esercizio di adozione della nuova codifica, non potrà corrispondere all'articolazione dei residui finali dell'esercizio precedente, salvo il totale generale. La differenza tra la nuova e la vecchia articolazione dei residui è spiegata attraverso una matrice di correlazione predisposta dall'ente.

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all'esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;

- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;

- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.

Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti.

A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del



riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.”.

Art. 1 - *quinquies*

Disposizioni in materia di assetto proprietario del Parco di Monza

1. *Al fine di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più amministrazioni pubbliche, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale.*

Art. 2.

Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile

1. Gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2014 non possono essere applicate al bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente già avviata, cessa di avere efficacia nei confronti degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014,» sono soppresse;

b) dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

«17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.».

3. Nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione.

4. All'articolo 200, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»

5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera e), del medesimo articolo 243-bis, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, a tal fine, hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente già presentato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5-bis. *Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo 243-bis, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015.*

6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

Riferimenti normativi:

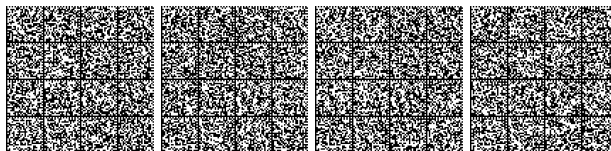
Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge:

“Art. 3. Principi contabili generali e applicati

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:

- a) della programmazione (allegato n. 4/1);
- b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).

2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.



3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.

4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011.

5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:

a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;

b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero

dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis.

7. *Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:*

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimperate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.



11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12.

12. L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.

13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto.

Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo.

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;

b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;

c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.

17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014.

17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 141 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:

“Art. 141. Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali

1. (Omissis).

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

(Omissis).”

Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 200 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla presente legge:

“Art. 200. Gli investimenti

1. (Omissis).

1-bis. La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi è costituita:

a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi;

b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione;

c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi;

c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

(Omissis).”

Si riporta il testo vigente dell'art. 78 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011:

“Art. 78. Sperimentazione

1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di tre esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposi-



zioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'art. 33.

2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità della sperimentazione, i principi contabili applicati di cui all'art. 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'art. 4, la codifica della transazione elementare di cui all'art. 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'art. 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione, il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati. La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili. Per le regioni, in via sperimentale, può essere verificata la possibilità di individuare appositi programmi anche di carattere strumentale in relazione alle specifiche competenze ad esse attribuiti e nel rispetto dei principi di omogeneità di classificazione delle spese di cui all'art. 12 della presente legge. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione, il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4.

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la vigente disciplina contabile.

5. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato n. 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati di cui all'art. 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'art. 4, la codifica della transazione elementare di

cui all'art. 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'art. 17, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'art. 16.

6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione.”

Si riporta il testo vigente dell'art. 243-bis del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:

“Art. 243-bis. Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.

4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3.

5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'art. 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

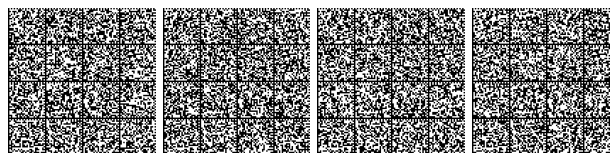
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.



7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art. 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo art. 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'art. 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente;

c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'art. 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'art. 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.”.

Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64:

“Art. 1. Pagamenti dei debiti degli enti locali

1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:

a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;

c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'art. 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

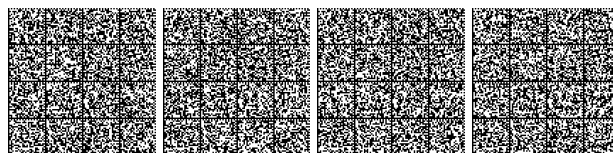
1-bis. Sono altresì esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'art. 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto. Gli eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del patto di stabilità interno sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dai vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di stabilità interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel corso del 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale. Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio cronologico per singolo comune.

4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo,



esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.

5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente locale può effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del comma 2.

6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 dell'art. 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

7. Al fine di fornire liquidità agli enti locali, per l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali.

9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi.

10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. La dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'art. 2, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013, è destinata, entro il 31 marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'art. 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto art. 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.

10-bis. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse di cui all'art. 13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'art. 2, nonché ai fini dell'erogazione delle risorse già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ove necessario, previo contestuale incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio, in conformità alla legislazione vigente, per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto-legge

6 marzo 2014, n. 16. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresì, per le regioni, ai debiti di cui al comma 11-quinquies dell'art. 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata in vigore del presente periodo. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano altresì, per le regioni, ai debiti di cui al comma 11-quinquies dell'art. 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sempre che i predetti debiti siano stati riconosciuti in bilancio alla data di entrata in vigore del presente periodo.

11. Ai fini dell'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.

12. Per le attività oggetto dell'addendum alla convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità dell'art. 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. La rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari, per le erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del versamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'art. 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.

13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa l'anticipazione di liquidità ai sensi del comma 13, e che ricevono risorse dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi dell'art. 2, all'esito del pagamento di



tutti i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'art. 2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente medesimo, fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.

15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi entro il termine del 31 dicembre 2014.

16. Nell'ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni di cassa eventualmente concesse in applicazione dell'art. 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che risultassero non dovute, sono recuperate da parte del Ministero dell'interno.

17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell'art. 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è pari almeno al 30 per cento (16) dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

17-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome, che ne curano la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato.

17-ter. All'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «sono versate» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque ed inderogabilmente versate».

17-quater. All'art. 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma sono altresì esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte in applicazione del comma 14 del presente articolo».

17-quinquies. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall'art. 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.

17-sexies. ».

Art. 3.

Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015

1. A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati

sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del bilancio dello Stato e da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria.

2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

3. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole «delle capacità fiscali nonché dei» sono sostituite dalle seguenti «della differenza tra le capacità fiscali e i»

b) in fine è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2015, l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di Fondo di solidarietà comunale netto per l'anno 2015, ed è pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.»

4. All'articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo:

«La misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna è determinata in misura proporzionale alle risorse complessive, individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014;

b) gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) importo relativo al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 2015, n. 21, al netto della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

4-bis. *Le disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014*



«Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015, che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, sono riassegnate per euro 29.286.158 ai comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60.000 abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, come definite al comma 4 del presente articolo, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-quater. Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 settembre 2015, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni):

«Art. 17. (Oggetto)

1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione (22);

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'Art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

[d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;]

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'Art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;

h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.

2-bis. ».

Si riporta il testo del comma 380-quater dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), come modificato dalla presente legge:

«380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 20 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter. Per l'anno 2015, l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonché a titolo di Fondo di solidarietà comunale netto per l'anno 2015, ed è pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.».

Si riporta il testo del comma 435 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla presente legge:

«435. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. La misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna è determinata in misura proporzionale alle risorse complessive, individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014;

b) gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) importo relativo al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 21, al netto della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'art. 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».



Art. 4.

Disposizioni in materia di personale

1. In caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

2. Il personale delle province che *alla data di entrata in vigore della presente decreto* si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione, è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.

2-bis. *All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni.».*

3. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole «nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile» sono aggiunte le seguenti «; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente».

4. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2, nonché Dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.»

4-bis. *All'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province.».*

4-ter. *Ai fini di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ove le regioni prevedano, con propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata tra loro di funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e d'intesa con la regione, definire le modalità di detto esercizio anche tramite organi comuni.*

Riferimenti normativi:

La legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modificazioni recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 2014, n. 81.

Si riporta il testo del comma 424 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla presente legge:

«424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'art. 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.».

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dalla presente legge

«Art. 41. (Attestazione dei tempi di pagamento)

1. (Omissis).

2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. *Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari*



disposti dall'art. 32, comma 2, nonché dall'art. 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

(Omissis)."

Si riporta il testo vigente del comma 462 dell'art. 1 della citata legge n. 228 del 2012 e successive modificazioni:

"462. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Nel 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011. Nel 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi;

b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere correddati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010."

Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 26 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012):

"Art. 31. Patto di stabilità interno degli enti locali

1 - 2 (Omissis).

3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo. Nel saldo di cui al primo periodo rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2 possono essere modificate. A decorrere dall'anno 2016, le per-

centuali di cui al comma 2 sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente.

4 - 25 (Omissis).

26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere correddati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

(Omissis)."

Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dalla presente legge:

"Art. 3. (Semplificazione e flessibilità nel turn over)

1 - 4 (Omissis).

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

(Omissis)."



Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 98 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla presente legge:

“Art. 98. Albo nazionale

1. – 2 (Omissis).

3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province.

(Omissis).”.

Si riporta il testo vigente dei commi 85 e 89 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni):

“85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e) gestione dell'edilizia scolastica;

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.”

“89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.”.

Art. 4 - bis

Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali

1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalità selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I concorsi di cui al primo periodo sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono fi-

nalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle Agenzie fiscali è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. È autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle Agenzie fiscali.

2. In relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalità operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. A fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari delegati sono attribuite, temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l'eccezionalità della situazione in essere, nuove posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, senza alcun nocumento al benessere organizzativo delle Agenzie fiscali e all'attuazione dei previsti istituti di valorizzazione della performance, le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio, sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite.

Riferimenti normativi:

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” è pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Si riporta il testo vigente del comma 2-bis dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

“Art. 30. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (Art. 33 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)

(Omissis).

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella pos-



seduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

(Omissis).”

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 23-*quinquies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

“Art. 23-*quinquies*. Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'art. 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le Agenzie fiscali provvedono, anche con le modalità indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:

1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto art. 1 del decreto-legge n. 138 del 2011;

2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni è disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni sono attribuite un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, e un'indennità di risultato, in misura complessivamente non superiore al 50 per cento del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; l'indennità di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico svolto, è determinata in misura non superiore al 20 per cento della indennità di posizione attribuita; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia; il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali coperti e effettivamente soppressi ai sensi del presente articolo;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione, per il Ministero, del predetto art. 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 e, per le agenzie, dell'art. 23-*quater* del presente decreto.

(Omissis).”

Art. 5.

Misure in materia di polizia provinciale

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza,

nonché quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.

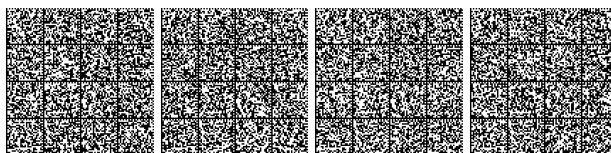
7. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Riferimenti normativi:

Per il riferimento al testo del comma 85 dell'art. 1 della citata legge n. 56 del 2014, vedasi nelle Note all'art. 4.

Si riporta il testo vigente dell'art. 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale):

“Art. 12. Applicazione ad altri enti locali.



1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.

2. È altresì applicabile il disposto dell'art. 10, comma 2, della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente art. 5 effettivamente svolte.”

Si riporta il testo vigente dei commi 421, 423 e 427 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:

“421. La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'art. 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo.”

“423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'art. 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421. In tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata legge n. 56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425. Si applica l'art. 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016.”

“427. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 429 ricorrendo altresì, ove necessario, all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.”

Per il riferimento al testo del comma 89 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, vedasi nelle Note all'art. 4.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

Art. 5 - bis

Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate

1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di sicurezza che rendono necessaria la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, anche in

relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo, il piano d'impiego di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2015, anche per l'ulteriore contingente di 4.500 unità, in relazione alle esigenze di cui al primo e secondo periodo del medesimo articolo 5, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 42.446.841 euro per l'anno 2015 con specifica destinazione di 41.346.841 euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,1 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere, pari a 2.446.841 euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente dei commi 74 e 75 dell'art. 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:

“Art. 24. Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato

1 – 73 (Omissis).

74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui all'art. 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250 unità, destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia nonché di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.

75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al medesimo art. 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità di cui al periodo precedente è attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133



e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.".

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43:

"Art. 5. Potenziamiento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate

1. Al fine di consentire un maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalità e la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, il piano d'impiego di cui all'art. 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere prorogato fino al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unità è incrementato di 1.800 unità, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Per le esigenze previste dal citato art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, il piano (19) di impiego dell'originario contingente di 3.000 unità è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un contingente non inferiore a 200 unità. A decorrere dal 30 giugno 2015, il predetto contingente può essere incrementato fino a 300 unità, compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui al citato art. 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. L'impiego dei predetti contingenti è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

(Omissis)."

Si riporta il testo vigente dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica):

"Art. 7-bis. Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio

1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano (29) può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.

1-bis. Ai fini e con le medesime modalità di cui al comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un più efficace controllo del territorio è autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore a 500 militari delle Forze armate.

2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui ai commi 1 e 1-bis è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.

3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei

luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art. 349 del codice di procedura penale.

(Omissis)."

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131:

"Art. 5. Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione

1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.

(Omissis)."

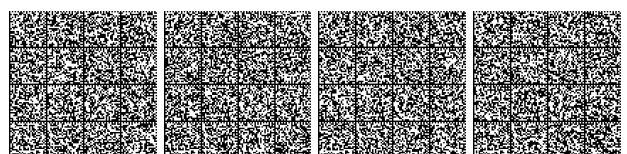
Art. 6.

Misure per emergenza liquidità di enti locali impegnati in ripristino legalità

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di diciotto mesi, è attribuita un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di 40 milioni di euro, le anticipazioni di liquidità saranno concesse in misura proporzionale alle predette istanze.

3. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall'anno 2019, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito



internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

4. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'Interno per le finalità di cui al comma 1.

5. La restituzione delle anticipazioni di liquidità, maggiorate degli interessi, erogate agli enti di cui al comma 1 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in ragione delle specifiche ed esclusive finalità del presente articolo e in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge, è effettuato a decorrere dall'anno 2019 fino alla scadenza di ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale rimborso della stessa.

6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 10.369.519 euro per l'anno 2016, a 10.118.364 euro per l'anno 2017 e a 9.859.510 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, gli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per tali enti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del predetto periodo. Ai relativi oneri

si fa fronte nei limiti delle disponibilità di bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali):

“Art. 4. Termini di pagamento

1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'art. 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:

a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'art. 7. L'accordo deve essere provato per iscritto.

7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.”

Si riporta il testo vigente dell'art. 143 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:

“Art. 143. Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti

1. Fuori dai casi previsti dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determi-



nare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta anti-giuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'art. 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'art. 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità

di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'art. 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'art. 141."

Per il riferimento al testo del comma 10 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, vedasi nelle Note all'art. 2.

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 35 del 2013:

"Art. 6. Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni

01 - 1-*ter* (Omissis).

2. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.

(Omissis)."

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 90, e gli articoli 108 e 110 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:

"Ar. 90. Uffici di supporto agli organi di direzione politica

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti



dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

(Omissis)."

"Art. 108. Direttore generale

1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2 lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario."

"Art. 110. Incarichi a contratto

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'art. 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità."

Per il riferimento al testo del comma 2 dell'art. 41 del citato decreto-legge n. 666 del 2014, vedasi nelle Note all'art. 4.

Art. 7.

Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali

1. Gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

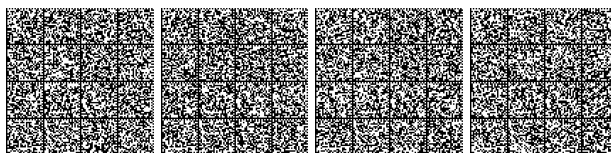
2-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Negli enti locali il predetto termine è esteso a quattro anni.»

3. Per l'anno 2015 ed i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province, in proporzione alle riduzioni già effettuate per l'anno 2014 a carico di ciascun comune e di ciascuna provincia, fermo restando l'effetto già generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato articolo 16. La maggiore riduzione non può, in ogni caso, assumere un valore negativo.

4. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola «TARI» sono aggiunte le parole «e della TARES».

5. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.»

6. Al comma 15 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 dicembre 2014».



7. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

8. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» è inserita la seguente: «, consorzio».

8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 569 è inserito il seguente:

«569-bis. Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace.».

9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 654 è aggiunto il seguente:

«654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).».

9-bis. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i fini di cui all'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le province autonome di Trento e di Bolzano, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali, possono utilizzare la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui è data notizia nel Bollettino ufficiale della regione e mediante altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici.

9-ter. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 «ecotossico», tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 – M6 e M7.

9-quater. Il comune di Milano, per le opere inserite nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, per far fronte a particolari esigenze imprevedute e variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere, è autorizzato ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara. Le somme assegnate all'opera «Collegamento SS 11 – SS 233» dall'Allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013 e quelle destinate al lotto 1B del medesimo intervento dall'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2014 sono da intendersi integralmente e indistintamente assegnate all'opera «Collegamento SS 11 – SS 233.».

9-quinqües. Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2015. Il versamento da parte delle regioni non è più dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.

9-sexies. All'articolo 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «alla data del 30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge.».

9-septies. Il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, è soppresso con effetto dal 1° dicembre 2015. Da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata nessuna nuova prestazione.

9-octies. Dal 1° dicembre 2015, è istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas che subentra nei rapporti attivi e passivi già in capo al soppresso Fondo Gas. Il patrimonio della Gestione è integrato secondo quanto previsto al comma 9-decies e mediante la riserva di legge accertata alla data del 30 novembre 2015.

9-novies. Gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015



e le pensioni ai superstiti derivanti dai predetti trattamenti integrativi sono a carico della Gestione ad esaurimento di cui al comma 9-octies.

9-decies. Per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all'atto della soppressione del Fondo Gas è stabilito un contributo straordinario pari a 351.646 euro per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro per il 2017, 3.037.071 euro per il 2018, 1.831.941 euro per il 2019 e 110.145 euro per il 2020 a carico dei datori di lavoro di cui al comma 9-septies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra i suddetti datori di lavoro degli oneri relativi al contributo straordinario, nonché i tempi e le modalità di corresponsione del contributo all'INPS.

9-undecies. A favore degli iscritti in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione, che alla data del 30 novembre 2015 non maturano il diritto al trattamento pensionistico integrativo da parte del soppresso Fondo Gas, è posto a carico dei datori di lavoro un importo pari all'1 per cento per ogni anno di iscrizione al Fondo integrativo di cui al comma 9-septies, eventualmente rapportato alla frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile previdenziale relativo al medesimo Fondo integrativo di cui al comma 9-septies per l'anno 2014, che può essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato a previdenza complementare. In quest'ultimo caso, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Gas.

9-duodecies. Gli importi di cui al comma 9-undecies sono destinati con le seguenti modalità:

a) adesione, con dichiarazione di volontà espressa ovvero decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante il sistema del silenzio assenso, al fondo di previdenza complementare di riferimento del settore o ad altro fondo contrattualmente previsto. In tale ipotesi, a decorrere dal mese successivo alla data di soppressione del Fondo Gas i datori di lavoro versano al fondo di riferimento del settore o ad altro fondo il suddetto importo in 240 quote mensili di uguale misura, che vengono accreditate nelle posizioni individuali degli iscritti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo residuo sarà conferito al fondo di previdenza complementare in un'unica soluzione. Tale conferimento, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con passaggio dei lavoratori a seguito di gara, è a carico dell'azienda cedente. In caso di cessione parziale o totale dell'azienda, di sua trasformazione, di altre operazioni sulla struttura dell'assetto societario che comunque comportino la prosecuzione del rapporto di lavoro e nel caso di passaggio diretto nell'ambito dello stesso gruppo, l'importo residuo è versato al fondo di previdenza complementare dell'azienda subentrante con le modalità previste alla presente lettera. Sugli importi di cui alla presente lettera si applica il contributo di solidarietà di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

b) espressa non adesione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad un fondo di previdenza complementare. In tale ipotesi i datori di lavoro accantonano l'importo calcolato con le stesse modalità previste alla lettera a) e lo erogano al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Gli importi accantonati sono rivalutati secondo le modalità previste al comma 9-terdecies. Nel caso in cui il lavoratore medesimo aderisca al fondo di previdenza complementare in data successiva alla chiusura del Fondo Gas le somme da lui maturate fino a quel momento sono liquidate secondo le modalità previste alla lettera a), comunque all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro; dal mese successivo a detta adesione il datore di lavoro versa la quota rimanente nella posizione individuale del fondo di previdenza complementare, secondo quanto indicato alla lettera a).

9-terdecies. Al compimento del quinto, decimo e quindicesimo anno dall'inizio della rateizzazione, gli importi residui non ancora conferiti al fondo o accantonati presso le aziende sono maggiorati nella misura del 10 per cento, a titolo forfetario di interessi e rivalutazioni. Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento durante i primi cinque anni dall'inizio della rateizzazione, l'importo residuo è rivalutato nella misura del 30 per cento. Alle predette rivalutazioni si applica il trattamento fiscale previsto per le rivalutazioni del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

9-quaterdecies. Dall'attuazione dei commi da 9-septies a 9-terdecies, tenuto conto del contributo straordinario di cui al comma 9-decies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquiesdecies. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive e delle minori spese per prestazioni pensionistiche derivanti dall'applicazione dei commi da 9-septies a 9-quaterdecies. Qualora dal monitoraggio si verifichi l'insufficienza del contributo straordinario di cui al comma 9-decies per la copertura dei relativi oneri, con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla rideterminazione dell'entità del contributo straordinario, dei criteri di ripartizione dello stesso tra i datori di lavoro, nonché dei tempi e delle modalità di corresponsione del contributo straordinario all'INPS.

9-sexiesdecies. In considerazione delle particolari condizioni geopolitiche del comune di Campione d'Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio dei franchi svizzeri, per l'anno 2015, è attribuito al medesimo comune un contributo di 8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 109.120



euro per l'anno 2016, a 106.152 euro per l'anno 2017 e a 103.143 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9-septiesdecies. In previsione dell'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei centoventi giorni successivi al ricevimento della proposta attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi.

9-duodevices. Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 9-septiesdecies e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente dei commi 430 e 537 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:

“430. In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2015 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma restano a carico dell'ente richiedente.”

“537. In relazione a quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, limitatamente agli enti locali di cui all'art. 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a trenta anni dalla data del loro perfezionamento.”

Per il riferimento al testo dell'art. 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, vedasi nelle Note all'art. 1-ter.

Si riporta il testo del comma 1-ter dell'art. 259 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla presente legge:

“Art. 259. Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

1. – 1-bis (Omissis).

1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme

vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il disesto. Negli enti locali il predetto termine è esteso a quattro anni. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i tre esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.

(Omissis).”

Si riporta il testo vigente dei commi 6 e 7 dell'art. 16 del citato decreto-legge n. 95 del 2012:

“Art. 16. Riduzione della spesa degli enti territoriali

1 – 5 (Omissis).

6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, non si applicano le disposizioni recate dal presente comma, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni ivi previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012. Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'art. 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del pagamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di imposta municipale propria risultino incapiienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai comuni.

6-bis e 6-ter (Omissis).

7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi



potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro i 15 giorni successivi, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate in proporzione alle spese, desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province interessate a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime. Qualora le somme da riversare alle province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 risultino incapiienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

(Omissis)."

Si riporta il testo del comma 691 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), come modificato dalla presente legge:

"691. I comuni possono, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dalla presente legge:

"Art. 56-bis. Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali

1 - 10 (Omissis).

11. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

(Omissis)."

Per il riferimento al testo del comma 15 dell'art. 1 della citata legge n. 35 del 2013, vedasi nelle Note all'art. 2.

Si riporta il testo del comma 2-ter dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, come modificato dalla presente legge:

"Art. 10. Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali

1. - 2-bis (Omissis).

2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'art. 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2015.

(Omissis)."

Si riporta il testo del comma 568-bis dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla presente legge:

"568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi".

Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 2001, n. 161.

Si riporta il testo vigente dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale):

"Art. 74. Attribuzione o modificazione delle rendite catastali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'art. 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.

2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovute sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso



avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente comma. Non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati. Il ricorso di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite, resi definitivi per mancata impugnazione, può essere proposto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'Amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

4. All'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.

5. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante retroattività dei minori estimi catastali, si applicano anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

6. Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette è inclusa anche l'imposta comunale sugli immobili (ICI)."

Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9:

"Art. 13. Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo

1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010 sono revocate. Le quote annuali dei contributi revocati, iscritte in bilancio, affluiscono al Fondo di cui all'art. 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui, ad eccezione di quelle conservate in bilancio ai sensi dell'art. 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2013, per essere successivamente riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al precedente periodo. Le risorse revocate sono destinate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle annualità disponibili:

a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell'Evento Expo 2015, già individuate dal tavolo Lombardia, riguardanti il parcheggio remoto di stazionamento S.S. 11 - S.S. 233, lotto 1-B, nel limite di 17,2 milioni di euro e le connesse opere di collegamento e accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nel limite di 5 milioni di euro;

b) per l'importo di 45 milioni di euro, ad opere necessarie per l'accessibilità ferroviaria Malpensa - terminal T1-T2;

c) per l'importo di 42,8 milioni di euro, alla linea M4 della metropolitana di Milano.

1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un'apposita sezione del proprio sito web istituzionale, il CIPE pubblica un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di legge con i quali, a far data dal 1° gennaio 2010, sono state revocate le assegnazioni disposte con proprie delibere. Nell'anagrafe, da aggiornare con cadenza almeno trimestrale, per ogni provvedimento devono essere indicati la consistenza delle risorse revocate, le finalità alle quali tali risorse sono state destinate con il provvedimento di revoca e con gli atti successivi previsti dallo stesso provve-

mento, nonché lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario sia degli interventi a beneficio dei quali sono state riassegnate le risorse revocate, sia di quelli oggetto delle delibere di assegnazione revocate.

2. L'importo di 42,8 milioni di euro per l'anno 2013 assegnato dal CIPE nella seduta del 9 settembre 2013 a valere sulle risorse dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a favore della linea M4 della metropolitana di Milano è assegnato al Collegamento SS 11-SS 233, lotto 1-B, di cui alla lettera a) del comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il contributo dello Stato assegnato, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, alla linea M4 della metropolitana di Milano, nel complessivo importo di 172,2 milioni di euro, è revocato, in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento entro il 31 dicembre 2014. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da trasmettere al CIPE vengono definiti il cronoprogramma dei lavori e le modalità di monitoraggio.

3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), i soggetti attuatori sono autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori nel limite delle risorse autorizzate dalle lettere a) e b) del comma 1 e dal comma 2 e a condizione che le erogazioni avvengano compatibilmente con le risorse iscritte sull'apposito capitolo di bilancio. Il Commissario Unico di cui all'art. 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e il Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali vigilano sullo stato di attuazione delle opere e, ove necessario, il Commissario Unico adotta le deroghe per l'immediato avvio delle opere e per la loro tempestiva realizzazione.

4. Le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al comma 1 non utilizzate per le finalità ivi previste sono destinate alla realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici con i Paesi dell'Unione Europea, da sottoporre al CIPE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Regioni interessate. Per le medesime finalità sono revocati i fondi statali di cui all'art. 1, comma 994, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trasferiti o assegnati alle Autorità portuali, anche mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo trascorsi almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori, fatti salvi gli effetti dei bandi pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al precedente periodo sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2014, ad apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il CIPE assegna, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma, le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del CIPE n. 146 del 17 novembre 2006, revocata ai sensi del comma 1 del presente articolo, subordinatamente alla trasmissione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del progetto definitivo aggiornato ai prezzi vigenti, che viene posto a base di gara, e del relativo cronoprogramma. In sede di assegnazione del finanziamento, il CIPE prevede le modalità di revoca in caso di mancato avvio dei lavori nel rispetto del cronoprogramma. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di ogni anno, assegna al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6 del presente articolo ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'art. 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.

5. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il decreto di cui al comma 4 e per le medesime finalità è disposta la cessione ad altra Autorità portuale della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza, la quota del con-



tributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.

6. Una quota pari a 23 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è assegnata a decorrere dall'anno 2014 alla realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali previsti al comma 4. Nell'ambito degli interventi di cui al primo periodo destinati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a valere sulle risorse ivi previste, una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonché pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 è destinata, al fine di ottemperare alla previsione di cui all'art. 8, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per far fronte alle spese connesse all'adeguamento e allo sviluppo del sistema di cui all'art. 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, anche allo scopo di consentire che le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del citato decreto legislativo n. 196 del 2005, in possesso dell'amministrazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), del medesimo decreto legislativo, limitatamente alle informazioni relative alle navi presenti nella propria circoscrizione portuale e nella rada adiacente e alle navi dirette verso le medesime aree, possano essere rese disponibili alle autorità portuali, con modalità che la citata amministrazione stabilisce attraverso le previsioni di cui all'art. 34, comma 46, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.

6-bis. Per le finalità di EXPO 2015 e in particolare per la realizzazione del modulo informatico/telematico di interconnessione del sistema di gestione della rete logistica nazionale con la piattaforma logistica nazionale digitale, con particolare riferimento al corridoio doganale virtuale, il soggetto attuatore unico di cui all'art. 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con le società EXPO 2015 Spa e Fiera di Milano Spa e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le relative attività sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, entro il 30 giugno 2014 assegna le risorse di cui ai commi 4, 5 e 6, ad esclusione di quelle di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 6, contestualmente all'approvazione dei progetti definitivi degli interventi. In caso di mancata presentazione dei progetti entro il termine di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione interessata, è nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Commissario delegato del Governo per l'attuazione dell'intervento.

7-bis. Nell'ambito delle infrastrutture considerate strategiche ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, alle imprese che subiscono danni ai materiali, alle attrezzature e ai beni strumentali come conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere, e pertanto pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione dell'opera, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere concesso un indennizzo per una quota della parte eccedente le somme liquidabili dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non assicurata, per una quota del danno subito, comunque nei limiti complessivi dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma. Per tali indennizzi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. All'art. 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2010».

9. In deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (66),

il comune di Napoli è autorizzato a contrarre mutui necessari per il perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli.

9-bis. Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico ferroviario sulla tratta Stazione centrale FS di Salerno - Stadio Arechi, le risorse statali impegnate per la realizzazione della tratta medesima e non utilizzate sono destinate, nel limite di 5 milioni di euro, per l'acquisto di materiale rotabile al fine di garantire la funzionalità del contratto di servizio ferroviario regionale per il biennio 2014-2015.

10. All'art. 118 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'art. 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscono l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'art. 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura

3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari.»

11. Le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio di cui all'art. 237-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n. 163/2006. Per le società o enti comunque denominati di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri e che stipulano con lo Stato contratti di programma che abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, è fatto obbligo di rendicontare nei documenti di programmazione pluriennale l'ammontare complessivo della liquidità liberata e l'oggetto di destinazione della stessa.

11-bis. All'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.»

[12. All'art. 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'art. 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione.»]

13. All'art. 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: «per l'energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, il gas ed il sistema idrico» e le parole: «e il gas» sono soppresse.

14. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o ogni altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione dell'avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, devono esperire procedure di scelta del beneficiario trasparenti e tali da garantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati, secondo modalità da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei tra-



sporti, sentiti l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15. I gestori aeroportuali comunicano all'Autorità di regolazione dei trasporti e all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile l'esito delle procedure previste dal comma 14, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività.

15-bis. Al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere l'attrattività del sistema aeroportuale italiano, anche con riferimento agli eventi legati all'EXPO 2015, nella definizione della misura dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a euro 0,50. Fermo restando il valore massimo sopra indicato, la determinazione del tributo è rimodulata tenendo conto anche degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti.

16. L'addizionale comunale istituita dall'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed i successivi incrementi disposti dall'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, dall'art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 4, comma 75, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non è dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici.

17. L'addizionale Commissariale per Roma Capitale di cui all'art. 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e in transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, ad eccezione di quelli in transito aventi origine e destinazione domestica.

18. Alle minori entrate derivanti dai commi 16 e 17, pari a 9 milioni 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti da parte dello Stato all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, di cui all'art. 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Al ristoro delle predette minori entrate a favore dei soggetti interessati, si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le occorrenti variazioni di bilancio.

19. Per l'anno 2014 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

20. Alla copertura dell'onere recato dal comma 19, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, che a tal fine, per il medesimo importo sono versate dall'ENAV stesso all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

21. All'art. 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, le parole: «1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;

b) al comma 48, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

22. All'art. 3, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera c) è abrogata.

23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 21, pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante il corrispondente incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, da destinare all'INPS. La misura dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco è fissata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2015, alla cui adozione è subordinata l'efficacia della disposizione di cui al comma 21.

24. Anche in vista dell'EXPO 2015, al fine di promuovere il coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite la valorizzazione di aree territoriali di tutto il territorio nazionale, di beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, sono finanziati progetti che individuino uno o più interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati da comuni, da più comuni in collaborazione tra loro o da unioni di comuni con popolazione tra 5.000 e 150.000 abitanti. Ogni comune o raggruppamento di comuni potrà presentare un solo progetto articolato in uno o più interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 5 milioni di euro e purché in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno finanziario entro il 30 settembre 2015 e ne sia possibile la conclusione entro venti mesi da quest'ultima data. In via subordinata, possono essere finanziati anche interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi di valorizzazione della dotazione di beni storici, culturali, ambientali e di attrattività turistica inseriti nei progetti di cui al presente comma, per un importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Nel caso in cui il costo complessivo del progetto sia superiore ai limiti di finanziamento indicati, il soggetto o i soggetti interessati dovranno indicare la copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente.

25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e sono previste le modalità di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

25-bis. Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'art. 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio.

26. All'intervento di cui al comma 24, sono destinati finanziamenti complessivi sino a un massimo di 500 milioni di euro.

27. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede con le risorse derivanti dalla riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, secondo le procedure di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonché con le risorse derivanti dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con le Amministrazioni responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi della programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria.

28. Eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili in conseguenza delle riprogrammazioni di cui al comma 27, potranno essere utilizzate per elevare, fino a concorrenza dei relativi importi, il plafond di finanziamenti previsto al comma 26 destinabili all'intervento di cui al comma 24.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2014 (Strumenti per favorire la cessione di crediti certificati ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2014, n. 162.

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 2014, n. 81.

Si riporta il testo vigente del comma 95 dell'art. 1 della citata legge n. 56 del 2014:

“95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.”

Si riporta il testo del comma 122 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla presente legge:

“122. Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 118 e 121 si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli



interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate *alla data di entrata in vigore della presente legge*.”

La legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni (Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 dicembre 1971, n. 320.

Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 16 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005:

“Art. 16. Contributo di solidarietà

1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'art. 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.

(Omissis).”

Si riporta il testo vigente dell'art. 2120 del codice civile:

“Art. 2120. Disciplina del trattamento di fine rapporto.

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.”

Per il riferimento al testo del comma 3 dell'art. 31 della citata legge n. 183 del 2011, vedasi nelle Note all'art. 4.

Si riporta il testo vigente degli articoli 32 e 35 del codice della navigazione:

“Art. 32. Delimitazione di zone del demanio marittimo.

Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni.

Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza, con provvedimento definitivo.

In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore marittimo dà atto nel relativo processo verbale dell'accordo intervenuto.

Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti, al ministro per la marina mercantile, il quale entro sessanta giorni dalla ricezione può annullarlo con suo decreto, da notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli interessati per tramite del direttore marittimo.

In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della contestazione spetta al ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per le finanze.

Nelle controversie innanzi alle autorità giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al ministro per le finanze.”

“Art. 35. Esclusione di zone dal demanio marittimo

Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.”

Art. 7 - bis

Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali

1. All'articolo 86 del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;

b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;

c) assenza di dolo o colpa grave.».



Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'art. 86 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla presente legge:

“Art. 86. Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative

1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 81.

2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

3. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, comma 1, delle legge 23 dicembre 1994, n. 724.

5. *Gli enti locali di cui all'art. 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:*

a) *assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;*

b) *presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;*

c) *assenza di dolo o colpa grave.*

6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999 n. 265, ed entro tre anni se successiva.”.

Art. 8.

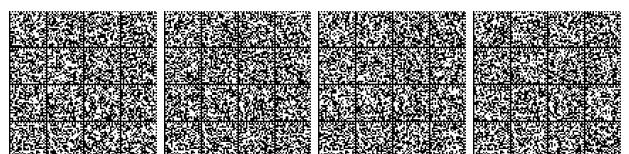
Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno

2013, n. 64, sono incrementate, per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e delle province autonome dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. Per le predette finalità sono utilizzate le somme iscritte in conto residui delle rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per 108 milioni di euro della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» e per 1.892 milioni di euro della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale». Il predetto importo di 2.000 milioni di euro è ulteriormente incrementabile delle ulteriori eventuali risorse disponibili ed inutilizzate della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale».

2. Le somme di cui al comma 1 da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma proporzionalmente alle richieste trasmesse, a firma del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullità, entro il 30 giugno 2015, ivi incluse le regioni e le province autonome che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015. Entro il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. Il decreto di cui al primo periodo assegna anche eventuali disponibilità relative ad anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché le eventuali somme conseguenti a verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, fatte salve le risorse di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al primo ed al secondo periodo, le ulteriori eventuali risorse rese disponibili nella «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui al terzo periodo del comma 1.

3. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2 a ciascuna regione e provincia autonoma è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché alla verifica positiva degli stessi da parte del competente Tavolo di cui al comma 2.



4. L'erogazione delle anticipazioni di liquidità di cui ai precedenti commi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro è subordinata, oltre che alla verifica positiva effettuata dal Tavolo di cui al comma 2, in merito agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

4-bis. *L'ente di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con certificazione del Commissario straordinario, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, finalizzata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 20 milioni di euro, della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.*

4-ter. *All'erogazione della somma di cui al comma 4-bis si provvede a seguito:*

a) *della presentazione da parte dell'ente di cui al comma 4-bis di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014 e di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze;*

b) *della sottoscrizione di un apposito contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.*

4-quater. *In caso di mancato rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e, in ogni caso, sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'ente, fino a concorrenza della rata dovuta. I proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'ente sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione.*

5. Nell'esercizio 2015, i pagamenti in conto residui concernenti la spesa per acquisto di beni e servizi e i trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non rilevano ai fini dei saldi di cassa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e non più dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente sono utilizzate le somme iscritte in conto residui della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al primo periodo per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro.

7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle somme di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità.

8. Le somme di cui al comma 7 saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, da comunicare alla Corte dei conti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in conto residui tra le Sezioni del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

10. Per l'anno 2015 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 530 milioni di euro, di cui una quota



pari a 472,5 milioni di euro è ripartita in proporzione alle somme attribuite ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e la restante quota è ripartita tenendo conto della verifica del gettito per l'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

11. Ai fini di cui al comma 10, per l'anno 2015, è autorizzato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 530 milioni di euro, della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 9.

12. Agli oneri derivanti dal comma 10 pari a 5.671.000 euro per l'anno 2016, a 5.509.686 euro per l'anno 2017 e a 5.346.645 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13. All'articolo 1, comma 9-*quinquies*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2015».

13-bis. Per l'anno 2015 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 ottobre 2015.

13-ter. In relazione alla necessità di sopperire alle specifiche straordinarie esigenze finanziarie della città metropolitana di Milano e delle province, nel 2015 è attribuito alle medesime un contributo di 80 milioni di euro,

di cui 50 milioni di euro destinati alla città metropolitana di Milano, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto comma 2. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Il Ministero dell'interno, con proprio decreto, distribuisce entro il 30 settembre 2015 il contributo complessivo di 30 milioni di euro alle sole province che nel 2015 utilizzano integralmente la quota libera dell'avanzo di amministrazione e che hanno massimizzato tutte le aliquote. Il contributo è distribuito in misura proporzionale alle risorse necessarie a ciascuna provincia per conseguire nel 2015 l'equilibrio di parte corrente. A tal fine le province comunicano al Ministero dell'interno, entro il 10 settembre 2015, l'importo delle risorse di cui necessitano per conseguire l'equilibrio di parte corrente, considerando l'integrale utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione e la massimizzazione di tutte le aliquote.

13-quater. Per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è attribuito alle province e alle città metropolitane un contributo di 30 milioni di euro nell'anno 2015, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto comma 2. Il contributo di cui al periodo precedente non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al relativo riparto tra le province e le città metropolitane.

13-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 13-ter e 13-quater, pari a 1.500.400 euro per l'anno 2016, a 1.459.588 euro per l'anno 2017 e a 1.418.219 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13-sexies. All'articolo 60, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi.».



13-septies. Le risorse di cui al comma 16, lettera c), dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, possono essere utilizzate a copertura degli oneri annuali di servizio pubblico relativi al contratto di servizio stipulato all'esito dell'affidamento del predetto servizio sulla base di una procedura di gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali ed europee di settore e nei limiti di quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico individuati dallo stesso contratto.

13-octies. Per l'anno 2015, anche al fine di tener conto del minor gettito derivante alla Regione siciliana dalle modifiche della disciplina della riscossione dell'IRPEF, è attribuito alla medesima Regione un contributo di 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del medesimo comma 2.

13-novies. Agli oneri derivanti dal comma 13-octies, pari a 2.728.000 euro per l'anno 2016, a 2.653.796 euro per l'anno 2017 e a 2.578.580 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

13-decies. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per le annualità 2014 e 2015 l'assegnazione della quota dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è effettuata, fermo restando quanto disposto dal comma 13-undecies del presente articolo, mediante attribuzione diretta alla Regione, da parte della struttura di gestione individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, nell'importo indicato, al fine della copertura per il bilancio dello Stato, dal comma 3 del citato articolo 11, al netto delle somme attribuite alla Regione siciliana con le modalità stabilite dal decreto del direttore generale delle finanze 19 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2013. Per l'anno 2014, l'attribuzione avviene utilizzando le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia Entrate – fondi di bilancio».

13-undecies. Per gli anni 2014 e 2015, resta fermo l'accertamento del gettito effettivo spettante alla Regione siciliana, in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle

finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, al fine di definire l'importo di un eventuale conguaglio da versare da parte della predetta Regione all'entrata del bilancio dello Stato.

13-duodecies. Nell'ambito delle risorse già iscritte in bilancio al capitolo 2862 di cui al programma «Federalismo» relativo alla missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, una quota pari a 326.942.000 euro per l'anno 2015 e a 384.673.000 euro a decorrere dall'anno 2016 è attribuita, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione, alle regioni e alle province autonome al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità disposta dalle stesse, applicata alla minore base imponibile derivante dalla misura di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, è approvato entro il 30 settembre 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali):

«Art. 4. Termini di pagamento

1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

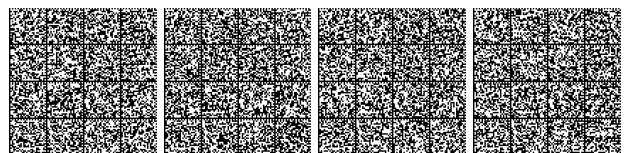
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'art. 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.



5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:

a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'art. 7. L'accordo deve essere provato per iscritto.

7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.”.

Per il riferimento al testo del comma 10 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, vedasi nelle Note all'art. 2.

Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 4 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 35 del 2013:

“Art. 2. Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome

1 – 2 (Omissis).

3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto:

a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato;

b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato;

c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato;

d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.

(Omissis).”.

Si riporta il testo vigente del comma 454 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:

“454. La gestione commissariale della regione Piemonte di cui al comma 452 assume, con bilancio separato rispetto a quello della regione:

a) i debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 della regione, compresi i residui perenti non reiscritti in bilancio, per un importo non superiore a quello delle risorse assegnate alla regione Piemonte a valere sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, destinati ad essere pagati a valere sulle risorse ancora non erogate previste, distintamente per la parte sanitaria e per quella non sanitaria, delle predette anticipazioni;

b) il debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013. La medesima gestione commissariale può assumere, con il bilancio separato rispetto a quello della regione, anche il debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.”.

Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'art. 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99:

“Art. 11. Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre misure urgenti

(Omissis).

13. La quota dell'anticipazione di euro 1.452.600.000, attribuita alla Regione Campania con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 maggio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2013, non utilizzata per il pagamento dei debiti di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è destinata, nei limiti di cui al comma 14, alla copertura della parte del piano di rientro, di cui all'art. 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non finanziata con le risorse di cui al primo periodo del comma 9 dell'art. 16 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012 e di cui al comma 9-bis dell'art. 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla regione Campania.

(Omissis).”.

Si riporta il testo vigente del comma 381 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:

“381. Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin off tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulati ai sensi dell'art. 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Il Consiglio subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'INEA trasferite al Consiglio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura dell'INEA è deliberato dall'organo in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dell'INEA sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al quarto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente comma è nominato un commissario straordinario con le modalità di cui al comma 382. Il commissario predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, un piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto del Consiglio e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture e delle attività degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con riduzione delle attuali



articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento, nonché alla riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento, rispetto ai livelli attuali. Il commissario provvede altresì all'adozione del bilancio di chiusura dell'INEA in caso di inottemperanza dell'organo in carica alla data dell'incorporazione entro il termine di cui al presente comma e ferme restando le responsabilità gestorie del predetto organo. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva, con decreto di natura non regolamentare, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentale, lo statuto del Consiglio e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario del Consiglio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 (Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):

“Art. 6. Entrate.

1. Le entrate del Consiglio sono costituite da:

a) il contributo ordinario annuo a carico dello Stato, a valere su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto e per le spese del personale;

b) il contributo per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

c) i compensi ottenuti da ciascun istituto per le attività di ricerca e di consulenza svolte a favore di soggetti pubblici e privati;

d) le assegnazioni di spesa finalizzate per progetti speciali da parte del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche;

e) rendite del proprio patrimonio, fondi provenienti da lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati;

f) i contributi alla ricerca provenienti dall'Unione europea;

g) i proventi di brevetti ottenuti a seguito dello svolgimento di ricerche realizzate dagli istituti;

h) ogni altra entrata.

(Omissis).”.

Per il riferimento al testo del comma 463 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, vedasi nelle Note all'art. 1-bis.

Per il riferimento al testo dell'art. 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, vedasi nelle Note all'art. 1-bis.

Per il riferimento al testo del comma 11 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, vedasi nelle Note all'art. 2.

Per il riferimento al testo dell'art. 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, vedasi nelle Note all'art. 2.

Per il riferimento al testo dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, vedasi nelle Note all'art. 2.

Si riporta il testo vigente del comma 731 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 2013:

“731. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.”.

Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, come modificato dalla presente legge:

“Art. 1. Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'art. 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

2. L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014.

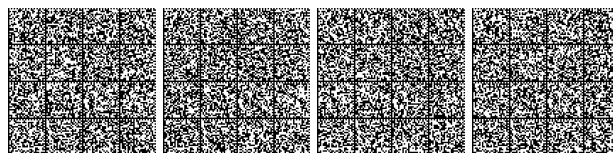
4. Per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014 nonché per gli anni successivi, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina. Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell'IMU. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente periodo del presente comma. A tal fine, per l'anno 2014, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-bis, dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

5. I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015. Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015.

5-bis. I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall'art. 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.

6. È abrogato il comma 5-bis, dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012.

7. A decorrere dall'anno 2015, le variazioni compensative di risorse conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono operate, nelle misure riportate nell'allegato A al presente provvedimento, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell'ambito del fondo di solidarietà comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, in sede di attuazione del comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.



8. Per l'anno 2014, le variazioni compensative di risorse nei confronti dei comuni conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono confermate nella misura di cui all'allegato B al presente provvedimento.

9. I rimborsi ai comuni sono indicati nell'allegato C al presente provvedimento e tali comuni sono autorizzati, sulla base del medesimo allegato, a rettificare gli accertamenti, a titolo di fondo di solidarietà comunale e di gettito IMU, del bilancio 2014.

9-bis. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'IMU, derivante dall'applicazione del comma 1-bis, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 15,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'IMU, derivante dall'applicazione del predetto comma 1-bis, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 0,15 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della stessa metodologia di cui al secondo periodo.

9-ter. All'art. 14, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14”.

9-quater. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'art. 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente alla deducibilità dell'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, deve intendersi nel senso che la deducibilità nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni si applica, anche per l'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

9-quinquies. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B e C al presente decreto, fermo restando l'ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, entro il 30 giugno 2015, alla verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base dell'esito delle verifiche di cui al periodo precedente. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta si provvede in sede di attuazione del comma 17 dell'art. 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sempre sulla base delle verifiche di cui al primo periodo.

Per il riferimento al testo del comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, vedasi nelle Note all'art. 4.

Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

“5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.”

Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):

“Art. 13. (Integrazione scolastica)

1 – 2 (Omissis).

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

(Omissis).”

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

“Art. 139. Trasferimenti alle province ed ai comuni

1. Salvo quanto previsto dall'art. 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;

g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

(Omissis).”

Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 60 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla presente legge:

“Art. 60. Ineleggibilità

1 – 2 (Omissis).

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. *La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto per i sindaci in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi.*

(Omissis).”

Si riporta il testo vigente del comma 16 dell'art. 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166:

“Art. 19-ter. Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime

1 – 15 (Omissis).

16. Le risorse necessarie a garantire il livello dei servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in vigore e prorogate ai sensi del comma 6, nonché delle nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251 a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e dei singoli contratti di servizio, come segue:

a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642;

b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro 55.694.895

c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. - regione Sardegna: euro 13.686.441;

d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - regione Toscana: euro 13.005.441;



e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. - regione Campania: euro 29.869.832.

(Omissis).”.

Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 35 del 2013:

“Art. 11. Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte e della Regione Sardegna nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. In attuazione dello statuto della Regione Siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, è attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello stesso. Per l'anno 2013, l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183.

2. In relazione alle imposte sui redditi di cui al comma 1 spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito è assicurato, a decorrere dall'anno 2014, secondo le modalità applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'economia della Regione Siciliana.

3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo per le annualità 2013-2015, per euro 49.000.000 per l'anno 2013, euro 50.200.000 per l'anno 2014 ed euro 52.800.000 per l'anno 2015, si provvede:

a) per 3 milioni di euro per il 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il 2014 e 32,8 per il 2015, mediante le risorse statali spettanti alla Regione Siciliana relative alle annualità dell'edilizia agevolata di cui all'art. 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come individuate nel Piano di rientro sul quale è stata sancita intesa nella seduta del 18 ottobre 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che sono conseguentemente ridotte di pari importi;

c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

d) per 10 milioni di euro per il 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. A decorrere dall'anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato, con le modalità previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455. Dal 1° gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e del decreto dirigenziale di cui al comma 2 è subordinata al completamento delle procedure di cui al periodo precedente.

5-bis. Fatte salve le previsioni dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di dare piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze concorda, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, con la Regione Sardegna, con le procedure di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da apportare al patto di stabilità interno per la Regione Sardegna.

6. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte predispone un piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovrà individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui all'art. 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

7. Per il finanziamento del piano di cui al comma precedente, la Regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 (pubblicata nella G.U. n. 80 del 7 aprile 2011), nel limite massimo di 150 milioni di euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse disponibili.

8. Al fine di garantire una sufficiente liquidità per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma 3 dell'art. 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: “compartecipazione ai tributi erariali” sono inserite le seguenti parole: “o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue, con priorità per il finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.”.

8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime.”.

Si riporta il testo vigente dell'art. 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2:

“Art. 37. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.”.

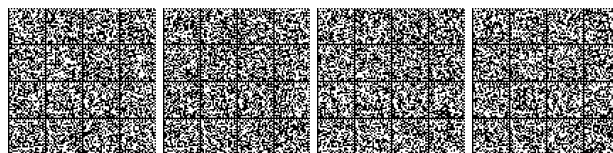
Il decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183 (Regolamento recante norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'art. 22, comma 3, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1998, n. 138.

Si riporta il testo vigente dei commi 20 e 21 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:

“20. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'art. 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies è aggiunto il seguente:

«4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori agricoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del presente decreto e per le società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo».

21. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della produ-



zione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10 per cento dell'imposta lorda determinata secondo le disposizioni del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.”.

Art. 8 - bis

Disposizioni concernenti la regione Valle d'Aosta

1. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'accordo sottoscritto il 21 luglio 2015 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Valle d'Aosta, l'obiettivo del patto di stabilità interno della regione Valle d'Aosta di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è determinato in 701,242 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere, pari a euro 60 milioni per l'anno 2015 in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

2. La regione Valle d'Aosta subentra allo Stato nei rapporti attivi e passivi connessi all'erogazione da parte di Trenitalia S.p.A. dei servizi di trasporto ferroviari locali nell'ambito regionale, assumendosene integralmente gli oneri a decorrere dal 1° gennaio 2011, al netto di quanto già erogato dallo Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. Per le finalità di cui al periodo precedente e a compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, alla medesima regione è attribuito un trasferimento di 120 milioni di euro per l'anno 2015 aggiuntivo rispetto a quanto già stabilito dall'articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del presente decreto non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015 ai sensi del medesimo comma 2.

3. Agli oneri in termini di minori interessi attivi derivanti dal comma 2, pari a 1.636.800 euro per l'anno 2016, a 1.592.279 euro per l'anno 2017 e a 1.547.148 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente del comma 454 dell'art. 1 della citata legge n. 228 del 2012:

“454. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, l'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011:

a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'art. 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

b) del contributo previsto dall'art. 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ridefinito dall'art. 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'art. 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) degli importi indicati nella seguente tabella:

Regione o Provincia autonoma	Importo (in milioni di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015 - 2018
Trentino-Alto Adige	3	5
Provincia autonoma Bolzano/Bozen	43	61
Provincia autonoma Trento	42	59
Friuli-Venezia Giulia	93	131
Valle d'Aosta	12	16
Sicilia	222	311
Sardegna	85	120
Totale RSS	500	703

d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

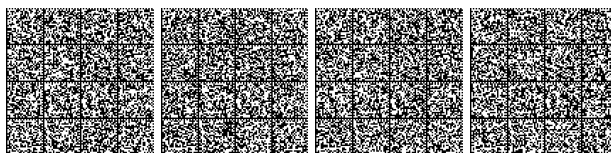
Per l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al periodo precedente è trasmessa entro il 30 giugno 2014.”.

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni:

“Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali

1. - 1-quater (Omissis).

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste dall'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle



risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.".

Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68:

"Art. 17. Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale

1. Per favorire il completamento del passaggio delle competenze relative al trasporto pubblico locale ferroviario tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, del conseguente Accordo fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta stipulato in data 11 novembre 2010 come recepito dall'art. 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, lo Stato concorre con il pagamento diretto a Trenitalia dell'importo di 13,4 milioni di euro, nell'anno 2014, per corrispettivo dei servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014.

2. Qualora l'intesa tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta di cui all'art. 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 non sia raggiunta entro il 30 giugno 2014, e comunque il trasferimento delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, al fine di non aggravare la posizione debitoria nei confronti del gestore del servizio ferroviario, lo stesso provvede alla riduzione del servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Resta fermo che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico della Regione Valle d'Aosta è escluso dal patto di stabilità interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 9,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Il Ministero dell'economia e delle Finanze è altresì autorizzato, nelle more del trasferimento completo delle competenze alle Regioni a Statuto Speciale e dei servizi indivisi, a corrispondere a Trenitalia, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013 per le prestazioni rese.

4-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma - parte investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

5. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione del piano di rientro di cui all'art. 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014, non è consentito intraprendere e proseguire azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società di cui all'art. 16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, né sulle risorse di cui all'art. 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'art. 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonché all'art. 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla Regione Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società di cui al primo periodo.".

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 4 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta):

"Art. 4. 1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte percepite nel territorio regionale:

a) l'intero gettito dell'accisa sull'energia elettrica;

b) i nove decimi delle accise sugli spiriti e sulla birra;

c) i nove decimi della sovrimposta di confine, inclusa quella sugli oli minerali.

(Omissis)."

Si riporta il testo vigente del comma 525 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:

"525. A decorrere dall'anno 2015, a compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, è corrisposto alla stessa regione un trasferimento di importo pari a 70 milioni di euro annui.".

Art. 9.

Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università

1. All'articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: «2.005» è sostituita dalla seguente: «1.720».

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 488 è aggiunto il seguente:

«488-bis. In applicazione dell'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015, le risorse di cui al comma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota attribuibile alle regioni a statuto ordinario, ai fini delle riduzioni di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente articolo, a condizione che le regioni abbiano ceduto effettivamente spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno ai comuni, alle città metropolitane e alle province ricadenti nel proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e provvedano alla riduzione del debito. Qualora tali condizioni si verifichino, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario all'entrata del bilancio statale. Sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni effettuano tempestivamente le necessarie regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri rendiconti di tali operazioni a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.».

3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 484 le parole: «previste dal comma 481» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 481 e 482», le parole: «esclusivamente per pagare i» sono sostituite dalle seguenti: «per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi ai», le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» e le parole: «per il 75 per cento ai comuni.» sono sostituite dalle seguenti: «per il 75 per cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli altri enti locali ricadenti nel territorio della regione.».



b) al comma 485 dopo le parole: «30 aprile 2015» sono inserite le seguenti: «e del 30 settembre 2015».

4. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 478 è aggiunto il seguente:

«478-bis. Le disposizioni recate dai commi da 460 a 478, ad esclusione del comma 465, si applicano anche alla Regione Sardegna.».

5. In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

6. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, dopo le parole: «Per le finalità del presente comma» sono inserite le seguenti: «, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro,».

7. All'articolo 1, comma 431, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 novembre 2015»;

b) dopo le parole: «e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,» sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata,».

8. All'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo periodo, la parola: «sentite» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa con».

9. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: «2013», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2017» e le parole: «da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2»;

b) all'articolo 4, al comma 2, le parole: «Per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2016» e le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017»; al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017»;

c) all'articolo 7, al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A

decorrere dall'anno 2017»; al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2016»;

d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2017».

9-bis. *L'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.*

9-ter. *All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. *La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo.*».

9-quater. *La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 99 del 2009, come sostituito dal comma 9-ter del presente articolo, si applica ai veicoli per i quali la scadenza del termine utile per il pagamento è successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

10. All'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle università non statali che gestiscono policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.».

11. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La presente disposizione continua ad applicarsi anche ove le strutture indicate al presente comma modifichino la propria forma giuridica nei termini previsti dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 517 del 1999. *Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenuti pregressi e in essere.*».

11-bis. *Fanno parte del Consorzio interuniversitario CINECA, che opera senza scopo di lucro ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dallo Statuto del Consorzio medesimo.*



11-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello statuto del Consorzio medesimo.

11-quater. I servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere svolti da detti soggetti direttamente o per il tramite di enti, anche con personalità giuridica di diritto privato, costituiti su iniziativa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e da queste partecipati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) oltre l'80 per cento delle attività dell'ente è effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa;

b) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

c) le amministrazioni partecipanti esercitano su tali enti, anche in maniera congiunta, un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo del comma 465 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla presente legge:

“465. Per l'anno 2015, per gli equilibri di cui al comma 463 rilevavano, nel limite complessivo di 1.720 milioni di euro:

1) ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 tenendo anche conto delle entrate rivenienti dall'applicazione dell'art. 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;

2) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;

3) ai fini degli equilibri di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa;

4) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti;

5) ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.

L'importo complessivo delle voci rilevanti ai fini degli equilibri di cui al presente comma che ciascuna regione può considerare ai fini degli equilibri di cui al comma 463 è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015, nei limiti del fondo di cassa al 1° gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti di ciascuna regione, e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il 28 febbraio 2015 e il riparto è determinato in proporzione sul complesso:

a) del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 risultante dal prospetto delle disponibilità liquide trasmesso alla banca dati del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);

b) della quota libera del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 accantonata per i residui perenti;

c) dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 prevista nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 di ciascuna regione.

I dati di cui alla lettera a) sono quelli rilevabili dal SIOPE alla data del 15 febbraio 2015. I dati di cui alle lettere b) e c) sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 10 febbraio 2015, attraverso il prospetto di cui all'allegato a) dello schema del bilancio di previsione armonizzato, adottato con funzioni conoscitive in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo alla data del 31 gennaio 2015. Per le regioni che non trasmettono tale allegato, o per le quali non è disponibile il prospetto del SIOPE delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2015, ai fini del riparto, gli importi di cui alle lettere a), b) e c) non disponibili sono considerati di importo pari a zero.

Si riporta il testo dei commi 484 e 485 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla presente legge:

“484. Nel 2015, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli-Venezia Giulia è attribuito un contributo, nei limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dai commi 481 e 482, ai comuni e alle province ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla presente legge. Gli importi del contributo possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2015, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane e per il 75 per cento ai comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli altri enti locali ricadenti nel territorio della regione. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui al comma 463 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014.”

“485. Entro il termine perentorio del 30 aprile 2015 e del 30 settembre 2015, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.”

Si riporta il testo vigente del comma 12 dell'art. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):

“Art. 42. Il risultato di amministrazione

1 – 11 (Omissis).

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

(Omissis).”

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 45 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, come modificato dalla presente legge:

“Art. 45. (Ristrutturazione del debito delle Regioni)

(Omissis).



2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, *ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro*, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

(Omissis)."

Si riporta il testo del comma 431 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla presente legge:

"431. Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Piano», i comuni elaborano progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. *Entro il 30 novembre 2015*, i comuni interessati trasmettono i progetti di cui al precedente periodo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, *previa intesa in sede di Conferenza unificata*, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Si riporta il testo del comma 9-bis dell'art. 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), come modificato dalla presente legge:

"Art. 43. Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea

1 - 9 (Omissis).

9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni europee. Il fondo di rotazione provvede al reintegro delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, *d'intesa con le stesse*, anche con compensazione con le risorse accreditate dall'Unione europea per il finanziamento di interventi comunitari riguardanti iniziative a titolarità delle stesse amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali.

(Omissis)."

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), come modificato dalla presente legge:

"Art. 2. Rideterminazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni a statuto ordinario

1. A decorrere dall'anno 2017, con riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, *da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'art. 7, comma 2*, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'art. 7. All'aliquota così rideterminata si aggiungono le percentuali indicate nell'art. 6, comma 1. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno di imposta 2017, le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.

(Omissis)."

Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, come modificato dalla presente legge:

"Art. 4. Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto

(Omissis).

2. Per gli anni dal 2011 al 2016 l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 è calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall'anno 2017 l'aliquota è determinata con le modalità previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

3. A decorrere dall'anno 2017 le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità. Il principio di territorialità tiene conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della prestazione può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti informative in possesso dell'Amministrazione economico-finanziaria vengono elaborati per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentite la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale oppure, ove effettivamente costituita, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialità."

Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, come modificato dalla presente legge:

"Art. 7. Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario

1. A decorrere dall'anno 2017 sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Le regioni a statuto ordinario esercitano l'autonomia tributaria prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2, in modo da assicurare il rispetto dei termini fissati dal presente Capo. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, *entro il 31 luglio 2016*, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato con le modalità previste dal primo periodo possono essere individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario."

Si riporta il testo dei commi 1 e 5 dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, come modificato dalla presente legge:

"Art. 15. Fase a regime e fondo perequativo

1. A decorrere dal 2017, in conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui all'art. 14, comma 1, sono le seguenti:

a) la compartecipazione all'IVA di cui all'art. 4;



b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalità dell'art. 2, comma 1;

c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;

d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;

e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.

(Omissis).

5. È istituito, dall'anno 2017, un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui all'art. 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard. Le modalità della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno sanitario standard, come definito ai sensi dell'art. 26. “.

Si riporta il testo vigente del ventinovesimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99:

“Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresì soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonché dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero; per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati.”.

Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge n. 99 del 2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), come modificato dalla presente legge:

“Art. 7. (Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.

2. All'art. 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo la parola: «proprietari» sono inserite le seguenti: «, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria»,;

b) nel terzo periodo, dopo le parole: «i proprietari» sono inserite le seguenti: «, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria».

3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo.”.

Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419), come modificato dalla presente legge:

“Art. 8. Norme transitorie e finali.

1. Alle università non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari si applica per analogia, la disciplina del presente decreto, fatte salve le particolari forme di autonomia statutaria ad esse spettanti. I protocolli d'intesa disciplinano gli ambiti operativi-organizzativi. Non possono in ogni caso essere derogate le disposizioni di cui all'art. 5..

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle università non statali che gestiscono policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.

2. La realizzazione di nuove aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale oltre quelle di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) nonché di nuovi policlinici gestiti da università non statali, anche attraverso l'utilizzazione di strutture pubbliche o private già accreditate, deve essere preventivamente autorizzata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza Stato-regioni, tenendo conto del fabbisogno formativo complessivo del Paese e della localizzazione delle strutture formative già esistenti. Alla costituzione delle aziende di cui al presente comma nonché delle aziende di cui all'art. 2, comma 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Per quanto concerne le aziende di cui all'art. 2, comma 1, al termine del quadriennio di cui all'art. 2 comma 2, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri determina, altresì, le modalità di nomina del direttore generale e del Presidente dell'organo di indirizzo.

3.

4. I protocolli di intesa regolamentano il trasferimento, l'uso e l'assegnazione dei beni attualmente utilizzati dai policlinici universitari, secondo i seguenti criteri:

a) concessione a titolo gratuito alle nuove aziende di cui all'art. 2, comma 2, dei beni demaniali o comunque in uso gratuito e perpetuo alle università, nonché dei beni immobili e mobili di proprietà dell'università, già destinati in modo prevalente all'attività assistenziale, con oneri di manutenzione a carico delle aziende citate e con vincolo di destinazione ad attività assistenziale, previa individuazione dei singoli beni con un apposito protocollo di intesa o atto aggiuntivo al medesimo. Alla cessazione della destinazione ad attività assistenziale il bene rientra nella piena disponibilità dell'università. Il bene è valutato come apporto patrimoniale ai sensi dell'art. 7, comma 1;

b) successione delle nuove aziende di cui all'art. 2, comma 2, alle università nei rapporti di locazione per gli immobili locati.

5. Alle procedure concernenti il trasferimento o l'utilizzazione del personale non docente alle aziende di cui all'art. 2, comma 2, si provvede con uno o più decreti interministeriali dei Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della funzione pubblica e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

6. Le aziende di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) succedono ai rapporti di lavoro a tempo determinato in essere con le università per le esigenze dei policlinici a gestione diretta fino alla loro scadenza.

7. Con atto di indirizzo e coordinamento adottato su proposta dei Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, sono previste le modalità per la compartecipazione delle regioni e delle università, per quanto di rispettiva competenza e nell'ambito di piani pluriennali di rientro, ai risultati di gestione delle aziende.

8. Le disposizioni del presente decreto concernenti il personale universitario si applicano a tutto il personale universitario in servizio presso le aziende ed i presidi di cui all'art. 2 ivi compresi gli attuali policlinici a gestione diretta, le aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del biennio clinico della facoltà di medicina, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché al personale universitario comunque in servizio presso altri istituti e strutture pubbliche o private che erogano assistenza sanitaria.”.



Si riporta il testo del comma 377 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla presente legge:

“377. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato art. 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. La presente disposizione continua ad applicarsi anche ove le strutture indicate al presente comma modifichino la propria forma giuridica nei termini previsti dall'art. 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 517 del 1999. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere.”

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni:

“Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione (Art. 1 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 80 del 1998)

(Omissis).

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”

Art. 9 - bis

Razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale, in attuazione delle intese sancite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

1. In attuazione della lettera E. dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 9-ter a 9-octies.

Art. 9 - ter

Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettere a), b), ed f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e dalle disposizioni intervenute in materia di pagamento dei debiti e di obbligo di fattura elettronica di cui, rispettivamente, al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e tenuto conto della progressiva attuazione del regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di garantire la realizzazione di ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa:

a) per l'acquisto dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere;

b) al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici fissato, coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso.

2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano anche ai contratti per acquisti dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto, previsti dalle concessioni di lavori pubblici, dalla finanza di progetto, dalla locazione finanziaria di opere pubbliche e dal contratto di disponibilità, di cui, rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis e 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In deroga all'articolo 143, comma 8, del predetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la rinegoziazione delle condizioni contrattuali non comporta la revisione del piano economico finanziario dell'opera, fatta salva la possibilità per il concessionario di recedere dal contratto; in tale ipotesi si applica quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1, e nelle more dell'individuazione dei prezzi di riferimento da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Ministero della salute mette a disposizione delle regioni i prezzi unitari dei dispositivi medici presenti nel nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010.

4. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), entro il termine di



trenta giorni dalla trasmissione della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai sensi del comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di recedere dal contratto, in deroga all'articolo 1671 del codice civile, senza alcun onere a carico degli stessi. È fatta salva la facoltà del fornitore di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale che abbiano risolto il contratto ai sensi del comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato, mediante gare di appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali per l'acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo esecutore.

6. Ferma restando la trasmissione, da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio (SDI), ai fini del successivo invio alle amministrazioni destinatarie secondo le regole definite con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in applicazione dell'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le informazioni concernenti i dati delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale sono trasmesse mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute. Le predette fatture devono riportare il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010. Con successivo protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e il Ministero della salute sono definiti:

a) i criteri di individuazione delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;

b) le modalità operative di trasmissione mensile dei dati dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute;

c) la data a partire dalla quale sarà attivato il servizio di trasmissione mensile.

7. Presso il Ministero della salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici allo

scopo di supportare e monitorare le stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall'Autorità nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema informativo sanitario.

8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento.

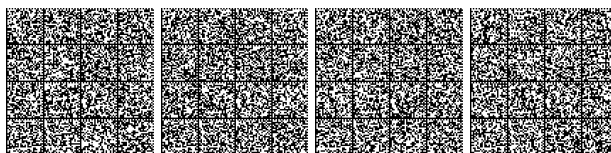
9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come modificato dall'articolo 1, comma 585, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale»;

b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, individuati sulla base dei dati relativi al 2014 dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica, aventi il medesimo regime di rimborsabilità nonché il medesimo regime di fornitura. L'azienda farmaceutica, tramite l'accordo negoziale con l'AIFA, potrà ripartire, tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale attesa, attraverso l'applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di rimborso.



Il risparmio atteso in favore del Servizio sanitario nazionale attraverso la rinegoziazione con l'azienda farmaceutica è dato dalla sommatoria del valore differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale di ciascun medicinale di cui l'azienda è titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili e il prezzo più basso tra tutte le confezioni autorizzate e commercializzate che consentono la medesima intensità di trattamento a parità di dosi definite giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi registrati nell'anno 2014. In caso di mancato accordo, totale o parziale, l'AIFA propone la restituzione alle regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da effettuare con le modalità di versamento già consentite ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa, ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente assimilabili di cui l'azienda è titolare con l'attribuzione della fascia C di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa.

1-bis. In sede di periodico aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti ai sensi di legge non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

11. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo il comma 33 sono inseriti i seguenti:

«33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale.

33-ter. Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale dei medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i cui benefici rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, siano risultati inferiori rispetto a quelli individuati nell'ambito dell'accordo negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura di contrattazione con il titolare dell'autorizzazione in commercio ai sensi del comma 33.».

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'art. 15 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dalla presente legge:

“Art. 15. Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica

(Omissis).

13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:

a) ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario;

b) all'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'art. 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati della prima applicazione della presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici per le finalità della presente disposizione è effettuata dalla medesima Agenzia di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della predetta individuazione resta ferma l'individuazione di dispositivi medici eventualmente già operata da parte della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o forniture.»;

b-bis) l'art. 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è abrogato;

c) sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acute, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse. Nelle singole regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse, è sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'art. 15-septies del decreto legislativo



30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare;

c-bis) è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa è garantita, che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere;

d) fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Il rispetto di quanto disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e dall'Autorità nazionale anticorruzione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione della CONSIP e dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo modalità condivise, tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali regionali;

d-bis) con la procedura di cui al quarto e quinto periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso d'anno, un monitoraggio trimestrale del rispetto dell'adempimento di cui alla medesima lettera d).

e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e facility management in termini tali da specificare l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'art. 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è rideterminato, per l'anno 2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento;

f-bis) all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il penultimo periodo è inserito il seguente: «Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliere-universitarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'art. 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge»;

g) all'art. 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato.»

Il citato decreto-legge n. 35 del 2013 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 2013, n. 82.

Il citato decreto-legge n. 66 del 2014 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 2014, n. 95.

Si riporta il testo vigente degli articoli 142 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):

“Art. 142. Ambito di applicazione e disciplina applicabile (articoli 56, 57, 62, 63, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994)

1. Il presente capo disciplina le concessioni di lavori pubblici e gli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente codice, le concessioni affidate nelle circostanze previste dagli articoli 17, 18, 22, 31. Ad esse si applica l'art. 27.

3. Alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nel presente capo, le disposizioni del presente codice.

4. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della sezione IV del presente capo. Si applicano, in tale ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni della parte I, parte IV, parte V, nonché le norme della parte II, titolo I e titolo II, in tema di pubblicità dei bandi, termini delle procedure, requisiti generali e qualificazione degli operatori economici, subappalto, progettazione, collaudo, piani di sicurezza, che non siano specificamente derogate dalla sezione IV del presente capo.”

“Art. 143. Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici (art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, legge n. 109/1994; art. 87, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.

2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da parte del concessionario.

3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.

4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico-finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice unitamente alla approvazione ai sensi dell'art. 97 del progetto posto a base di gara, e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell'art. 153, le predette modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito dello studio di fattibilità. All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara



di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.

6. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.

7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo. Le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziari nel progetto.

8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente. Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni.

8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.

10. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei progetti di loro competenza, senza diritto di voto. Resta ferma l'applicazione dell'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

“Art. 144. Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici (art. 58, direttiva 2004/18; art. 20, legge n. 109/1994; art. 84, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota l'intenzione di affidare la concessione.

3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX B e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'art. 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.

3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera. Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della

scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'art. 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.

3-ter. Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziari di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

3-quater. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o in mancanza della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'art. 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.

4. Alla pubblicità dei bandi si applica l'art. 66 ovvero l'art. 122.”

“Art. 145. Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte (art. 59, direttiva 2004/18; art. 84, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

1. Ai termini per la presentazione delle candidature e delle offerte si applica l'art. 70, con esclusione del comma 9 e del comma 11. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione non può, in ogni caso, essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, salva l'applicazione dell'art. 70, comma 8.

1-bis. Qualora il valore delle concessioni sia inferiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'art. 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all'art. 29, si applica l'art. 122, comma 6.”

“Art. 146. Obblighi e facoltà del concessionario in relazione all'affidamento a terzi di una parte dei lavori (art. 60, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)

1. Fatto salvo quanto dispone l'art. 147, la stazione appaltante può:

a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel bando di gara e nel contratto di concessione. Il bando fa salva la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale;

b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare a terzi.”

“Art. 147. Affidamento al concessionario di lavori complementari (art. 61, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3, ultimo periodo, legge n. 109/1994)

1. Possono essere affidati al concessionario in via diretta, senza l'osservanza delle procedure previste dal presente codice, i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione né nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza impreveduta, per l'esecuzione dell'opera quale ivi descritta, a condizione che l'affidamento avvenga a favore dell'operatore economico che esegue l'opera, nelle seguenti ipotesi:

a) quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante, oppure

b) quando i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento.



2. In ogni caso l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il cinquanta per cento dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione.”.

Si riporta il testo vigente degli articoli 153, 160-bis e 160-ter del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

“Art. 153. Finanza di progetto

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'art. 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'art. 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'art. 66 ovvero di cui all'art. 122, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.

2-bis. Lo studio di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dello studio di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto.

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'art. 144, specifica:

a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83.

5. Oltre a quanto previsto dall'art. 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.

6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'art. 38.

9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziari nel progetto; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09 e successive modificazioni.

10. L'amministrazione aggiudicatrice:

a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;

b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate all'art. 97, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, nè incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;

e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto preliminare approvato.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'art. 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 113. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

14. Si applicano ove necessario le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.



15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come segue:

a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalità di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;

b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10, lettera c);

c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;

d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo;

e) ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, quest'ultimo può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;

f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10, lettere d) ed e), il comma 11 e il comma 12, ferma restando l'applicazione degli altri commi che precedono.

16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all'art. 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalità di cui all'art. 66 ovvero di cui all'art. 122, secondo l'importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo poi in via alternativa a:

a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 58, comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;

b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi dell'art. 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;

c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e) ed f), ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.

17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c) del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all'art. 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b) e c), si applica il comma 13.

18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).

19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti nella programmazione triennale di cui all'art. 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09, e successive modificazioni. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 21, dalla cauzione di cui all'art. 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'art. 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'art. 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.

20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'art. 160-bis.

21. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico delle



stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'art. 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

22. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 21, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.

23. Ai sensi dell'art. 4 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente articolo."

"Art. 160-bis. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità

1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.

4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. Nel caso in cui l'offerente sia un contraente generale, di cui all'art. 162, comma 1, lettera g), esso può partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione, all'acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione dell'opera.

4-quater. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera può essere realizzata su area nella disponibilità dell'aggiudicatario."

"Art. 160-ter. Contratto di disponibilità

1. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:

a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;

b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;

c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo in corso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

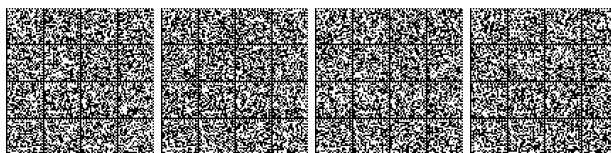
2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatario.

3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'art. 66 ovvero di cui all'art. 122, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui all'art. 75; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.

4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.

5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario. L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

6. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'art. 157 del presente decreto, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.



7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso l'approvazione dei progetti avviene secondo le procedure previste agli articoli 165 e seguenti.".

Si riporta il testo vigente dell'art. 1671 del codice civile:

"Art. 1671. Recesso unilaterale dal contratto.

Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.".

Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni:

"Art. 17. Razionalizzazione della spesa sanitaria

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013 è incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per il 2012 ed è ulteriormente incrementato dell'1,4% per il 2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate le modalità per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente comma. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, al fine di assicurare per gli anni 2013 e 2014 che le regioni rispettino l'equilibrio di bilancio sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni in materia di spesa per il personale di cui all'art. 16, le seguenti disposizioni negli altri ambiti di spesa sanitaria:

a) nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle Centrali regionali per gli acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1° luglio 2012, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai sensi di quanto disposto all'art. 11, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché la pubblicazione sul sito web dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi. Per prezzo di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si intende il 5° percentile, ovvero il 10° percentile, ovvero il 20° percentile, ovvero il 25° percentile dei prezzi rilevati per ciascun bene o servizio oggetto di analisi sulla base della significatività statistica e della eterogeneità dei beni e dei servizi riscontrate dal predetto Osservatorio. Il percentile è tanto più piccolo quanto maggiore risulta essere l'omogeneità del bene o del servizio. Il prezzo è rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni. Ciò, al fine di mettere a disposizione delle regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati. Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché, in sua assenza, sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'art. 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati della prima applicazione della presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici per le finalità della presente disposizione è effettuata dalla medesima Agenzia

di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della predetta individuazione resta ferma l'individuazione di dispositivi medici eventualmente già operata da parte della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o fornitura;

a-bis) in fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento di cui alla lettera a) è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera, al fine di consentire alle regioni di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati compatibili con il livello di finanziamento di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, con regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le procedure finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nella misura massima del 35% di tale superamento, in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche, con modalità stabilite dal medesimo regolamento. Qualora entro la predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato il richiamato regolamento, l'Agenzia italiana del farmaco, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 7, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2013, aggiorna le tabelle di raffronto ivi previste, al fine di consentire alle regioni di garantire il conseguimento dei predetti obiettivi di risparmio, e conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013 il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come da ultimo modificato dall'art. 22, comma 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è rideterminato nella misura del 12,5%;

c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta direttamente dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di dispositivi medici, in attesa della determinazione dei costi standardizzati sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni che tengano conto della qualità e dell'innovazione tecnologica, elaborati anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della salute dell'11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di detti dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di conto economico (CE), compresa la spesa relativa all'assistenza protesica, è fissata entro un tetto a livello nazionale e a livello di ogni singola regione, riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario nazionale standard e al fabbisogno sanitario regionale standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Ciò al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati. Il valore assoluto dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto dei dispositivi di cui alla presente lettera, a livello nazionale e per ciascuna regione, è annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni monitorano l'andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto valore è recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo;

d) a decorrere dall'anno 2014, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono introdotte misure di compartecipazione sull'assi-



stenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Le misure di compartecipazione sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel rispetto del principio di equilibrio finanziario, l'appropriatezza, l'efficacia e l'economicità delle prestazioni. La predetta quota di compartecipazione non concorre alla determinazione del tetto per l'assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni possono adottare provvedimenti di riduzione delle predette misure di compartecipazione, purché assicurino comunque, con misure alternative, l'equilibrio economico finanziario, da certificarsi preventivamente da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

2. Con l'Intesa fra lo Stato e le regioni di cui all'alinea del comma 1 sono indicati gli importi delle manovre da realizzarsi, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 16 in materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per l'esercizio 2014, mediante le misure di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, gli importi sono stabiliti, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al citato art. 16, fra le predette misure nelle percentuali, per l'esercizio 2013, del 30%, 40% e 30% a carico rispettivamente delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonché, per l'esercizio 2014, del 22%, 20%, 15% e 40% a carico rispettivamente delle misure di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1; per l'anno 2014, il residuo 3 per cento corrisponde alle economie di settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in materia di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui all'art. 16. Conseguentemente il tetto indicato alla lettera c) del comma 1 è fissato nella misura del 5,2%. Qualora le economie di settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in materia di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui all'art. 16 risultino di incidenza differente dal 3 per cento, le citate percentuali per l'anno 2014 sono proporzionalmente rideterminate e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ove necessario, è conseguentemente rideterminato in termini di saldo netto da finanziare il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni dal 2013 al 2020.

3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'art. 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'art. 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009.

3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.

4. Al fine di assicurare, per gli anni 2011 e 2012, l'effettivo rispetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, nonché dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) all'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:

«A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvenivano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apporre le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli.»

b) all'art. 2, dopo il comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è inserito il seguente: «88-bis Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione,

riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente.»

c) il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Abruzzo dà esecuzione al programma operativo per l'esercizio 2010, di cui all'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che è approvato con il presente decreto, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti già adottati e la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione (102). Il Commissario ad acta, altresì, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano sanitario regionale 2011-2012, in modo da garantire, anche attraverso l'eventuale superamento delle previsioni contenute in provvedimenti legislativi regionali non ancora rimossi ai sensi dell'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza:

1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale programmato nel piano di rientro stesso, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo 2010-2012 con il Patto per la salute 2010-2012 e definito dalla legislazione vigente;

2) con gli ulteriori obblighi per le regioni introdotti dal medesimo Patto per la salute 2010-2012 e dalla legislazione vigente;

d) il Consiglio dei Ministri provvede a modificare l'incarico commissariale nei sensi di cui alla lettera c);

e) al comma 51 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,» sono inserite le seguenti: «nonché al fine di consentire l'espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario»;

2) nel primo e nel secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2012»;

f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell'art. 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è stato applicato il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, può essere disposta, in deroga al predetto blocco del turn over, l'autorizzazione al conferimento di incarichi di dirigenti medici responsabili di struttura complessa, previo accertamento, in sede congiunta, della necessità di procedere al predetto conferimento di incarichi al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, nonché della compatibilità del medesimo conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS.

5. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 17, comma 23, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:

a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'art. 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da quelle statali;



b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera a). Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, è rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.

5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'art. 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per l'anno 2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'art. 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'art. 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è incrementato di 105 milioni di euro per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, con riferimento al periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'art. 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7.

8.

9. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 7 e 8, è autorizzata per l'anno 2011 la corresponsione all'INMP di un finanziamento pari a 5 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Per il finanziamento delle attività si provvede annualmente nell'ambito di un apposito progetto interregionale, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, alla cui erogazione, a favore del medesimo Istituto, si provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno di riferimento. A decorrere dall'anno 2013, qualora entro il 31 ottobre di ciascun anno non sia intervenuta l'intesa di cui al secondo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare, a titolo di acconto, in favore dell'INMP il 90 per cento dell'importo destinato nell'anno di riferimento al predetto istituto ai sensi del presente comma.

10. Al fine di garantire la massima funzionalità dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla rilevanza e all'accresciuta complessità delle competenze ad essa attribuite, di potenziare la gestione delle aree strategiche di azione corrispondenti agli indirizzi assegnati dal Ministero della salute e di realizzare gli obiettivi di semplificazione e snellimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, con decreto emanato ai sensi dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, è modificato, in modo da assicurare l'equilibrio finanziario dell'ente e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso:

a) di demandare al consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, il potere di modificare, con deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 22 del citato decreto n. 245 del 2004, l'assetto organizzativo dell'Agenzia di cui all'art. 17 del medesimo decreto n. 245 del 2004, anche al fine di articolare le strutture amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della presente lettera sono sottoposte all'approvazione del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborsi, prevedendo: un numero massimo di componenti pari a dieci, di cui tre designati dal Ministro della salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, quattro designati dalla Conferenza Stato-regioni nonché, di diritto, il direttore generale dell'Aifa e il presidente dell'Istituto superiore di sanità; i requisiti di comprovata professionalità e specializzazione dei componenti nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia; che le indennità ai componenti, ferma l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, non possano superare la misura media delle corrispondenti indennità previste per i componenti degli analoghi organismi delle autorità nazionali competenti per l'attività regolatoria dei farmaci degli Stati membri dell'Unione europea;

c) di specificare i servizi, compatibili con le funzioni istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia stessa può rendere nei confronti di terzi ai sensi dell'art. 48, comma 8, lettera c-bis), del decreto-legge n. 269 del 2003, stabilendo altresì la misura dei relativi corrispettivi;

d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 2013, n. 118.

Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 7-bis del citato decreto-legge n. 35 del 2013:

“Art. 7-bis. Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni

(Omissis).

3. Nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 3 maggio 2008, i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e ricezione, di cui ai commi 1 e 2, sono acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in modalità automatica.”

Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come modificato dall'art. 1, comma 585, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dalla presente legge:

“Art. 11. Disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale

1. Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di negoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, individuati sulla base dei dati relativi al 2014 dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica, aventi il medesimo regime di rimborsabilità nonché il medesimo regime di fornitura. L'azienda farmaceutica, tramite l'accordo negoziale con



l'AIFA, potrà ripartire, tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale attesa, attraverso l'applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di rimborso. Il risparmio atteso in favore del Servizio sanitario nazionale attraverso la rinegoziazione con l'azienda farmaceutica è dato dalla sommatoria del valore differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale di ciascun medicinale di cui l'azienda è titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili e il prezzo più basso tra tutte le confezioni autorizzate e commercializzate che consentono la medesima intensità di trattamento a parità di dosi definite giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi registrati nell'anno 2014. In caso di mancato accordo, totale o parziale, l'AIFA propone la restituzione alle regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da effettuare con le modalità di versamento già consentite ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa, ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente assimilabili di cui l'azienda è titolare con l'attribuzione della fascia C di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa.

1-bis. In sede di periodico aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti ai sensi di legge non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Qualora, alla scadenza di un accordo stipulato dall'AIFA con un'azienda farmaceutica ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il medicinale che era stato oggetto dell'accordo venga escluso dalla rimborsabilità, l'AIFA può stabilire l'ulteriore dispensazione del medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale ai soli fini del completamento della terapia dei pazienti già in trattamento.

3.

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Se è disponibile un'alternativa terapeutica nell'ambito dei farmaci autorizzati, la presenza nell'elenco di cui al precedente periodo del medicinale non autorizzato, con conseguente erogazione dello stesso a carico del Servizio sanitario nazionale, è ammessa unicamente nel caso in cui a giudizio della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, il medicinale possiede un profilo di sicurezza, con riferimento all'impiego proposto, non inferiore a quella del farmaco autorizzato e quest'ultimo risulti eccessivamente oneroso per il Servizio sanitario nazionale. Agli effetti del presente comma il medicinale già autorizzato è considerato eccessivamente oneroso se il costo medio della terapia basata sul suo impiego supera di almeno il 50 per cento il costo medio della terapia basata sull'impiego del farmaco non autorizzato.».

4.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a sperimentare, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, sistemi di riconfezionamento, anche personalizzato, e di distribuzione dei medicinali agli assistiti in trattamento presso strutture ospedaliere e residenziali, al fine di eliminare sprechi di prodotti e rischi di errori e di consumi impropri. Le operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento dei medicinali sono effettuate nel rispetto delle norme di buona fabbricazione, con indicazione del numero di lotto di origine e della data di scadenza. L'AIFA, su richiesta della regione, autorizza l'allestimento e la fornitura alle strutture sanitarie che partecipano alla sperimentazione di macroconfezioni di medicinali in grado di agevolare le operazioni predette.».

Si riporta il testo dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge:

«Art. 48. (Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica)

1. A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto già previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, della legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero, è fissata, in sede di prima applicazione, al 16 per cento (286) come valore

di riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola regione. Tale percentuale può essere rideterminata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, tenuto conto di uno specifico flusso informativo sull'assistenza farmaceutica relativa ai farmaci a distribuzione diretta, a quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonché a quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal 1° gennaio 2004 sulla base di Accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Il decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal flusso informativo dei dati.

2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire l'unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, è istituita, con effetto dal 1° gennaio 2004, l'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Alla stessa spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per il farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla distribuzione, alla informazione scientifica, alla regolazione della promozione, alla prescrizione, al monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti avversi, alla rimborsabilità e ai prezzi.

4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro della salute:

a) il direttore generale, nominato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

b) il consiglio di amministrazione costituito da un Presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e da quattro componenti di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla predetta Conferenza permanente;

c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della attuale Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 3, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129. In particolare all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e Regioni relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla relativa variazione annua percentuale, è affidato il compito di:

a) promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e di linee guida per la terapia farmacologica anche per i farmaci a distribuzione diretta, per quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonché per quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri;

b) monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED), coordinato congiuntamente dal Direttore generale dell'Agenzia o suo delegato e da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, il consumo e la spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e la spesa farmaceutica a carico del cittadino. I dati del monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze;

c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonché, in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001;



d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia, assumendo come termini di confronto il prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la normativa vigente, nonché per i farmaci orfani;

e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a parere della predetta struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario, solo se il prezzo del medesimo medicinale è inferiore o uguale al prezzo più basso dei medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea;

f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure di cui alle lettere b), c), d), e) del presente comma, a ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per cento del superamento, la quota di spettanza al produttore prevista dall'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta al farmacista per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale viene rideterminata includendo la riduzione della quota di spettanza al produttore, che il farmacista riversa al Servizio come maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40 per cento (287) del superamento viene ripianato dalle Regioni attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e costituisce adempimento ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni;

f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera f), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento;

g) proporre nuove modalità, iniziative e interventi, anche di cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere la ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco e per favorire gli investimenti da parte delle aziende in ricerca e sviluppo;

h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma annuale di attività ed interventi, da inviare, per il tramite del Ministro della salute, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che esprime parere entro il 31 gennaio successivo;

i) predisporre periodici rapporti informativi da inviare alle competenti Commissioni parlamentari;

l) provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, entro il 30 giugno 2004 alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie contro le patologie croniche con farmaci a carico del SSN, provvedendo altresì alla definizione dei relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese successivo alla data di assunzione del provvedimento da parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali deliberate dall'Agenzia, è ridotto del 30 per cento.

6. Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e), f) sono adottate con delibere del consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma 1, alla proposta è allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli effetti finanziari sul SSN.

7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono trasferite all'Agenzia le unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il personale trasferito non potrà superare il 60 per cento del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003 presso la stessa Direzione Generale. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della salute e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva attualmente pre-

visto per il personale trasferito ai sensi del presente comma. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unità, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della salute, dall'Istituto Superiore di sanità, nonché da altre Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.

8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto 2, nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si fa fronte:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute;

b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe di cui all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni;

c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca;

c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia.

9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a), confluiscono nel fondo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c), affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.

10-bis. Le entrate di cui all'art. 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.

10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all'art. 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.

11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

11-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004.

12. A decorrere dall'anno 2005, al finanziamento dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

13. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in strutture amministrative e tecnico scientifiche, compresa quella che assume le funzioni tecnico scientifiche già svolte dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando i casi di decadenza degli organi anche in relazione al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del settore dell'assistenza farmaceutica.



14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13 che regola l'assolvimento di tutte le funzioni già svolte dalla medesima Commissione da parte degli organi e delle strutture dell'Agenzia.

15. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Le Aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di ogni anno, producono all'Agenzia autocertificazione dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno schema approvato con decreto del Ministro della salute.

18. Entro la medesima data di cui al comma 17, le Aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate decurtate delle spese per il personale addetto.

19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18 sono destinate dall'Agenzia:

a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie;

b) per il rimanente 50 per cento:

1) all'istituzione, nell'ambito delle proprie strutture, di un Centro di informazione indipendente sul farmaco;

2) alla realizzazione, di concerto con le Regioni, di un programma di farmacovigilanza attiva tramite strutture individuate dalle Regioni, con finalità di consulenza e formazione continua dei Medici di Medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le Società scientifiche pertinenti e le Università;

3) alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci ed in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle Università ed alle Regioni, e, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o delle società scientifiche nazionali del settore clinico di specifico interesse, sentito il Consiglio superiore di sanità, alla sperimentazione clinica di medicinali per un impiego non compreso nell'autorizzazione all'immissione in commercio;

4) ad altre attività di informazione sui farmaci, di farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di aggiornamento del personale.

20. Al fine di garantire una migliore informazione al paziente, a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni dei medicinali devono contenere un foglietto illustrativo ben leggibile e comprensibile, con forma e contenuto autorizzati dall'Agenzia.

21. Fermo restando, quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, le Regioni provvedono, con provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:

a) pubblicità presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti;

b) consegna di campioni gratuiti;

c) concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile;

d) definizione delle modalità con cui gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale comunicano alle Regioni la partecipazione a iniziative promosse o finanziate da aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici di dispositivi medici per il Servizio Sanitario Nazionale.

22. Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è soppresso. E' consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educativo su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura è depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione e tali dati devono essere accessibili alle Regioni e all'Agenzia dei Farmaci di cui al comma 2.

23. Nel comma 6 dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole: "non comunica la propria motivata opposizione"

sono sostituite dalle seguenti "comunica il proprio parere favorevole, sentita la Regione dove ha sede l'evento". Nel medesimo comma sono altresì soppresse le parole: "o, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre 5 giorni prima dalla data della riunione".

24. Nel comma 3 dell'art. 6, lettera b), del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole da: "otto membri a" fino a: "di sanità" sono sostituite dalle seguenti: "un membro appartenente al Ministero della salute, un membro appartenente all'Istituto Superiore di Sanità, due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome".

25. La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve prevedere la dichiarazione dell'eventuale conflitto di interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli eventi formativi.

26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione con le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con le strutture private accreditate è incompatibile con attività professionali presso le organizzazioni private di cui all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.

27. All'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo capoverso le parole: "all'autorità competente" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia italiana del farmaco, alla Regione sede della sperimentazione";

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) la dichiarazione di inizio, di eventuale interruzione e di cessazione della sperimentazione, con i dati relativi ai risultati conseguiti e le motivazioni dell'eventuale interruzione".

28. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono definiti gli ambiti nazionale e regionali dell'accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con le farmacie, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo.

29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni.

30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 3, comma 9-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A decorrere dalla medesima data sono abrogate le norme previste dall'art. 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

31. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'art. 7 comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, della legge 16 novembre 2001, n. 405, sono soppresse le parole: "tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo".

32. Dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso così come definito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale sono determinati mediante contrattazione tra Agenzia e Produttori secondo le modalità e i criteri indicati nella Delibera Cipe 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.

33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale.



33-ter. Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale dei medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i cui benefici rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, siano risultati inferiori rispetto a quelli individuati nell'ambito dell'accordo negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura di contrattazione con il titolare dell'autorizzazione in commercio ai sensi del comma 33.

34. Fino all'insediamento degli Organi dell'Agenzia, le funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal Ministero della salute e i relativi provvedimenti sono assunti con decreto del Ministro della salute.

35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco continua ad operare nella sua attuale composizione e con le sue attuali funzioni.”.

Art. 9 - quater

Riduzione delle prestazioni inappropriate

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni.

2. Le prestazioni erogate al di fuori delle condizioni di erogabilità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1 sono a totale carico dell'assistito.

3. Il medico deve specificare nella prescrizione le condizioni di erogabilità della prestazione o le indicazioni di appropriatezza prescrittiva previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1.

4. Gli enti del Servizio sanitario nazionale curano l'informazione e l'aggiornamento dei medici prescrittori ed effettuano i controlli necessari ad assicurare che la prescrizione delle prestazioni sia conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 1.

5. In caso di un comportamento prescrittivo non conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 1, l'ente richiede al medico prescrittore le ragioni della mancata osservanza delle predette condizioni ed indicazioni. In caso di mancata risposta o di giustificazioni insufficienti, l'ente adotta i provvedimenti di competenza, applicando al medico prescrittore dipendente del Servizio sanitario nazionale una riduzione del trattamento economico accessorio, nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale di settore e dalla legislazione vigente, e nei confronti del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, una riduzione, mediante le procedure previste dall'accordo collettivo nazionale di riferimento, delle quote variabili dell'accordo collettivo nazionale di lavoro e dell'accordo integrativo regionale.

6. La mancata adozione da parte dell'ente del Servizio sanitario nazionale dei provvedimenti di competenza nei confronti del medico prescrittore comporta la

responsabilità del direttore generale ed è valutata ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi assegnati al medesimo dalla regione.

7. Le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale ridefiniscono i tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale interessati dall'introduzione delle condizioni e indicazioni di cui al presente articolo e stipulano o rinegoziano i relativi contratti. Per l'anno 2015 le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato, di almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014.

8. Ai sensi di quanto convenuto al punto B.2, comma 1, dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, con decreto del Ministro della salute, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, tenendo conto della correlazione clinica del ricovero con la tipologia di evento acuto, della distanza temporale tra il ricovero e l'evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto, della tipologia di casistica.

9. A decorrere dall'anno 2015, per i ricoveri ordinari e diurni non conformi ai criteri di appropriatezza di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 8, identificati a livello regionale, è applicata una riduzione pari al 50 per cento della relativa tariffa fissata dalla regione ovvero, se di minor importo, è applicata la tariffa fissata dalla medesima regione per i ricoveri di riabilitazione estensiva presso strutture riabilitative extraospedaliere. A decorrere dall'anno 2015, per tutti i ricoveri ordinari di riabilitazione, clinicamente appropriati, la remunerazione tariffaria, prevista nella prima colonna dell'allegato 2 al decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, è ridotta del 60 per cento per le giornate oltre-soglia.

Art. 9 - quinquies

Rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, in presenza di riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli standard ospedalieri, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è permanentemente ridotto di un importo pari ai risparmi di trattamento accessorio derivanti dalla diminuzione delle strutture operata in attuazione di detti processi di riorganizzazione.



Art. 9 - *sexies**Potenziamento del monitoraggio sull'acquisto di beni e servizi da parte del Servizio sanitario nazionale*

1. All'articolo 15, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), all'ultimo periodo, le parole: «Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità nazionale anticorruzione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione della CONSIP e dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo modalità condivise, tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali regionali»;

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) con la procedura di cui al quarto e quinto periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettuata, in corso d'anno, un monitoraggio trimestrale del rispetto dell'adempimento di cui alla medesima lettera d).».

Riferimenti normativi:

Per il riferimento al testo del comma 13 dell'art. 15 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 vedasi nelle Note all'art. 9-ter.

Art. 9 - *septies**Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale*

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, e in attuazione di quanto stabilito dalla lettera E. dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e dall'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, nonché dagli articoli da 9-bis a 9-sexies del presente decreto, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto dell'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui al comma 1 anche adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario.

3. Al fine di tener conto della riduzione del Fondo sanitario nazionale per la Regione siciliana, pari a 98.638,27 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2015, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400, 401 e 403, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminato, per la Regione siciliana, in 174.361,73 migliaia di euro.

4. Al fine di tener conto degli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sul patto di stabilità della regione Friuli Venezia Giulia, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminato, per la regione Friuli Venezia Giulia, in 38.168,24 migliaia di euro in termini di indebitamento netto.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 46 del citato decreto-legge n. 66 del 2014:

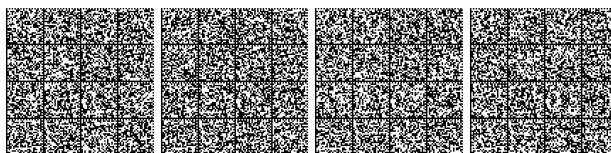
“6. Le regioni a statuto ordinario, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni medesime, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Per gli anni 2015-2018 il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.”.

Si riporta il testo vigente del comma 556 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:

“556. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è stabilito in 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016, salve eventuali rideterminazioni in attuazione dell'art. 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente articolo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del Patto per la salute.”.

Si riporta il testo vigente dei commi 400, 401 e 403 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:

“400. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dalla presente legge, assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al



2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare, pari a quanto indicato nella seguente tabella:

Regione o provincia autonoma	Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro) Anni 2015-2017	Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro) Anno 2018
Valle d'Aosta	10.000,00	10.000,00
Provincia autonoma di Bolzano	-	25.000,00
Provincia autonoma di Trento	-	21.000,00
Friuli-Venezia Giulia	87.000,00	87.000,00
Regione siciliana	273.000,00	273.000,00
Sardegna	97.000,00	97.000,00
Totale autonomie speciali	467.000,00	513.000,00 “

“401. La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione siciliana assicurano il contributo di cui al comma 400 del presente articolo nell'ambito dell'applicazione dell'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza eurocompatibile.”

“403. Con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la Regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 400 del presente articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato art. 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.”

Art. 9 - octies

Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del presente decreto secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 9 - novies

Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della salute

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ferme restando le autorizzazioni di spesa ivi previste il Ministero della salute, anche allo scopo di fronteggiare le emergenze sanitarie relative all'incremento dei flussi migratori che si verificano soprattutto in area mediterranea, oltre che in previsione della grande affluenza di cittadini stranieri in Italia in occasione dello svolgimento di Expo 2015 e del Giubileo straordinario del 2015-2016, è autorizzato ad effettuare un'ulteriore spesa di 3.100.000 euro per l'anno 2015 e di 2.341.140 euro a decorrere dall'anno 2016.

2. Al fine di potenziare l'attività di programmazione sanitaria e di monitoraggio del Ministero della salute, è autorizzata l'ulteriore spesa di 400.000 euro per l'anno 2015 e di 1.124.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016 per le esigenze di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, e di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.465.140 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

“599. Al fine di potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffuse nel territorio nazionale e di rafforzare i livelli di controllo di profilassi internazionale per salvaguardare la collettività da rischi per la salute, il Ministero della salute è autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessari a potenziare le attività di prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e diffuse nel territorio nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici e presidi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze sanitarie nonché l'adeguamento delle conoscenze e la formazione del personale medico e paramedico destinato a fronteggiare la terapia e la diagnosi delle malattie infettive e diffuse di cui alle attuali emergenze sanitarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Sono autorizzate, anche in deroga alle norme vigenti, le richieste di aspettativa, nel limite di sei mesi, da parte di personale medico o paramedico che intenda prestare la propria opera nei Paesi del continente africano attualmente interessati dal fenomeno del virus Ebola.”

Si riporta il testo vigente dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791 (Norme per il potenziamento delle strutture dell'Ufficio centrale della programmazione sanitaria):

“Art. 5. Per far fronte a motivate esigenze del Servizio centrale della programmazione sanitaria connesse al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione, che non possa essere soddisfatto mediante il personale dei ruoli del Ministero della sanità, il Ministro della sanità può autorizzare, nel limite massimo di venti unità:

a) la utilizzazione, a tempo pieno e sostitutiva dei doveri di istituto, di personale appartenente ai ruoli dei professori e ricercatori universitari;

b) il comando di personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti locali e di enti pubblici anche economici.

La utilizzazione del personale di cui alla lettera a) è disposta a tempo determinato con provvedimento del Ministro della sanità di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, sentito l'interessato.”

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1989, n. 37 (Contenimento della spesa sanitaria):

“2. Il potere di accesso presso le unità sanitarie locali per le esigenze della programmazione sanitaria, di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, è integrato con la potestà di effettuare ispezioni amministrative per la vigilanza sulla gestione delle unità sanitarie locali e sull'attuazione del piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi a questo fine di personale comandato, fino ad un massimo di duecentocinquanta unità, da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle unità sanitarie locali.”



Art. 9 - decies

Programma per il Giubileo straordinario 2015-2016

1. Al fine di consentire alla regione Lazio di attuare il programma per il Giubileo straordinario del 2015-2016 e, in particolare, per fronteggiare le esigenze sanitarie connesse alla grande affluenza di persone, è autorizzato, a favore della medesima regione, un contributo di euro 33.512.338 per l'anno 2016, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. A tali fini, la regione Lazio presenta al Ministero della salute il programma degli interventi da realizzare e, acquisito su di esso il parere favorevole del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, richiede l'ammissione a finanziamento di ogni singolo intervento contenuto nel programma approvato. Per gli interventi da eseguire l'erogazione delle risorse è effettuata per stati di avanzamento lavori.

2. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di carattere sanitario connesse al Giubileo straordinario del 2015-2016, per il biennio 2015-2016, è sospesa per gli enti del Servizio sanitario della regione Lazio l'applicazione delle limitazioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato.

3. I pellegrini che fanno ingresso sul territorio nazionale per il Giubileo straordinario del 2015-2016 possono usufruire gratuitamente, previo versamento di un contributo volontario pari a 50 euro comprovato da idoneo titolo, di eventuali prestazioni sanitarie erogate in urgenza dalle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. In caso di mancato versamento del predetto contributo, i pellegrini corrispondono, per le prestazioni ospedaliere erogate in urgenza, le tariffe vigenti nella regione dove insiste la struttura ospedaliera.

4. Sono esclusi dal versamento previsto al comma 3 i pellegrini provenienti da Paesi con i quali vigono accordi in materia sanitaria.

5. Le somme derivanti dal pagamento di quanto previsto al comma 3 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute destinato al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in favore dei pellegrini di cui al comma 3.

6. Nel caso in cui le richieste di rimborso pervenute al Ministero della salute da parte delle regioni per l'erogazione dei servizi di cui al comma 3 eccedano le somme riassegnate sul capitolo di spesa destinato a tali rimborsi, ai maggiori oneri si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per il biennio 2015-2016.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le modalità di attuazione dei commi 3, 4 e 5 sono definite con successivi provvedimenti del Ministero della salute.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988):

“Art. 20. 1. È autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 24 miliardi di euro (70). Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:

a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;

b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato grado strutturale;

c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;

d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;

e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b), c);

f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;

g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;

h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;

i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.

3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalità di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle università nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.



5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di conformità del Ministero della sanità, per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici.

5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal CIPE e di quelli già esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della sanità. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso.

6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990.

7. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1988.”

Si riporta il testo vigente del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni:

“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti

del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (94), per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'art. 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'art. 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

Si riporta il testo vigente del comma 34 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

“34. Ai fini della determinazione della quota capitolare, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (12), e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophilus influenzae e tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.”



Art. 9 - undecies

Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestività dei pagamenti

1. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti, nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, nonché del recepimento di tale ripartizione con delibera del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere su livello del finanziamento del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato, è autorizzato a concedere anticipazioni:

a) alle regioni, relativamente al finanziamento destinato agli Istituti zooprofilattici sperimentali e al finanziamento destinato alla medicina penitenziaria ai sensi dell'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) agli altri enti che hanno stabilmente accesso al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e per i quali non sia già previsto uno specifico regime di anticipazione, ovvero non siano stabiliti specifici adempimenti o atti preliminari ai fini del riconoscimento delle risorse.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è erogata in misura non superiore all'80 per cento del valore stabilito nell'ultima ripartizione delle disponibilità finanziarie approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce ed assegna alle università le risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere anticipazioni alle università, a valere sul livello del finanziamento di competenza dell'esercizio, in misura non superiore all'80 per cento del valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Nei confronti degli enti di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzati in sede di conguaglio eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente del comma 283 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008):

“283. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e del-

le finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c):

a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorità giudiziaria;

b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;

c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;

d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti alle attività sanitarie;

e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanità penitenziaria.”

Si riporta il testo vigente dell'art. 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE):

“Art. 39. 1. Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

2.

3. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, e, a partire dall'anno accademico 2013-2014, è determinato ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa.

4. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.”



Art. 9 - duodecies

Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), anche in relazione a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 630 unità.

2. Nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presta servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017 e 2018, di non più di 80 unità per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1. L'Agenzia può prorogare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al presente comma e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in 2.750.000 euro per il 2016, in 8.250.000 euro per il 2017, in 13.750.000 euro per il 2018 e in 16.500.000 euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante incrementi delle tariffe e dei diritti di cui, rispettivamente, all'articolo 48, commi 8, lettera b), 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto. Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi

sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Il Ministro della salute, d'intesa con l'AIFA, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assicura il monitoraggio dell'onere effettivo derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 e delle maggiori entrate di cui al comma 3. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti positivi o negativi tra il suddetto onere e le maggiori entrate, il Ministro della salute, su proposta dell'AIFA, è autorizzato a rimodulare con proprio decreto gli incrementi delle tariffe e dei diritti di cui alla tabella B allegata al presente decreto.

5. Al comma 12 dell'articolo 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le tariffe vigenti alla data del 1° gennaio 2015 sono aggiornate con decreto del Ministro della salute, sentita l'AIFA. Con lo stesso decreto sono individuate, in misura che tiene conto delle affinità tra le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate, nonché tariffe ridotte per le piccole e medie imprese, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di diritto annuale, applicabili alle variazioni delle AIC di carattere amministrativo ed a quelle connesse alla modifica del sito di produzione.».

6. Il decreto del Ministro della salute di cui al comma 12 dell'articolo 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è applicabile dal mese successivo a quello della sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi:

La citata legge n. 190 del 2014 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.

Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'art. 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni:

“4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione



dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto.”

Per il riferimento al testo del comma 7 dell'art. 48 del decreto-legge n. 269 del 2003, vedasi nelle Note all'Art. 9-ter.

Si riporta il testo vigente del comma 2-bis dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni:

“2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.”

Per il riferimento al testo dei commi 8 e 10-bis dell'art. 48 del decreto-legge n. 269 del 2003 vedasi in Note all'Art. 9-ter.

Si riporta il testo vigente del comma 10 dell'art. 17 del citato decreto-legge n. 98 del 2011:

“Art. 17. Razionalizzazione della spesa sanitaria

“10. Al fine di garantire la massima funzionalità dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla rilevanza e all'accresciuta complessità delle competenze ad essa attribuite, di potenziare la gestione delle aree strategiche di azione corrispondenti agli indirizzi assegnati dal Ministero della salute e di realizzare gli obiettivi di semplificazione e snellimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, con decreto emanato ai sensi dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, è modificato, in modo da assicurare l'equilibrio finanziario dell'ente e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso:

a) di demandare al consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, il potere di modificare, con deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 22 del citato decreto n. 245 del 2004, l'assetto organizzativo dell'Agenzia di cui all'art. 17 del medesimo decreto n. 245 del 2004, anche al fine di articolare le strutture amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della presente lettera sono sottoposte all'approvazione del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborsi, prevedendo: un numero massimo di componenti pari a dieci, di cui tre designati dal Ministro della salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, quattro designati dalla Conferenza Stato-regioni nonché, di diritto, il direttore generale dell'Aifa e il presidente dell'Istituto superiore di sanità; i requisiti di comprovata professionalità e specializzazione dei componenti nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia; che le indennità ai componenti, ferma l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, non possano superare la misura media delle corrispondenti indennità previste per i componenti degli analoghi organismi delle autorità nazionali competenti per l'attività regolatoria dei farmaci degli Stati membri dell'Unione europea;

c) di specificare i servizi, compatibili con le funzioni istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia stessa può rendere nei confronti di terzi ai sensi dell'art. 48, comma 8, lettera c-bis), del decreto-legge n. 269 del 2003, stabilendo altresì la misura dei relativi corrispettivi;

d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE.”

Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni (Attuazione della di-

rettiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), come modificato dalla presente legge:

“12. Le tariffe vigenti alla data del 1° gennaio 2015 sono aggiornate con decreto del Ministro della salute, sentita l'AIFA. Con lo stesso decreto sono individuate, in misura che tiene conto delle affinità tra le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate, nonché tariffe ridotte per le piccole e medie imprese, in analogia a quanto già previsto dall'art. 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di diritto annuale, applicabili alle variazioni delle AIC di carattere amministrativo ed a quelle connesse alla modifica del sito di produzione. A decorrere dal 2014, entro il mese di marzo di ogni anno, le tariffe e il diritto annuale sono aggiornati, con le stesse modalità, sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre. Il Ministro della salute, su proposta dell'AIFA, identifica le variazioni di AIC tra loro collegate da un rapporto di consequenzialità o correlazione, alle quali non si applica la tariffa in quanto non comporta una prestazione aggiuntiva da parte dell'AIFA.”

Art. 10.

Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e di carta d'identità elettronica

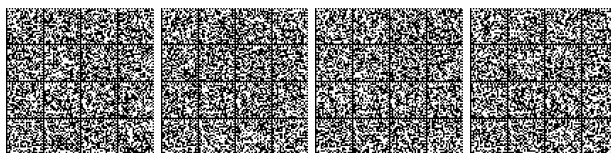
1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.»;

b) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento dell'Anagrafe nazionale, il comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con l'ANPR.»

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le attività di implementazione dell'ANPR, ivi incluse quelle di progettazione, sono curate dal Ministero dell'interno d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale.

3. All'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2-bis è sostituito dal se-



guente: «2-bis. L'emissione della carta d'identità elettronica è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato.»

4. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i commi 2 e 3 sono abrogati.

5. In attesa dell'attuazione del comma 3 si mantiene il rilascio della carta d'identità elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

6. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa per investimenti di 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 8 milioni di euro l'anno 2016 e di 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020 e, per le attività di gestione, di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, quanto a 59,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro l'anno 2016 e a 62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, anche in conto residui, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), come modificato dalla presente legge:

«Art. 62. Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR

1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale

in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'art. 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.

2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'art. 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.

3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'art. 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento dell'Anagrafe nazionale, il comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con l'ANPR. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.

4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.

5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - città, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:

a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'art. 58;

b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente decreto, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;

c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'art. 74 del decreto del Presidente



della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010.”.

Si riporta il testo vigente del comma 306 dell'art. 1 della citata legge n. 228 del 2012:

“306. Per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR il Ministero dell'interno si avvale della società di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”.

Si riporta il testo vigente del comma 15 dell'art. 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

“15. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'art. 2383, terzo comma, del codice civile.”.

Si riporta il testo dell'art. 7-*vicies* ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dalla presente legge:

“7-*vicies* ter. Rilascio documentazione in formato elettronico.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006:

a) il visto su supporto cartaceo è sostituito, all'atto della richiesta, dal visto elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 334/2002, del 18 febbraio 2002 del Consiglio;

b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo è sostituito, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002, del 13 giugno 2002 del Consiglio;

c) il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004, del 13 dicembre 2004 del Consiglio.

2. Dalla stessa data di cui al comma 1, la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica, classificata carta valori, prevista dall'art. 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine i comuni che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2005 alla predisposizione dei necessari collegamenti all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) presso il Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno.

2-*bis*. L'emissione della carta d'identità elettronica è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità elettronica, nonché di tenuta del relativo archivio informatizzato.”.

Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dalla presente legge:

“Art. 10. Servizi ai cittadini

1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identificazione, all'art. 7-*vicies* ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“2-*bis*. L'emissione della carta d'identità elettronica, che è documento obbligatorio di identificazione, è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È riservata, altresì, al Ministero dell'interno la fase dell'inizializzazione del documento identificativo, attraverso il CNSD”.

2.(*Abrogato*).

3.(*Abrogato*).

3-*bis*. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse già previste dallo stesso comma 3, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.

3-*ter*. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-*bis*, si mantiene il rilascio della carta di identità elettronica di cui all'art. 7-*vicies* ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di non interromperne l'emissione e la relativa continuità di esercizio.

3-*quater*.

3-*quinquies*. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate.

4. In funzione della realizzazione del progetto di cui al comma 2-*bis*, dell'art. 7-*vicies* ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1, e ai commi 2 e 3 del presente articolo, con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle società di cui all'art. 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e al comma 15 dell'art. 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il consiglio di amministrazione delle predette società è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'art. 2383, terzo comma, del codice civile. Il relativo statuto, ove necessario, dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. All'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

“Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.”;

b) al secondo comma:

1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni.”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni”;

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

“Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.”.

6. All'art. 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto infine il seguente periodo: “In caso di ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.”.



7. All'art. 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta."

8.

9.

10. La durata del corso di formazione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica; la durata del corso di formazione di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi sei e la durata del corso di formazione di cui all'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo.

11. Al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, di seguito denominata "Agenzia".

12. L'Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dal Governo.

13. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di trasparenza e di economicità.

14. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:

a) definisce i livelli minimi di qualità del servizio, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila sulle modalità della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irrogando, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;

b) predispone una o più convenzioni tipo di cui all'art. 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) definisce le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività;

d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;

e) approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti;

f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato;

g) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richieste del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei quali può intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera a);

i) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;

l) predispone annualmente una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, e la trasmette al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 11, sono trasferite le funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'art. 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

16. L'Agenzia è organo collegiale costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, due su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. I componenti dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Due membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Con il medesimo provvedimento è nominato anche un membro supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.

17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questa approvati e assicura l'esecuzione degli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato dall'Agenzia per un periodo di tre anni, non rinnovabile. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

18. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il compenso è ridotto almeno della metà qualora il componente dell'Agenzia, essendo dipendente di una pubblica amministrazione, opti per il mantenimento del proprio trattamento economico.

19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti dell'Agenzia ed il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.



20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applicano una sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

21. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 16.

22. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definiti le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il contingente di personale, nel limite di 40 unità, in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma 22, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da trasferire all'Agenzia ed è disposto il comando, nel limite massimo di venti unità, del personale del medesimo Ministero già operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale di cui al comma 22 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:

a) mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui costo non può essere recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2% del valore complessivo del mercato di competenza. Il contributo è determinato dalla Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia;

b) in sede di prima applicazione, anche mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 23, la cui dotazione non può superare 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011 e può essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera a) e dei costi complessivi dell'Agenzia.

25. In sede di prima applicazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 22,

secondo periodo, è stabilito l'ammontare delle risorse di cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono conseguentemente rideterminate le dotazioni finanziarie del medesimo Ministero e sono stabilite la misura del contributo di cui alla lettera a) del comma 24, e le relative modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia.

26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all'art. 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il predetto art. 161 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma 11 si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni già attribuite dalla legge alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'art. 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 continuano ad essere esercitate da quest'ultima. Entro lo stesso termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti.

26-bis. La tutela avverso i provvedimenti dell'Agenzia è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

28. L'art. 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla entrata in vigore di quest'ultimo, è da considerarsi cessato il regime transitorio di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172.

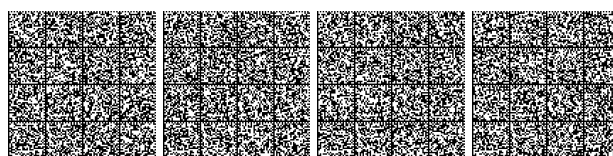
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:

“5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.”.

Art. 11.

Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali

1. I contratti tra privati stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 8, l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, nonché sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla predetta lettera e), e per ulteriori inadempimenti. Ai fini della certificazione antimafia di cui all'articolo 67-quater, comma 8, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è consentito il ricorso all'auto-certificazione ai sensi dell'articolo 89 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente garantisce la regolarità formale dei contratti e a tale fine trasmette, per il tramite degli Uffici speciali



per la ricostruzione, copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, fermi restando i controlli antimafia di competenza delle prefetture – Uffici territoriali del Governo. Si applica l'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1-bis. All'articolo 1, comma 436, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «si applica nella misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica limitatamente alle lettere a) e b) e si applica nella misura del 50 per cento limitatamente alla lettera c)».

2. Il direttore dei lavori non può avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone, altresì, copia ai comuni interessati per gli idonei controlli anche a campione.

3. I contratti già stipulati, ivi compresi i contratti preliminari, sono adeguati prima dell'approvazione della progettazione esecutiva. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti accertati da parte del direttore dei lavori, il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente decreto.

4. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, e successive modificazioni, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

5. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità sismica con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo agli amministratori di condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi.

5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili ad amministratori di condominio, rappresentanti dei consorzi, procuratori

speciali, rappresentanti delle parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento, per ogni mese e frazione di mese di ritardo, del compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei lavori, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo è applicata al beneficiario una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato.

Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presenta domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori subappalti. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare al committente, copia dei contratti con il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non può essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullità.

7. In caso di fallimento dell'affidatario dei lavori o di liquidazione coatta dello stesso, nonché nei casi previsti dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo



12 aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione s'intende risolto di diritto. *La disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso del committente.*

7-bis. *Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni di cui all'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche ai centri storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, già oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile.*

7-ter. *Ferma restando l'erogazione delle risorse nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i comuni autorizzano la richiesta di eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo. L'esecuzione degli interventi in anticipazione non modifica l'ordine di priorità definito dai comuni per l'erogazione del contributo che è concesso nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il credito maturato nei confronti dell'ente locale, a nessun titolo, può essere ceduto od offerto in garanzia, pena la nullità della relativa clausola.*

8. Al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione di tutti gli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La Corte dei conti effettua verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati. Nell'ambito dei controlli eseguiti dagli Uffici speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffici speciali informano la Guardia di Finanza e la Corte dei conti circa le irregolarità riscontrate.

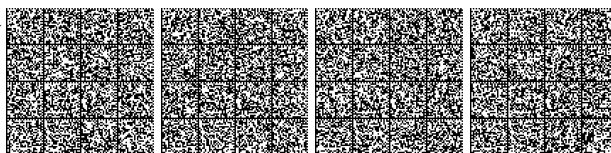
9. Al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore di intervento, predispongono un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei comuni interessati e la diocesi compe-

tente nel caso di edifici di culto. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici.

10. (Soppresso).

11. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo.

11-bis. *Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di «stazione appaltante» di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo codice. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. La stazione appaltante può acquisire i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e depositati presso gli uffici competenti, verificandone la conformità a quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e valutarne la compatibilità con i principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al comma 9 del presente articolo, e l'idoneità, anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche*



amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

11-ter. Al comma 8-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Tale modalità di riparto può essere utilizzata dai comuni fino al 31 marzo 2016. Dal 1° aprile 2016, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento, l'energia elettrica e la produzione di acqua calda sanitaria, in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici del progetto CASE e nei MAP.».

11-quater. Dalle disposizioni di cui al comma 11-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

12. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, è destinata, per gli importi così determinati in ciascun anno, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b) attività e programmi di promozione turistica e culturale; c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese. Tali interventi sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2014, n. 211. Il programma di sviluppo è sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuarie, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

13. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «sui restanti comuni del cratere» sono aggiunte le seguenti: «nonché sui comuni fuori cratere per

gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.»

14. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al terzo periodo, dopo la parola: «titolari» sono aggiunte le seguenti: «nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

14-bis. All'articolo 67-ter, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «immobili privati» sono inserite le seguenti: «sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai comuni.».

14-ter. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «anni 2014 e 2015» sono inserite le seguenti: «nonché per gli anni 2016 e 2017.».

15. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, è assegnato al comune de L'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tale contributo è destinato: a) per l'importo di 7 milioni di euro per fare fronte a oneri connessi al processo di ricostruzione del comune de L'Aquila; b) per l'importo di 1 milione di euro a integrare le risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) per l'importo di 0,5 milione di euro a integrare le risorse di cui alla lettera b) e da destinare ai comuni, diversi da quello de L'Aquila, interessati dal suddetto sisma.

16. All'attuazione dei commi da 1 a 11 e da 13 a 14 di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16-bis. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), dopo le parole: «produce rifiuti» sono inserite le seguenti: «e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione»;

b) alla lettera o), dopo la parola: «deposito» sono inserite le seguenti: «preliminare alla raccolta»;

c) alla lettera bb), alinea, la parola: «effettuato» è sostituita dalle seguenti: «e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati» e dopo le parole: «sono prodotti» sono inserite le seguenti: «, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.».

16-ter. All'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare



l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

16-quater. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione interessata»;

b) al comma 12, primo periodo, le parole da: «Bagnoli-Coroglio» fino a: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale società in house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre 2015,»;

c) il comma 13 è sostituito dai seguenti:

«13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonché il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio, anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato e composta dal Commissario straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e del comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono essere invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonché altri organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi al predetto programma.

13.1. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la società di cui al comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore, partecipa alle procedure di definizione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria.

13.2. Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di

Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria. Il comune di Napoli può chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9;

d) il comma 13-ter è abrogato.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente dell'art. 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:

«Art. 67-quater. Criteri e modalità della ricostruzione

1. Nella ricostruzione il comune dell'Aquila e i comuni del cratere perseguono i seguenti obiettivi:

a) il rientro della popolazione nelle abitazioni attraverso la ricostruzione e il recupero, con miglioramento sismico e, ove possibile, adeguamento sismico, di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici strategici, e degli edifici privati residenziali, con priorità per quelli destinati ad abitazione principale, insieme con le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;

b) l'attrattività della residenza attraverso la promozione e la riqualificazione dell'abitato, in funzione anche della densità, qualità e complementarità dei servizi di prossimità e dei servizi pubblici su scala urbana, nonché della più generale qualità ambientale, attraverso interventi di ricostruzione che, anche mediante premialità edilizie e comunque mediante l'attribuzione del carattere di priorità e l'individuazione di particolari modalità di esame e di approvazione dei relativi progetti, assicurino:

1) un elevato livello di qualità, in termini di vivibilità, salubrità e sicurezza nonché di sostenibilità ambientale ed energetica del tessuto urbano;

2) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie edilizie, anche per garantire il miglioramento sismico e il risparmio energetico;

3) l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e ingegneristiche in fase di modifica degli spazi interni degli edifici;

4) l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici, la riorganizzazione delle reti infrastrutturali, anche in forma digitale attraverso l'uso della banda larga, il controllo del sistema delle acque finalizzato alla riduzione dei consumi idrici e la razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti;

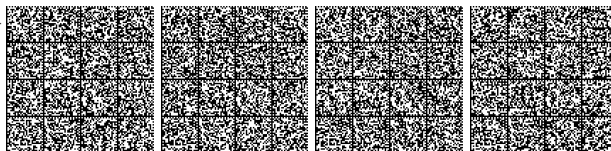
c) la ripresa socio-economica del territorio di riferimento.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono attuati mediante:

a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, che devono essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, mediante procedimento ad evidenza pubblica, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri;

b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari interventi unitari. In tali casi il comune, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito interessato, può bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso e di particolare compromissione dell'aggregato urbano, è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili;

c) delega volontaria ai comuni, da parte dei proprietari, delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega è rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomini, la delega è validamente conferita ed è vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se dissenzienti, purché riguardi i proprietari che rappresentino almeno i due terzi delle superfici utili complessive di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i proprietari che rappresentino almeno i tre quarti delle superfici utili complessive delle unità immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il ricorso a tale modalità di attuazione, si possono prevedere premialità in favore dei proprietari privati interessati che ne faccia-



no domanda, consistenti nell'ampliamento e nella diversificazione delle destinazioni d'uso, nonché, in misura non superiore al 20 per cento, in incrementi di superficie utile compatibili con la struttura architettonica e tipo-morfologica dei tessuti urbanistici storici, privilegiando le soluzioni che non comportino ulteriore consumo di suolo e che comunque garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 che non contengono principi fondamentali di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione hanno efficacia fino all'entrata in vigore della competente normativa regionale.

4. Per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata sugli aggregati di proprietà privata ovvero mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, ivi comprese le superfici ad uso non abitativo. La mancata costituzione del consorzio comporta la perdita dei contributi e l'occupazione temporanea da parte del comune, che si sostituisce ai privati nell'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. L'affidamento dei lavori da parte dei consorzi obbligatori avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di trattamento e trasparenza ed è preceduto da un invito rivolto ad almeno cinque imprese idonee, a tutela della concorrenza.

5. In considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del comune dell'Aquila, alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e per l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici sono applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47. La fruizione dei benefici previsti dal presente comma è subordinata al conferimento della delega volontaria di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo. In caso di mancato consenso è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili.

6. Nell'ambito delle misure finanziate con le risorse di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si intendono ricompresi gli interventi preordinati al sostegno delle attività produttive e della ricerca. A decorrere dall'anno 2012, una quota pari al 5 per cento di tali risorse è destinata alle finalità indicate nel presente articolo.

7. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche coloro che succedono mortis causa, a titolo di erede o di legatario, nella proprietà dei relativi immobili, a condizione che alla data di apertura della successione i contributi non siano stati già erogati in favore dei loro danti causa e che questi fossero in possesso delle condizioni e ancora nei termini per richiederli.

8. I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di protezione delle categorie di consumatori socialmente deboli, le seguenti informazioni:

- a) identità del professionista e dell'impresa;
- b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e dell'impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonché la certificazione antimafia e di regolarità del documento unico di regolarità contributiva;
- c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;
- d) determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;
- e) modalità e tempi di consegna;
- f) dichiarazione di voler procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e l'identità del subappaltatore.

9. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nell'attività di riparazione e di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, è istituito un elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione. Gli Uffici speciali di cui al comma 2 dell'art. 67-ter fissano i criteri generali e i requisiti di affidabilità tecnica per l'iscrizione volontaria nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco è, comunque, subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e alle verifiche antimafia effettuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti. Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono comunicati dalle prefetture-uffici territoriali del Governo agli Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici dall'elenco. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite procedure anche semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata, ulteriori requisiti minimi di capacità e di qualificazione dei professionisti e delle imprese che progettano ed eseguono i lavori di ricostruzione, sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione, nonché prescrizioni a tutela delle condizioni alloggiative e di lavoro del personale impiegato nei cantieri della ricostruzione.

10. Il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce evento straordinario, non imputabile e imprevedibile ai sensi degli articoli 1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativi a beni immobili siti nei comuni interessati dall'evento sismico, individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in epoca antecedente da residenti nei medesimi comuni.

11. Le cariche elettive e politiche dei comuni, delle province e della regione nei cui territori sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono incompatibili con quella di progettista, di direttore dei lavori o di collaudatore di tali opere nonché con l'esercizio di attività professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l'amministrazione di condomini e la presidenza di consorzi di aggregati edilizi. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono in condizioni di incompatibilità possono esercitare la relativa opzione entro novanta giorni. Il regime di incompatibilità previsto dal presente comma si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici pubblici, che a qualsiasi titolo intervengano sui procedimenti inerenti alla ricostruzione.

12. Resta ferma l'autorizzazione di spesa dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

13. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge, per gli orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si applicano, senza limiti di età, le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le assunzioni devono in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della citata legge n. 68 del 1999, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili."

Si riporta il testo vigente dell'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136):

"Art. 89. Autocertificazione

1. Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia e salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano

a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;



b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.”.

Si riporta il testo vigente dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A):

“Art. 76. Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”.

Si riporta il testo del comma 436 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla presente legge:

“436. Per l'anno 2015, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435, la riduzione ivi prevista non si applica limitatamente alle lettere a) e b) e si applica nella misura del 50 per cento limitatamente alla lettera c) nei seguenti casi:

a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni;

b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo, individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009, e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 2009;

c) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013.”.

Si riporta il testo vigente dell'art. 358 del codice penale:

“Art. 358. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.”.

Si riporta il testo vigente dell'art. 1656 del codice civile:

“Art. 1656. Subappalto.

L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.”.

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 135 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

“Art. 135. Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione (art. 118, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usu-

ra, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.”.

Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia):

“Art. 3. (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

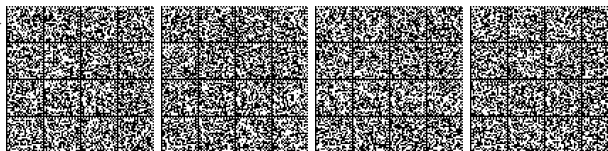
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

6.

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla



presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.”.

Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'art. 67-ter del citato decreto-legge n. 83 del 2012, come modificato dalla presente legge:

“Art. 67-ter. Gestione ordinaria della ricostruzione
(Omissis).

2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere *nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77*. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 67-bis, comma 5, del presente decreto, assicurano nei propri siti internet istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della congruità tecnica ed economica. Gli Uffici curano, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, *sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai comuni* anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.

3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere, costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi, ai sensi dell'art. 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo, con i presidenti delle province dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la città dell'Aquila è costituito dal comune dell'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli specifici requisiti e le modalità di selezione dei titolari *nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri*, la dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unità, di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unità a tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo è attribuito un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

(Omissis).”.

La parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.) comprende gli articoli da 10 a 130.

Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'art. 21 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004:

“4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'art. 20, comma 1.”.

La parte terza del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 comprende gli articoli da 131 a 159.

Si riporta il testo vigente dell'art. 16 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi):

“Art. 16. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.”.

Il citato decreto legislativo n. 163 del 2006 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

Si riporta il testo vigente del comma 33 dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

“33. L'espressione «stazione appaltante» (...) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'art. 32.”.

Si riporta il testo vigente degli articoli 90, 91 e 197 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

“Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

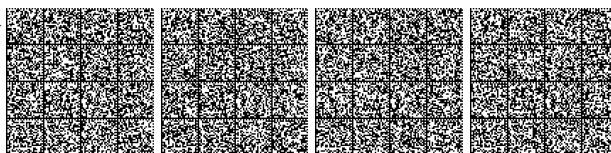
e) dalle società di professionisti;

f) dalle società di ingegneria;

f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 in quanto compatibili;

h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 36. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 36, commi 4 e 5 e di cui all'art. 253, comma 8.



2. Si intendono per:

a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 2 del presente articolo.

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.

7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I divieti di cui al pre-

sente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

“Art. 91. Procedure di affidamento (art. 17, legge n. 109/1994)

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'art. 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'art. 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'art. 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta.

L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

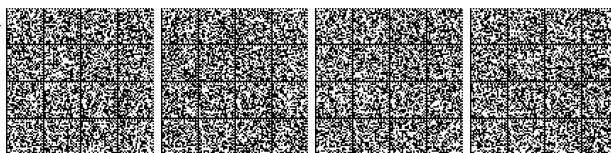
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

7. I soggetti di cui all'art. 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III, direttamente a società di ingegneria di cui all'art. 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

8. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.”

“Art. 197. Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali (art. 1, comma 5, d.lgs. n. 30/2004)



1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, in quanto non derogate e ove compatibili, le disposizioni:

- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).

2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'art. 28, ovvero inferiore.

3. La disciplina della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di progetto), si applica all'affidamento di lavori e servizi relativi ai beni culturali, nonché alle concessioni di cui agli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 5.".

Si riporta il testo del comma 8-*quinquies* dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, come modificato dalla presente legge:

"Art. 4. Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali

"8-*quinquies*. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e dei moduli abitativi provvisori (MAP) sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l'edilizia residenziale pubblica, Progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi. *Tale modalità di riparto può essere utilizzata dai comuni fino al 31 marzo 2016. Dal 1° aprile 2016, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento, l'energia elettrica e la produzione di acqua calda sanitaria, in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici del progetto CASE e nei MAP.* La manutenzione straordinaria degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP è effettuata dai comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi, nei limiti delle risorse disponibili stanziati per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e assegnate a tale finalità con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, nell'ambito delle risorse destinate alle spese obbligatorie, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e su proposta del coordinatore della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014.".

Si riporta il testo vigente dell'art. 7-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71:

"Art. 7-*bis*. Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati dal sisma del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al presente articolo

senza soluzione di continuità, il CIPE può altresì autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre 2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3.

2. I contributi sono erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi; la concessione dei predetti contributi prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.

4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e a 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.".

La citata legge n. 147 del 2013 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.

Il citato decreto-legge n. 133 del 2014 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2014, n. 212.

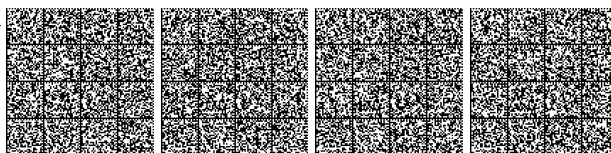
La citata legge n. 190 del 2014 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.

Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dalla presente legge:

"14. Per le finalità di cui al comma 13, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'art. 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'art. 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015 *nonché per gli anni 2016 e 2017*, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'art. 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro.".

Si riporta il testo vigente del comma 448 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:

"448. I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti, dal 2015, dall'applicazione della Tasi di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi.".



Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni (Norme in materia ambientale), come modificato dalla presente legge:

«Art. 183. (Definizioni)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) «rifiuto organico»: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) «prevenzione»: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminare alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito *preliminare alla raccolta*, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) «stoccaggio»: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'art. 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) «compost di qualità»: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

ff) «digestato di qualità»: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti



ti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui all'art. 268, comma 1, lettera b);

hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di cui all'art. 74, comma 1, lettera ff);

ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica atmosferica di cui all'art. 268, comma 1, lettera a);

ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori tecniche disponibili quali definite all'art. 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;

oo) «spazzamento delle strade»: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp) «circuiti organizzati di raccolta»: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis, comma 2.”

Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), come modificato dalla presente legge:

“Art. 29. Disposizioni transitorie

1. Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all'Allegato I al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo.

2. I gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014.

3. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, 133, non trovano applicazione ai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Per gli impianti di cui all'art. 268, comma 1, lettera gg), numero 3), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, autorizzati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei valori limite previsti dall'art. 273, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è assicurata in sede di rinnovo o riesame dell'autorizzazione.

6. Le modifiche previste al comma 15 dell'art. 28, in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono applicate dalle autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo o riesame.”

Si riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, come modificato dalla presente legge:

“Art. 33. Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio

1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonché ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.

2. Sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza le funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzata, in particolare:

a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;

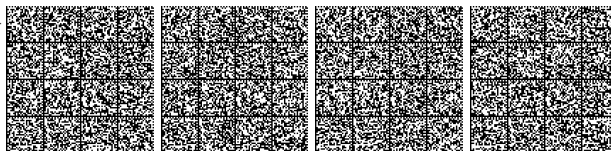
b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;

c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;

d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili procedurali e non anche con riguardo ai criteri, alle modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e, comunque, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperien-



za gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione interessata. Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonché i compiti di cui ai commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Il Soggetto Attuatore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel rispetto dei principi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica. Lo stesso opera altresì come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali. In via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.

7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al medesimo comma sono trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6.

8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, trasmette al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art. 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresì contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di eventuali premialità edificatorie, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse.

9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa altresì il Soggetto Attuatore, non può superare il termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art. 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata.

10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è adottato dal Commissario straordinario di Governo, entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. Costituisce altresì variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori. Il Commissario straordinario di Governo vigila sull'attuazione del programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma medesimo.

11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel

Comune di Napoli, perimetrato ai sensi dell'art. 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2014, le stesse sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi.

12. In riferimento al predetto comprensorio il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale società in house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre 2015, è trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni, il cui capitale azionario potrà essere aperto ad altri soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario del Governo. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dalla società costituita dal Soggetto Attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà, che potrà essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla società, il cui rimborso è legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo le modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'art. 2644, secondo comma, del codice civile. Successivamente alla trascrizione del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta.

13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonché il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio, anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato e composta dal Commissario straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e del comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono essere invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonché altri organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi al predetto programma.

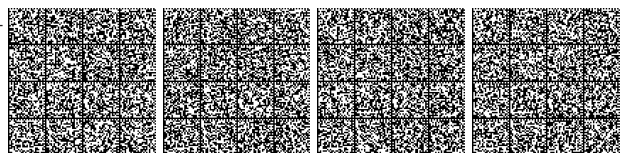
13.1. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la società di cui al comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore, partecipa alle procedure di definizione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria.

13.2. Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria. Il comune di Napoli può chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9.

13-bis. Il programma di rigenerazione urbana, predisposto secondo le finalità di cui al comma 3 del presente articolo, deve garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.

13-ter. (Abrogato).

13-quater. Il Commissario straordinario di Governo, all'esito della procedura di mobilità di cui all'art. 1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, verifica i fabbisogni di personale necessari per le attività di competenza del Soggetto Attuatore ovvero della società



da quest'ultimo costituita e assume ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori facenti capo alla società Bagnoli Futura Spa alla data della dichiarazione di fallimento. “.

Art. 11 - bis

Disposizioni in materia di economia legale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, continuano ad applicarsi fino all'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, nel termine stabilito dall'articolo 99, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:

“2. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attività indicate all'art. 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'art. 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. In prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo.”.

Si riporta il testo vigente del comma 2-bis dell'art. 99 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni:

“2-bis. Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, nonché i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92.”.

Art. 12.

Zone franche urbane – Emilia

1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente ai centri abitati delle frazioni di la Rocca, San

Matteo, Navicello e Albareto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;

b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96;

c) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;



c) *esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.*

6. *Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.*

7. *Nell'ambito delle risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. I comuni di Cento e Carpi possono accedere ad una quota massima del 10 per cento delle risorse stanziare per ogni annualità.*

8. *Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.*

Riferimenti normativi:

Il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, (Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 2014, n. 23.

Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 2012, n. 131.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

La Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del *SEE*) è pubblicata nella GU n. L 124 del 20.5.2003, pagg. 36-41.

Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del *SEE*) è pubblicato nella GU L 352 del 24.12.2013, pagg. 1-8.

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo è pubblicato nella GU L 352 del 24.12.2013, pagg. 9-17.

Si riporta il testo vigente dell'art. 22-bis del citato decreto-legge n. 66 del 2014:

“Art. 22-bis. Risorse destinate alle zone franche urbane

1. Per gli interventi in favore delle zone franche urbane di cui all'art. 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo “Convergen-

za” e della zona franca del comune di Lampedusa, istituita dall'art. 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo, anche rivenienti, per le zone franche dell'obiettivo “Convergenza”, da eventuali riprogrammazioni degli interventi del Piano di azione coesione.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 37 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 75 milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di euro per il 2016.”

Si riporta il testo vigente dell'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:

“Art. 37. Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza

1. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione nonché la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro la data fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'art. 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006 da definire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni.

1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui all'obiettivo «Convergenza» per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unità.

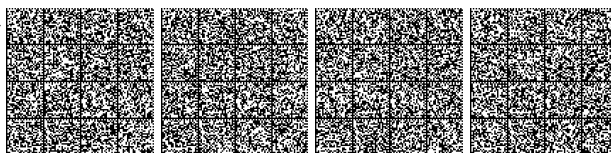
1-ter. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui al comma 1 si applicano i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria.

3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione di cui all'art. 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi riferita alla «imposta municipale propria».

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 1. Le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4-bis. Le misure di cui al presente articolo si applicano altresì sperimentalmente ai comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma «Piano Sulcis». La relativa copertura è disposta a valere sulle somme destinate alla attuazione del «Piano Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dal presente decreto.



Con decreto adottato ai sensi del comma 4, si provvede all'attuazione del presente comma ed alla individuazione delle risorse effettivamente disponibili che rappresentano il tetto di spesa.".

Art. 13.

Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

01. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2016.

1. Il Presidente della regione Lombardia, in qualità di commissario delegato per la ricostruzione, può destinare, nella forma di contributi in conto capitale, fino a 205 milioni di euro, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte quanto a 140 milioni di euro mediante riduzione per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 65 milioni di euro a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le predette risorse sono versate sulla contabilità speciale n. 5713 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, intestata al Presidente della regione Lombardia.

3. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, secondo quanto previsto dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili, che concorrono al finanziamento di interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, già inseriti nei piani attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015.

4. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle parole «e comunque non oltre il 31 dicembre 2016».

5. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «la continuità produttiva,» sono inserite le seguenti: «e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.».

6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 33,1 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 26,2 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012:

“3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è prorogato fino al 31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario è disciplinato ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.”.

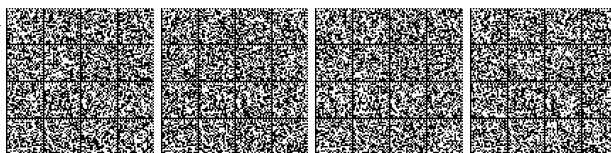
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 74 del 2012:

“Art. 3. Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale

1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'art. 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'art. 2, fatte salve le peculiarità regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5. In particolare, può essere disposta:

a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici è valutata dall'autorità competente entro il 31 dicembre 2014; il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 dicembre 2014;



b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto;

c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;

f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;

f-ter) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici;

f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti.”

Si riporta il testo vigente dell'art. 3-bis del citato decreto-legge n. 95 del 2012:

“Art. 3-bis. Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione

1. I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'auto-

rizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscalate a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

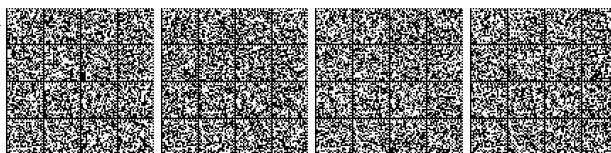
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

7. All'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater è sostituito dal seguente:

«3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonché l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'art. 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2014 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla



legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente disposizione.

8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del patto di stabilità nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016.

Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'art. 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213:

“13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al citato periodo.”

Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 74 del 2012:

“6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'art. 1, comma 2, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'art. 2, comma 3, dall'art. 8, commi 3 e 15-ter, e dall'art. 13. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle contabilità speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle predette contabilità speciali, nonché i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all'art. 1,

comma 1, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo art. 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati, agli interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle rispettive regioni.”

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012:

“Art. 1. Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni

1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”

Si riporta il testo vigente dell'art. 67-septies del citato decreto-legge n. 83 del 2012:

“Art. 67-septies. Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012

1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'art. 10 del presente decreto si applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Comessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesse Umbertino, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piacenza, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.

1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, e dall'art. 3-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'art. 2, comma 1 e al comma 1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.”

Si riporta il testo vigente del comma 480 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:

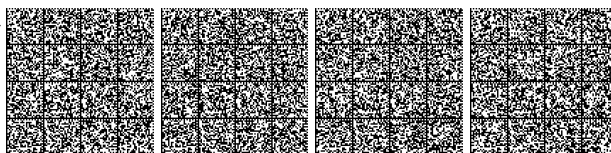
“480. Le regioni di cui al comma 479 possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa e, per la Regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, mediante la riduzione dell'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”

Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, come modificato dalla presente legge:

“Art. 8. Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali

1 - 2 (Omissis).

3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione



e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.".

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3-bis del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dalla presente legge:

"Art. 3-bis. Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione

1. I contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.".

Art. 13 - bis

Istituzione di una zona franca nella regione Sardegna

1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2013, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2016. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la regione Sardegna e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi:

Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 22-bis del citato decreto-legge n. 66 del 2014, vedasi nelle Note all'art. 12.

Per il riferimento al testo del comma 5 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 282 del 2004, vedasi nelle Note all'art. 10.

Art. 13 - ter

Misure per la città di Venezia

1. Per garantire l'effettiva attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, all'articolo 4, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, dopo le parole: «a presiederlo,» sono inserite le seguenti: «dal Ministro dell'economia e delle finanze,».

2. Al decreto legislativo 28 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 3, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «non più di due volte»;

b) all'articolo 14:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La durata dell'incarico dei direttori di settore non può eccedere la durata dei programmi previsti per i dodici mesi immediatamente successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione che li ha nominati»;

2) il comma 3 è abrogato;

c) all'articolo 17, comma 2, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «non più di due volte».

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo del primo comma dell'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 (Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia), come modificato dalla presente legge:

"4. È istituito un Comitato costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro dei lavori pubblici, che può essere delegato a presiederlo, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, dal Ministro della marina mercantile, dal Ministro per l'ecologia, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati; nonché da due rappresentanti dei restanti comuni di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, designati dai sindaci con voto limitato.".

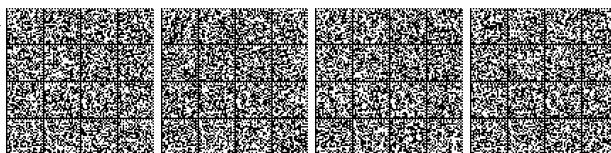
Si riporta il testo degli articoli 7, 14 e 17 del decreto legislativo 28 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, (Trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Fondazione La Biennale di Venezia», a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della L. 15 marzo 1997, n. 59), come modificati dalla presente legge:

"Art. 7. Organi.

1. Sono organi della Fondazione La Biennale di Venezia il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.

2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico-scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.

3. La durata degli organi della Fondazione è di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per non più di due volte e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in



carica fino a tale scadenza. La presente disposizione non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b) e c).

4. Le sedute degli organi si svolgono in Venezia.”

“Art. 14. Direttori dei settori di attività culturali.

1. I direttori dei settori di attività culturali sono scelti tra personalità, anche straniere, particolarmente esperte nelle discipline relative alla progettazione e realizzazione dei programmi di attività dei settori di rispettiva competenza. *La durata dell'incarico dei direttori di settore non può eccedere la durata dei programmi previsti per i dodici mesi immediatamente successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione che li ha nominati.* Essi cessano dall'incarico per dimissioni o per revoca, disposta dal consiglio di amministrazione per gravi motivi.

2. I direttori dei settori hanno un rapporto di lavoro regolato da contratto d'opera di diritto privato e sono tenuti ad assicurare un'adeguata presenza in Venezia.

3. (Abrogato).

4. Le funzioni di direzione dei settori di attività culturali non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato, nonché con qualsiasi altra attività di natura pubblica o privata incompatibile con il settore di attività cui il direttore è preposto.

5. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.

6. I direttori dei settori di attività culturali curano la preparazione e lo svolgimento delle attività del settore di propria competenza nell'ambito dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione e delle risorse loro attribuite dal consiglio medesimo.

7. Ferme le altre competenze dei direttori dei settori, lo statuto può definire le modalità di nomina di curatori delle manifestazioni temporanee, che sono individuati tra personalità, anche straniere, particolarmente competenti nelle rispettive discipline.

8. I direttori dei settori di attività culturali ricevono, per il rapporto di lavoro di cui al comma 2, un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione con deliberazione soggetta ad approvazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.”

“Art. 17. Direttore generale.

1. Il direttore generale è scelto tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti della Fondazione, nell'ambito di una terna di nominativi formulata dal presidente, ed è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione.

2. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il contratto individuale è a tempo determinato per una durata massima di quattro anni, rinnovabile per *non più di due volte*, e può essere revocato per gravi motivi.

3. Il direttore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Fondazione e ne dirige il personale; sottoscrive i contratti e gli atti fonte di obbligazioni per la Fondazione; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

4. Le funzioni di direttore generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altra attività professionale privata.

5. Al rapporto di lavoro del direttore generale si applica l'art. 14, comma 5.”

Art. 13 - quater

Proroga di termine di cantierabilità

1. *Il termine di cantierabilità di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 ottobre 2015.*

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 133 del 2014:

“2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b), nonché entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quanto alle opere di cui alla lettera c), sono finanziati, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis:

a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e 25 del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il 28 febbraio 2015: Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema idrico Basento-Bradano, Settore G; Asse autostradale Trieste-Venezia; Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma;

b) i seguenti interventi appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco-Bergamo; Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia; Completamento e ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi - AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria-Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'art. 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna;

c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Autostrada Salerno-Reggio Calabria svincolo Laureana di Borrello; Adeguamento della strada statale n. 372 “Telesina” tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88; Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della “Tremezzina” sulla strada statale internazionale 340 “Regina”; Collegamento stradale Masserano-Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; Asse viario Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Continuità interventi nuovo tunnel del Brennero; Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno; Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell'art. 18, comma 9, del decreto-legge n. 69 del 2013.”

Art. 14.

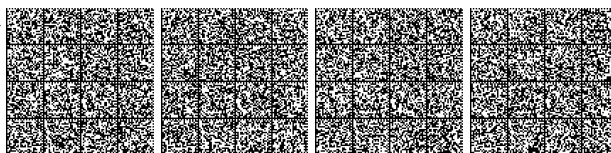
Clausola di salvaguardia

1. All'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «30 giugno 2015» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2015».

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo del comma 632 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla presente legge:

“632. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 629, lettera a), numero 3), capoverso d-*quinquies*), è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al comma 629, lettera b), nelle more del rilascio, ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015. In caso di mancato rilascio delle suddette misure di deroga, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 settembre 2015, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I al testo unico



delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.".

Art. 15.

Servizi per l'impiego

1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.

2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.

3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, *nei limiti di 90 milioni di euro annui*, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.

4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare *una somma non superiore a 90 milioni di euro annui*, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui al comma 3.

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 4. Laddove con la medesima regione destinataria dell'anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione entro il 30 settembre 2015, è operata una riduzione di importo corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa, *nella misura non utilizzata per la copertura di spese di per-*

sonale dei centri per l'impiego. Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma.

6. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da «Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro» fino alla fine del comma sono abrogate.

6-bis. *Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.*

Riferimenti normativi:

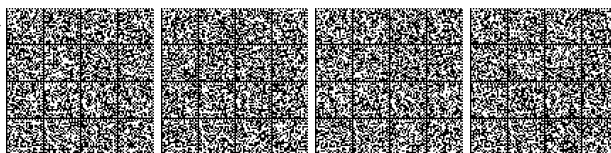
Si riporta il testo vigente dell'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:

“Art. 9. Interventi di formazione professionale.

1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità, le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo, nonché servizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorità per quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di: interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40; interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. [Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa. Tale clausola limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti di formazione professionale di cui sopra gravando l'onere finanziario della retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere ai fondi comunitari].



3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili. La partecipazione a tale attività, per tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento.

3-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, nonché incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013.

4. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e, prioritariamente, 3-ter gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5, nonché, per gli interventi diretti ai dipendenti degli enti di formazione professionale, sulla disponibilità di cui al decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492.

5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.

6. All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il finanziamento delle attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui agli articoli 18 e 22 della medesima legge e per il finanziamento del coordinamento operativo a livello nazionale degli enti di cui all'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma 5.

7. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, propone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al CIPE l'ammontare delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 5, in misura pari ai due terzi, destinato al finanziamento degli interventi formativi per i quali è chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalità ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni, programma le residue disponibilità del Fondo di cui al comma 5 in un modo appropriato rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della commissione centrale per l'impiego.

8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonché quelli di cui all'art. 17, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la commissione centrale per l'impiego, di cui è membro di diritto il dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, costituisce apposito sottocomitato per la formazione professionale, nel quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali.

9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 5 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al comma 5.

11. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Nella stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.

12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo, nonché l'art. 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40.

13. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità di cui all'art. 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

14.

15.

16.

17.

18.”

Per il riferimento al testo del comma 9 dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 101 del 2013, vedasi nelle Note all'art. 1.

Art. 16.

Misure urgenti per il gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica

1. Al fine di accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure.

1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

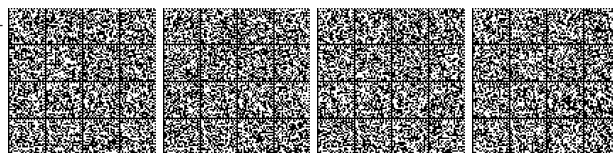
a) al comma 5:

1) le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

2) le parole: «, di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015» sono sostituite dalla seguente: «annui»;

b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa pari a 100.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal 1° gennaio 2016, allo scopo altresì di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di “So-



printendenza Pompei". Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono adottate le misure di carattere organizzativo necessarie all'attuazione del presente comma, nonché sono definite le modalità del progressivo trasferimento alla Soprintendenza Pompei delle funzioni e delle strutture di cui al periodo precedente.»;

c) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016, nel limite massimo di 900.000 euro annui, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.».

1-ter. All'articolo 52, comma 1-ter, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «d'intesa con» sono inserite le seguenti: «la regione e»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «del Ministero» sono inserite le seguenti: «, la regione».

1-quater. Al fine di assicurare l'effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 31 ottobre 2015, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa con la Conferenza unificata, è adottato un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province. Il piano può prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il versamento agli archivi di Stato competenti per territorio dei documenti degli archivi storici delle province, con esclusione di quelle trasformate in città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, e l'eventuale trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli immobili demaniali di proprietà delle province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi. Con il medesimo piano possono altresì essere individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tra lo Stato e gli enti territorialmente competenti.

1-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 1-quater, entro il 31 ottobre 2015, le unità di personale nei profili professionali di funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario storico dell'arte e funzionario archeologo in servizio a tempo indeterminato presso le province possono essere trasferite alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate per l'inquadramento del personale del comparto scuola comandato presso il medesimo Ministero e comunque per un importo pari ad almeno 2,5 milioni di euro annui. A decorrere dal completamento della procedura di mobilità di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.

1-sexies. Per agevolare l'attuazione delle misure di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies, nonché per assicurare criteri e condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale per la tutela del patrimonio archivistico e bibliografico, al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 4, le parole: «dei commi 2 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 6»;

b) all'articolo 5:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 3, dopo le parole: «funzioni di tutela su» sono inserite le seguenti: «manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni»;

3) al comma 7, le parole: «commi 2, 3, 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 4, 5 e 6»;

c) al comma 3 dell'articolo 63, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4».

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente dell'art. 117 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni:

“Art. 117. Servizi per il pubblico

1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'art. 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:

a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;

b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;

d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;

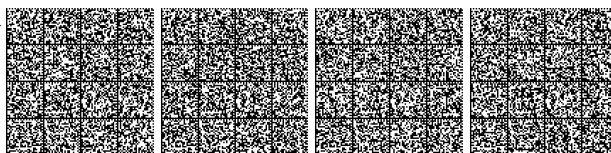
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;

f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.

4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'art. 115.



5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'art. 110.".

Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dalla presente legge:

“Art. 2. Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei

1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo:

a) nell'esercizio dei propri poteri, il Direttore generale di progetto assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture:

1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture che la stazione appaltante intende affidare;

2) redazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al numero 1), sulla base delle richieste pervenute dalle imprese interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle imprese aventi titolo;

3) formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2), sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna impresa nell'elenco medesimo;

4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della media;

5) esclusione dall'elenco di cui al numero 2) dell'impresa che non abbia risposto all'invito rivolto a presentare offerte di assegnazione dei contratti;

6) possibilità di rivolgere a ciascuna impresa inviti successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2);

b) la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è elevata a 1,5 milioni di euro; al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco e il dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo l'aggiudicazione sono resi pubblici nei siti web istituzionali della relativa Soprintendenza e del Grande Progetto Pompei;

c) in deroga alla disposizione dell'art. 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il Direttore generale di progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche ove l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda neppure nell'ulteriore termine, non superiore a quindici giorni, a tal fine assegnatogli dal Direttore generale di progetto il contratto di appalto è risolto di diritto, l'amministrazione applica le sanzioni di cui all'art. 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e procede ad aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata;

c-bis) la misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'art. 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, è aumentata dal 2 per cento al 5 per cento;

d) è sempre consentita l'esecuzione di urgenza di cui all'art. 11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo, atteso che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga alle disposizioni

dell'art. 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la stipula del contratto con l'aggiudicatario, sotto le riserve di legge;

e) il Direttore generale di progetto può revocare in qualunque momento il responsabile unico del procedimento al fine di garantire l'accelerazione degli interventi e di superare difficoltà operative che siano insorte nel corso della realizzazione degli stessi; può altresì attribuire le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di cui al comma 5;

f).

g).

h) in deroga all'art. 112 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, la verifica dei progetti è sostituita da un'attestazione di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 93, commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della loro conformità alla normativa vigente, rilasciata dal Direttore generale di progetto.

2. Il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto e presso l'Unità «Grande Pompei» nell'ambito del contingente di cui all'art. 1, commi 2 e 5, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non è assoggettato al nulla osta o ad altri atti autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza.

3. Al comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 è prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito di approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proposta presentata dal Direttore generale di progetto, di cui al comma 6, di un «Piano strategico» per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4.»;

b) al quarto periodo, le parole: «svolge anche le funzioni di «Conferenza di servizi permanente, ed», sono soppresse;

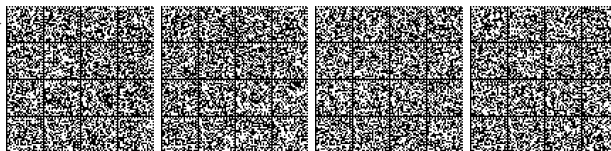
c) il quinto e sesto periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'approvazione del piano da parte del Comitato di gestione produce gli effetti previsti dall'art. 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati.».

3-bis. Al comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico» sono sostituite dalle seguenti: «L'Unità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico».

4. Resta fermo il disposto dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

5. Per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di rispettare la scadenza del programma, è costituita, presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, una segreteria tecnica di progettazione composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 900.000 euro annui, per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei, secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal Direttore generale di progetto d'intesa con il Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.

5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i procedimenti amministrativi e la necessità di garantire l'effettività e l'efficacia dei controlli, anche preventivi, il Direttore generale di progetto, in considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, adotta



un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua un responsabile di comprovata esperienza e professionalità, anche scelto tra i membri della segreteria tecnica di cui al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul funzionamento e sull'organizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-ter. *Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa pari a 100.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal 1° gennaio 2016, allo scopo altresì di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di "Soprintendenza Pompei". Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'art. 30, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono adottate le misure di carattere organizzativo necessarie all'attuazione del presente comma, nonché sono definite le modalità del progressivo trasferimento alla Soprintendenza Pompei delle funzioni e delle strutture di cui al periodo precedente.*

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nel limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2014, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2015, nel limite di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell'art. 17. *A decorrere dall'anno 2016, nel limite massimo di 900.000 euro annui, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.*"

Si riporta il testo del comma 1-ter dell'art. 52 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge:

"1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'art. 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'art. 21-*quinquies*, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali."

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 2014, n. 81.

Si riporta il testo vigente dell'art. 112 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004:

"Art. 112. Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.

6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.

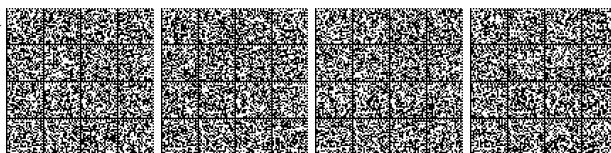
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.

9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Si riporta il testo vigente dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni:

"Art. 30. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (Art. 33 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso



passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'art. 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

2.2 Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocatione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al

comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto."

Si riporta il testo vigente della tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 (Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89):

"Tabella B
(Prevista dall'art. 40, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA

AREE

AREA Dotazione organica

III 5.457

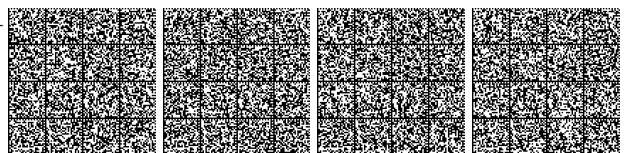
II 12.893

I 700

Totale 19.050 "

Si riporta il testo vigente del comma 425 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:

"425. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei



vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria.".

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dalla presente legge:

"Art. 4. Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi del comma 6 del medesimo art. 5.

(Omissis)."

Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dalla presente legge:

"Art. 5. Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

2. (Abrogato).

3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su *manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni*, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.

4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.

6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite.

7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.".

Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dalla presente legge:

"3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei

casi di esercizio della tutela ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.".

Art. 16 - bis

Misure per favorire la rappresentanza territoriale negli organi di amministrazione di associazioni e fondazioni con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità

1. Il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

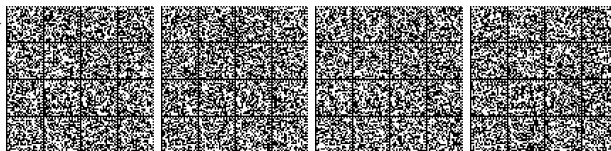
«420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO), che ricadono nel territorio di più province, che comprovino la gratuità dei relativi incarichi».

Art. 16 - ter

Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 1.050 unità nella Polizia di Stato, di 1.050 unità nell'Arma dei carabinieri, di 400 unità nel Corpo della Guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle facoltà assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, all'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 e al 1° ottobre 2016, attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e all'articolo 2201, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2011, nonché, per i posti residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi. L'Arma dei carabinieri è autorizzata, altresì, per gli ulteriori posti residui, all'ampliamento dei posti dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4, lettera a), per gli anni 2015 e 2016.

2. Con provvedimenti dei Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 1, tenendo conto dell'urgenza



connessa all'assunzione straordinaria di cui al presente articolo, anche ai fini della definizione delle rispettive graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo e della migliore posizione nelle rispettive graduatorie.

3. Per le esigenze di soccorso pubblico, connesse anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 250 unità, per l'anno 2015 a valere sulle facoltà assunzionali del 2016, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, nonché all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015, attingendo, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuate, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 limitatamente ai ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Le residue facoltà assunzionali relative agli anni 2016 e 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui ai commi 1 e 3, possono essere effettuate in data non anteriore, rispettivamente, al 1° dicembre 2016 e al 1° dicembre 2017, fatta eccezione per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi e, limitatamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in data non anteriore al 1° dicembre 2016.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 16.655.427 euro e di 11.217.902 euro, rispettivamente, per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per i rispettivi anni 2015 e 2016, per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente dei commi 9-bis e 10 dell'art. 66 del citato decreto-legge n. 112 del 2008:

“9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta

facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016.

10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asservite dai relativi organi di controllo.”.

Si riporta il testo dell'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare):

“Art. 2199. Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia

1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2015, in deroga all'art. 703, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.

3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.

4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:

a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure minime percentuali:

1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza;

3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;

5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure massime percentuali:

1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

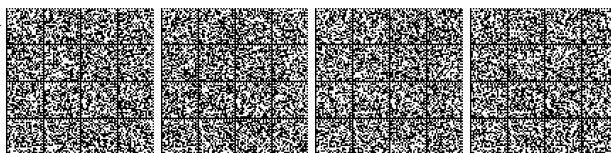
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza;

3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;

5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.

5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.



6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera *b*), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.

7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, ai sensi dell'art. 703, per l'accesso, mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonché per la parte restante, nella misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale già vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai volontari di quelli previsti per l'anno successivo.

7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la ferma prefissata di un anno.”.

Si riporta il testo vigente del comma 264 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:

“264. Le assunzioni di personale di cui all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2015, possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2015, fatta eccezione per quelle di cui all'art. 3, commi 3-*quater* e 3-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a 27,2 milioni di euro.”.

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 2201 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:

“Art. 2201. Aumento dei posti disponibili

1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'art. 2199, per cause diverse dall'incremento degli organici, risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso art. 2199, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno rafferma ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.”.

Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 101 del 2013:

“Art. 8. Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.000 unità.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'art. 4-*ter* del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131,

approvate dal 1° gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 1.003.130 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 40.826.681 a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione “Soccorso civile”. (45)

4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, è prorogata non oltre il 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'art. 4-*ter* del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 84.105.233 per l'anno 2014 e a euro 73.127.182 a decorrere dall'anno 2015.

6. All'art. 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

“6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.

6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'art. 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione.”.

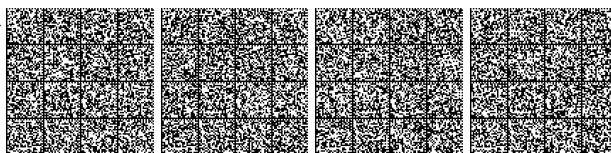
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2001, adottato ai sensi dell'art. 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.

7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie.”.

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131:

“Art. 5. Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione

1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'art. 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'art. 7-*quin-*



quies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.”.

Art. 16 - quater

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori di comuni della Regione Calabria

1. Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i comuni della regione Calabria per le categorie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 207 anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali. Le predette procedure sono definite, altresì, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti. La regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. In caso di mancato rispetto, per l'anno 2014, del patto di stabilità interno, al solo scopo di consentire, a valere su finanziamenti regionali, la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, già sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e già finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo vigente del comma 207 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 2013:

“207. È autorizzata la spesa complessiva di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro alle finalità di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per 1 milione di euro per le finalità di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per 25 milioni di euro per far fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15. Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 relativi ai progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità. Le risorse impegnate per le finalità di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate, per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'art. 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in attuazione dei commi da 208 a 212 del presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse. Per l'anno 2014 le assunzioni a tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici della regione Calabria con le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate in deroga all'art. 9, comma 28, del decre-

to-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, all'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013, al solo fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.”.

Si riporta il testo vigente dell'art. 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):

“Art. 23. Numero complessivo di contratti a tempo determinato

1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;

b) da imprese start-up innovative di cui all'art. 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto art. 25 per le società già costituite;

c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'art. 21, comma 2;

d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

e) per sostituzione di lavoratori assenti;

f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.

3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.

4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:

a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;

b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.



5. I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.”.

Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 259 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:

“Art. 259. Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

(Omissis).

6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'art. 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.”.

Si riporta il testo vigente del comma 1156 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006:

“1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del presente articolo:

a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui;

b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007 alla finalità di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;

d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

f) in deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Alle misure di cui alla presente lettera è esteso l'incentivo di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato del predetto importo;

f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria e della regione Campania è concesso un contributo per l'anno 2007 rispettivamente di 60 e 10 milioni di euro da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati nelle attività di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente comma.”.

Per il riferimento al testo del comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, vedasi nelle Note all'art. 4.

Art. 17.

Disposizioni finali

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1010020010	Piemonte	Acqui Terme	1.126.837	1.211.773
1010020030	Piemonte	Alessandria	9.372.948	10.078.549
1010020090	Piemonte	Arquata Scrivia	197.305	212.158
1010020110	Piemonte	Balzola	100.896	108.491
1010020120	Piemonte	Basaluzzo	91.694	98.597
1010020130	Piemonte	Bassignana	110.015	118.297
1010020170	Piemonte	Bistagno	132.211	142.164
1010020180	Piemonte	Borghetto di Borbera	147.435	158.534
1010020200	Piemonte	Borgo San Martino	136.436	146.706
1010020210	Piemonte	Bosco Marengo	139.971	150.508
1010020220	Piemonte	Bosio	82.718	88.945
1010020290	Piemonte	Capriata d'Orba	155.337	167.031
1010020300	Piemonte	Carbonara Scrivia	59.634	64.123
1010020320	Piemonte	Carpeneto	96.769	104.053
1010020360	Piemonte	Casal Cermelli	86.058	92.537
1010020380	Piemonte	Casale Monferrato	1.308.314	1.406.804
1010020390	Piemonte	Casalinoceto	76.232	81.971
1010020410	Piemonte	Cassano Spinola	202.468	217.709
1010020420	Piemonte	Cassine	168.714	181.415
1010020460	Piemonte	Castellazzo Bormida	309.325	332.611
1010020480	Piemonte	Castelletto d'Orba	113.248	121.773
1010020500	Piemonte	Castelletto Monferrato	104.337	112.191
1010020520	Piemonte	Castelnuovo Scrivia	146.942	158.004
1010020570	Piemonte	Cerrina Monferrato	106.790	114.830
1010020590	Piemonte	Conzano	79.228	85.192
1010020610	Piemonte	Cremolino	83.570	89.862
1010020660	Piemonte	Felizzano	250.406	269.257
1010020710	Piemonte	Frassineto Po	129.820	139.592
1010020730	Piemonte	Frugarolo	116.181	124.927
1010020740	Piemonte	Fubine	126.683	136.219
1010020750	Piemonte	Gabiano	79.280	85.248
1010020790	Piemonte	Gavi	241.196	259.354
1010020870	Piemonte	Lu	92.148	99.085
1010020890	Piemonte	Masio	83.621	89.916
1010020900	Piemonte	Melazzo	64.951	69.841
1010020920	Piemonte	Mirabello Monferrato	137.831	148.207
1010020930	Piemonte	Molare	129.957	139.740
1010020950	Piemonte	Mombello Monferrato	69.751	75.002
1010021060	Piemonte	Morano sul Po	105.326	113.255
1010021100	Piemonte	Murisengo	91.856	98.771
1010021110	Piemonte	Novi Ligure	1.173.304	1.261.631
1010021120	Piemonte	Occimiano	180.732	194.337
1010021180	Piemonte	Ovada	400.367	430.507
1010021190	Piemonte	Oviglio	95.207	102.374
1010021200	Piemonte	Ozzano Monferrato	125.998	135.483
1010021240	Piemonte	Pasturana	68.899	74.086
1010021250	Piemonte	Pecetto di Valenza	83.562	89.852
1010021290	Piemonte	Pontecurone	251.238	270.151
1010021300	Piemonte	Pontestura	90.667	97.708
1010021330	Piemonte	Ponzone	114.175	122.771
1010021350	Piemonte	Pozzolo Fomigaro	268.674	288.900
1010021370	Piemonte	Predosa	117.004	125.812
1010021380	Piemonte	Quargnento	107.608	115.709
1010021390	Piemonte	Quattordio	123.233	132.510
1010021410	Piemonte	Rivalta Bormida	248.037	266.710
1010021440	Piemonte	Rocca Grimalda	63.359	68.129
1010021460	Piemonte	Rosignano Monferrato	113.356	121.890

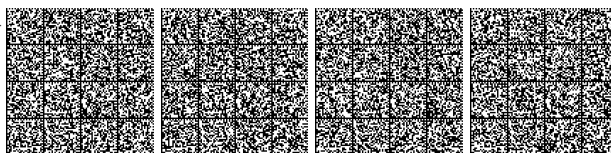


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OS FINANZIARIO PER IL 2015	OS FINANZIARIO annuale 2016-18
1010021480	Piemonte	Sale	287.517	309.162
1010021500	Piemonte	San Giorgio Monferrato	143.287	154.074
1010021510	Piemonte	San Salvatore Monferrato	252.420	271.423
1010021550	Piemonte	Sarezzano	65.922	70.885
1010021570	Piemonte	Serravalle Scrivia	421.693	453.438
1010021580	Piemonte	Sezzadio	86.359	92.860
1010021590	Piemonte	Silvano d'Orba	119.974	129.005
1010021600	Piemonte	Solero	119.894	128.919
1010021620	Piemonte	Spigno Monferrato	74.193	79.779
1010021640	Piemonte	Stazzano	173.725	186.603
1010021650	Piemonte	Strevi	84.543	90.907
1010021660	Piemonte	Tagliolo Monferrato	106.471	114.486
1010021700	Piemonte	Ticineto	96.181	103.421
1010021710	Piemonte	Tortona	2.055.895	2.210.664
1010021740	Piemonte	Valenza	2.700.888	2.904.213
1010021750	Piemonte	Valmacca	74.896	80.534
1010021760	Piemonte	Vignale Monferrato	105.065	112.975
1010021770	Piemonte	Vignole Borbera	110.090	118.378
1010021780	Piemonte	Viguzzolo	206.786	222.353
1010021820	Piemonte	Villanova Monferrato	211.660	227.594
1010021840	Piemonte	Visone	88.712	95.390
1010021850	Piemonte	Volpedo	69.064	74.264
1010070010	Piemonte	Agliano Terme	144.229	155.087
1010070050	Piemonte	Asti	2.564.859	2.757.943
1010070070	Piemonte	Baldichieri d'Asti	85.541	91.980
1010070120	Piemonte	Buttiglieria d'Asti	134.050	144.142
1010070130	Piemonte	Calamandrana	101.223	108.843
1010070140	Piemonte	Calliano	88.175	94.813
1010070150	Piemonte	Calosso	71.435	76.813
1010070170	Piemonte	Canelli	545.231	586.277
1010070220	Piemonte	Castagnole delle Lanze	252.990	272.036
1010070230	Piemonte	Castagnole Monferrato	66.302	71.293
1010070250	Piemonte	Castell'Alfero	178.446	191.880
1010070280	Piemonte	Castello di Annone	137.179	147.506
1010070310	Piemonte	Castelnuovo Don Bosco	211.542	227.467
1010070400	Piemonte	Cisterna d'Asti	87.367	93.944
1010070420	Piemonte	Cocconato	107.664	115.769
1010070500	Piemonte	Costigliole d'Asti	181.622	195.187
1010070520	Piemonte	Dusino San Michele	76.178	81.912
1010070530	Piemonte	Ferrere	91.162	98.025
1010070580	Piemonte	Incisa Scapaccino	137.028	147.344
1010070590	Piemonte	Isola d'Asti	128.388	138.051
1010070650	Piemonte	Mombaruzzo	85.893	92.359
1010070660	Piemonte	Mombacelli	137.343	147.682
1010070670	Piemonte	Monale	64.765	69.640
1010070690	Piemonte	Moncalvo	188.671	202.675
1010070750	Piemonte	Montechiaro d'Asti	78.966	84.911
1010070760	Piemonte	Montegrosso d'Asti	143.408	154.203
1010070770	Piemonte	Montemagno	69.717	74.966
1010070781	Piemonte	Montiglio Monferrato	98.180	105.571
1010070800	Piemonte	Nizza Monferrato	442.892	476.233
1010070870	Piemonte	Portacomaro	204.118	219.484
1010070890	Piemonte	Refrancore	180.140	193.701
1010070960	Piemonte	Rocchetta Tanaro	119.374	128.361
1010070970	Piemonte	San Damiano d'Asti	200.673	215.994
1010071000	Piemonte	San Marzano Oliveto	73.300	78.818
1010071010	Piemonte	San Paolo Solbrito	67.847	72.954
1010071080	Piemonte	Tigliole	84.923	91.316
1010071120	Piemonte	Valfenera	132.054	141.995

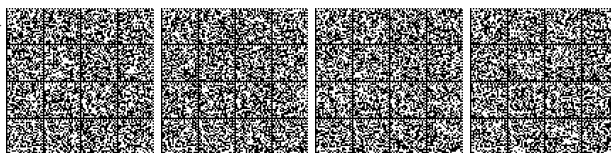


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OS FINANZIARIO PER IL 2015	OS FINANZIARIO annuale 2016-18
1010071170	Piemonte	Villafranca d'Asti	176.270	189.539
1010071180	Piemonte	Villanova d'Asti	253.787	272.892
1010270030	Piemonte	Alba	1.324.387	1.424.087
1010270080	Piemonte	Bagnasco	60.888	65.472
1010270090	Piemonte	Bagnolo Piemonte	254.071	273.198
1010270100	Piemonte	Baldissero d'Alba	57.426	61.750
1010270120	Piemonte	Barge	151.162	162.542
1010270160	Piemonte	Beinette	177.070	190.400
1010270190	Piemonte	Bene Vagienna	255.517	274.752
1010270220	Piemonte	Bernezzo	178.435	191.867
1010270250	Piemonte	Borgo San Dalmazzo	426.306	458.399
1010270280	Piemonte	Boves	382.196	410.968
1010270290	Piemonte	Bra	1.726.486	1.856.457
1010270330	Piemonte	Brossasco	101.256	108.879
1010270340	Piemonte	Busca	211.106	226.998
1010270370	Piemonte	Canale	122.936	132.190
1010270400	Piemonte	Caraglio	205.640	221.120
1010270410	Piemonte	Caramagna Piemonte	155.580	167.292
1010270420	Piemonte	Cardè	56.620	60.883
1010270430	Piemonte	Carrù	214.229	230.357
1010270450	Piemonte	Casalgrasso	84.972	91.369
1010270460	Piemonte	Castagnito	116.855	125.652
1010270490	Piemonte	Castelletto Stura	97.507	104.847
1010270590	Piemonte	Cavallermaggiore	226.184	243.211
1010270610	Piemonte	Centalo	185.677	199.654
1010270620	Piemonte	Ceresole Alba	119.458	128.451
1010270640	Piemonte	Cervasca	243.562	261.898
1010270650	Piemonte	Cervere	127.691	137.304
1010270660	Piemonte	Ceva	152.070	163.518
1010270670	Piemonte	Cherasco	356.068	382.872
1010270680	Piemonte	Chiusa di Pesio	244.434	262.836
1010270720	Piemonte	Comelliano d'Alba	112.240	120.690
1010270730	Piemonte	Cortemilia	198.260	213.185
1010270750	Piemonte	Costigliole Saluzzo	173.387	186.440
1010270780	Piemonte	Cuneo	2.429.865	2.612.787
1010270790	Piemonte	Demonte	181.662	195.337
1010270800	Piemonte	Diano d'Alba	176.934	190.254
1010270810	Piemonte	Dogliani	318.389	342.357
1010270820	Piemonte	Dronero	323.672	348.038
1010270850	Piemonte	Envie	109.561	117.809
1010270860	Piemonte	Farigliano	234.868	252.549
1010270890	Piemonte	Fossano	905.072	973.206
1010270910	Piemonte	Frabosa Sottana	145.635	156.599
1010270950	Piemonte	Garosio	226.193	243.221
1010270960	Piemonte	Genola	192.904	207.426
1010270990	Piemonte	Govone	136.921	147.229
1010271000	Piemonte	Grinzane Cavour	132.631	142.616
1010271010	Piemonte	Guarene	185.252	199.198
1010271040	Piemonte	Lagnasco	91.417	98.299
1010271050	Piemonte	La Morra	183.773	197.607
1010271100	Piemonte	Limone Piemonte	428.840	461.123
1010271130	Piemonte	Magliano Alfieri	124.697	134.084
1010271140	Piemonte	Magliano Alpi	136.465	146.738
1010271150	Piemonte	Mango	87.138	93.697
1010271160	Piemonte	Manta	251.300	270.218
1010271170	Piemonte	Marene	180.346	193.922
1010271180	Piemonte	Margarita	77.711	83.561
1010271260	Piemonte	Monastero di Vasco	103.164	110.930
1010271280	Piemonte	Monasterolo di Savigliano	87.394	93.973

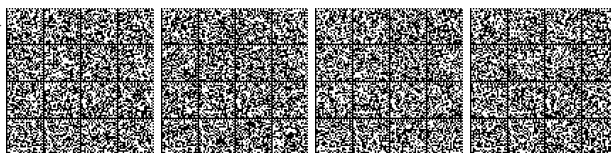


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1010271300	Piemonte	Mondovì	856.270	920.731
1010271320	Piemonte	Monforte d'Alba	153.851	165.433
1010271330	Piemonte	Montà	246.293	264.834
1010271400	Piemonte	Monieu Roero	80.414	86.467
1010271420	Piemonte	Monticello d'Alba	127.437	137.031
1010271430	Piemonte	Moretta	436.666	469.539
1010271440	Piemonte	Morozzo	120.566	129.642
1010271470	Piemonte	Narcole	194.589	209.238
1010271480	Piemonte	Neive	194.772	209.434
1010271510	Piemonte	Niella Tanaro	77.484	83.317
1010271520	Piemonte	Novello	72.088	77.514
1010271550	Piemonte	Ormea	197.721	212.605
1010271570	Piemonte	Peesana	165.166	177.599
1010271630	Piemonte	Peeveragno	266.063	286.093
1010271650	Piemonte	Pianfel	142.254	152.963
1010271660	Piemonte	Piasco	180.597	194.192
1010271680	Piemonte	Piobesi d'Alba	79.873	85.886
1010271690	Piemonte	Piozzo	102.588	110.311
1010271700	Piemonte	Pocapaglia	161.841	174.024
1010271710	Piemonte	Polonghera	71.372	76.745
1010271760	Piemonte	Priloca	119.491	128.487
1010271790	Piemonte	Racconigi	392.510	422.058
1010271800	Piemonte	Revello	186.774	200.835
1010271810	Piemonte	Rifreddo	53.119	57.118
1010271850	Piemonte	Robilante	154.274	165.888
1010271870	Piemonte	Roccabruna	104.704	112.586
1010271890	Piemonte	Rocca de' Baldi	99.334	106.812
1010271900	Piemonte	Roccaforte Mondovì	125.325	134.760
1010271920	Piemonte	Roccamione	149.345	160.588
1010271940	Piemonte	Roddi	87.570	94.163
1010272010	Piemonte	Saliceto	97.011	104.314
1010272030	Piemonte	Saluzzo	795.191	855.054
1010272050	Piemonte	Sampeyre	208.306	223.988
1010272080	Piemonte	Sanfrè	147.483	158.585
1010272090	Piemonte	Sanfront	144.454	155.328
1010272100	Piemonte	San Michele Mondovì	323.053	347.373
1010272110	Piemonte	San'Albano Stura	141.661	152.325
1010272120	Piemonte	Santa Vittoria d'Alba	174.725	187.878
1010272130	Piemonte	Santo Stefano Belbo	265.195	285.159
1010272140	Piemonte	Santo Stefano Roero	100.606	108.180
1010272150	Piemonte	Savigliano	784.470	843.525
1010272170	Piemonte	Scarnafigi	114.526	123.148
1010272220	Piemonte	Sommariva del Bosco	200.238	215.312
1010272230	Piemonte	Sommariva Perno	177.532	190.897
1010272250	Piemonte	Tarantasca	123.446	132.739
1010272310	Piemonte	Trinità	135.845	146.071
1010272360	Piemonte	Venasca	117.259	126.087
1010272380	Piemonte	Vernante	101.037	108.643
1010272390	Piemonte	Verzuolo	263.099	282.905
1010272400	Piemonte	Veza d'Alba	122.356	131.567
1010272410	Piemonte	Vicoforte	264.835	284.772
1010272420	Piemonte	Vignolo	108.791	116.981
1010272430	Piemonte	Villafalletto	170.911	183.778
1010272440	Piemonte	Villanova Mondovì	193.093	207.629
1010272460	Piemonte	Villar San Costanzo	89.785	96.544
1010520010	Piemonte	Agrate Conturbia	82.634	88.854
1010520060	Piemonte	Armeno	154.616	166.256
1010520070	Piemonte	Arona	932.653	1.002.864
1010520150	Piemonte	Bellinzago Novarese	284.114	305.502

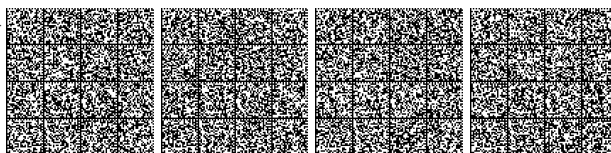


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OS FINANZIARIO PER IL 2015	OS FINANZIARIO annuale 2016-18
1010520170	Piemonte	Biandrate	121.824	130.995
1010520180	Piemonte	Boca	80.717	86.793
1010520200	Piemonte	Bogogno	110.246	118.545
1010520210	Piemonte	Bolzano Novarese	53.971	56.034
1010520220	Piemonte	Borgolavezzaro	132.988	143.000
1010520230	Piemonte	Borgomanero	873.440	939.194
1010520240	Piemonte	Borgo Ticino	312.590	336.122
1010520250	Piemonte	Briga Novarese	163.163	175.446
1010520260	Piemonte	Briona	65.240	70.151
1010520290	Piemonte	Caltignaga	123.551	132.852
1010520310	Piemonte	Cameri	369.794	397.633
1010520350	Piemonte	Carpignano Sesia	135.282	145.466
1010520390	Piemonte	Casalino	85.023	91.424
1010520420	Piemonte	Castelletto sopra Ticino	493.511	530.662
1010520440	Piemonte	Cavaglio d'Agogna	74.146	79.728
1010520460	Piemonte	Cavallirio	81.004	87.102
1010520480	Piemonte	Cerano	300.808	323.453
1010520500	Piemonte	Comignago	76.266	82.008
1010520530	Piemonte	Cressa	96.313	103.564
1010520560	Piemonte	Cureggio	121.983	131.166
1010520580	Piemonte	Divignano	76.106	81.835
1010520600	Piemonte	Domelletto	199.090	214.078
1010520630	Piemonte	Fara Novarese	106.643	114.671
1010520640	Piemonte	Fontaneto d'Agogna	172.700	185.701
1010520660	Piemonte	Galliate	536.072	576.428
1010520670	Piemonte	Garbagna Novarese	87.507	94.094
1010520680	Piemonte	Gargallo	96.265	103.512
1010520690	Piemonte	Gattico	239.462	257.489
1010520700	Piemonte	Ghemme	478.146	514.141
1010520730	Piemonte	Gozzano	355.772	382.555
1010520740	Piemonte	Granozzo con Monticello	69.886	75.147
1010520760	Piemonte	Grignasco	273.629	294.228
1010520790	Piemonte	Inverlo	243.361	261.681
1010520810	Piemonte	Lesa	261.720	281.423
1010520840	Piemonte	Maggiora	95.687	102.890
1010520860	Piemonte	Marano Ticino	116.296	125.051
1010520880	Piemonte	Massino Visconti	209.487	225.257
1010520890	Piemonte	Meina	171.291	184.185
1010520910	Piemonte	Mezzomerico	70.734	76.059
1010520940	Piemonte	Momo	156.292	168.058
1010520970	Piemonte	Nebbiuno	113.909	122.484
1010521000	Piemonte	Novara	4.583.006	4.828.018
1010521020	Piemonte	Oleggio	442.765	476.097
1010521030	Piemonte	Oleggio Castello	127.322	136.907
1010521060	Piemonte	Orta San Giulio	307.271	330.402
1010521080	Piemonte	Paruzzaro	151.458	162.859
1010521090	Piemonte	Pella	124.359	133.721
1010521100	Piemonte	Pettinasco	101.980	109.658
1010521140	Piemonte	Pogno	138.133	148.532
1010521150	Piemonte	Pombia	168.745	181.448
1010521160	Piemonte	Prato Sesia	104.325	112.179
1010521240	Piemonte	Romagnano Sesia	414.828	446.056
1010521250	Piemonte	Romentino	245.973	264.490
1010521270	Piemonte	San Maurizio d'Opaglio	252.554	271.566
1010521290	Piemonte	San Pietro Mosezzo	158.382	170.305
1010521320	Piemonte	Sizzano	88.907	95.600
1010521340	Piemonte	Sozzago	66.081	71.056
1010521360	Piemonte	Suno	188.729	202.937
1010521420	Piemonte	Treccate	539.345	579.947

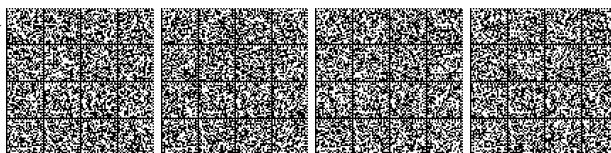


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1010521460	Piemonte	Vaprio d'Agogna	58.930	63.367
1010521470	Piemonte	Varallo Pombia	328.654	353.396
1010521500	Piemonte	Veruno	98.491	105.905
1010521510	Piemonte	Vespolate	116.976	125.782
1010810010	Piemonte	Agliè	157.123	168.951
1010810020	Piemonte	Airasca	181.503	195.166
1010810040	Piemonte	Albiano d'Ivrea	117.782	126.649
1010810060	Piemonte	Almese	127.994	137.629
1010810080	Piemonte	Alpignano	495.919	533.252
1010810090	Piemonte	Andezeno	149.874	161.157
1010810120	Piemonte	Arignano	62.346	67.040
1010810130	Piemonte	Avigliana	396.903	426.782
1010810140	Piemonte	Azeglio	158.850	170.808
1010810160	Piemonte	Balangero	201.281	216.433
1010810180	Piemonte	Baldissero Torinese	265.313	285.285
1010810200	Piemonte	Banchette	236.559	254.368
1010810210	Piemonte	Barbania	81.767	87.922
1010810220	Piemonte	Bardonecchia	964.306	1.036.899
1010810240	Piemonte	Beinasco	671.699	722.265
1010810250	Piemonte	Bibiana	186.853	200.920
1010810270	Piemonte	Bollengo	134.355	144.469
1010810280	Piemonte	Borgaro Torinese	486.287	522.895
1010810300	Piemonte	Borgofranco d'Ivrea	192.698	207.204
1010810320	Piemonte	Borgone Susa	143.717	154.536
1010810330	Piemonte	Bosconero	171.753	184.683
1010810340	Piemonte	Brandizzo	306.465	329.536
1010810350	Piemonte	Bricherasio	265.449	285.432
1010810380	Piemonte	Bruino	270.428	290.786
1010810390	Piemonte	Brusasco	130.280	140.087
1010810400	Piemonte	Bruzolo	117.298	126.128
1010810410	Piemonte	Buriasco	76.440	82.194
1010810420	Piemonte	Burolo	144.308	155.172
1010810430	Piemonte	Busano	86.945	93.490
1010810440	Piemonte	Bussoleno	228.656	245.870
1010810450	Piemonte	Buttigiera Alta	195.625	210.352
1010810460	Piemonte	Cafasse	196.937	211.763
1010810470	Piemonte	Caluso	489.672	526.535
1010810480	Piemonte	Cambiano	243.122	261.424
1010810490	Piemonte	Campiglione Fenile	81.074	87.178
1010810500	Piemonte	Candia Canavese	84.930	91.324
1010810510	Piemonte	Candiolo	143.402	154.198
1010810521	Piemonte	Cantalupa	166.768	179.322
1010810540	Piemonte	Caprie	118.287	127.192
1010810570	Piemonte	Carignano	253.079	272.131
1010810580	Piemonte	Carmagnola	1.037.865	1.115.997
1010810590	Piemonte	Casalborgone	137.581	147.938
1010810600	Piemonte	Cascinette d'Ivrea	100.069	107.603
1010810610	Piemonte	Caselle	185.267	199.214
1010810620	Piemonte	Caselle Torinese	646.311	694.966
1010810630	Piemonte	Castagneto Po	111.716	120.126
1010810640	Piemonte	Castagnole Piemonte	111.416	119.803
1010810650	Piemonte	Castellamonte	268.641	288.864
1010810670	Piemonte	Castiglione Torinese	164.631	177.024
1010810671	Piemonte	Cavagnolo	138.045	148.437
1010810680	Piemonte	Cavour	171.791	184.724
1010810690	Piemonte	Cercenasco	103.138	110.902
1010810700	Piemonte	Ceres	104.636	112.513
1010810740	Piemonte	Chianocco	104.898	112.795
1010810750	Piemonte	Chivasso	135.830	146.056

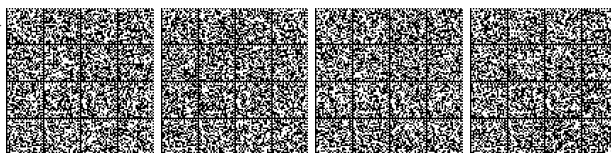


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1010810760	Piemonte	Chieri	1.215.683	1.307.200
1010810790	Piemonte	Chiusa di San Michele	104.935	112.834
1010810800	Piemonte	Chivasso	1.365.800	1.468.618
1010810840	Piemonte	Ciriè	998.106	1.073.244
1010810860	Piemonte	Coassolo Torinese	81.397	87.524
1010810870	Piemonte	Coazze	225.169	242.120
1010810880	Piemonte	Collegno	1.855.650	1.995.345
1010810910	Piemonte	Condove	320.054	344.147
1010810920	Piemonte	Corio	147.505	158.609
1010810940	Piemonte	Cuceglio	64.127	68.954
1010810950	Piemonte	Cumiana	390.645	420.053
1010810960	Piemonte	Cuorgnè	366.670	394.273
1010810970	Piemonte	Druento	240.135	258.212
1010810990	Piemonte	Favria	271.566	292.009
1010811000	Piemonte	Feletto	148.475	159.652
1010811020	Piemonte	Fiano	198.186	213.105
1010811040	Piemonte	Fogizzo	130.379	140.194
1010811050	Piemonte	Forno Canavese	218.449	234.894
1010811070	Piemonte	Front	93.578	100.623
1010811080	Piemonte	Frossasco	213.296	229.353
1010811100	Piemonte	Gassino Torinese	175.584	188.803
1010811110	Piemonte	Germagnano	113.286	121.814
1010811130	Piemonte	Giuvenò	802.538	862.954
1010811140	Piemonte	Givoglio	149.714	160.984
1010811170	Piemonte	Grosso	78.417	84.320
1010811180	Piemonte	Grugliasco	1.910.032	2.053.821
1010811230	Piemonte	Ivrea	1.384.922	1.489.180
1010811240	Piemonte	La Cassa	114.984	123.640
1010811250	Piemonte	La Loggia	287.486	309.128
1010811260	Piemonte	Lanzo Torinese	345.915	371.955
1010811270	Piemonte	Lauriano	114.829	123.474
1010811280	Piemonte	Leini	532.025	572.076
1010811300	Piemonte	Lessolo	112.377	120.837
1010811320	Piemonte	Locana	199.646	214.676
1010811330	Piemonte	Lombardore	116.912	125.714
1010811340	Piemonte	Lombriasco	69.723	74.972
1010811350	Piemonte	Loranzè	78.950	84.894
1010811370	Piemonte	Luserna San Giovanni	268.285	288.482
1010811400	Piemonte	Macello	73.556	79.094
1010811420	Piemonte	Marentino	98.590	106.012
1010811440	Piemonte	Mathi	198.218	213.140
1010811460	Piemonte	Mazzè	218.724	235.190
1010811480	Piemonte	Mercenasco	79.022	84.971
1010811540	Piemonte	Moncalieri	2.115.199	2.274.433
1010811570	Piemonte	Montalenghe	71.837	77.245
1010811580	Piemonte	Montalto Dora	200.094	215.158
1010811590	Piemonte	Montanaro	170.697	183.547
1010811620	Piemonte	Nichelino	1.506.528	1.619.940
1010811640	Piemonte	Nole	164.891	177.304
1010811650	Piemonte	None	180.648	194.248
1010811670	Piemonte	Oglianico	70.386	75.685
1010811680	Piemonte	Orbassano	865.733	930.906
1010811700	Piemonte	Osasco	74.513	80.123
1010811711	Piemonte	Oulx	308.815	332.062
1010811720	Piemonte	Ozegna	64.341	90.691
1010811740	Piemonte	Pancalieri	125.082	134.498
1010811760	Piemonte	Pavarolo	77.871	83.733
1010811770	Piemonte	Pavone Canavese	219.106	235.601
1010811790	Piemonte	Pecetto Torinese	332.507	357.539



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1010811800	Piemonte	Perosa Argentina	205.219	220.668
1010811850	Piemonte	Pianezza	730.397	785.381
1010811860	Piemonte	Pinasca	158.255	170.169
1010811870	Piemonte	Pinerolo	2.074.832	2.231.026
1010811880	Piemonte	Pino Torinese	199.791	214.831
1010811890	Piemonte	Piobesi Torinese	190.532	204.876
1010811900	Piemonte	Piossasco	349.792	376.124
1010811910	Piemonte	Piscina	199.845	214.889
1010811920	Piemonte	Piverone	102.083	109.768
1010811930	Piemonte	Polino	378.022	406.480
1010811931	Piemonte	Pomaretto	71.047	76.395
1010811940	Piemonte	Pont-Canavese	261.671	281.370
1010811950	Piemonte	Porte	68.390	73.538
1010811980	Piemonte	Pralormo	112.884	121.382
1010811982	Piemonte	Prarostino	70.834	76.166
1010812020	Piemonte	Quincinetto	81.824	87.984
1010812030	Piemonte	Reano	94.536	101.653
1010812050	Piemonte	Rivalba	73.019	78.516
1010812060	Piemonte	Rivalta di Torino	868.133	933.487
1010812070	Piemonte	Riva presso Chieri	277.628	298.528
1010812080	Piemonte	Rivara	159.077	171.052
1010812090	Piemonte	Rivarolo Canavese	467.479	502.671
1010812100	Piemonte	Rivarossa	93.991	101.067
1010812110	Piemonte	Rivoli	2.389.674	2.569.571
1010812120	Piemonte	Robassomero	180.233	193.801
1010812130	Piemonte	Rocca Canavese	138.224	148.630
1010812131	Piemonte	Roletto	144.996	155.911
1010812140	Piemonte	Romano Canavese	181.445	195.104
1010812160	Piemonte	Rondissone	140.104	150.651
1010812190	Piemonte	Rosta	210.317	226.150
1010812200	Piemonte	Rubiana	167.494	180.103
1010812230	Piemonte	Salassa	84.120	90.452
1010812260	Piemonte	Samone	95.052	102.208
1010812270	Piemonte	San Benigno Canavese	125.955	135.437
1010812280	Piemonte	San Carlo Canavese	180.951	194.573
1010812310	Piemonte	San Francesco al Campo	290.766	312.655
1010812311	Piemonte	Sangano	242.342	260.585
1010812320	Piemonte	San Germano Chisone	107.074	115.134
1010812330	Piemonte	San Gillio	211.168	227.065
1010812340	Piemonte	San Giorgio Canavese	185.006	198.933
1010812350	Piemonte	San Giorio di Susa	78.570	84.484
1010812360	Piemonte	San Giusto Canavese	192.784	207.296
1010812380	Piemonte	San Maurizio Canavese	527.077	566.755
1010812390	Piemonte	San Mauro Torinese	1.242.563	1.336.104
1010812400	Piemonte	San Pietro Val Lemina	105.138	113.053
1010812420	Piemonte	San Raffaele Cimena	200.213	215.285
1010812430	Piemonte	San Sebastiano da Po	121.839	131.011
1010812440	Piemonte	San Secondo di Pinerolo	233.820	251.422
1010812450	Piemonte	Sant'Ambrogio di Torino	256.447	275.752
1010812460	Piemonte	Sant'Antonino di Susa	282.602	303.877
1010812470	Piemonte	Santena	402.032	432.298
1010812490	Piemonte	Sauze d'Oulx	486.127	522.723
1010812500	Piemonte	Scalenghe	180.957	194.580
1010812520	Piemonte	Sciolze	107.506	115.599
1010812550	Piemonte	Settimo Torinese	2.634.608	2.832.943
1010812560	Piemonte	Settimo Vittone	96.376	103.632
1010812570	Piemonte	Sparone	92.750	99.732
1010812590	Piemonte	Strambino	165.453	177.908
1010812600	Piemonte	Susa	250.511	269.370



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1010812620	Piemonte	Torino	102.835.652	110.577.181
1010812630	Piemonte	Torrazza Piemonte	183.736	197.568
1010812640	Piemonte	Torre Pellice	317.827	341.753
1010812650	Piemonte	Trana	260.082	279.661
1010812690	Piemonte	Trofarello	238.283	256.221
1010812730	Piemonte	Vaie	89.082	95.788
1010812740	Piemonte	Val della Torre	259.307	278.828
1010812750	Piemonte	Valperga	228.707	245.924
1010812770	Piemonte	Vauda Canavese	81.343	87.467
1010812790	Piemonte	Venaria Reale	1.093.648	1.175.979
1010812800	Piemonte	Verolengo	130.155	139.953
1010812810	Piemonte	Vernua Savoia	100.312	107.863
1010812860	Piemonte	Vigone	96.290	103.539
1010812870	Piemonte	Villafraanca Piemonte	279.198	300.216
1010812880	Piemonte	Villanova Canavese	54.648	58.762
1010812890	Piemonte	Villarbasse	190.096	204.406
1010812891	Piemonte	Villar Dora	123.149	132.420
1010812900	Piemonte	Villareggia	72.478	77.934
1010812910	Piemonte	Villar Focchiardo	135.452	145.649
1010812920	Piemonte	Villar Pellice	81.690	87.839
1010812930	Piemonte	Villar Perosa	259.823	279.383
1010812940	Piemonte	Villastellone	299.154	321.674
1010812950	Piemonte	Vinovo	259.024	278.524
1010812960	Piemonte	Virle Piemonte	61.279	65.892
1010812970	Piemonte	Vische	102.478	110.192
1010812990	Piemonte	Viù	129.483	139.231
1010813000	Piemonte	Volpiano	544.773	585.784
1010813010	Piemonte	Volvera	263.280	283.100
1010880040	Piemonte	Alice Castello	127.821	137.443
1010880070	Piemonte	Asigliano Vercellese	84.147	90.482
1010880110	Piemonte	Bianzè	292.588	314.614
1010880150	Piemonte	Borgo d'Ale	139.176	149.654
1010880160	Piemonte	Borgosesia	380.098	408.712
1010880170	Piemonte	Borgo Vercelli	142.342	153.058
1010880300	Piemonte	Caresana	73.965	79.533
1010880310	Piemonte	Caresanablot	64.555	69.415
1010880420	Piemonte	Cigliano	276.389	297.196
1010880490	Piemonte	Crescentino	309.941	333.273
1010880540	Piemonte	Desana	68.077	73.201
1010880580	Piemonte	Fontanetto Po	90.900	97.743
1010880610	Piemonte	Gattinara	308.751	331.994
1010880710	Piemonte	Livorno Ferraris	239.773	257.823
1010880780	Piemonte	Moncrivello	94.346	101.448
1010880890	Piemonte	Palazzolo Vercellese	60.907	65.492
1010880920	Piemonte	Pezzana	66.501	71.507
1010881060	Piemonte	Quarona	321.979	346.218
1010881150	Piemonte	Roasio	143.993	154.833
1010881270	Piemonte	Saluggia	257.168	276.528
1010881300	Piemonte	San Germano Vercellese	89.930	96.700
1010881320	Piemonte	Santhià	282.767	304.054
1010881360	Piemonte	Serravalle Sesia	198.714	213.673
1010881410	Piemonte	Stroppiana	78.914	84.855
1010881460	Piemonte	Trino	291.731	313.692
1010881480	Piemonte	Tronzano Vercellese	306.776	329.871
1010881500	Piemonte	Valduggia	166.072	178.574
1010881540	Piemonte	Varallo	577.697	621.186
1010881560	Piemonte	Vercelli	3.938.903	4.235.426
1010881620	Piemonte	Villata	178.949	192.420
1010960020	Piemonte	Andorno Micca	237.947	255.860

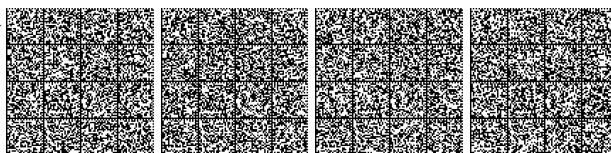


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1010960030	Piemonte	Benna	86.930	93.474
1010960040	Piemonte	Biella	2.336.493	2.512.385
1010960070	Piemonte	Brusnengo	111.400	119.786
1010960100	Piemonte	Camburzano	80.344	86.392
1010960120	Piemonte	Candelo	242.318	260.560
1010960160	Piemonte	Cavaglià	205.118	220.560
1010960180	Piemonte	Cerrione	158.584	170.522
1010960190	Piemonte	Coggiola	162.281	174.497
1010960200	Piemonte	Cossato	432.642	465.212
1010960210	Piemonte	Creva cuore	234.453	252.103
1010960260	Piemonte	Gaglianico	334.006	359.150
1010960280	Piemonte	Graglia	91.197	98.062
1010960290	Piemonte	Lessona	136.070	146.313
1010960320	Piemonte	Masserano	111.785	120.201
1010960350	Piemonte	Mongrando	271.030	291.434
1010960351	Piemonte	Mosso	113.212	121.734
1010960370	Piemonte	Mottalciata	51.217	55.072
1010960390	Piemonte	Netro	67.504	72.586
1010960400	Piemonte	Occhieppo Inferiore	265.882	285.898
1010960410	Piemonte	Occhieppo Superiore	204.324	219.706
1010960420	Piemonte	Pettinengo	94.410	101.518
1010960460	Piemonte	Polone	146.754	157.802
1010960470	Piemonte	Ponderano	207.378	222.989
1010960480	Piemonte	Portula	86.956	93.502
1010960490	Piemonte	Pralungo	169.677	182.450
1010960500	Piemonte	Pray	169.878	182.667
1010960510	Piemonte	Quaregna	83.985	90.307
1010960530	Piemonte	Ronco Biellese	185.835	199.824
1010960560	Piemonte	Sagliano Micca	117.689	126.549
1010960580	Piemonte	Salussola	122.653	131.887
1010960590	Piemonte	Sandigliano	140.817	151.418
1010960630	Piemonte	Sordevolo	112.457	120.923
1010960650	Piemonte	Strona	74.296	79.889
1010960680	Piemonte	Tollegno	158.938	170.903
1010960700	Piemonte	Trivero	206.538	222.086
1010960710	Piemonte	Valdengo	166.995	179.567
1010960730	Piemonte	Valle Mosso	291.416	313.354
1010960740	Piemonte	Valle San Nicolao	57.018	61.310
1010960760	Piemonte	Verrone	187.284	201.363
1010960770	Piemonte	Vigliano Biellese	360.147	387.259
1010960800	Piemonte	Viverone	113.852	122.423
1010960820	Piemonte	Zubiena	81.735	87.889
1010960830	Piemonte	Zumaglia	55.288	59.450
1011020030	Piemonte	Arizzano	104.402	112.261
1011020080	Piemonte	Baveno	652.674	701.808
1011020110	Piemonte	Beura-Cardezza	91.144	98.005
1011020150	Piemonte	Cambiasca	94.925	102.071
1011020160	Piemonte	Cannero Riviera	202.125	217.341
1011020170	Piemonte	Cannobio	398.954	428.988
1011020190	Piemonte	Casale Corte Cerro	243.941	262.305
1011020250	Piemonte	Crevaldossola	287.613	309.265
1011020260	Piemonte	Crudo	147.646	158.761
1011020280	Piemonte	Domodossola	1.067.740	1.148.120
1011020330	Piemonte	Ghiffa	190.129	204.442
1011020350	Piemonte	Gravellona Toce	262.205	281.944
1011020410	Piemonte	Malesco	106.173	114.166
1011020420	Piemonte	Masera	75.507	81.192
1011020440	Piemonte	Mergozzo	172.049	185.001
1011020460	Piemonte	Montecrestese	109.316	117.545

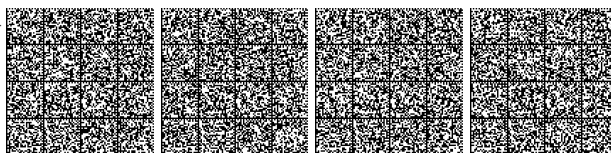


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1011020500	Piemonte	Omegna	575.721	619.062
1011020510	Piemonte	Omavasso	231.874	249.330
1011020520	Piemonte	Pallanzeno	76.791	82.572
1011020530	Piemonte	Piedimulera	131.687	141.600
1011020540	Piemonte	Pieve Vergonte	172.678	185.677
1011020570	Piemonte	Premosello-Chiovenda	362.004	389.256
1011020610	Piemonte	San Bernardino Verbano	81.680	87.829
1011020620	Piemonte	Santa Maria Maggiore	141.433	152.080
1011020640	Piemonte	Stresa	427.201	459.361
1011020680	Piemonte	Trontano	99.274	106.747
1011020690	Piemonte	Valstrona	61.814	66.468
1011020710	Piemonte	Varzo	207.605	223.233
1011020720	Piemonte	Verbania	1.626.003	1.748.410
1011020740	Piemonte	Vignone	59.821	64.324
1011020750	Piemonte	Villadossola	353.589	380.207
1011020770	Piemonte	Vogogna	186.784	200.845
1030120010	Lombardia	Adara San Martino	134.436	144.556
1030120030	Lombardia	Albano Sant'Alessandro	171.155	184.039
1030120040	Lombardia	Albino	853.376	917.619
1030120050	Lombardia	Almè	152.598	164.085
1030120070	Lombardia	Almenno San Bartolomeo	227.334	244.448
1030120080	Lombardia	Almenno San Salvatore	92.130	99.065
1030120090	Lombardia	Alzano Lombardo	456.540	490.909
1030120100	Lombardia	Ambivere	127.352	136.939
1030120110	Lombardia	Antegnate	199.181	214.176
1030120120	Lombardia	Arcene	263.022	282.823
1030120130	Lombardia	Ardesio	221.623	238.307
1030120140	Lombardia	Arzago d'Adda	170.955	183.825
1030120170	Lombardia	Azzano San Paolo	271.467	291.903
1030120181	Lombardia	Bagnatica	330.738	355.636
1030120200	Lombardia	Bariano	235.558	253.291
1030120210	Lombardia	Barzana	114.354	122.963
1030120230	Lombardia	Berberno	177.410	190.765
1030120240	Lombardia	Bergamo	6.378.322	6.858.486
1030120250	Lombardia	Berzo San Fermo	79.340	85.313
1030120270	Lombardia	Bolgare	272.998	293.549
1030120280	Lombardia	Boltiere	124.177	133.526
1030120290	Lombardia	Bonate Sopra	260.184	279.770
1030120300	Lombardia	Bonate Sotto	170.671	183.519
1030120310	Lombardia	Borgo di Terzo	45.009	48.398
1030120330	Lombardia	Bottanuco	113.703	122.263
1030120360	Lombardia	Brembate	354.517	381.205
1030120370	Lombardia	Brembate di Sopra	975.730	1.049.183
1030120390	Lombardia	Brignano Gera d'Adda	179.642	193.166
1030120401	Lombardia	Brusaporto	147.930	159.066
1030120410	Lombardia	Calcinate	198.634	213.588
1030120420	Lombardia	Calcio	162.233	174.446
1030120440	Lombardia	Calusco d'Adda	316.962	340.824
1030120450	Lombardia	Calvenzano	214.803	230.973
1030120470	Lombardia	Canonica d'Adda	289.430	311.219
1030120480	Lombardia	Capizzone	56.404	60.650
1030120490	Lombardia	Capriate San Gervasio	272.196	292.687
1030120500	Lombardia	Caprino Bergamasco	194.374	209.007
1030120510	Lombardia	Caravaggio	826.090	888.278
1030120530	Lombardia	Carobbio degli Angeli	254.668	273.861
1030120550	Lombardia	Cavico	204.956	220.385
1030120560	Lombardia	Cesazza	252.654	271.674
1030120570	Lombardia	Cesirate d'Adda	225.980	242.992
1030120580	Lombardia	Casnigo	255.137	274.344



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2015-18
1030120600	Lombardia	Castelli Calepio	540.354	561.032
1030120610	Lombardia	Castel Rozzone	158.833	170.790
1030120620	Lombardia	Castione della Presolana	382.892	411.717
1030120630	Lombardia	Castro	99.502	106.992
1030120640	Lombardia	Cavernago	154.581	166.218
1030120641	Lombardia	Cazzano Sant'Andrea	80.075	86.103
1030120650	Lombardia	Cenate Sopra	159.515	171.523
1030120660	Lombardia	Cenate Sotto	286.168	286.205
1030120670	Lombardia	Cene	407.601	438.285
1030120680	Lombardia	Cerete	82.025	88.200
1030120690	Lombardia	Chignolo d'Isola	185.088	199.022
1030120700	Lombardia	Chiuduno	177.978	191.376
1030120710	Lombardia	Cisano Bergamasco	178.704	192.157
1030120720	Lombardia	Ciserano	223.112	239.909
1030120730	Lombardia	Cividate al Piano	223.950	240.809
1030120740	Lombardia	Clusone	391.148	420.594
1030120750	Lombardia	Colere	110.942	119.294
1030120760	Lombardia	Cologno al Serio	619.450	666.083
1030120770	Lombardia	Colzate	157.138	168.967
1030120780	Lombardia	Comun Nuovo	265.175	285.137
1030120800	Lombardia	Cortenuova	182.647	196.397
1030120810	Lombardia	Costa di Mezzate	160.199	172.259
1030120830	Lombardia	Costa Volpino	210.317	226.149
1030120840	Lombardia	Covo	255.119	274.325
1030120850	Lombardia	Credaro	142.493	153.220
1030120860	Lombardia	Cumo	269.888	290.206
1030120880	Lombardia	Dalmine	1.074.794	1.155.705
1030120900	Lombardia	Endine Gaiano	182.991	196.767
1030120910	Lombardia	Entratico	118.142	127.036
1030120930	Lombardia	Fara Gera d'Adda	235.565	253.298
1030120940	Lombardia	Fara Olivana con Sola	68.888	74.074
1030120941	Lombardia	Filago	231.504	248.932
1030120950	Lombardia	Fino del Monte	80.574	86.639
1030120960	Lombardia	Fiorano al Serio	223.902	240.758
1030120970	Lombardia	Fontanella	256.987	276.333
1030121000	Lombardia	Foresto Sparso	165.375	177.825
1030121010	Lombardia	Fornovo San Giovanni	129.271	139.003
1030121021	Lombardia	Gandellino	90.787	97.622
1030121030	Lombardia	Gandino	147.545	158.652
1030121040	Lombardia	Gandosso	85.544	91.984
1030121060	Lombardia	Gazzaniga	166.635	179.180
1030121080	Lombardia	Ghisalba	144.245	155.104
1030121090	Lombardia	Gorlego	154.543	166.177
1030121100	Lombardia	Gorle	135.827	146.052
1030121110	Lombardia	Gomo	114.481	123.100
1030121120	Lombardia	Grassobbio	194.750	209.411
1030121130	Lombardia	Gromo	129.639	139.398
1030121150	Lombardia	Grunello del Monte	230.303	247.641
1030121180	Lombardia	Lallio	278.446	299.407
1030121190	Lombardia	Lefte	251.249	270.163
1030121200	Lombardia	Levate	254.410	273.562
1030121220	Lombardia	Lovere	517.733	556.708
1030121230	Lombardia	Lurano	190.287	204.612
1030121250	Lombardia	Madone	243.509	261.840
1030121260	Lombardia	Mapello	245.195	263.653
1030121280	Lombardia	Martinengo	346.373	372.448
1030121281	Lombardia	Medolago	150.571	161.906
1030121300	Lombardia	Misano di Gera d'Adda	166.006	178.503
1030121310	Lombardia	Monasterolo del Castello	114.852	123.498



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030121311	Lombardia	Montello	177.031	190.358
1030121330	Lombardia	Morengo	172.443	185.425
1030121340	Lombardia	Mornico al Serio	108.894	117.091
1030121350	Lombardia	Mozzanica	221.177	237.827
1030121360	Lombardia	Mozzo	180.305	193.878
1030121370	Lombardia	Nembro	282.810	304.100
1030121400	Lombardia	Oltre il Colle	106.002	113.982
1030121420	Lombardia	Orio al Serio	318.872	342.876
1030121440	Lombardia	Osio Sopra	187.358	201.462
1030121450	Lombardia	Osio Sotto	544.601	585.599
1030121460	Lombardia	Pagazzano	137.630	147.990
1030121470	Lombardia	Paladina	223.063	239.855
1030121480	Lombardia	Palazzago	205.355	220.815
1030121490	Lombardia	Palosco	195.930	210.680
1030121500	Lombardia	Parre	159.918	171.957
1030121520	Lombardia	Pedrengo	176.722	190.026
1030121530	Lombardia	Peia	106.531	114.551
1030121540	Lombardia	Pianico	87.274	93.844
1030121541	Lombardia	Piazza Brembana	82.371	88.572
1030121542	Lombardia	Plarì	56.617	60.879
1030121570	Lombardia	Pognano	119.207	128.181
1030121571	Lombardia	Ponte Nossà	137.756	148.126
1030121580	Lombardia	Ponteranica	141.229	151.861
1030121590	Lombardia	Ponte San Pietro	461.907	496.680
1030121600	Lombardia	Pontida	162.471	174.702
1030121610	Lombardia	Pontirolo Nuovo	147.789	158.915
1030121620	Lombardia	Pradalunga	245.410	263.885
1030121630	Lombardia	Predore	99.228	106.698
1030121640	Lombardia	Premolo	73.969	79.538
1030121650	Lombardia	Presezzo	287.457	309.097
1030121660	Lombardia	Pumenengo	87.965	94.588
1030121670	Lombardia	Ranica	129.500	139.248
1030121680	Lombardia	Ranzanico	101.227	108.847
1030121720	Lombardia	Rogno	238.926	256.913
1030121730	Lombardia	Romano di Lombardia	592.769	637.393
1030121770	Lombardia	Rovetta	250.499	269.357
1030121780	Lombardia	San Giovanni Bianco	109.550	117.787
1030121800	Lombardia	San Paolo d'Argon	190.415	204.749
1030121810	Lombardia	San Pellegrino Terme	337.032	362.404
1030121840	Lombardia	Samico	257.918	277.334
1030121850	Lombardia	Scanzosclate	204.584	219.985
1030121860	Lombardia	Schilpario	110.656	118.986
1030121870	Lombardia	Sedrina	191.904	206.351
1030121880	Lombardia	Selvino	232.077	249.548
1030121890	Lombardia	Seriate	833.900	896.677
1030121900	Lombardia	Serina	250.393	269.243
1030121910	Lombardia	Solto Collina	123.356	132.642
1030121911	Lombardia	Solza	106.227	114.224
1030121930	Lombardia	Sorisole	127.715	137.330
1030121940	Lombardia	Sotto il Monte Giovanni XXIII	247.001	265.596
1030121950	Lombardia	Sovere	166.337	178.859
1030121960	Lombardia	Spinone al Lago	94.260	101.356
1030121970	Lombardia	Spirano	196.459	211.249
1030121980	Lombardia	Stezzano	630.132	677.568
1030121990	Lombardia	Strozza	75.448	81.128
1030122000	Lombardia	Suisio	247.783	266.436
1030122020	Lombardia	Tavernola Bergamasca	167.495	180.105
1030122030	Lombardia	Telgate	300.335	322.944
1030122040	Lombardia	Terno d'Isola	223.488	240.312



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030122050	Lombardia	Torre Boldone	192.700	207.206
1030122070	Lombardia	Torre de' Roveri	136.895	147.200
1030122080	Lombardia	Torre Pallavicina	76.802	82.584
1030122090	Lombardia	Trescore Balneario	457.453	491.890
1030122100	Lombardia	Treviglio	1.774.085	1.907.639
1030122110	Lombardia	Treviolo	239.454	257.481
1030122120	Lombardia	Ubiale Clanezzo	101.821	109.487
1030122130	Lombardia	Urgnano	340.692	366.339
1030122140	Lombardia	Valbondione	240.161	258.240
1030122150	Lombardia	Valbrembo	236.457	254.258
1030122210	Lombardia	Verdellino	452.997	487.099
1030122220	Lombardia	Verdello	160.548	172.634
1030122230	Lombardia	Vertova	267.966	288.139
1030122240	Lombardia	Viadanica	75.792	81.498
1030122250	Lombardia	Vigano San Martino	50.048	53.816
1030122270	Lombardia	Villa d'Adda	250.554	269.416
1030122271	Lombardia	Villa d'Almè	124.954	134.360
1030122280	Lombardia	Villa di Serio	119.455	128.448
1030122290	Lombardia	Villa d'Ogna	133.194	143.220
1030122300	Lombardia	Villongo	143.587	154.397
1030122310	Lombardia	Vilminore di Scalve	136.878	147.182
1030122320	Lombardia	Zandobbio	152.071	163.519
1030122330	Lombardia	Zanica	235.955	253.718
1030122340	Lombardia	Zogno	179.815	193.351
1030150010	Lombardia	Acquafredda	104.937	112.637
1030150020	Lombardia	Adro	256.466	275.773
1030150030	Lombardia	Agnosine	118.953	127.908
1030150040	Lombardia	Alfianello	166.887	179.451
1030150060	Lombardia	Angolo Terme	138.512	148.939
1030150061	Lombardia	Artogne	299.867	322.441
1030150062	Lombardia	Azzano Mella	193.692	208.273
1030150070	Lombardia	Bagnolo Mella	428.474	460.730
1030150080	Lombardia	Bagolino	235.021	252.714
1030150090	Lombardia	Barbarga	131.337	141.224
1030150091	Lombardia	Barghe	58.476	62.878
1030150100	Lombardia	Bassano Bresciano	149.121	160.347
1030150110	Lombardia	Bedizzole	546.942	588.116
1030150120	Lombardia	Berlingo	152.962	164.477
1030150130	Lombardia	Berzo Demo	99.568	107.064
1030150140	Lombardia	Berzo Inferiore	125.741	135.207
1030150150	Lombardia	Bienno	197.565	212.437
1030150160	Lombardia	Bione	81.150	87.259
1030150170	Lombardia	Borgo San Giacomo	158.535	170.469
1030150180	Lombardia	Borgosatollo	230.903	248.286
1030150190	Lombardia	Borno	344.038	369.937
1030150200	Lombardia	Botticino	437.629	470.574
1030150210	Lombardia	Bovegno	137.691	148.056
1030150220	Lombardia	Bovezzo	146.783	157.833
1030150230	Lombardia	Brandico	87.142	93.702
1030150250	Lombardia	Breno	579.404	623.022
1030150260	Lombardia	Brescia	14.963.713	16.090.191
1030150271	Lombardia	Caino	109.024	117.231
1030150280	Lombardia	Calcinato	509.953	548.342
1030150290	Lombardia	Calvagese della Riviera	237.028	254.871
1030150300	Lombardia	Calvisano	184.380	198.261
1030150310	Lombardia	Capo di Ponte	174.921	188.089
1030150330	Lombardia	Capriano del Colle	277.385	298.267
1030150340	Lombardia	Capriolo	322.051	346.295
1030150350	Lombardia	Carpinedolo	298.764	321.256

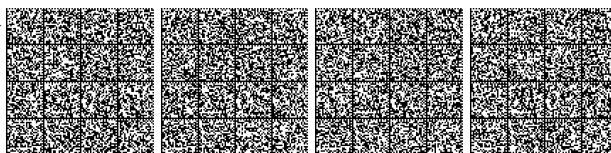


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030150360	Lombardia	Castegnato	380.535	409.181
1030150370	Lombardia	Castelvotati	264.433	284.339
1030150380	Lombardia	Castel Mella	199.472	214.489
1030150390	Lombardia	Castenedolo	383.363	412.222
1030150400	Lombardia	Casto	120.227	129.277
1030150410	Lombardia	Castrezzato	148.851	160.057
1030150420	Lombardia	Cazzago San Martino	294.196	316.343
1030150430	Lombardia	Cedegolo	97.121	104.432
1030150440	Lombardia	Cellatica	348.238	374.453
1030150460	Lombardia	Ceto	134.379	144.495
1030150470	Lombardia	Chiari	1.287.207	1.384.108
1030150480	Lombardia	Cigole	102.387	110.095
1030150500	Lombardia	Cividate Camuno	347.125	373.257
1030150510	Lombardia	Coccaglio	270.968	291.366
1030150520	Lombardia	Collebeato	263.130	282.938
1030150530	Lombardia	Collio	127.922	137.552
1030150540	Lombardia	Cologne	184.721	198.627
1030150550	Lombardia	Comezzano-Cizzago	204.359	219.743
1030150560	Lombardia	Concesio	568.058	610.822
1030150570	Lombardia	Corte Franca	184.329	198.205
1030150580	Lombardia	Corteno Golgi	282.791	304.080
1030150590	Lombardia	Corzano	84.214	90.554
1030150600	Lombardia	Darfo Boario Terme	607.037	652.735
1030150610	Lombardia	Dello	150.572	161.908
1030150620	Lombardia	Desenzano del Garda	1.775.925	1.909.618
1030150630	Lombardia	Edolo	527.630	567.350
1030150640	Lombardia	Erbusco	247.911	266.574
1030150650	Lombardia	Esine	142.560	153.292
1030150660	Lombardia	Fiesse	110.450	118.764
1030150661	Lombardia	Flero	232.223	249.704
1030150670	Lombardia	Gambara	289.517	311.312
1030150680	Lombardia	Gardone Riviera	464.487	499.454
1030150690	Lombardia	Gardone Val Trompia	517.651	556.620
1030150700	Lombardia	Gargnano	343.507	369.366
1030150710	Lombardia	Gavardo	442.546	475.861
1030150720	Lombardia	Ghedì	770.570	828.579
1030150730	Lombardia	Gianico	157.838	169.720
1030150740	Lombardia	Gottolengo	113.538	122.085
1030150750	Lombardia	Gussago	493.923	531.106
1030150760	Lombardia	Idro	165.230	177.668
1030150780	Lombardia	Iseo	917.045	986.081
1030150790	Lombardia	Isorella	184.911	198.831
1030150810	Lombardia	Leno	705.856	758.994
1030150820	Lombardia	Limone sul Garda	477.135	513.054
1030150830	Lombardia	Lodrino	116.524	125.296
1030150840	Lombardia	Lograto	211.999	227.958
1030150850	Lombardia	Lonato del Garda	657.304	706.786
1030150890	Lombardia	Lumezzane	594.972	639.762
1030150900	Lombardia	Macoldio	158.055	169.953
1030150920	Lombardia	Meirano	190.741	205.100
1030150930	Lombardia	Malegno	146.554	157.587
1030150940	Lombardia	Malonno	234.580	252.240
1030150950	Lombardia	Manerba del Garda	578.312	621.848
1030150960	Lombardia	Manerbio	792.846	852.532
1030150970	Lombardia	Marcheno	287.301	308.929
1030150980	Lombardia	Marone	177.659	191.033
1030150990	Lombardia	Mazzano	393.486	423.118
1030151000	Lombardia	Milzano	89.151	95.862
1030151010	Lombardia	Moniga del Garda	268.209	288.400



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030151030	Lombardia	Monte Isola	193.489	208.055
1030151040	Lombardia	Monticelli Brusati	193.889	208.485
1030151050	Lombardia	Montichiari	877.938	944.030
1030151051	Lombardia	Montirone	251.889	270.852
1030151070	Lombardia	Muscoline	141.308	151.945
1030151080	Lombardia	Nave	485.573	522.128
1030151090	Lombardia	Niardo	130.300	140.109
1030151100	Lombardia	Nuvolento	304.389	327.304
1030151110	Lombardia	Nuvolera	383.502	412.372
1030151120	Lombardia	Odolo	144.216	155.072
1030151130	Lombardia	Offlaga	194.745	209.406
1030151140	Lombardia	Ome	202.760	218.023
1030151160	Lombardia	Orzinuovi	587.697	631.940
1030151170	Lombardia	Orzivecchi	128.647	138.332
1030151180	Lombardia	Ospitaletto	687.177	738.908
1030151190	Lombardia	Ossimo	104.319	112.172
1030151200	Lombardia	Padenghe sul Garda	568.052	610.816
1030151210	Lombardia	Paderno Franciacorta	192.350	206.830
1030151230	Lombardia	Paitone	184.560	198.454
1030151240	Lombardia	Palazzolo sull'Oglio	931.327	1.001.438
1030151250	Lombardia	Paratico	604.328	649.822
1030151270	Lombardia	Passirano	267.266	287.386
1030151280	Lombardia	Pavone del Mella	160.594	172.684
1030151320	Lombardia	Pezzaze	100.698	108.278
1030151330	Lombardia	Pian Camuno	446.465	480.075
1030151331	Lombardia	Plancogno	274.645	295.321
1030151340	Lombardia	Pisogne	233.898	251.506
1030151350	Lombardia	Polaveno	104.670	112.550
1030151360	Lombardia	Polpenazze del Garda	238.028	255.947
1030151370	Lombardia	Pompiano	209.481	225.250
1030151371	Lombardia	Poncarale	101.128	108.741
1030151390	Lombardia	Ponte di Legno	752.178	808.802
1030151400	Lombardia	Pontevico	308.177	331.377
1030151410	Lombardia	Pontoglio	197.722	212.607
1030151420	Lombardia	Pozzolengo	208.217	223.892
1030151430	Lombardia	Pralboino	180.873	194.489
1030151440	Lombardia	Preseglie	109.026	117.234
1030151460	Lombardia	Prevalle	200.442	215.532
1030151470	Lombardia	Provaglio d'Iseo	128.809	138.506
1030151490	Lombardia	Puegnago sul Garda	176.781	190.089
1030151500	Lombardia	Quinzano d'Oglio	168.904	181.620
1030151510	Lombardia	Remedello	164.847	177.257
1030151520	Lombardia	Rezzato	868.438	933.815
1030151530	Lombardia	Roccafranca	262.771	282.552
1030151540	Lombardia	Rodengo Saiano	912.896	981.619
1030151550	Lombardia	Roè Volciano	307.437	330.581
1030151560	Lombardia	Roncadelle	414.666	445.882
1030151570	Lombardia	Rovato	830.218	892.717
1030151580	Lombardia	Rudiano	312.046	335.537
1030151590	Lombardia	Sabbio Chiese	382.287	411.066
1030151600	Lombardia	Sale Maresino	447.377	481.056
1030151610	Lombardia	Salò	934.509	1.004.859
1030151620	Lombardia	San Felice del Benaco	392.729	422.293
1030151630	Lombardia	San Gervasio Bresciano	216.431	232.724
1030151631	Lombardia	San Paolo	253.058	272.108
1030151640	Lombardia	San Zeno Naviglio	312.551	336.080
1030151650	Lombardia	Sarezzo	719.193	773.335
1030151660	Lombardia	Sellero	226.654	243.717
1030151670	Lombardia	Seniga	102.863	110.607

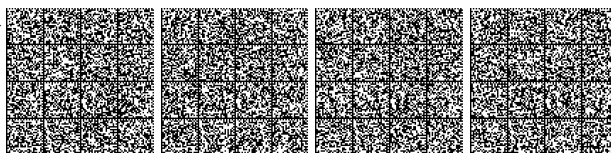


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030151680	Lombardia	Serie	241.884	260.094
1030151690	Lombardia	Simione	1.152.219	1.238.959
1030151700	Lombardia	Soiano del Lago	192.981	207.509
1030151710	Lombardia	Sonico	146.131	157.132
1030151720	Lombardia	Sulzano	124.959	134.366
1030151730	Lombardia	Tavernole sul Mella	109.008	117.215
1030151740	Lombardia	Temù	254.653	273.824
1030151750	Lombardia	Tignale	167.958	180.602
1030151760	Lombardia	Torbole Casaglia	221.420	238.089
1030151770	Lombardia	Toscolano-Maderno	570.135	613.055
1030151780	Lombardia	Travagliato	454.798	489.035
1030151790	Lombardia	Tremosine sul Garda	254.415	273.568
1030151800	Lombardia	Trenzano	268.191	288.381
1030151820	Lombardia	Urago d'Oglio	288.730	310.466
1030151830	Lombardia	Vallio Terme	88.531	95.195
1030151860	Lombardia	Verolanuova	235.698	253.442
1030151870	Lombardia	Verolavecchia	208.131	223.799
1030151880	Lombardia	Vestone	266.422	286.478
1030151890	Lombardia	Veza d'Oglio	199.730	214.766
1030151900	Lombardia	Villa Carcina	318.943	342.954
1030151910	Lombardia	Villachiera	87.857	94.471
1030151920	Lombardia	Villanuova sul Clisi	197.214	212.061
1030151940	Lombardia	Visano	140.655	151.244
1030151950	Lombardia	Vobarno	365.885	393.429
1030151960	Lombardia	Zone	89.230	95.947
1030240030	Lombardia	Albavilla	169.176	181.911
1030240040	Lombardia	Albese con Cassano	235.140	252.842
1030240050	Lombardia	Albiole	166.755	179.308
1030240060	Lombardia	Alserio	141.136	151.761
1030240070	Lombardia	Alzate Brianza	483.769	520.188
1030240090	Lombardia	Anzano del Parco	160.092	172.144
1030240100	Lombardia	Appiano Gentile	242.355	260.600
1030240120	Lombardia	Arosio	369.995	397.848
1030240130	Lombardia	Asso	234.022	251.640
1030240220	Lombardia	Beregazzo con Figliaro	117.444	126.285
1030240230	Lombardia	Binago	272.084	292.567
1030240240	Lombardia	Bizzarone	122.920	132.174
1030240260	Lombardia	Blevio	167.535	180.148
1030240280	Lombardia	Bregnano	131.611	141.518
1030240290	Lombardia	Brenna	126.330	135.840
1030240320	Lombardia	Brunate	168.488	181.172
1030240340	Lombardia	Bulgarograsso	224.812	241.736
1030240350	Lombardia	Cabiate	218.523	234.973
1030240360	Lombardia	Cadorago	221.476	238.148
1030240380	Lombardia	Cagno	132.042	141.983
1030240390	Lombardia	Campione d'Italia	7.248.540	7.794.214
1030240400	Lombardia	Cantù	1.522.374	1.636.979
1030240410	Lombardia	Canzo	210.274	226.103
1030240420	Lombardia	Capiago Intimiano	152.129	163.582
1030240430	Lombardia	Carate Urio	154.715	166.362
1030240431	Lombardia	Carbonate	209.431	225.197
1030240440	Lombardia	Carimate	358.535	385.526
1030240450	Lombardia	Carliazzo	207.753	223.392
1030240460	Lombardia	Carugo	206.740	222.304
1030240500	Lombardia	Cesino d'Erba	115.504	124.200
1030240510	Lombardia	Cesnate con Bernate	272.818	293.356
1030240530	Lombardia	Cessina Rizzardi	205.456	220.923
1030240560	Lombardia	Castelmarte	115.236	123.911
1030240580	Lombardia	Castiglione d'Intelvi	80.920	87.011

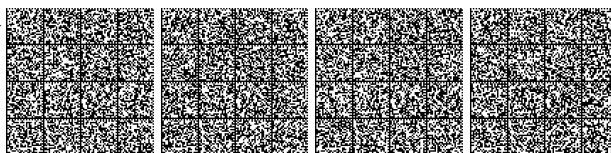


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030240581	Lombardia	Cavallasca	198.718	213.675
1030240610	Lombardia	Cemenate	504.856	542.862
1030240620	Lombardia	Cernobbio	587.299	631.511
1030240650	Lombardia	Cirimido	123.311	132.594
1030240720	Lombardia	Como	5.059.437	5.440.315
1030240790	Lombardia	Cucciago	261.988	281.711
1030240840	Lombardia	Domaso	132.279	142.237
1030240850	Lombardia	Dongo	327.603	352.265
1030240890	Lombardia	Erba	1.425.828	1.533.165
1030240910	Lombardia	Eupilio	159.278	171.268
1030240920	Lombardia	Faggeto Lario	92.686	99.678
1030240930	Lombardia	Faloppio	386.862	415.985
1030240940	Lombardia	Fenegrò	170.922	183.789
1030240950	Lombardia	Figino Serenza	277.305	298.180
1030240960	Lombardia	Fino Momasco	436.212	469.051
1030241010	Lombardia	Gera Lario	121.041	130.153
1030241030	Lombardia	Grandate	223.740	240.584
1030241040	Lombardia	Grandola ed Uniti	98.287	105.686
1030241070	Lombardia	Guanzate	149.617	160.680
1030241110	Lombardia	Inverigo	385.963	415.019
1030241140	Lombardia	Lambrugo	158.792	170.746
1030241150	Lombardia	Lanzo d'Intelvi	172.154	185.113
1030241190	Lombardia	Lezzeno	115.155	123.824
1030241220	Lombardia	Limido Comasco	172.844	185.856
1030241230	Lombardia	Lipomo	134.262	144.369
1030241250	Lombardia	Locate Varesino	235.055	252.750
1030241270	Lombardia	Lomazzo	379.767	408.356
1030241280	Lombardia	Longone al Segrino	133.647	143.708
1030241290	Lombardia	Luisago	199.151	214.143
1030241300	Lombardia	Lurago d'Erba	259.590	279.132
1030241310	Lombardia	Lurago Marinone	156.774	168.576
1030241320	Lombardia	Lurate Caccivio	226.857	243.935
1030241370	Lombardia	Mariano Comense	627.674	674.925
1030241380	Lombardia	Maslianico	249.730	268.530
1030241390	Lombardia	Menaggio	389.082	418.372
1030241410	Lombardia	Merone	342.907	368.721
1030241460	Lombardia	Moltrasio	192.178	206.645
1030241470	Lombardia	Monguzzo	197.764	212.652
1030241480	Lombardia	Montano Lucino	382.791	411.608
1030241510	Lombardia	Montorfano	199.010	213.992
1030241521	Lombardia	Mozzate	640.783	689.021
1030241540	Lombardia	Nesso	84.725	91.103
1030241560	Lombardia	Novedrate	223.962	240.822
1030241590	Lombardia	Olgiate Comasco	468.608	503.885
1030241620	Lombardia	Oltrona di San Mamette	101.770	109.431
1030241630	Lombardia	Orsenigo	147.432	158.531
1030241710	Lombardia	Pellio Intelvi	112.598	121.074
1030241720	Lombardia	Planello del Lario	94.360	101.464
1030241770	Lombardia	Ponte Lambro	302.576	325.354
1030241780	Lombardia	Porlezza	400.557	430.712
1030241820	Lombardia	Pusiano	203.250	218.550
1030241860	Lombardia	Rodero	88.831	95.518
1030241880	Lombardia	Ronago	140.448	151.021
1030241890	Lombardia	Rovellasca	206.981	222.563
1030241900	Lombardia	Rovello Porro	156.268	168.032
1030241920	Lombardia	San Bartolomeo Val Cavargna	75.424	81.102
1030241930	Lombardia	San Fedele Intelvi	330.267	355.129
1030241940	Lombardia	San Fermo della Battaglia	354.018	380.668
1030241971	Lombardia	San Siro	129.132	138.853

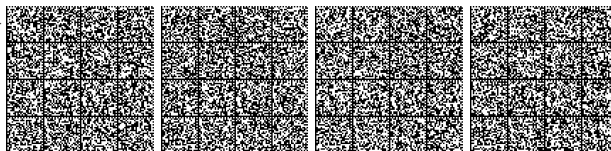


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030241990	Lombardia	Senna Comasco	233.735	251.330
1030242020	Lombardia	Solbiate	172.573	185.564
1030242030	Lombardia	Sorico	128.389	138.054
1030242080	Lombardia	Tavernerio	239.484	257.512
1030242090	Lombardia	Tomo	110.515	118.835
1030242130	Lombardia	Turate	364.713	392.169
1030242140	Lombardia	Uggiate-Trevano	397.915	427.870
1030242150	Lombardia	Valbrona	160.844	172.953
1030242180	Lombardia	Valmorea	150.557	161.891
1030242200	Lombardia	Valsolda	180.610	194.206
1030242240	Lombardia	Veniano	157.040	168.862
1030242280	Lombardia	Vertemate con Minoprio	273.701	294.306
1030242300	Lombardia	Villa Guardia	202.576	217.826
1030260010	Lombardia	Acquanegra Cremonese	96.454	103.715
1030260020	Lombardia	Agnadello	142.048	152.742
1030260030	Lombardia	Annicco	139.090	149.561
1030260050	Lombardia	Bagnolo Cremasco	231.551	248.982
1030260060	Lombardia	Bonemerse	103.522	111.315
1030260090	Lombardia	Calvatone	101.763	109.424
1030260100	Lombardia	Camisano	84.441	90.798
1030260110	Lombardia	Capergnanica	76.034	81.758
1030260140	Lombardia	Capralba	139.920	150.453
1030260150	Lombardia	Casalbuttano ed Uniti	382.772	411.588
1030260160	Lombardia	Casale Cremasco-Vidolasco	121.449	130.592
1030260170	Lombardia	Casale Ceredano	59.954	64.468
1030260190	Lombardia	Casale Vaprio	104.146	111.986
1030260200	Lombardia	Casalmaggiore	723.532	778.000
1030260210	Lombardia	Casalmorano	126.618	136.150
1030260240	Lombardia	Castelleone	351.942	378.436
1030260250	Lombardia	Castelverde	253.215	272.277
1030260280	Lombardia	Chieve	151.258	162.645
1030260300	Lombardia	Cingia de' Botti	88.168	94.806
1030260310	Lombardia	Corte de' Cortesi con Cignone	93.022	100.025
1030260320	Lombardia	Corte de' Frati	111.161	119.529
1030260330	Lombardia	Credera Rubbiano	99.389	106.871
1030260340	Lombardia	Crema	2.013.470	2.165.045
1030260350	Lombardia	Cremona	4.203.094	4.519.505
1030260360	Lombardia	Cremosano	105.188	113.106
1030260400	Lombardia	Dovera	206.075	221.589
1030260420	Lombardia	Fiesco	84.327	90.675
1030260430	Lombardia	Formigera	70.247	75.535
1030260450	Lombardia	Gadesco-Pieve Delmona	136.771	147.067
1030260460	Lombardia	Genivolta	88.692	95.368
1030260470	Lombardia	Gerre de' Caprioli	104.343	112.198
1030260490	Lombardia	Grontardo	92.692	99.670
1030260500	Lombardia	Grumello Cremonese ed Uniti	102.148	109.638
1030260510	Lombardia	Gussola	227.318	244.430
1030260520	Lombardia	Isola Dovarese	102.731	110.464
1030260530	Lombardia	Izano	121.065	130.179
1030260540	Lombardia	Madignano	184.729	198.636
1030260550	Lombardia	Malagnino	88.532	95.197
1030260560	Lombardia	Martignana di Po	169.795	182.577
1030260570	Lombardia	Monte Cremasco	129.768	139.537
1030260580	Lombardia	Montodine	139.825	150.351
1030260610	Lombardia	Offanengo	306.948	330.056
1030260630	Lombardia	Ostiano	180.447	194.031
1030260640	Lombardia	Paderno Ponchielli	105.318	113.246
1030260650	Lombardia	Palazzo Pignano	199.016	213.998
1030260660	Lombardia	Pandino	278.322	299.275

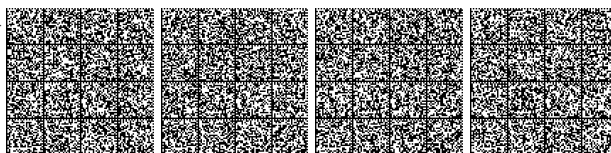


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030260670	Lombardia	Persico Dosimo	191.841	206.282
1030260680	Lombardia	Pescarolo ed Uniti	116.645	125.426
1030260700	Lombardia	Piadena	362.031	389.284
1030260701	Lombardia	Pianengo	162.422	174.649
1030260710	Lombardia	Pieranica	59.894	64.403
1030260720	Lombardia	Pieve d'Olmi	82.694	88.919
1030260730	Lombardia	Pieve San Giacomo	86.978	93.526
1030260740	Lombardia	Pizzighettone	224.812	241.736
1030260750	Lombardia	Pozzaglio ed Uniti	123.037	132.300
1030260770	Lombardia	Ricengo	98.385	105.792
1030260780	Lombardia	Ripalta Arpina	60.390	64.936
1030260790	Lombardia	Ripalta Cremasca	183.333	197.135
1030260800	Lombardia	Rivarolo del Re ed Uniti	140.079	150.624
1030260810	Lombardia	Rivolta d'Adda	374.772	402.985
1030260820	Lombardia	Robecco d'Oglio	152.755	164.254
1030260830	Lombardia	Romanengo	220.650	237.261
1030260840	Lombardia	Salvirola	78.949	84.892
1030260850	Lombardia	San Bassano	141.394	152.038
1030260860	Lombardia	San Daniele Po	179.853	193.392
1030260870	Lombardia	San Giovanni in Croce	134.674	144.813
1030260890	Lombardia	Scandolara Ravara	94.951	102.098
1030260910	Lombardia	Sergnano	233.224	250.781
1030260920	Lombardia	Sesto ed Uniti	578.103	621.623
1030260940	Lombardia	Soncino	414.953	446.191
1030260950	Lombardia	Soresina	361.533	388.750
1030260960	Lombardia	Sospiro	257.337	276.710
1030260970	Lombardia	Spinadesco	78.003	83.875
1030260990	Lombardia	Spino d'Adda	334.875	360.085
1030261000	Lombardia	Stagno Lombardo	145.562	156.520
1030261040	Lombardia	Torre de' Picenardi	145.826	156.804
1030261060	Lombardia	Trescore Cremasco	191.255	205.652
1030261070	Lombardia	Trigolo	112.145	120.587
1030261080	Lombardia	Valiano Cremasco	225.496	242.472
1030261090	Lombardia	Vallate	222.695	239.460
1030261100	Lombardia	Vescovato	244.476	262.881
1030450010	Lombardia	Acquanegra sul Chiese	361.544	388.761
1030450020	Lombardia	Asola	489.903	526.783
1030450030	Lombardia	Bagnolo San Vito	298.604	321.083
1030450040	Lombardia	Bigarello	162.177	174.386
1030450070	Lombardia	Bozzolo	385.516	414.538
1030450080	Lombardia	Canneto sull'Oglio	285.077	306.538
1030450090	Lombardia	Carbonara di Po	94.612	101.735
1030450100	Lombardia	Casalmoro	170.236	183.051
1030450110	Lombardia	Casaloldo	204.219	219.593
1030450120	Lombardia	Casalromano	119.054	128.017
1030450130	Lombardia	Castelbelforte	162.756	175.008
1030450140	Lombardia	Castel d'Ario	319.914	343.997
1030450150	Lombardia	Castel Goffredo	648.552	697.376
1030450160	Lombardia	Castellucchio	138.633	149.069
1030450170	Lombardia	Castiglione delle Stiviere	1.050.825	1.129.931
1030450180	Lombardia	Cavriana	242.308	260.549
1030450190	Lombardia	Ceresara	186.966	201.041
1030450200	Lombardia	Commessaggio	93.304	100.328
1030450210	Lombardia	Curtatone	627.543	674.785
1030450220	Lombardia	Dosolo	178.270	191.691
1030450230	Lombardia	Felonica	89.028	95.730
1030450240	Lombardia	Gezoldo degli Ippoliti	255.687	274.935
1030450250	Lombardia	Gazzuolo	158.774	170.726
1030450260	Lombardia	Goito	355.190	381.929

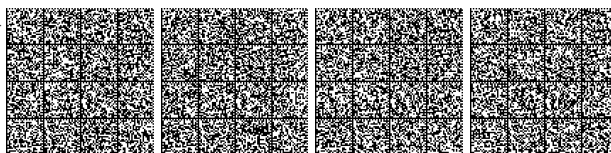


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030450270	Lombardia	Gonzaga	336.207	361.517
1030450280	Lombardia	Guidizzolo	417.394	448.816
1030450290	Lombardia	Magnacavallo	93.823	100.886
1030450300	Lombardia	Mantova	3.626.215	3.899.198
1030450310	Lombardia	Marcaria	303.915	326.794
1030450330	Lombardia	Mamiolo	190.115	204.427
1030450340	Lombardia	Medole	310.524	333.901
1030450350	Lombardia	Moglia	191.176	205.568
1030450360	Lombardia	Monzambano	290.595	312.471
1030450370	Lombardia	Motteggiana	161.375	173.524
1030450380	Lombardia	Ostiglia	519.521	558.631
1030450390	Lombardia	Pegognaga	311.973	335.459
1030450400	Lombardia	Pieve di Coriano	79.055	85.006
1030450410	Lombardia	Piubega	136.711	147.003
1030450420	Lombardia	Poggio Rusco	248.287	266.978
1030450430	Lombardia	Pomponesco	160.518	172.602
1030450440	Lombardia	Ponti sul Mincio	195.352	210.058
1030450450	Lombardia	Porto Mantovano	280.134	301.223
1030450460	Lombardia	Quingentole	72.061	77.486
1030450470	Lombardia	Quistello	260.479	280.088
1030450480	Lombardia	Redondesco	115.978	124.709
1030450490	Lombardia	Revere	179.625	193.147
1030450500	Lombardia	Rivarolo Mantovano	212.906	228.933
1030450510	Lombardia	Rodigo	331.799	356.777
1030450520	Lombardia	Roncoferraro	162.486	174.718
1030450530	Lombardia	Roverbella	387.740	416.929
1030450540	Lombardia	Sabbioneta	280.802	301.941
1030450550	Lombardia	San Benedetto Po	522.079	561.381
1030450560	Lombardia	San Giacomo delle Segnate	136.257	146.515
1030450570	Lombardia	San Giorgio di Mantova	327.465	352.116
1030450580	Lombardia	San Giovanni del Dosso	82.477	88.686
1030450590	Lombardia	San Martino dall'Argine	156.644	168.436
1030450600	Lombardia	Schivenoglia	66.909	71.945
1030450610	Lombardia	Semide	343.127	368.958
1030450620	Lombardia	Serravalle a Po	79.568	85.558
1030450630	Lombardia	Solferino	221.154	237.802
1030450640	Lombardia	Sustinate	156.977	168.795
1030450650	Lombardia	Suzzara	552.969	594.597
1030450660	Lombardia	Vladana	969.056	1.042.008
1030450670	Lombardia	Villa Poma	119.378	128.365
1030450680	Lombardia	Villimpenta	127.964	137.597
1030450700	Lombardia	Volta Mantovana	281.964	303.190
1030490020	Lombardia	Abbiategrosso	1.584.744	1.704.044
1030490030	Lombardia	Agrate Brianza	720.464	774.701
1030490040	Lombardia	Aicurzio	133.536	143.588
1030490050	Lombardia	Albairate	389.366	418.677
1030490060	Lombardia	Albate	223.290	240.100
1030490070	Lombardia	Arconate	364.712	392.167
1030490080	Lombardia	Arcore	754.712	811.527
1030490090	Lombardia	Arese	611.741	657.793
1030490100	Lombardia	Arfuno	692.275	744.389
1030490110	Lombardia	Assago	821.138	882.954
1030490116	Lombardia	Baranzate	1.111.214	1.194.867
1030490120	Lombardia	Bareggio	509.572	547.933
1030490130	Lombardia	Barlassina	155.030	166.701
1030490140	Lombardia	Besiano	183.616	197.439
1030490150	Lombardia	Basiglio	826.833	889.078
1030490160	Lombardia	Bellinzago Lombardo	243.848	262.205
1030490170	Lombardia	Bellusco	269.489	289.777

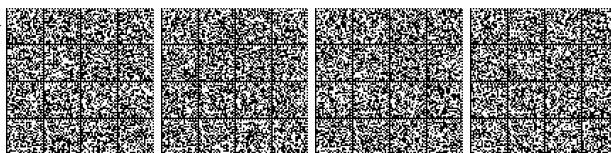


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030490180	Lombardia	Bemareggio	237.954	255.867
1030490190	Lombardia	Bemate Ticino	224.114	240.986
1030490210	Lombardia	Besana in Brianza	584.402	628.396
1030490220	Lombardia	Besate	132.070	142.012
1030490230	Lombardia	Biassono	613.198	659.360
1030490240	Lombardia	Binasco	268.424	288.631
1030490260	Lombardia	Boffalora sopra Ticino	339.315	364.859
1030490270	Lombardia	Bollate	1.286.008	1.382.820
1030490300	Lombardia	Bovisio-Masciago	1.177.970	1.266.648
1030490320	Lombardia	Bresso	2.329.016	2.504.346
1030490330	Lombardia	Briosco	140.523	151.101
1030490340	Lombardia	Brugherio	1.551.580	1.668.362
1030490350	Lombardia	Bubbiano	197.727	212.612
1030490360	Lombardia	Buccinasco	923.997	993.557
1030490370	Lombardia	Burago di Molgora	336.346	361.666
1030490380	Lombardia	Buscate	448.215	481.957
1030490390	Lombardia	Busnago	307.267	330.398
1030490400	Lombardia	Bussero	179.584	193.104
1030490410	Lombardia	Busto Garolfo	543.498	584.413
1030490420	Lombardia	Calvignasco	83.025	89.275
1030490440	Lombardia	Cambiago	313.310	336.896
1030490450	Lombardia	Camparada	124.071	133.411
1030490460	Lombardia	Canegrate	384.364	413.299
1030490470	Lombardia	Caponago	193.513	208.081
1030490480	Lombardia	Carate Brianza	681.421	732.719
1030490490	Lombardia	Camate	212.465	228.459
1030490500	Lombardia	Carpiano	313.401	336.994
1030490510	Lombardia	Carugate	583.430	627.351
1030490550	Lombardia	Casarin	316.922	340.780
1030490580	Lombardia	Casorezzo	164.384	176.759
1030490590	Lombardia	Cassano d'Adda	814.380	875.687
1030490600	Lombardia	Cassina de' Pecchi	846.754	910.498
1030490610	Lombardia	Cassinetta di Lugagnano	121.192	130.316
1030490620	Lombardia	Castano Primo	609.518	655.403
1030490680	Lombardia	Cavenago di Brianza	224.048	240.914
1030490690	Lombardia	Ceriano Laghetto	172.559	185.550
1030490700	Lombardia	Cernusco sul Naviglio	1.410.031	1.516.179
1030490710	Lombardia	Cerro al Lambro	321.708	345.926
1030490720	Lombardia	Cerro Maggiore	590.866	635.347
1030490740	Lombardia	Cesano Boscone	1.283.647	1.380.281
1030490750	Lombardia	Cesano Maderno	955.248	1.027.160
1030490760	Lombardia	Cesate	294.322	316.479
1030490770	Lombardia	Cinisello Balsamo	3.532.412	3.798.334
1030490780	Lombardia	Cislano	261.263	280.931
1030490800	Lombardia	Cogliate	196.272	211.048
1030490810	Lombardia	Cologno Monzese	1.580.965	1.699.980
1030490820	Lombardia	Colturano	139.999	150.539
1030490840	Lombardia	Concorezzo	485.884	522.462
1030490850	Lombardia	Corbetta	725.489	780.104
1030490860	Lombardia	Comano	1.811.575	1.947.952
1030490870	Lombardia	Comaredo	898.926	966.598
1030490880	Lombardia	Comate d'Adda	483.618	520.025
1030490920	Lombardia	Correzzana	148.837	160.041
1030490930	Lombardia	Corsico	1.567.098	1.685.070
1030490960	Lombardia	Cuggiono	493.092	530.212
1030490970	Lombardia	Cusago	284.119	305.508
1030490980	Lombardia	Cusano Milanino	777.611	836.150
1030490981	Lombardia	Dairago	113.562	122.111
1030490990	Lombardia	Desio	1.472.907	1.583.789

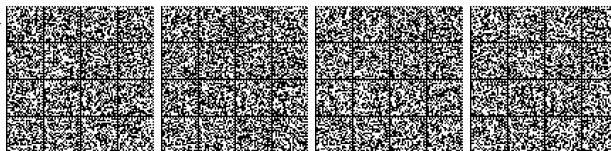


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030491000	Lombardia	Dresano	210.821	226.691
1030491020	Lombardia	Gaggiano	609.086	654.938
1030491040	Lombardia	Garbagnate Milanese	920.066	989.330
1030491050	Lombardia	Gessate	236.765	254.588
1030491060	Lombardia	Giussano	777.839	836.396
1030491070	Lombardia	Gorgonzola	868.532	933.915
1030491090	Lombardia	Grezzago	211.577	227.504
1030491110	Lombardia	Gudo Visconti	71.046	76.394
1030491120	Lombardia	Inveruno	486.492	523.115
1030491130	Lombardia	Inzago	631.273	678.796
1030491140	Lombardia	Lacchiarella	531.190	571.178
1030491150	Lombardia	Lainate	787.675	846.971
1030491160	Lombardia	Lazzeate	139.414	149.909
1030491170	Lombardia	Legnano	3.264.267	3.510.003
1030491180	Lombardia	Lentate sul Seveso	437.763	470.718
1030491190	Lombardia	Lesmo	166.764	179.319
1030491200	Lombardia	Limbate	1.865.321	2.005.744
1030491210	Lombardia	Liscate	411.033	441.976
1030491220	Lombardia	Lissone	1.086.073	1.167.833
1030491240	Lombardia	Locate di Triulzi	360.300	387.424
1030491280	Lombardia	Macherio	177.701	191.078
1030491290	Lombardia	Magenta	1.206.249	1.297.056
1030491300	Lombardia	Magnago	350.992	377.415
1030491330	Lombardia	Marcallo con Casone	329.903	354.738
1030491350	Lombardia	Masate	139.610	150.120
1030491370	Lombardia	Meda	673.559	724.265
1030491380	Lombardia	Mediglia	390.210	419.585
1030491390	Lombardia	Melegnano	793.856	853.618
1030491410	Lombardia	Meiso	1.486.474	1.598.376
1030491430	Lombardia	Mesero	226.463	243.511
1030491440	Lombardia	Mezzago	314.487	338.162
1030491450	Lombardia	Milano	166.987.857	179.558.801
1030491460	Lombardia	Misinto	144.194	155.049
1030491480	Lombardia	Monza	6.815.462	7.328.534
1030491490	Lombardia	Morimondo	82.972	89.218
1030491500	Lombardia	Motta Visconti	249.442	268.220
1030491510	Lombardia	Muggiò	830.075	892.564
1030491530	Lombardia	Nerviano	773.254	831.465
1030491550	Lombardia	Nova Milanese	591.167	635.670
1030491560	Lombardia	Novate Milanese	748.221	804.547
1030491570	Lombardia	Noviglio	264.664	284.588
1030491580	Lombardia	Opera	940.252	1.011.034
1030491600	Lombardia	Omago	281.869	303.089
1030491630	Lombardia	Ossona	344.765	370.719
1030491640	Lombardia	Ozzero	154.599	166.237
1030491650	Lombardia	Paderno Dugnano	1.146.965	1.233.309
1030491660	Lombardia	Pantigliate	255.208	274.420
1030491670	Lombardia	Parabiago	970.174	1.043.209
1030491680	Lombardia	Paullo	284.408	305.818
1030491690	Lombardia	Pero	992.493	1.067.209
1030491700	Lombardia	Peschiera Borromeo	1.238.383	1.331.609
1030491710	Lombardia	Pessano con Bornago	325.469	349.970
1030491720	Lombardia	Pieve Emanuele	1.296.736	1.394.355
1030491740	Lombardia	Pioltello	1.259.490	1.354.305
1030491750	Lombardia	Pogliano Milanese	314.128	337.775
1030491760	Lombardia	Pozzo d'Adda	194.415	209.050
1030491770	Lombardia	Pozzuolo Martesana	261.448	281.130
1030491780	Lombardia	Pregnana Milanese	376.581	404.930
1030491790	Lombardia	Renate	235.119	252.818

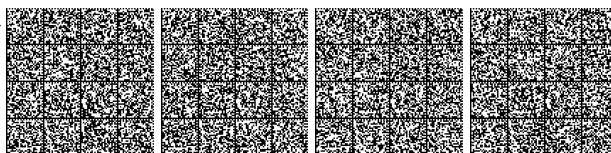


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030491800	Lombardia	Rescaldina	579.067	622.660
1030491810	Lombardia	Rho	3.722.377	4.002.600
1030491820	Lombardia	Robecchetto con Induno	312.765	336.310
1030491830	Lombardia	Robecco sul Naviglio	220.753	237.371
1030491840	Lombardia	Rodano	380.055	408.665
1030491850	Lombardia	Roncello	223.718	240.559
1030491860	Lombardia	Ronco Briantino	226.755	243.825
1030491870	Lombardia	Rosate	214.510	230.659
1030491880	Lombardia	Rozzano	1.293.900	1.391.305
1030491900	Lombardia	San Colombano al Lambro	250.683	269.555
1030491910	Lombardia	San Donato Milanese	1.237.100	1.330.229
1030491930	Lombardia	San Giorgio su Legnano	141.566	152.223
1030491940	Lombardia	San Giuliano Milanese	2.349.211	2.526.061
1030491990	Lombardia	Santo Stefano Ticino	309.776	333.096
1030492000	Lombardia	San Vittore Olona	547.617	588.842
1030492010	Lombardia	San Zenone al Lambro	211.597	227.526
1030492030	Lombardia	Sedriano	615.219	661.533
1030492040	Lombardia	Segrate	2.114.009	2.273.153
1030492050	Lombardia	Senago	668.569	718.899
1030492070	Lombardia	Seregno	1.525.335	1.640.163
1030492080	Lombardia	Sesto San Giovanni	3.575.778	3.844.965
1030492090	Lombardia	Settala	407.453	438.127
1030492100	Lombardia	Settimo Milanese	1.071.555	1.152.223
1030492110	Lombardia	Seveso	721.157	775.446
1030492120	Lombardia	Solaro	374.564	402.762
1030492150	Lombardia	Sovico	214.334	230.469
1030492160	Lombardia	Sulbiate	291.037	312.947
1030492180	Lombardia	Trezzano Rosa	224.394	241.287
1030492190	Lombardia	Trezzano sul Naviglio	1.584.320	1.703.589
1030492200	Lombardia	Trezzo sull'Adda	651.342	700.375
1030492210	Lombardia	Tribiano	227.716	244.859
1030492220	Lombardia	Truggio	353.124	379.708
1030492230	Lombardia	Truccazzano	291.862	313.834
1030492250	Lombardia	Turbigo	910.121	978.636
1030492260	Lombardia	Usmate Velate	232.657	250.171
1030492271	Lombardia	Vanzaghella	233.102	250.651
1030492280	Lombardia	Vanzago	213.488	229.560
1030492290	Lombardia	Vaprio d'Adda	373.711	401.844
1030492300	Lombardia	Varedo	799.544	859.734
1030492310	Lombardia	Veduggio al Lambro	216.942	233.273
1030492311	Lombardia	Veduggio con Colzano	282.860	304.154
1030492320	Lombardia	Verano Brianza	437.843	470.804
1030492330	Lombardia	Vermezzo	216.030	232.293
1030492340	Lombardia	Vernate	289.101	310.865
1030492350	Lombardia	Vignate	373.012	401.093
1030492351	Lombardia	Villa Cortese	157.983	169.876
1030492370	Lombardia	Villasanta	649.411	698.299
1030492390	Lombardia	Vimercate	1.225.093	1.317.319
1030492400	Lombardia	Vimodrone	636.707	684.639
1030492410	Lombardia	Vittuone	338.160	363.617
1030492420	Lombardia	Vizzolo Predabissi	310.282	333.640
1030492440	Lombardia	Zelo Surrigone	84.030	90.356
1030492450	Lombardia	Zibido San Giacomo	359.411	386.468
1030570040	Lombardia	Albuzzano	149.042	160.262
1030570050	Lombardia	Arena Po	100.313	107.864
1030570090	Lombardia	Basiglio	92.330	99.280
1030570110	Lombardia	Bastida Pancarana	87.406	93.986
1030570130	Lombardia	Belgioioso	260.020	279.594
1030570140	Lombardia	Beregardo	169.540	182.304



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030570141	Lombardia	Borgarello	106.558	114.580
1030570150	Lombardia	Borgo Priolo	99.417	106.901
1030570170	Lombardia	Borgo San Siro	70.724	76.048
1030570180	Lombardia	Bornasco	121.142	130.262
1030570210	Lombardia	Bressana Bottarone	253.989	273.109
1030570220	Lombardia	Broni	381.353	410.062
1030570240	Lombardia	Campospinoso	63.017	67.761
1030570250	Lombardia	Candia Lomellina	121.287	130.417
1030570270	Lombardia	Canneto Pavese	102.129	109.817
1030570280	Lombardia	Carbonara al Ticino	67.692	72.788
1030570310	Lombardia	Casali Gerola	175.140	188.325
1030570320	Lombardia	Casorate Primo	237.571	255.456
1030570330	Lombardia	Cassolnovo	146.224	157.232
1030570350	Lombardia	Casteggio	291.138	313.055
1030570360	Lombardia	Castelletto di Branduzzo	107.783	115.897
1030570370	Lombardia	Castello d'Agogna	81.811	87.969
1030570390	Lombardia	Cava Manara	212.573	228.575
1030570400	Lombardia	Ceranova	85.038	91.439
1030570430	Lombardia	Certosa di Pavia	208.216	223.890
1030570440	Lombardia	Cervesina	92.891	99.884
1030570450	Lombardia	Chignolo Po	234.132	251.758
1030570460	Lombardia	Cigognola	131.480	141.378
1030570470	Lombardia	Cilavegna	434.588	467.304
1030570480	Lombardia	Codevilla	71.530	76.915
1030570490	Lombardia	Confienza	113.056	121.567
1030570500	Lombardia	Copiano	115.569	124.269
1030570530	Lombardia	Corteolona	231.215	248.621
1030570540	Lombardia	Corvino San Quirico	91.126	97.966
1030570570	Lombardia	Cura Carpignano	206.425	221.965
1030570580	Lombardia	Domo	343.289	369.132
1030570590	Lombardia	Ferrera Erbognone	248.089	266.765
1030570620	Lombardia	Frascarolo	75.776	81.480
1030570650	Lombardia	Gambolò	566.120	608.738
1030570660	Lombardia	Gattasco	348.037	374.237
1030570680	Lombardia	Gerenzago	64.390	69.238
1030570690	Lombardia	Giussago	137.782	148.154
1030570700	Lombardia	Godiasco Salice Terme	312.391	335.908
1030570720	Lombardia	Gravellona Lomellina	143.265	154.051
1030570730	Lombardia	Gropello Cairoli	293.659	315.766
1030570740	Lombardia	Inverno e Monteleone	80.867	86.955
1030570750	Lombardia	Landriano	200.057	215.117
1030570770	Lombardia	Lardirago	112.900	121.400
1030570780	Lombardia	Linarolo	125.249	134.678
1030570800	Lombardia	Lomello	180.071	193.626
1030570810	Lombardia	Lungavilla	130.326	140.137
1030570820	Lombardia	Maghero	75.153	80.811
1030570830	Lombardia	Marcignago	86.958	93.504
1030570840	Lombardia	Marzano	106.605	114.631
1030570850	Lombardia	Mede	258.512	277.973
1030570870	Lombardia	Mezzana Bigli	143.843	154.671
1030570890	Lombardia	Mezzanino	90.383	97.187
1030570900	Lombardia	Miradolo Terme	149.526	160.783
1030570920	Lombardia	Montebello della Battaglia	102.354	110.059
1030570970	Lombardia	Montù Beccaria	96.255	103.501
1030570990	Lombardia	Mortara	954.096	1.025.921
1030571030	Lombardia	Ottobiano	57.286	61.598
1030571040	Lombardia	Paestrol	146.083	157.080
1030571060	Lombardia	Parona	225.184	242.136
1030571070	Lombardia	Pavia	4.115.881	4.425.727

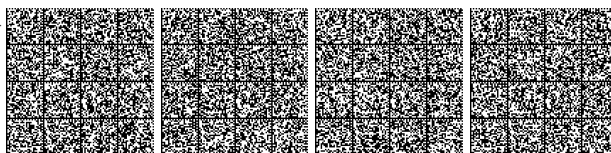


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030571100	Lombardia	Pieve del Cairo	159.868	171.902
1030571110	Lombardia	Pieve Porto Morone	173.842	186.929
1030571120	Lombardia	Pinarolo Po	218.759	235.227
1030571150	Lombardia	Portalbera	87.458	94.042
1030571170	Lombardia	Redavalle	79.756	85.760
1030571180	Lombardia	Retorbido	74.876	80.512
1030571190	Lombardia	Rivanazzano Terme	134.187	144.289
1030571200	Lombardia	Robbio	194.035	208.642
1030571260	Lombardia	Roncaro	72.515	77.973
1030571320	Lombardia	San Genesio ed Uniti	247.360	265.981
1030571330	Lombardia	San Giorgio di Lomellina	112.895	121.394
1030571340	Lombardia	San Martino Siccomario	218.795	235.266
1030571350	Lombardia	Sannazzaro de' Burgondi	717.152	771.140
1030571360	Lombardia	Santa Cristina e Bissone	99.462	106.950
1030571370	Lombardia	Santa Giuletta	199.896	214.944
1030571400	Lombardia	Santa Maria della Versa	262.520	282.283
1030571430	Lombardia	Sartirana Lomellina	108.311	116.464
1030571470	Lombardia	Siziano	364.312	391.738
1030571480	Lombardia	Sommo	91.525	98.415
1030571500	Lombardia	Stradella	647.039	695.748
1030571520	Lombardia	Torrazza Coste	92.173	99.112
1030571560	Lombardia	Torre d'Isola	206.986	222.568
1030571570	Lombardia	Torrevecchia Pia	227.091	244.187
1030571590	Lombardia	Travacò Siccomario	232.122	249.596
1030571600	Lombardia	Trivulzio	121.962	131.144
1030571610	Lombardia	Tromello	210.971	226.853
1030571620	Lombardia	Trovo	94.200	101.292
1030571650	Lombardia	Valle Lomellina	131.034	140.898
1030571660	Lombardia	Valle Salimbene	76.294	82.037
1030571670	Lombardia	Varzi	358.994	386.019
1030571690	Lombardia	Vellezzo Bellini	223.664	240.501
1030571710	Lombardia	Vernua Po	74.920	80.560
1030571720	Lombardia	Viduggio	158.708	170.656
1030571730	Lombardia	Vigevano	2.216.335	2.383.182
1030571760	Lombardia	Villanterio	180.209	193.775
1030571770	Lombardia	Vistarino	71.503	76.885
1030571780	Lombardia	Voghera	2.940.341	3.161.692
1030571800	Lombardia	Zavattarello	235.211	252.918
1030571810	Lombardia	Zeccone	102.651	110.378
1030571820	Lombardia	Zeme	143.151	153.927
1030571850	Lombardia	Zerboló	157.476	169.331
1030571860	Lombardia	Zinasco	169.710	182.486
1030770020	Lombardia	Albosaggia	163.236	175.524
1030770040	Lombardia	Aprica	312.967	336.527
1030770050	Lombardia	Ardenno	231.744	248.190
1030770070	Lombardia	Berbenno di Valtellina	289.458	311.249
1030770080	Lombardia	Bianzone	82.389	88.591
1030770090	Lombardia	Bormio	737.043	792.528
1030770100	Lombardia	Buglio In Monte	222.436	239.181
1030770110	Lombardia	Caiole	76.770	82.549
1030770130	Lombardia	Caspoggio	158.618	170.559
1030770150	Lombardia	Castione Andevenno	126.289	135.796
1030770180	Lombardia	Chiavenna	321.330	345.520
1030770190	Lombardia	Chiesa in Valmalenco	351.177	377.614
1030770200	Lombardia	Chiuro	212.758	228.775
1030770220	Lombardia	Civo	117.763	126.628
1030770230	Lombardia	Colorina	102.951	110.701
1030770240	Lombardia	Cosio Valtellino	173.130	186.163
1030770260	Lombardia	Delebio	400.699	430.864

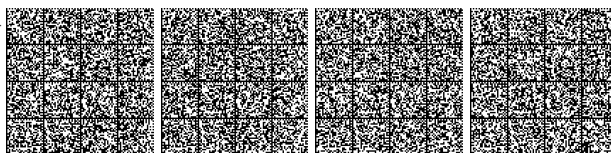


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030770270	Lombardia	Dubino	204.050	219.411
1030770320	Lombardia	Gordona	126.803	136.348
1030770330	Lombardia	Grosio	351.853	378.448
1030770340	Lombardia	Grosotto	369.826	397.667
1030770360	Lombardia	Lanzada	189.290	203.540
1030770370	Lombardia	Livigno	2.130.020	2.290.369
1030770400	Lombardia	Mazzo di Valtellina	80.874	86.963
1030770430	Lombardia	Mese	113.897	122.471
1030770440	Lombardia	Montagna in Valtellina	206.520	222.067
1030770450	Lombardia	Morbegno	527.860	567.598
1030770460	Lombardia	Novate Mezzola	122.329	131.538
1030770480	Lombardia	Plantedo	92.808	99.795
1030770490	Lombardia	Plateda	235.549	253.281
1030770500	Lombardia	Piuro	129.882	139.659
1030770510	Lombardia	Poggiridenti	136.719	147.011
1030770520	Lombardia	Ponte in Valtellina	197.927	212.827
1030770540	Lombardia	Prata Camportaccio	160.637	172.730
1030770570	Lombardia	Samolaco	165.423	177.877
1030770600	Lombardia	Sondalo	536.517	576.907
1030770610	Lombardia	Sondrio	970.260	1.043.301
1030770630	Lombardia	Talamona	311.249	334.680
1030770650	Lombardia	Teglio	373.084	401.169
1030770660	Lombardia	Tirano	350.580	376.972
1030770690	Lombardia	Traona	168.380	181.056
1030770700	Lombardia	Tresivio	112.420	120.883
1030770710	Lombardia	Valididentro	563.804	606.248
1030770720	Lombardia	Valdisotto	419.372	450.943
1030770730	Lombardia	Valfurva	292.672	314.705
1030770750	Lombardia	Vercella	76.184	81.919
1030770770	Lombardia	Villa di Chiavenna	87.012	93.562
1030770780	Lombardia	Villa di Tirano	200.833	215.952
1030860020	Lombardia	Albizzate	253.055	272.105
1030860030	Lombardia	Angera	297.436	319.827
1030860040	Lombardia	Arcisate	375.294	403.547
1030860050	Lombardia	Arsago Seprio	312.534	336.062
1030860060	Lombardia	Azzate	410.686	441.602
1030860062	Lombardia	Barasso	110.146	118.438
1030860070	Lombardia	Bardello	114.537	123.160
1030860081	Lombardia	Besano	165.262	177.703
1030860090	Lombardia	Besnate	251.657	270.602
1030860100	Lombardia	Besozzo	592.058	636.629
1030860110	Lombardia	Biantrono	250.530	269.390
1030860120	Lombardia	Bisuschio	270.902	291.296
1030860130	Lombardia	Bodio Lomnago	199.839	214.991
1030860140	Lombardia	Brescia	249.045	267.794
1030860151	Lombardia	Brenta	105.342	113.272
1030860152	Lombardia	Brezzo di Bedero	134.621	144.755
1030860170	Lombardia	Brissago-Valtravaglia	83.568	89.860
1030860171	Lombardia	Brunello	112.863	121.359
1030860180	Lombardia	Brusimprano	95.487	102.675
1030860181	Lombardia	Buguggiate	280.878	302.023
1030860190	Lombardia	Busto Arsizio	3.145.062	3.381.824
1030860200	Lombardia	Cadegliano-Viconago	171.899	184.840
1030860210	Lombardia	Cadrezzate	141.170	151.797
1030860220	Lombardia	Cairate	166.557	179.096
1030860230	Lombardia	Cantello	292.586	314.612
1030860240	Lombardia	Caravate	152.945	164.458
1030860250	Lombardia	Cardano al Campo	1.157.196	1.244.310
1030860260	Lombardia	Caronno	248.557	267.269

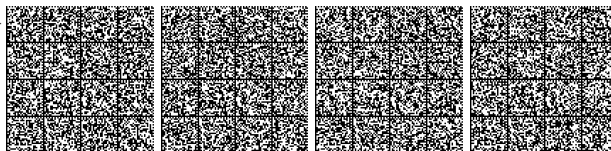


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030860270	Lombardia	Caronno Pertusella	689.993	741.936
1030860280	Lombardia	Caronno Varesino	228.702	245.919
1030860290	Lombardia	Casale Litta	179.214	192.705
1030860300	Lombardia	Casalzuigno	95.739	102.946
1030860310	Lombardia	Casciago	247.539	266.174
1030860320	Lombardia	Casorate Sempione	327.868	352.550
1030860330	Lombardia	Cassano Magnago	704.503	757.539
1030860350	Lombardia	Castellanza	699.649	752.319
1030860370	Lombardia	Castelseprio	76.049	81.774
1030860380	Lombardia	Castelveccana	188.129	202.292
1030860390	Lombardia	Castiglione Olona	250.426	269.278
1030860400	Lombardia	Castronno	163.616	175.934
1030860410	Lombardia	Cavaria con Premezzo	283.680	305.035
1030860430	Lombardia	Cislago	225.369	242.335
1030860440	Lombardia	Cittiglio	243.233	261.544
1030860441	Lombardia	Clivio	150.789	162.140
1030860450	Lombardia	Cocquio-Trevisago	273.402	293.984
1030860460	Lombardia	Comabbio	157.353	169.198
1030860470	Lombardia	Comerio	180.224	193.792
1030860500	Lombardia	Cuasso al Monte	233.286	250.848
1030860501	Lombardia	Cugliate-Fabiasco	159.498	171.505
1030860510	Lombardia	Cunardo	180.901	194.519
1030860521	Lombardia	Cuveglia	228.324	245.512
1030860530	Lombardia	Cuvio	154.012	165.606
1030860540	Lombardia	Daverio	238.045	255.965
1030860550	Lombardia	Dumenza	81.217	87.331
1030860560	Lombardia	Fagnano Olona	445.400	478.930
1030860570	Lombardia	Fermo	381.010	409.692
1030860590	Lombardia	Gallarate	4.991.935	5.367.731
1030860610	Lombardia	Gavirate	497.851	535.330
1030860620	Lombardia	Gazzada Schianno	344.966	370.936
1030860630	Lombardia	Gemonio	208.494	224.190
1030860640	Lombardia	Gerenzano	226.248	243.281
1030860650	Lombardia	Germignaga	284.275	305.675
1030860660	Lombardia	Golesecca	183.421	197.229
1030860670	Lombardia	Gorla Maggiore	280.563	301.684
1030860680	Lombardia	Gorla Minore	313.771	337.392
1030860690	Lombardia	Gornate Olona	169.815	182.599
1030860691	Lombardia	Grantola	128.281	137.938
1030860692	Lombardia	Inarzo	56.741	61.012
1030860700	Lombardia	Induno Olona	431.481	463.953
1030860710	Lombardia	Ispra	248.846	267.579
1030860720	Lombardia	Jerago con Orago	164.799	177.205
1030860730	Lombardia	Lavena Ponte Tresa	303.983	326.857
1030860740	Lombardia	Laveno-Mombello	541.806	582.594
1030860750	Lombardia	Leggiano	201.272	216.424
1030860760	Lombardia	Lonate Ceppino	214.268	230.399
1030860770	Lombardia	Lonate Pozzolo	540.859	581.575
1030860780	Lombardia	Lozza	93.741	100.798
1030860790	Lombardia	Luino	1.189.188	1.278.710
1030860791	Lombardia	Luvinate	99.847	107.363
1030860810	Lombardia	Malgesso	100.485	108.050
1030860820	Lombardia	Malnate	645.639	694.243
1030860821	Lombardia	Marchirolo	232.903	250.436
1030860830	Lombardia	Mamate	321.062	345.231
1030860860	Lombardia	Mercallo	141.456	152.105
1030860861	Lombardia	Mesenzana	120.272	129.326
1030860870	Lombardia	Montegrino Valtravaglia	107.015	115.071
1030860880	Lombardia	Monvalle	121.035	130.146

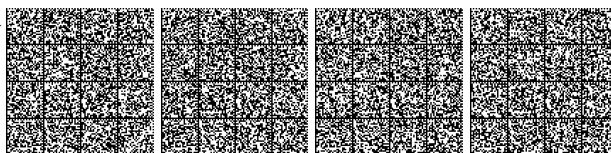


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030860890	Lombardia	Morazzone	270.808	291.195
1030860900	Lombardia	Momago	282.653	303.931
1030860910	Lombardia	Oggiona con Santo Stefano	260.984	280.631
1030860920	Lombardia	Olgiate Olona	437.700	470.650
1030860930	Lombardia	Origgio	375.365	403.623
1030860970	Lombardia	Porto Ceresio	235.159	252.862
1030860980	Lombardia	Porto Valtravaglia	207.213	222.812
1030860991	Lombardia	Saltrio	210.592	226.445
1030860992	Lombardia	Ranco	118.037	126.923
1030861000	Lombardia	Samarate	482.757	519.099
1030861001	Lombardia	Sangiano	54.523	58.627
1030861010	Lombardia	Saronno	1.602.638	1.723.285
1030861020	Lombardia	Sesto Calende	669.831	720.257
1030861030	Lombardia	Solbiate Arno	306.381	329.446
1030861040	Lombardia	Solbiate Olona	168.819	181.528
1030861050	Lombardia	Somma Lombardo	1.008.373	1.084.284
1030861060	Lombardia	Sumirago	317.689	341.605
1030861070	Lombardia	Taino	227.602	244.736
1030861080	Lombardia	Temate	242.653	260.920
1030861090	Lombardia	Tradate	776.132	834.560
1030861100	Lombardia	Travedona-Monate	319.344	343.384
1030861120	Lombardia	Uboldo	285.972	307.500
1030861130	Lombardia	Valganna	114.669	123.301
1030861150	Lombardia	Varano Borghi	173.528	186.592
1030861160	Lombardia	Varese	5.763.887	6.197.798
1030861170	Lombardia	Veduggio Olona	435.631	468.425
1030861181	Lombardia	Venegono Inferiore	224.865	241.793
1030861190	Lombardia	Venegono Superiore	269.193	289.457
1030861200	Lombardia	Vergiate	650.269	699.221
1030861210	Lombardia	Viggiù	235.127	252.827
1030980010	Lombardia	Abbadia Lariana	191.786	206.224
1030980020	Lombardia	Airuno	188.452	202.638
1030980030	Lombardia	Annone di Brianza	156.142	167.896
1030980040	Lombardia	Ballabio	316.466	340.289
1030980050	Lombardia	Barzago	139.007	149.471
1030980060	Lombardia	Barzanò	136.415	146.684
1030980070	Lombardia	Barzio	175.527	188.741
1030980080	Lombardia	Bellano	261.482	281.166
1030980090	Lombardia	Bosisio Parini	179.214	192.706
1030980100	Lombardia	Brivio	248.489	267.196
1030980110	Lombardia	Bulciago	126.724	136.264
1030980120	Lombardia	Calco	197.986	212.890
1030980130	Lombardia	Calolziocorte	359.207	386.248
1030980140	Lombardia	Carenno	91.889	98.807
1030980160	Lombardia	Casatenovo	313.170	336.746
1030980170	Lombardia	Cassago Brianza	295.801	318.069
1030980190	Lombardia	Castello di Brianza	156.127	167.880
1030980200	Lombardia	Cemusco Lombardone	274.872	295.564
1030980210	Lombardia	Cesana Brianza	97.462	104.799
1030980220	Lombardia	Civate	214.049	230.162
1030980230	Lombardia	Colico	288.139	309.830
1030980240	Lombardia	Colle Brianza	118.888	127.838
1030980250	Lombardia	Cortenova	124.919	134.323
1030980260	Lombardia	Costa Masnaga	220.804	237.426
1030980280	Lombardia	Cremella	69.585	74.823
1030980290	Lombardia	Cremeno	145.976	156.965
1030980300	Lombardia	Dervio	174.484	187.620
1030980310	Lombardia	Dozzago	177.893	191.285
1030980330	Lombardia	Ello	101.159	108.775



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030980360	Lombardia	Galbiate	208.680	224.390
1030980370	Lombardia	Garbagnate Monastero	126.962	136.520
1030980380	Lombardia	Garlate	167.508	180.118
1030980390	Lombardia	Imbersago	128.015	137.652
1030980400	Lombardia	Introbio	158.574	171.587
1030980420	Lombardia	Lecco	2.696.154	2.899.122
1030980430	Lombardia	Liema	187.982	202.133
1030980440	Lombardia	Lomagna	340.274	366.890
1030980450	Lombardia	Malgrate	257.832	277.242
1030980460	Lombardia	Mandello del Lario	389.516	418.839
1030980480	Lombardia	Merate	625.945	673.066
1030980490	Lombardia	Missaglia	183.803	197.640
1030980510	Lombardia	Molteno	178.049	192.528
1030980520	Lombardia	Monte Marenzo	141.035	151.653
1030980530	Lombardia	Montevecchia	207.021	222.606
1030980540	Lombardia	Monticello Brianza	229.204	246.458
1030980560	Lombardia	Nibionno	251.359	270.281
1030980570	Lombardia	Oggiono	390.902	420.330
1030980580	Lombardia	Olgiate Molgora	177.483	190.843
1030980590	Lombardia	Olginate	405.525	436.053
1030980600	Lombardia	Oliveto Lario	87.401	93.980
1030980610	Lombardia	Osnago	331.535	356.494
1030980620	Lombardia	Paderno d'Adda	158.846	170.804
1030980650	Lombardia	Pasturo	105.286	113.212
1030980660	Lombardia	Perego	83.366	89.642
1030980680	Lombardia	Pescate	143.011	153.777
1030980690	Lombardia	Premana	130.803	140.650
1030980700	Lombardia	Primaluna	136.592	146.675
1030980710	Lombardia	Robbiate	201.759	216.947
1030980720	Lombardia	Rogeno	133.448	143.494
1030980730	Lombardia	Rovagnate	106.832	114.875
1030980740	Lombardia	Santa Maria Hoè	88.684	95.380
1030980750	Lombardia	Sirone	125.415	134.856
1030980760	Lombardia	Sirtori	153.083	164.608
1030980780	Lombardia	Suello	100.612	108.186
1030980800	Lombardia	Torre de' Busi	118.778	127.720
1030980820	Lombardia	Valgrehentino	194.671	209.326
1030980830	Lombardia	Valmadrera	579.646	623.283
1030980860	Lombardia	Vercurago	141.941	152.626
1030980900	Lombardia	Viganò	87.981	94.604
1030990020	Lombardia	Bertonico	127.036	136.599
1030990030	Lombardia	Boffalora d'Adda	127.050	136.614
1030990040	Lombardia	Borghetto Lodigiano	259.049	278.550
1030990050	Lombardia	Borgo San Giovanni	87.453	94.036
1030990060	Lombardia	Brembio	171.488	184.398
1030990080	Lombardia	Casaleto Lodigiano	172.763	185.769
1030990090	Lombardia	Casalmaiocco	165.863	178.349
1030990100	Lombardia	Casalpusterleno	625.398	672.478
1030990110	Lombardia	Caselle Landi	104.631	112.508
1030990120	Lombardia	Caselle Lurani	168.075	180.728
1030990130	Lombardia	Castelnovo Bocca d'Adda	114.914	123.564
1030990140	Lombardia	Castiglione d'Adda	236.982	254.822
1030990150	Lombardia	Castiraga Vidardo	164.172	176.531
1030990170	Lombardia	Cavenago d'Adda	148.043	159.188
1030990180	Lombardia	Cervignano d'Adda	111.767	120.181
1030990190	Lombardia	Codogno	685.852	737.483
1030990200	Lombardia	Comazzo	111.994	120.425
1030990210	Lombardia	Cornegiano Laudense	155.100	166.776
1030990220	Lombardia	Corno Giovine	81.243	87.359

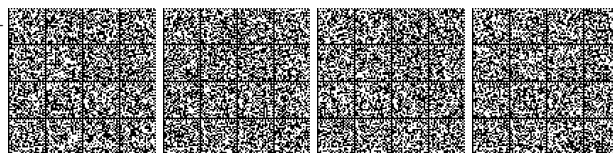


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1030990240	Lombardia	Corte Palasio	82.650	88.872
1030990250	Lombardia	Crespiatica	110.734	119.070
1030990260	Lombardia	Fombio	120.660	129.744
1030990270	Lombardia	Galgagnano	81.935	88.103
1030990280	Lombardia	Graffignana	183.632	197.456
1030990290	Lombardia	Guardamiglio	152.782	164.283
1030990300	Lombardia	Livraga	172.087	185.042
1030990310	Lombardia	Lodi	3.269.709	3.515.855
1030990320	Lombardia	Lodi Vecchio	234.011	251.628
1030990340	Lombardia	Mairago	81.684	87.833
1030990350	Lombardia	Maleo	217.689	234.077
1030990360	Lombardia	Marudo	75.200	80.861
1030990370	Lombardia	Massalengo	217.039	233.378
1030990390	Lombardia	Merlino	119.423	128.413
1030990400	Lombardia	Montanaso Lombardo	225.119	242.066
1030990410	Lombardia	Mulazzano	109.704	117.963
1030990420	Lombardia	Orio Litta	165.212	177.649
1030990430	Lombardia	Ospedaletto Lodigiano	194.231	208.853
1030990440	Lombardia	Ossago Lodigiano	81.888	88.052
1030990450	Lombardia	Pieve Fissiraga	126.650	136.076
1030990460	Lombardia	Salerano sul Lambro	130.799	140.645
1030990470	Lombardia	San Fiorano	104.138	111.977
1030990480	Lombardia	San Martino in Strada	176.577	189.670
1030990490	Lombardia	San Rocco al Porto	202.420	217.658
1030990500	Lombardia	Sant'Angelo Lodigiano	500.872	538.578
1030990510	Lombardia	Santo Stefano Lodigiano	103.850	111.668
1030990520	Lombardia	Secugnago	109.343	117.574
1030990530	Lombardia	Senna Lodigiana	124.585	133.964
1030990540	Lombardia	Somaglia	303.949	326.831
1030990550	Lombardia	Sordio	188.462	202.650
1030990560	Lombardia	Tavazzano con Villavesco	178.300	191.723
1030990580	Lombardia	Turano Lodigiano	100.515	108.082
1030990590	Lombardia	Valera Fratta	89.826	96.588
1030990600	Lombardia	Villanova del Sillaro	101.684	109.339
1030990610	Lombardia	Zelo Buon Persico	247.069	265.669
1070340010	Liguria	Arenzano	872.332	938.002
1070340020	Liguria	Avegno	124.328	133.688
1070340030	Liguria	Bargagli	263.382	283.209
1070340040	Liguria	Bogliasco	433.201	465.813
1070340050	Liguria	Borzonasca	113.074	121.586
1070340060	Liguria	Busalla	368.153	395.868
1070340070	Liguria	Camogli	457.280	491.705
1070340080	Liguria	Campo Ligure	244.187	262.570
1070340090	Liguria	Campomorone	285.803	307.318
1070340100	Liguria	Carasco	257.223	276.587
1070340110	Liguria	Casarza Ligure	174.724	187.877
1070340120	Liguria	Casella	192.926	207.450
1070340130	Liguria	Castiglione Chiavarese	155.970	167.711
1070340140	Liguria	Ceranesi	218.949	235.431
1070340150	Liguria	Chiavari	2.542.240	2.733.622
1070340160	Liguria	Cicagna	212.039	228.002
1070340170	Liguria	Cogoleto	713.298	766.996
1070340180	Liguria	Cogorno	274.947	295.645
1070340210	Liguria	Davagna	122.485	131.706
1070340250	Liguria	Genova	37.508.336	40.331.986
1070340270	Liguria	Isola del Cantone	119.864	128.888
1070340280	Liguria	Lavagna	1.012.903	1.089.155
1070340290	Liguria	Levi	103.838	111.655
1070340310	Liguria	Lumarzo	113.343	121.876

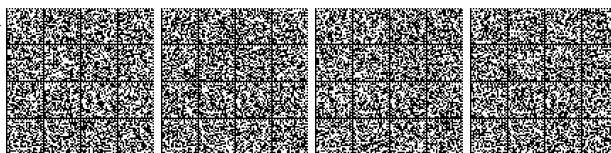


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1070340320	Liguria	Masone	235.384	253.104
1070340330	Liguria	Mele	179.153	192.639
1070340340	Liguria	Mezzanego	126.639	136.172
1070340350	Liguria	Mignanego	295.164	317.384
1070340360	Liguria	Moconesi	175.220	188.410
1070340370	Liguria	Moneglia	232.918	250.453
1070340390	Liguria	Montoggio	129.214	138.941
1070340400	Liguria	Ne	267.740	287.896
1070340430	Liguria	Pieve Ligure	252.613	271.630
1070340460	Liguria	Rapallo	1.672.030	1.797.902
1070340470	Liguria	Recco	640.176	688.369
1070340480	Liguria	Rezzoaglio	93.565	100.609
1070340490	Liguria	Ronco Scrivia	371.818	399.809
1070340510	Liguria	Rossiglione	196.720	211.529
1070340530	Liguria	San Colombano Certenoli	176.067	189.322
1070340540	Liguria	Santa Margherita Ligure	1.150.138	1.236.721
1070340550	Liguria	Sant'Olcese	293.753	315.867
1070340560	Liguria	Santo Stefano d'Aveto	163.948	176.290
1070340570	Liguria	Savignone	295.751	318.015
1070340580	Liguria	Serra Riccò	292.159	314.153
1070340590	Liguria	Sestri Levante	1.621.456	1.743.520
1070340600	Liguria	Sori	367.044	416.181
1070340620	Liguria	Torriglia	225.977	242.988
1070340640	Liguria	Uscio	129.705	139.469
1070340670	Liguria	Zoagli	364.970	392.445
1070370050	Liguria	Badalucco	142.170	152.873
1070370070	Liguria	Bordighera	905.965	974.167
1070370100	Liguria	Camporosso	217.320	233.680
1070370130	Liguria	Castellaro	108.605	116.781
1070370150	Liguria	Ceriana	89.394	96.123
1070370160	Liguria	Cervo	262.577	282.343
1070370200	Liguria	Cipressa	149.134	160.361
1070370240	Liguria	Diano Castello	193.694	208.276
1070370250	Liguria	Diano Marina	1.151.413	1.238.092
1070370260	Liguria	Diano San Pietro	80.219	86.258
1070370270	Liguria	Dolceacqua	171.651	184.573
1070370280	Liguria	Dolcedo	87.481	94.067
1070370290	Liguria	Imperia	2.254.149	2.423.843
1070370360	Liguria	Ospedaletti	622.826	669.712
1070370390	Liguria	Pieve di Teco	182.917	196.687
1070370420	Liguria	Pontedassio	174.168	187.279
1070370461	Liguria	Riva Ligure	218.939	235.420
1070370490	Liguria	San Bartolomeo al Mare	575.995	619.356
1070370500	Liguria	San Biagio della Cima	82.381	88.583
1070370510	Liguria	San Lorenzo al Mare	228.263	245.447
1070370520	Liguria	Sanremo	7.845.681	8.436.308
1070370521	Liguria	Santo Stefano al Mare	281.684	302.890
1070370550	Liguria	Taggia	941.536	1.012.415
1070370580	Liguria	Vallebona	55.271	59.432
1070370590	Liguria	Vallecrosia	574.001	617.212
1070370610	Liguria	Ventimiglia	1.485.496	1.597.325
1070390010	Liguria	Ameglia	545.440	586.501
1070390020	Liguria	Arcole	613.140	659.298
1070390030	Liguria	Beverino	200.276	215.353
1070390040	Liguria	Bolano	473.557	509.207
1070390070	Liguria	Brugnato	148.119	159.270
1070390080	Liguria	Calice al Cornoviglio	113.101	121.615
1070390110	Liguria	Castelnuovo Magra	175.369	188.571
1070390120	Liguria	Deiva Marina	205.709	221.195



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
1070390130	Liguria	Follo	236.279	254.066
1070390150	Liguria	La Spezia	4.988.950	5.364.521
1070390160	Liguria	Lerici	876.439	942.418
1070390170	Liguria	Levanto	413.571	444.705
1070390190	Liguria	Monterosso al Mare	301.605	324.310
1070390200	Liguria	Ortonovo	172.534	185.523
1070390220	Liguria	Portovenere	544.217	585.186
1070390230	Liguria	Riccò del Golfo di Spezia	281.502	302.693
1070390240	Liguria	Riomaggiore	298.721	321.209
1070390260	Liguria	Santo Stefano di Magra	405.024	435.515
1070390270	Liguria	Sarzana	1.137.741	1.223.391
1070390280	Liguria	Sesta Godano	175.038	188.215
1070390290	Liguria	Varese Ligure	140.635	151.222
1070390310	Liguria	Vezzano Ligure	341.741	367.468
1070740010	Liguria	Alassio	1.422.272	1.529.342
1070740020	Liguria	Albenga	1.766.566	1.899.554
1070740030	Liguria	Albissola Marina	387.544	416.718
1070740040	Liguria	Albisola Superiore	736.526	791.972
1070740050	Liguria	Altare	151.359	162.754
1070740060	Liguria	Andora	1.013.442	1.089.734
1070740100	Liguria	Bergeggi	265.327	285.300
1070740110	Liguria	Boissano	217.252	233.607
1070740120	Liguria	Borghetto Santo Spirito	891.524	958.638
1070740130	Liguria	Borgio Verezzi	531.053	571.031
1070740150	Liguria	Cairo Montenotte	835.696	898.608
1070740160	Liguria	Calice Ligure	103.863	111.682
1070740170	Liguria	Calizzano	166.023	178.521
1070740180	Liguria	Carcare	311.875	335.353
1070740220	Liguria	Celle Ligure	368.233	395.953
1070740230	Liguria	Cengio	176.350	189.626
1070740240	Liguria	Ceriale	674.909	725.717
1070740250	Liguria	Cisano sul Neva	146.396	157.417
1070740260	Liguria	Cosseria	112.509	120.979
1070740270	Liguria	Dego	119.343	128.327
1070740290	Liguria	Finale Ligure	1.232.781	1.325.586
1070740300	Liguria	Garfenda	137.580	147.937
1070740330	Liguria	Laigueglia	535.018	575.295
1070740340	Liguria	Loano	923.899	993.451
1070740360	Liguria	Mallare	93.589	100.634
1070740380	Liguria	Millesimo	454.268	488.465
1070740420	Liguria	Noli	392.187	421.711
1070740450	Liguria	Ortovero	119.105	128.071
1070740490	Liguria	Pietra Ligure	1.319.608	1.418.948
1070740520	Liguria	Quiliano	609.159	655.017
1070740550	Liguria	Sassello	192.352	206.832
1070740560	Liguria	Savona	2.935.992	3.157.015
1070740570	Liguria	Spotorno	484.566	521.045
1070740580	Liguria	Stella	228.558	245.764
1070740610	Liguria	Toirano	324.687	349.130
1070740620	Liguria	Tovo San Giacomo	145.378	156.322
1070740640	Liguria	Vado Ligure	789.161	848.570
1070740650	Liguria	Varazze	870.478	936.008
1070740680	Liguria	Villanova d'Albenga	209.835	225.631
2050100010	Veneto	Agordo	333.769	358.896
2050100020	Veneto	Alano di Piave	179.667	193.193
2050100030	Veneto	Alleghe	237.612	255.499
2050100040	Veneto	Arsiè	169.486	182.245
2050100050	Veneto	Auronzo di Cadore	581.886	625.690
2050100060	Veneto	Belluno	1.076.125	1.157.136

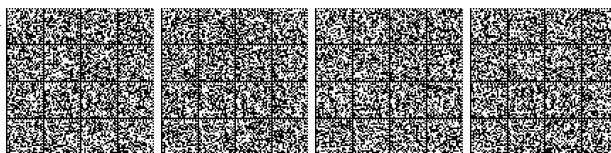


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2050100080	Veneto	Calalzo di Cadore	136.179	146.430
2050100081	Veneto	Canale d'Agordo	174.160	187.271
2050100100	Veneto	Cencenighe Agordino	111.106	119.470
2050100110	Veneto	Cesiomaggiore	229.288	246.549
2050100120	Veneto	Chies d'Alpago	186.487	200.526
2050100150	Veneto	Comelico Superiore	184.931	198.852
2050100160	Veneto	Cortina d'Ampezzo	1.537.050	1.652.760
2050100180	Veneto	Domegge di Cadore	139.463	149.962
2050100190	Veneto	Falcade	274.076	294.708
2050100200	Veneto	Farra d'Alpago	221.540	238.218
2050100210	Veneto	Feltre	699.953	752.646
2050100220	Veneto	Fonzaso	168.100	180.755
2050100240	Veneto	Forno di Zoldo	426.731	458.856
2050100260	Veneto	Lamon	189.876	204.170
2050100270	Veneto	La Valle Agordina	94.867	102.009
2050100280	Veneto	Lentiai	210.985	226.869
2050100290	Veneto	Limana	482.645	518.979
2050100300	Veneto	Livinallongo del Col di Lana	332.378	357.400
2050100330	Veneto	Lozzo di Cadore	128.202	137.853
2050100340	Veneto	Mel	129.469	139.216
2050100360	Veneto	Pedavena	233.529	251.109
2050100380	Veneto	Pieve d'Alpago	183.183	196.974
2050100390	Veneto	Pieve di Cadore	488.860	525.661
2050100400	Veneto	Ponte nelle Alpi	486.372	522.986
2050100410	Veneto	Puos d'Alpago	143.927	154.762
2050100440	Veneto	Rocca Pietore	176.644	189.942
2050100450	Veneto	San Gregorio nelle Alpi	84.998	91.397
2050100470	Veneto	San Pietro di Cadore	123.976	133.309
2050100480	Veneto	Santa Giustina	114.737	123.375
2050100500	Veneto	Santo Stefano di Cadore	164.588	176.978
2050100510	Veneto	San Vito di Cadore	224.210	241.089
2050100520	Veneto	Sappada	194.815	209.480
2050100530	Veneto	Sedico	262.152	281.887
2050100550	Veneto	Seren del Grappa	140.347	150.912
2050100560	Veneto	Sospirolo	252.135	271.116
2050100580	Veneto	Sovramonte	105.797	113.761
2050100590	Veneto	Taibon Agordino	115.546	124.245
2050100600	Veneto	Tambre	163.129	164.657
2050100610	Veneto	Trichiana	375.297	403.550
2050100630	Veneto	Valle di Cadore	154.231	165.842
2050100650	Veneto	Vigo di Cadore	149.243	160.478
2050540010	Veneto	Abano Terme	902.743	970.702
2050540020	Veneto	Agna	176.395	189.674
2050540030	Veneto	Albignasego	526.527	568.165
2050540040	Veneto	Anguillara Veneta	222.879	239.657
2050540050	Veneto	Arquà Petrarca	136.025	146.265
2050540060	Veneto	Arre	122.276	131.482
2050540070	Veneto	Arzergrande	251.788	270.743
2050540080	Veneto	Bagnoli di Sopra	208.339	224.023
2050540090	Veneto	Baone	185.453	199.414
2050540110	Veneto	Battaglia Terme	159.003	170.972
2050540120	Veneto	Boara Pisani	182.333	196.060
2050540130	Veneto	Borgoricco	153.751	165.325
2050540140	Veneto	Bovolenta	208.388	224.076
2050540150	Veneto	Brugine	162.930	175.195
2050540160	Veneto	Cadoneghe	456.105	490.441
2050540170	Veneto	Campodarsego	269.976	290.300
2050540180	Veneto	Campodoro	105.897	113.869
2050540190	Veneto	Camposampiero	311.486	334.935

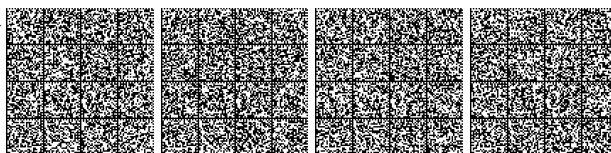


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2015-18
2050540200	Veneto	Campo San Martino	114.972	123.627
2050540210	Veneto	Candiana	146.901	157.960
2050540220	Veneto	Carceri	85.641	92.088
2050540230	Veneto	Carmignano di Brenta	184.983	198.908
2050540260	Veneto	Cartura	200.967	216.117
2050540270	Veneto	Casale di Scodosia	300.710	323.347
2050540280	Veneto	Casalsenugo	116.198	124.946
2050540290	Veneto	Castelbaldo	94.575	101.695
2050540300	Veneto	Cervarese Santa Croce	122.331	131.540
2050540310	Veneto	Cinto Euganeo	130.777	140.622
2050540320	Veneto	Cittadella	896.141	963.603
2050540330	Veneto	Codevigo	156.625	168.416
2050540340	Veneto	Conselve	258.534	277.997
2050540350	Veneto	Correzzola	106.612	114.638
2050540360	Veneto	Curtarolo	109.205	117.426
2050540361	Veneto	Due Carrare	243.936	262.300
2050540370	Veneto	Este	957.633	1.029.724
2050540380	Veneto	Fontaniva	185.705	199.685
2050540390	Veneto	Galliera Veneta	200.102	215.166
2050540400	Veneto	Galzignano Terme	297.619	320.024
2050540410	Veneto	Gazzo	206.804	222.372
2050540420	Veneto	Grantorto	219.903	236.457
2050540430	Veneto	Granze	91.200	98.066
2050540440	Veneto	Legnaro	279.171	300.187
2050540450	Veneto	Limena	352.164	378.675
2050540460	Veneto	Loreggia	135.548	145.752
2050540470	Veneto	Lozzo Atestino	177.683	191.059
2050540480	Veneto	Masera di Padova	152.234	163.694
2050540490	Veneto	Masi	94.193	101.284
2050540500	Veneto	Massanzago	112.225	120.673
2050540510	Veneto	Megliadino San Fidenzio	106.858	114.902
2050540520	Veneto	Megliadino San Vitale	109.186	117.406
2050540530	Veneto	Merlara	142.601	153.336
2050540540	Veneto	Mestrino	243.589	261.926
2050540550	Veneto	Monseice	819.024	880.680
2050540560	Veneto	Montagnana	348.424	374.654
2050540570	Veneto	Montegrotto Terme	567.551	610.276
2050540580	Veneto	Noventa Padovana	333.040	358.112
2050540590	Veneto	Ospedaletto Euganeo	105.870	113.840
2050540600	Veneto	Padova	23.630.074	25.408.960
2050540610	Veneto	Pemumia	216.903	233.232
2050540620	Veneto	Piacenza d'Adige	94.591	101.712
2050540630	Veneto	Piazzola sul Brenta	240.392	258.489
2050540640	Veneto	Piombino Dese	250.354	269.201
2050540650	Veneto	Piove di Sacco	617.683	664.163
2050540660	Veneto	Polverara	152.089	163.538
2050540670	Veneto	Ponso	128.188	137.838
2050540680	Veneto	Pontelongo	223.279	240.088
2050540690	Veneto	Ponte San Nicolò	347.886	374.075
2050540700	Veneto	Pozzonovo	193.572	208.144
2050540710	Veneto	Rovolon	186.299	200.324
2050540720	Veneto	Rubano	404.506	434.957
2050540730	Veneto	Saccolongo	316.161	339.961
2050540740	Veneto	Saletto	159.478	171.484
2050540750	Veneto	San Giorgio delle Pertiche	208.177	223.848
2050540760	Veneto	San Giorgio in Bosco	179.250	192.744
2050540770	Veneto	San Martino di Lupat	186.624	200.673
2050540780	Veneto	San Pietro in Gu	224.198	241.075
2050540790	Veneto	San Pietro Viminario	148.781	159.981

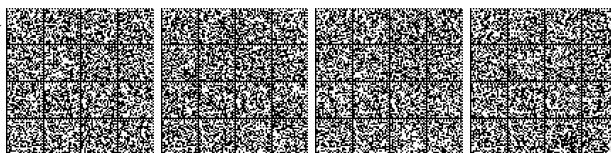


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2050540800	Veneto	Santa Giustina in Colle	90.167	96.954
2050540810	Veneto	Santa Margherita d'Adige	108.934	117.135
2050540820	Veneto	Sant'Angelo di Piove di Sacco	160.211	172.272
2050540830	Veneto	Sant'Elena	131.409	141.302
2050540840	Veneto	Sant'Urbano	170.691	183.541
2050540850	Veneto	Saonara	187.539	201.657
2050540860	Veneto	Selvazzano Dentro	371.731	399.715
2050540870	Veneto	Solesino	203.483	218.801
2050540880	Veneto	Stanghella	281.387	302.570
2050540890	Veneto	Teolo	178.075	191.480
2050540900	Veneto	Terrasa Padovana	112.151	120.594
2050540910	Veneto	Tombolo	185.986	199.987
2050540920	Veneto	Torreglia	119.437	128.428
2050540930	Veneto	Trebaseleghe	194.937	209.612
2050540940	Veneto	Tribano	241.499	259.680
2050540950	Veneto	Urbana	126.982	136.541
2050540960	Veneto	Veggiano	260.970	280.616
2050540970	Veneto	Vescovana	110.281	118.583
2050540990	Veneto	Vigodarzere	256.273	275.565
2050541000	Veneto	Vigonza	563.515	605.936
2050541010	Veneto	Villa del Conte	115.575	124.276
2050541020	Veneto	Villa Estense	119.283	128.263
2050541030	Veneto	Villafranca Padovana	155.406	167.105
2050541040	Veneto	Villanova di Camposampiero	120.091	129.131
2050541050	Veneto	Vo'	172.219	185.183
2050710010	Veneto	Adria	670.613	721.097
2050710020	Veneto	Ariano nel Polesine	446.792	480.427
2050710030	Veneto	Arquà Polesine	189.912	204.209
2050710040	Veneto	Badia Polesine	333.346	358.441
2050710050	Veneto	Bagnolo di Po	104.459	112.323
2050710060	Veneto	Bergantino	216.826	233.149
2050710070	Veneto	Bosaro	71.252	76.616
2050710090	Veneto	Canaro	249.993	268.812
2050710110	Veneto	Castelguglielmo	116.720	125.507
2050710120	Veneto	Castelmassa	350.987	377.410
2050710130	Veneto	Castelnovo Bariano	212.598	228.602
2050710140	Veneto	Ceneselli	89.880	96.846
2050710150	Veneto	Ceregnano	241.419	259.593
2050710170	Veneto	Corbola	174.000	187.099
2050710180	Veneto	Costa di Rovigo	168.060	180.712
2050710190	Veneto	Crespino	342.264	368.029
2050710210	Veneto	Ficarolo	184.754	198.663
2050710220	Veneto	Fiesso Umbertiano	299.742	322.307
2050710230	Veneto	Frassinelle Polesine	121.480	130.625
2050710240	Veneto	Fratta Polesine	153.598	165.161
2050710250	Veneto	Gaiba	91.854	98.769
2050710260	Veneto	Gavello	81.415	87.544
2050710270	Veneto	Giacciano con Baruchella	133.256	143.288
2050710280	Veneto	Guarda Veneta	86.586	93.104
2050710290	Veneto	Lendinara	393.675	423.311
2050710300	Veneto	Loreo	218.378	234.818
2050710310	Veneto	Lusia	163.458	175.764
2050710320	Veneto	Melara	104.996	112.900
2050710330	Veneto	Occhiobello	510.743	549.193
2050710340	Veneto	Papozze	224.528	241.431
2050710350	Veneto	Pettorazza Grimani	92.070	99.002
2050710360	Veneto	Pincara	75.158	80.816
2050710370	Veneto	Polesella	268.453	288.662
2050710380	Veneto	Pontecchio Polesine	139.509	150.012



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2050710390	Veneto	Porto Tolle	473.978	509.659
2050710391	Veneto	Porto Viro	481.218	517.444
2050710400	Veneto	Rosolina	488.353	525.117
2050710410	Veneto	Rovigo	2.703.002	2.906.486
2050710420	Veneto	Salara	83.191	89.453
2050710430	Veneto	San Bellino	97.901	105.271
2050710440	Veneto	San Martino di Venezze	256.428	275.732
2050710450	Veneto	Stienta	174.631	187.777
2050710460	Veneto	Taglio di Po	285.303	306.780
2050710470	Veneto	Trecenta	179.243	192.736
2050710480	Veneto	Villadose	180.461	194.046
2050710490	Veneto	Villamarzana	105.091	113.002
2050710500	Veneto	Villanova del Ghebbo	105.202	113.122
2050710510	Veneto	Villanova Marchesana	61.987	66.653
2050840010	Veneto	Altivole	166.458	178.989
2050840020	Veneto	Arcade	179.898	193.440
2050840030	Veneto	Asolo	373.537	401.657
2050840040	Veneto	Borso del Grappa	126.525	136.049
2050840050	Veneto	Breda di Piave	168.081	180.734
2050840060	Veneto	Caerano di San Marco	167.246	179.836
2050840070	Veneto	Cappella Maggiore	240.953	259.092
2050840080	Veneto	Carbonara	263.144	282.954
2050840090	Veneto	Casale sul Sile	191.037	205.418
2050840100	Veneto	Casier	223.644	240.480
2050840110	Veneto	Castelcucco	98.968	106.419
2050840120	Veneto	Castelfranco Veneto	1.068.974	1.149.447
2050840130	Veneto	Castello di Godego	135.622	145.831
2050840140	Veneto	Cavaso del Tomba	163.740	176.067
2050840150	Veneto	Cessalto	212.065	228.030
2050840160	Veneto	Chiarano	201.562	216.735
2050840170	Veneto	Cimadolmo	207.720	223.357
2050840180	Veneto	Cison di Valmarino	196.674	211.480
2050840190	Veneto	Codognè	106.646	114.675
2050840200	Veneto	Colle Umberto	134.412	144.531
2050840210	Veneto	Conegliano	1.804.672	1.940.528
2050840220	Veneto	Cordignano	166.434	178.963
2050840230	Veneto	Comuda	197.178	212.021
2050840240	Veneto	Crespano del Grappa	272.102	292.586
2050840250	Veneto	Crocetta del Montello	168.064	180.716
2050840260	Veneto	Farra di Soligo	176.233	189.500
2050840270	Veneto	Follina	230.691	248.058
2050840280	Veneto	Fontanelle	188.133	202.295
2050840290	Veneto	Fonte	87.718	94.321
2050840300	Veneto	Fregona	189.923	204.221
2050840310	Veneto	Galarine	119.905	128.932
2050840311	Veneto	Giavera del Montello	158.237	170.149
2050840320	Veneto	Godega di Sant'Urbano	223.101	239.896
2050840330	Veneto	Gorgo al Monticano	248.207	266.893
2050840340	Veneto	Istrana	167.971	180.616
2050840350	Veneto	Loria	137.873	148.252
2050840360	Veneto	Mansuè	276.047	296.828
2050840370	Veneto	Mareno di Piave	93.894	100.962
2050840380	Veneto	Maser	245.930	264.443
2050840390	Veneto	Maserada sul Piave	225.667	242.656
2050840400	Veneto	Meduna di Livenza	173.720	186.798
2050840410	Veneto	Miane	159.933	171.973
2050840420	Veneto	Mogliano Veneto	901.470	969.333
2050840430	Veneto	Monastier di Treviso	241.104	259.254
2050840440	Veneto	Monfumo	79.593	85.585

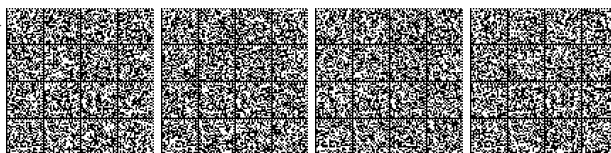


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2050840450	Veneto	Montebelluna	1.015.195	1.091.619
2050840460	Veneto	Morgano	196.929	211.754
2050840470	Veneto	Moriago della Battaglia	183.909	197.754
2050840480	Veneto	Motta di Livenza	303.908	326.786
2050840490	Veneto	Nervesa della Battaglia	145.504	156.458
2050840500	Veneto	Oderzo	551.340	592.845
2050840510	Veneto	Ormelle	223.180	239.981
2050840520	Veneto	Orsago	201.182	216.327
2050840530	Veneto	Paderno del Grappa	141.895	152.577
2050840540	Veneto	Paese	469.634	504.989
2050840550	Veneto	Pederobba	241.842	260.048
2050840560	Veneto	Pieve di Soligo	413.902	445.060
2050840570	Veneto	Ponte di Piave	222.390	239.132
2050840580	Veneto	Ponzano Veneto	318.398	342.367
2050840600	Veneto	Possagno	138.152	148.552
2050840610	Veneto	Povegliano	108.149	116.291
2050840620	Veneto	Preganziol	345.158	371.142
2050840630	Veneto	Quinto di Treviso	213.157	229.204
2050840640	Veneto	Refrontolo	129.860	139.636
2050840650	Veneto	Resana	180.083	193.640
2050840660	Veneto	Revine Lago	130.055	139.846
2050840670	Veneto	Riese Pio X	146.050	157.044
2050840680	Veneto	Roncade	333.833	358.964
2050840690	Veneto	Salgareda	139.352	149.843
2050840700	Veneto	San Biagio di Callalta	324.539	348.970
2050840710	Veneto	San Fior	170.604	183.447
2050840720	Veneto	San Pietro di Feletto	124.921	134.325
2050840730	Veneto	San Polo di Piave	112.505	120.875
2050840740	Veneto	Santa Lucia di Piave	226.442	243.489
2050840750	Veneto	San Vendemiano	272.452	292.962
2050840760	Veneto	San Zenone degli Ezzelini	102.432	110.143
2050840770	Veneto	Sarnede	180.102	193.660
2050840780	Veneto	Segusino	144.227	155.085
2050840790	Veneto	Semaglia della Battaglia	140.024	150.565
2050840800	Veneto	Silea	243.922	262.285
2050840810	Veneto	Spresiano	339.545	365.107
2050840820	Veneto	Susegana	287.870	309.541
2050840830	Veneto	Tarzo	263.373	283.200
2050840840	Veneto	Trevignano	208.817	224.536
2050840850	Veneto	Treviso	3.799.559	4.085.582
2050840860	Veneto	Valdobbiadene	329.984	354.826
2050840870	Veneto	Vazzola	162.659	175.119
2050840880	Veneto	Vedelago	337.760	363.167
2050840890	Veneto	Vidor	216.329	232.615
2050840900	Veneto	Villorba	451.283	485.256
2050840910	Veneto	Vittorio Veneto	1.221.974	1.313.965
2050840920	Veneto	Volpago del Montello	218.402	234.844
2050840930	Veneto	Zenson di Piave	117.920	126.797
2050840940	Veneto	Zero Branco	211.231	227.133
2050870010	Veneto	Annone Veneto	215.363	231.576
2050870020	Veneto	Campagna Lupia	158.369	170.291
2050870030	Veneto	Campolongo Maggiore	217.527	233.903
2050870040	Veneto	Camponogara	228.956	246.192
2050870050	Veneto	Caorle	1.373.324	1.476.709
2050870051	Veneto	Cavallino-Treporti	767.134	824.884
2050870060	Veneto	Cavarzere	447.503	481.192
2050870070	Veneto	Ceggia	186.744	200.802
2050870080	Veneto	Chioggia	1.909.665	2.053.426
2050870090	Veneto	Cinto Caomaggiore	186.020	200.023

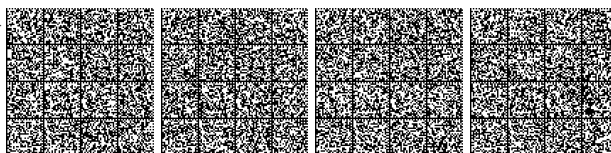


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2050870100	Veneto	Cona	204.809	220.335
2050870110	Veneto	Concordia Sagittaria	582.388	626.231
2050870120	Veneto	Dolo	495.814	533.140
2050870130	Veneto	Eraclea	518.723	557.773
2050870140	Veneto	Fiesso d'Artico	209.959	225.765
2050870150	Veneto	Fossalta di Piave	285.789	307.304
2050870160	Veneto	Fossalta di Portogruaro	230.949	248.335
2050870170	Veneto	Fossò	201.495	216.664
2050870180	Veneto	Gruaro	211.730	227.669
2050870190	Veneto	Jesolo	2.799.514	3.010.263
2050870200	Veneto	Marcon	519.978	559.122
2050870210	Veneto	Martellago	383.286	412.140
2050870220	Veneto	Meolo	229.458	246.731
2050870230	Veneto	Mira	758.118	815.189
2050870240	Veneto	Mirano	701.597	754.414
2050870250	Veneto	Musile di Piave	353.168	379.755
2050870260	Veneto	Noale	365.678	393.207
2050870270	Veneto	Noventa di Piave	296.537	318.860
2050870280	Veneto	Pianiga	454.216	488.409
2050870290	Veneto	Portogruaro	873.136	938.867
2050870300	Veneto	Pramaggiore	268.323	288.523
2050870310	Veneto	Quarto d'Altino	299.265	321.793
2050870320	Veneto	Salzano	216.637	232.945
2050870330	Veneto	San Donà di Piave	1.424.552	1.531.793
2050870340	Veneto	San Michele al Tagliamento	1.136.041	1.221.563
2050870350	Veneto	Santa Maria di Sala	353.905	380.547
2050870360	Veneto	San Stino di Livenza	330.745	355.644
2050870370	Veneto	Scorzè	306.304	329.363
2050870380	Veneto	Spinea	543.927	584.874
2050870390	Veneto	Stra	252.542	271.554
2050870400	Veneto	Teglio Veneto	175.906	189.148
2050870410	Veneto	Torre di Mosto	294.437	316.603
2050870420	Veneto	Venezia	37.054.868	39.844.380
2050870430	Veneto	Vigonovo	167.599	180.216
2050890010	Veneto	Affi	271.137	291.548
2050890020	Veneto	Albaredo d'Adige	217.366	233.729
2050890030	Veneto	Angiari	158.187	170.095
2050890040	Veneto	Arcole	131.032	140.897
2050890050	Veneto	Badia Calavena	184.987	198.913
2050890060	Veneto	Bardolino	763.903	821.410
2050890070	Veneto	Belfiore	157.805	169.684
2050890080	Veneto	Bevilacqua	100.611	108.185
2050890090	Veneto	Bonavigo	138.524	148.952
2050890100	Veneto	Boschi Sant'Anna	85.160	91.570
2050890110	Veneto	Bosco Chiesanuova	326.162	350.716
2050890120	Veneto	Bovolone	475.597	511.401
2050890130	Veneto	Brentino Belluno	194.246	208.869
2050890140	Veneto	Brenzzone sul Garda	349.171	375.457
2050890150	Veneto	Bussolengo	746.464	802.658
2050890160	Veneto	Buttapietra	194.798	209.462
2050890170	Veneto	Caldiero	230.728	248.097
2050890180	Veneto	Caprino Veronese	352.937	379.506
2050890190	Veneto	Casaleone	158.750	170.701
2050890200	Veneto	Castagnaro	285.007	306.463
2050890210	Veneto	Castel d'Azzano	290.208	312.055
2050890220	Veneto	Castelnuovo del Garda	532.540	572.630
2050890230	Veneto	Cavalon Veronese	227.568	244.700
2050890240	Veneto	Cazzano di Tramigna	76.387	82.138
2050890250	Veneto	Cerea	425.461	457.490

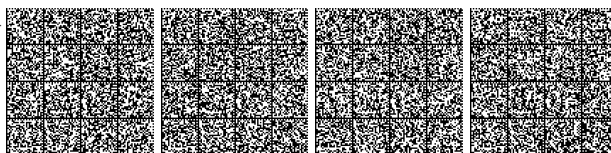


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2050890260	Veneto	Cerro Veronese	168.140	180.798
2050890270	Veneto	Cologna Veneta	261.965	281.686
2050890280	Veneto	Colognola ai Colli	368.416	396.151
2050890290	Veneto	Concamarise	70.655	75.974
2050890300	Veneto	Costermano	381.912	410.663
2050890310	Veneto	Dolcè	320.636	344.774
2050890320	Veneto	Erbè	118.236	127.137
2050890350	Veneto	Fumane	275.123	295.835
2050890360	Veneto	Garda	668.599	718.831
2050890370	Veneto	Gazzo Veronese	167.522	180.133
2050890380	Veneto	Grezzana	405.212	435.717
2050890390	Veneto	Illasi	152.066	163.513
2050890400	Veneto	Isola della Scala	493.868	531.046
2050890410	Veneto	Isola Rizza	205.761	221.251
2050890420	Veneto	Lavagno	195.163	209.855
2050890430	Veneto	Lazise	625.123	672.182
2050890440	Veneto	Legnago	1.022.602	1.099.584
2050890450	Veneto	Malcesine	681.265	732.551
2050890460	Veneto	Marano di Valpolicella	182.437	196.171
2050890470	Veneto	Mezzane di Sotto	179.008	192.483
2050890480	Veneto	Minerbe	325.260	349.746
2050890490	Veneto	Montecchia di Crosara	219.784	236.330
2050890500	Veneto	Monteforte d'Alpone	294.696	316.881
2050890510	Veneto	Mozzecane	237.551	255.434
2050890520	Veneto	Negrar	712.289	765.911
2050890530	Veneto	Nogara	280.514	301.738
2050890540	Veneto	Nogarole Rocca	270.859	291.249
2050890550	Veneto	Oppeano	318.164	342.116
2050890551	Veneto	Palù	70.390	75.689
2050890560	Veneto	Pastrengo	240.639	258.754
2050890570	Veneto	Pescantina	635.845	683.712
2050890580	Veneto	Peschiera del Garda	483.478	519.875
2050890590	Veneto	Povegliano Veronese	222.013	238.727
2050890600	Veneto	Pressana	138.180	148.583
2050890610	Veneto	Rivoli Veronese	155.399	167.097
2050890620	Veneto	Ronca	180.265	193.636
2050890630	Veneto	Ronco all'Adige	193.159	207.700
2050890640	Veneto	Roverchiara	157.560	169.422
2050890650	Veneto	Roveredo di Guà	94.004	101.080
2050890660	Veneto	Roverè Veronese	128.776	138.470
2050890670	Veneto	Salizzole	213.878	229.979
2050890680	Veneto	San Bonifacio	833.499	896.245
2050890690	Veneto	San Giovanni Ilarione	94.559	101.677
2050890700	Veneto	San Giovanni Lupatoto	871.800	937.429
2050890710	Veneto	Sanguinetto	301.477	324.172
2050890720	Veneto	San Martino Buon Albergo	659.874	709.657
2050890740	Veneto	San Pietro di Morubio	171.637	184.558
2050890750	Veneto	San Pietro in Cariano	917.442	986.508
2050890760	Veneto	Sant'Ambrogio di Valpolicella	376.102	404.415
2050890770	Veneto	Sant'Anna d'Alfaedo	202.394	217.630
2050890780	Veneto	San Zeno di Montagna	142.739	153.485
2050890800	Veneto	Soave	231.083	248.479
2050890810	Veneto	Sommacampagna	741.748	797.587
2050890820	Veneto	Sona	688.395	740.217
2050890830	Veneto	Sorgà	167.375	179.975
2050890840	Veneto	Terrazzo	136.674	146.963
2050890850	Veneto	Torri del Benaco	597.941	642.954
2050890860	Veneto	Tregnago	383.360	412.219
2050890870	Veneto	Trevenueolo	195.455	210.169

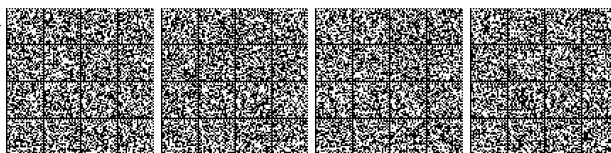


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2050890880	Veneto	Valeggio sul Mincio	595.637	640.477
2050890900	Veneto	Verona	13.329.215	14.332.646
2050890910	Veneto	Veronella	264.664	284.589
2050890920	Veneto	Vestenanova	145.744	156.716
2050890930	Veneto	Vigasio	241.665	259.858
2050890940	Veneto	Villa Bartolomea	464.995	500.001
2050890950	Veneto	Villafranca di Verona	1.056.309	1.135.829
2050890960	Veneto	Zevio	432.218	464.756
2050890970	Veneto	Zimella	257.595	276.987
2050900010	Veneto	Agugliaro	76.803	82.585
2050900020	Veneto	Albettoni	116.642	127.574
2050900030	Veneto	Alonte	104.776	112.663
2050900040	Veneto	Altavilla Vicentina	366.207	393.776
2050900050	Veneto	Altissimo	123.472	132.767
2050900060	Veneto	Arcugnano	270.474	290.835
2050900070	Veneto	Arsiero	237.594	255.480
2050900080	Veneto	Arzignano	1.028.756	1.106.201
2050900090	Veneto	Asiago	556.044	597.904
2050900110	Veneto	Barbarano Vicentino	291.987	313.968
2050900120	Veneto	Bassano del Grappa	1.995.343	2.145.554
2050900130	Veneto	Bolzano Vicentino	203.606	218.934
2050900140	Veneto	Breganze	226.289	243.324
2050900150	Veneto	Brendola	231.872	249.327
2050900160	Veneto	Bressanvido	193.417	207.978
2050900170	Veneto	Brogliano	201.444	216.609
2050900180	Veneto	Caldogno	291.373	313.308
2050900190	Veneto	Caltrano	196.695	211.502
2050900200	Veneto	Calvene	69.437	74.664
2050900210	Veneto	Camisano Vicentino	252.090	271.067
2050900220	Veneto	Campiglia dei Berici	115.204	123.877
2050900240	Veneto	Carrè	210.200	226.024
2050900250	Veneto	Cartigliano	234.436	252.085
2050900260	Veneto	Cassola	564.202	606.675
2050900270	Veneto	Castegnero	155.474	167.178
2050900280	Veneto	Castelgomberto	120.010	129.044
2050900290	Veneto	Chiampo	470.457	505.873
2050900300	Veneto	Chiuppano	160.834	172.941
2050900320	Veneto	Cogollo del Cengio	223.859	240.711
2050900330	Veneto	Conco	193.155	207.696
2050900340	Veneto	Comedo Vicentino	330.585	355.472
2050900350	Veneto	Costabissara	206.922	222.499
2050900360	Veneto	Creazzo	373.681	401.812
2050900370	Veneto	Crespadoro	123.260	132.539
2050900380	Veneto	Dueville	368.861	396.629
2050900390	Veneto	Enego	213.460	229.530
2050900400	Veneto	Fara Vicentino	188.798	203.011
2050900420	Veneto	Gallio	354.907	381.624
2050900430	Veneto	Gambellara	228.292	245.478
2050900450	Veneto	Grancona	79.448	85.429
2050900460	Veneto	Grisignano di Zocco	265.062	285.016
2050900470	Veneto	Grumolo delle Abbadesse	254.178	273.313
2050900480	Veneto	Isola Vicentina	210.423	226.264
2050900510	Veneto	Longare	145.817	156.795
2050900520	Veneto	Lonigo	712.884	766.551
2050900530	Veneto	Lugo di Vicenza	169.028	181.753
2050900540	Veneto	Lusiana	238.199	256.131
2050900550	Veneto	Malo	494.651	531.889
2050900560	Veneto	Marano Vicentino	416.051	447.372
2050900570	Veneto	Marostica	415.098	446.347

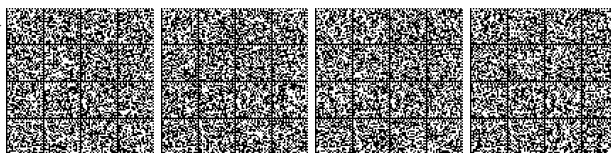


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2050900580	Veneto	Mason Vicentino	160.957	173.074
2050900590	Veneto	Molvena	144.859	155.765
2050900600	Veneto	Montebello Vicentino	197.727	212.612
2050900610	Veneto	Montecchio Maggiore	710.636	764.134
2050900620	Veneto	Montecchio Precalcino	290.828	312.722
2050900630	Veneto	Monte di Malo	172.162	185.122
2050900640	Veneto	Montegalda	218.974	235.458
2050900650	Veneto	Montegaldella	95.014	102.167
2050900660	Veneto	Monteviale	191.847	206.289
2050900670	Veneto	Monticello Conte Otto	189.884	204.179
2050900680	Veneto	Montorso Vicentino	204.830	220.249
2050900690	Veneto	Mossano	97.504	104.844
2050900700	Veneto	Mussolente	225.976	242.987
2050900710	Veneto	Nanto	180.017	193.569
2050900720	Veneto	Nogarole Vicentino	84.088	90.418
2050900730	Veneto	Nove	185.759	198.743
2050900740	Veneto	Noventa Vicentina	334.151	359.306
2050900750	Veneto	Orgiano	188.086	202.246
2050900770	Veneto	Pianezze	127.641	137.250
2050900780	Veneto	Piovene Rocchette	255.307	274.527
2050900790	Veneto	Pojana Maggiore	234.848	252.528
2050900810	Veneto	Pove del Grappa	231.207	248.613
2050900820	Veneto	Pozzoleone	181.509	195.173
2050900830	Veneto	Quinto Vicentino	126.063	135.553
2050900840	Veneto	Recoaro Terme	241.987	260.204
2050900850	Veneto	Rocana	561.977	604.283
2050900860	Veneto	Romano d'Ezzelino	374.658	402.862
2050900870	Veneto	Rosà	378.740	407.251
2050900880	Veneto	Rossano Veneto	270.723	291.103
2050900900	Veneto	Salcedo	62.509	67.215
2050900910	Veneto	Sandrigò	368.416	396.150
2050900920	Veneto	San Germano dei Berici	61.277	65.890
2050900930	Veneto	San Nazario	126.171	135.670
2050900940	Veneto	San Pietro Mussolino	90.081	96.862
2050900950	Veneto	Santorso	225.071	242.015
2050900960	Veneto	San Vito di Leguzzano	233.594	251.179
2050900970	Veneto	Sarcedo	164.832	177.240
2050900980	Veneto	Sarego	163.274	175.565
2050900990	Veneto	Schiavon	143.269	154.055
2050901000	Veneto	Schio	1.759.525	1.891.984
2050901010	Veneto	Solagna	121.714	130.877
2050901020	Veneto	Sossano	234.402	252.048
2050901030	Veneto	Sovizzo	191.553	205.973
2050901040	Veneto	Tezze sul Brenta	348.886	375.150
2050901050	Veneto	Thiene	1.123.462	1.208.036
2050901070	Veneto	Torrebelvicino	243.217	261.526
2050901080	Veneto	Torri di Quartesolo	364.137	391.549
2050901100	Veneto	Trissino	255.289	274.507
2050901110	Veneto	Valdagno	820.840	882.633
2050901120	Veneto	Valdastico	189.216	203.461
2050901130	Veneto	Valli del Pasubio	224.526	241.429
2050901140	Veneto	Valstagna	368.001	395.704
2050901150	Veneto	Velo d'Astico	155.442	167.144
2050901160	Veneto	Vicenza	5.718.409	6.148.894
2050901170	Veneto	Villaga	109.694	117.952
2050901180	Veneto	Villaverla	167.730	180.357
2050901190	Veneto	Zanè	169.616	182.385
2050901200	Veneto	Zermeghedo	118.269	127.172
2050901220	Veneto	Zugliano	146.672	157.714



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2080130010	Emilia-Romagna	Anzola dell'Emilia	762.408	819.802
2080130020	Emilia-Romagna	Argelato	560.539	602.737
2080130030	Emilia-Romagna	Baricella	504.876	542.991
2080130050	Emilia-Romagna	Bentivoglio	409.005	439.796
2080130060	Emilia-Romagna	Bologna	23.956.390	25.759.841
2080130070	Emilia-Romagna	Borgo Tossignano	223.508	240.334
2080130080	Emilia-Romagna	Budrio	852.508	916.685
2080130090	Emilia-Romagna	Calderara di Reno	633.271	680.944
2080130100	Emilia-Romagna	Camugnano	294.201	316.348
2080130110	Emilia-Romagna	Casalecchio di Reno	2.895.188	3.113.139
2080130120	Emilia-Romagna	Casalfiumanese	226.986	244.074
2080130130	Emilia-Romagna	Castel d'Aiano	213.278	229.334
2080130140	Emilia-Romagna	Castel del Rio	126.471	135.992
2080130150	Emilia-Romagna	Castel di Casio	291.363	313.296
2080130160	Emilia-Romagna	Castel Guelfo di Bologna	360.022	387.125
2080130170	Emilia-Romagna	Castello d'Argile	338.103	363.555
2080130190	Emilia-Romagna	Castel Maggiore	1.011.258	1.087.386
2080130200	Emilia-Romagna	Castel San Pietro Terme	958.664	1.030.833
2080130210	Emilia-Romagna	Castenaso	648.926	697.778
2080130220	Emilia-Romagna	Castiglione dei Pepoli	353.420	380.026
2080130240	Emilia-Romagna	Crevalcore	662.775	712.669
2080130250	Emilia-Romagna	Dozza	328.193	352.900
2080130260	Emilia-Romagna	Fontanelice	127.516	137.115
2080130270	Emilia-Romagna	Gaggio Montano	341.410	367.112
2080130280	Emilia-Romagna	Galliera	261.864	281.578
2080130290	Emilia-Romagna	Granaglione	227.548	244.678
2080130300	Emilia-Romagna	Granarolo dell'Emilia	664.848	714.898
2080130310	Emilia-Romagna	Grizzana Morandi	345.150	371.133
2080130320	Emilia-Romagna	Imola	4.510.417	4.849.964
2080130330	Emilia-Romagna	Lizzano in Belvedere	369.508	397.325
2080130340	Emilia-Romagna	Loiano	355.794	382.579
2080130350	Emilia-Romagna	Malalbergo	445.172	478.684
2080130360	Emilia-Romagna	Marzabotto	372.729	400.789
2080130370	Emilia-Romagna	Medicina	757.587	814.618
2080130380	Emilia-Romagna	Minerbio	449.727	483.582
2080130390	Emilia-Romagna	Molinella	785.718	844.868
2080130400	Emilia-Romagna	Monghidoro	299.470	322.014
2080130410	Emilia-Romagna	Monterenzio	259.025	278.525
2080130420	Emilia-Romagna	Monte San Pietro	384.680	413.639
2080130440	Emilia-Romagna	Monzuno	311.698	335.163
2080130450	Emilia-Romagna	Mordano	292.834	314.878
2080130460	Emilia-Romagna	Ozzano dell'Emilia	707.566	760.832
2080130470	Emilia-Romagna	Pianoro	855.343	919.733
2080130480	Emilia-Romagna	Pieve di Cento	377.066	405.451
2080130490	Emilia-Romagna	Pontereta Terme	516.484	555.365
2080130500	Emilia-Romagna	Sala Bolognese	307.530	330.681
2080130510	Emilia-Romagna	San Benedetto Val di Sambro	409.189	439.993
2080130520	Emilia-Romagna	San Giorgio di Piano	422.380	454.177
2080130530	Emilia-Romagna	San Giovanni in Persiceto	1.887.098	2.029.160
2080130540	Emilia-Romagna	San Lazzaro di Savena	2.312.691	2.486.792
2080130550	Emilia-Romagna	San Pietro in Cesale	774.427	832.726
2080130560	Emilia-Romagna	San'Agata Bolognese	356.263	383.083
2080130570	Emilia-Romagna	Sasso Marconi	985.273	1.059.445
2080130590	Emilia-Romagna	Vergato	1.145.682	1.231.930
2080130600	Emilia-Romagna	Zola Predosa	1.038.050	1.116.195
2080290010	Emilia-Romagna	Argenta	1.275.606	1.371.635
2080290020	Emilia-Romagna	Berra	233.424	250.996
2080290030	Emilia-Romagna	Bondeno	656.977	706.435
2080290040	Emilia-Romagna	Cento	1.738.309	1.869.170

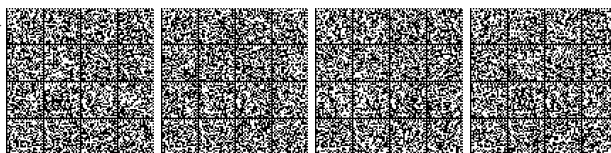


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2080290050	Emilia-Romagna	Codigoro	574.901	618.180
2080290060	Emilia-Romagna	Comacchio	2.084.758	2.241.699
2080290070	Emilia-Romagna	Copparo	587.805	632.055
2080290080	Emilia-Romagna	Ferrara	4.728.544	5.084.512
2080290090	Emilia-Romagna	Formignana	176.555	189.846
2080290091	Emilia-Romagna	Goro	247.946	266.612
2080290100	Emilia-Romagna	Jolanda di Savoia	353.939	380.583
2080290110	Emilia-Romagna	Lagosanto	367.958	395.658
2080290111	Emilia-Romagna	Masi Torello	147.474	158.576
2080290130	Emilia-Romagna	Mesola	216.373	232.662
2080290141	Emilia-Romagna	Mirabello	220.819	237.443
2080290150	Emilia-Romagna	Ostellato	406.564	437.170
2080290160	Emilia-Romagna	Poggio Renatico	346.731	372.833
2080290170	Emilia-Romagna	Portomaggiore	727.852	782.645
2080290180	Emilia-Romagna	Ro	273.437	294.022
2080290190	Emilia-Romagna	Sant'Agostino	288.628	310.357
2080290191	Emilia-Romagna	Tresigallo	308.692	331.930
2080290200	Emilia-Romagna	Vigarano Mainarda	591.407	635.928
2080290210	Emilia-Romagna	Voghiera	241.559	259.743
2080320010	Emilia-Romagna	Bagno di Romagna	880.830	947.140
2080320020	Emilia-Romagna	Bertinoro	409.522	440.351
2080320030	Emilia-Romagna	Borghesi	192.381	206.863
2080320040	Emilia-Romagna	Castrocaro Terme e Terra del Sole	243.443	261.769
2080320060	Emilia-Romagna	Cesena	4.414.958	4.747.319
2080320070	Emilia-Romagna	Cesenatico	2.194.359	2.359.551
2080320080	Emilia-Romagna	Civitella di Romagna	217.419	233.786
2080320100	Emilia-Romagna	Dovadola	114.306	122.911
2080320110	Emilia-Romagna	Forlì	5.624.946	6.048.396
2080320120	Emilia-Romagna	Forlìmpopoli	438.581	471.598
2080320130	Emilia-Romagna	Galeata	215.159	231.356
2080320140	Emilia-Romagna	Gambettola	301.463	324.158
2080320150	Emilia-Romagna	Gatteo	403.349	433.713
2080320170	Emilia-Romagna	Longiano	246.055	264.578
2080320180	Emilia-Romagna	Meldola	431.079	463.530
2080320190	Emilia-Romagna	Mercato Saraceno	318.401	342.370
2080320210	Emilia-Romagna	Modigliana	441.140	474.349
2080320270	Emilia-Romagna	Montiano	93.940	101.012
2080320310	Emilia-Romagna	Predappio	258.872	278.360
2080320350	Emilia-Romagna	Rocca San Casciano	124.252	133.606
2080320360	Emilia-Romagna	Roncofreddo	206.956	222.535
2080320400	Emilia-Romagna	San Mauro Pascoli	386.151	415.221
2080320420	Emilia-Romagna	Santa Sofia	506.776	544.927
2080320430	Emilia-Romagna	Sarsina	486.575	523.205
2080320440	Emilia-Romagna	Savignano sul Rubicone	627.401	674.632
2080320450	Emilia-Romagna	Sogliano al Rubicone	1.318.899	1.418.187
2080320480	Emilia-Romagna	Tredozio	114.640	123.270
2080320490	Emilia-Romagna	Verghereto	204.120	219.486
2080500010	Emilia-Romagna	Bastiglia	233.658	251.248
2080500020	Emilia-Romagna	Bomporto	364.524	391.966
2080500030	Emilia-Romagna	Campogalliano	445.028	478.530
2080500040	Emilia-Romagna	Camposanto	221.155	237.804
2080500050	Emilia-Romagna	Carpi	2.870.048	3.086.107
2080500060	Emilia-Romagna	Castelfranco Emilia	1.168.842	1.256.833
2080500070	Emilia-Romagna	Castelnuovo Rangone	959.589	1.031.827
2080500080	Emilia-Romagna	Castelvetro di Modena	693.929	746.168
2080500090	Emilia-Romagna	Cavezzo	444.159	477.596
2080500100	Emilia-Romagna	Concordia sulla Secchia	365.216	392.710
2080500110	Emilia-Romagna	Fanano	403.654	434.042
2080500120	Emilia-Romagna	Finale Emilia	725.585	780.207



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OS FINANZIARIO PER IL 2015	OS FINANZIARIO annuale 2016-18
2080500130	Emilia-Romagna	Fiorano Modenese	1.410.300	1.516.468
2080500140	Emilia-Romagna	Fiumalbo	207.936	223.589
2080500150	Emilia-Romagna	Formigine	1.572.572	1.690.956
2080500160	Emilia-Romagna	Frassinoro	266.392	286.446
2080500170	Emilia-Romagna	Guiglia	358.573	385.567
2080500180	Emilia-Romagna	Lama Mocogno	334.100	359.252
2080500190	Emilia-Romagna	Maranello	1.397.252	1.502.438
2080500200	Emilia-Romagna	Marano sul Panaro	414.733	445.954
2080500210	Emilia-Romagna	Medolla	471.689	507.198
2080500220	Emilia-Romagna	Mirandola	1.182.126	1.271.117
2080500230	Emilia-Romagna	Modena	13.206.069	14.200.230
2080500250	Emilia-Romagna	Montefiorino	231.170	248.573
2080500260	Emilia-Romagna	Montese	721.732	776.065
2080500270	Emilia-Romagna	Nonantola	1.306.200	1.404.532
2080500280	Emilia-Romagna	Novi di Modena	390.685	420.096
2080500281	Emilia-Romagna	Palagano	328.982	353.747
2080500290	Emilia-Romagna	Pavullo nel Frignano	1.095.218	1.177.667
2080500300	Emilia-Romagna	Pievepelago	356.859	383.723
2080500310	Emilia-Romagna	Polinago	165.372	177.821
2080500320	Emilia-Romagna	Prignano sulla Secchia	281.689	302.895
2080500330	Emilia-Romagna	Ravaro	225.171	242.122
2080500350	Emilia-Romagna	San Cesario sul Panaro	369.132	396.921
2080500360	Emilia-Romagna	San Felice sul Panaro	526.954	566.623
2080500370	Emilia-Romagna	San Possidonio	234.351	251.993
2080500380	Emilia-Romagna	San Prospero	281.365	302.546
2080500390	Emilia-Romagna	Sassuolo	2.648.472	2.847.850
2080500400	Emilia-Romagna	Savignano sul Panaro	519.460	558.566
2080500410	Emilia-Romagna	Serramazzoni	540.172	580.836
2080500420	Emilia-Romagna	Sestola	483.743	520.159
2080500430	Emilia-Romagna	Soliera	570.526	613.476
2080500440	Emilia-Romagna	Splimberto	707.207	760.446
2080500450	Emilia-Romagna	Vignola	1.202.795	1.293.342
2080500460	Emilia-Romagna	Zocca	264.755	284.686
2080560010	Emilia-Romagna	Albareto	183.890	197.733
2080560020	Emilia-Romagna	Bardi	216.329	232.615
2080560030	Emilia-Romagna	Bedonia	284.237	305.635
2080560040	Emilia-Romagna	Berceto	316.546	340.375
2080560060	Emilia-Romagna	Borgo Val di Taro	334.157	359.312
2080560070	Emilia-Romagna	Busseto	388.485	417.730
2080560080	Emilia-Romagna	Calestano	170.843	183.704
2080560090	Emilia-Romagna	Collecchio	988.263	1.062.660
2080560100	Emilia-Romagna	Colomo	469.447	504.767
2080560110	Emilia-Romagna	Compiano	112.496	120.964
2080560120	Emilia-Romagna	Comiglio	225.294	242.254
2080560130	Emilia-Romagna	Felino	494.345	531.560
2080560140	Emilia-Romagna	Fidenza	1.960.035	2.107.587
2080560150	Emilia-Romagna	Fontanellato	465.475	500.516
2080560160	Emilia-Romagna	Fontevivo	398.272	428.254
2080560170	Emilia-Romagna	Fornovo di Taro	436.966	469.883
2080560180	Emilia-Romagna	Langhirano	701.596	754.413
2080560190	Emilia-Romagna	Lesignano de' Bagni	407.833	438.535
2080560200	Emilia-Romagna	Medesano	345.829	371.864
2080560210	Emilia-Romagna	Mezzani	181.397	195.052
2080560230	Emilia-Romagna	Montechiarugolo	461.539	496.284
2080560240	Emilia-Romagna	Neviano degli Arduini	443.036	476.388
2080560250	Emilia-Romagna	Noceto	741.993	797.851
2080560260	Emilia-Romagna	Palanzano	191.983	206.435
2080560270	Emilia-Romagna	Parma	12.538.970	13.482.911
2080560280	Emilia-Romagna	Pellegrino Parmense	134.954	145.114



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2080560290	Emilia-Romagna	Polesine Parmense	127.533	137.134
2080560300	Emilia-Romagna	Roccabianca	453.188	487.304
2080560310	Emilia-Romagna	Sala Baganza	444.801	478.286
2080560320	Emilia-Romagna	Salsomaggiore Terme	1.149.835	1.236.395
2080560330	Emilia-Romagna	San Secondo Parmense	331.717	356.689
2080560350	Emilia-Romagna	Solignano	135.713	145.929
2080560360	Emilia-Romagna	Soragna	376.991	405.371
2080560370	Emilia-Romagna	Sorbolo	342.609	368.401
2080560380	Emilia-Romagna	Terenzo	96.007	103.234
2080560390	Emilia-Romagna	Tizzano Val Parma	274.266	294.913
2080560400	Emilia-Romagna	Tomolo	165.717	178.193
2080560410	Emilia-Romagna	Torricella	539.675	580.302
2080560420	Emilia-Romagna	Traversetolo	464.918	499.917
2080560450	Emilia-Romagna	Varano de' Melegari	287.448	309.087
2080560460	Emilia-Romagna	Varsi	133.825	143.899
2080560480	Emilia-Romagna	Zibello	212.864	228.889
2080610010	Emilia-Romagna	Agazzano	208.888	224.613
2080610020	Emilia-Romagna	Alseno	323.669	348.035
2080610040	Emilia-Romagna	Bettola	218.655	235.115
2080610050	Emilia-Romagna	Bobbio	313.939	337.573
2080610060	Emilia-Romagna	Borgonovo Val Tidone	288.797	310.538
2080610070	Emilia-Romagna	Cadeo	288.350	310.057
2080610080	Emilia-Romagna	Calendasco	163.894	176.232
2080610100	Emilia-Romagna	Caorso	323.403	347.749
2080610110	Emilia-Romagna	Carpaneto Piacentino	257.570	276.960
2080610120	Emilia-Romagna	Castell'Arquato	365.847	393.388
2080610130	Emilia-Romagna	Castel San Giovanni	875.593	941.509
2080610140	Emilia-Romagna	Castelvetro Piacentino	196.778	211.592
2080610180	Emilia-Romagna	Cortemaggiore	330.377	355.248
2080610190	Emilia-Romagna	Farini	126.660	136.195
2080610200	Emilia-Romagna	Ferrere	187.561	201.681
2080610210	Emilia-Romagna	Fiorenzuola d'Arda	827.565	889.864
2080610220	Emilia-Romagna	Gazzola	108.829	117.021
2080610230	Emilia-Romagna	Gossolengo	235.065	252.761
2080610240	Emilia-Romagna	Gragnano Trebbiese	271.039	291.443
2080610250	Emilia-Romagna	Gropparello	163.142	175.423
2080610260	Emilia-Romagna	Lugagnano Val d'Arda	376.809	405.175
2080610270	Emilia-Romagna	Monticelli d'Ongina	216.849	233.174
2080610280	Emilia-Romagna	Morasso	114.925	123.577
2080610290	Emilia-Romagna	Nibbiano	152.609	164.098
2080610320	Emilia-Romagna	Piacenza	5.982.423	6.432.784
2080610330	Emilia-Romagna	Pianello Val Tidone	137.520	147.873
2080610350	Emilia-Romagna	Podenzano	241.810	260.014
2080610360	Emilia-Romagna	Ponte dell'Olio	156.640	168.432
2080610370	Emilia-Romagna	Pontenure	175.422	188.628
2080610380	Emilia-Romagna	Rivergaro	168.301	180.971
2080610390	Emilia-Romagna	Rottofreno	436.481	469.339
2080610400	Emilia-Romagna	San Giorgio Piacentino	173.053	186.081
2080610420	Emilia-Romagna	Sarmato	249.542	268.328
2080610430	Emilia-Romagna	Travo	192.736	207.246
2080610440	Emilia-Romagna	Vernasca	183.730	197.562
2080610450	Emilia-Romagna	Vigolzone	243.149	261.454
2080610460	Emilia-Romagna	Villanova sull'Arda	159.141	171.121
2080610480	Emilia-Romagna	Ziano Piacentino	139.488	149.989
2080660010	Emilia-Romagna	Alfonsine	401.180	431.381
2080660020	Emilia-Romagna	Bagnacavallo	447.374	481.053
2080660030	Emilia-Romagna	Bagnara di Romagna	119.354	128.339
2080660040	Emilia-Romagna	Brisighella	255.687	274.935
2080660050	Emilia-Romagna	Casola Valsenio	255.516	274.752

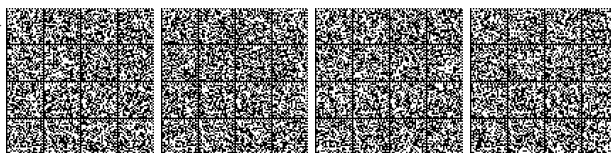


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2080660060	Emilia-Romagna	Castel Bolognese	381.757	410.496
2080660070	Emilia-Romagna	Cervia	2.368.399	2.568.199
2080660080	Emilia-Romagna	Conselice	318.409	342.379
2080660090	Emilia-Romagna	Cotignola	302.178	324.826
2080660100	Emilia-Romagna	Faenza	3.388.431	3.643.514
2080660110	Emilia-Romagna	Fusignano	251.829	270.786
2080660120	Emilia-Romagna	Lugo	1.630.858	1.753.630
2080660130	Emilia-Romagna	Massa Lombarda	385.095	414.085
2080660140	Emilia-Romagna	Ravenna	9.615.298	10.339.144
2080660150	Emilia-Romagna	Riolo Terme	229.962	247.273
2080660160	Emilia-Romagna	Russi	421.827	453.582
2080660170	Emilia-Romagna	Sant'Agata sul Santeramo	160.412	172.488
2080660180	Emilia-Romagna	Solarolo	322.722	347.017
2080680010	Emilia-Romagna	Albinea	444.170	477.608
2080680020	Emilia-Romagna	Bagnolo in Piano	392.778	422.347
2080680030	Emilia-Romagna	Baiso	240.301	258.391
2080680040	Emilia-Romagna	Bibbiano	550.363	591.795
2080680050	Emilia-Romagna	Boretto	329.809	354.637
2080680060	Emilia-Romagna	Brescello	383.417	412.280
2080680070	Emilia-Romagna	Busana	107.492	115.584
2080680080	Emilia-Romagna	Cadelbosco di Sopra	376.061	404.372
2080680090	Emilia-Romagna	Campagnola Emilia	168.386	181.062
2080680100	Emilia-Romagna	Campegine	220.654	237.265
2080680101	Emilia-Romagna	Canossa	265.348	285.324
2080680110	Emilia-Romagna	Carpinetti	367.122	394.760
2080680120	Emilia-Romagna	Casalgrande	715.175	769.014
2080680130	Emilia-Romagna	Casina	369.304	397.106
2080680140	Emilia-Romagna	Castellarano	1.081.676	1.163.105
2080680150	Emilia-Romagna	Castelnovo di Sotto	402.085	432.354
2080680160	Emilia-Romagna	Castelnovo ne' Monti	590.908	635.392
2080680170	Emilia-Romagna	Cavriago	855.647	920.060
2080680200	Emilia-Romagna	Correggio	899.988	967.740
2080680210	Emilia-Romagna	Fabbriico	184.893	198.811
2080680220	Emilia-Romagna	Gattatico	314.776	338.473
2080680230	Emilia-Romagna	Gualtieri	278.264	299.212
2080680240	Emilia-Romagna	Gustalla	634.659	682.437
2080680260	Emilia-Romagna	Luzzara	290.638	312.517
2080680270	Emilia-Romagna	Montecchio Emilia	445.723	479.277
2080680280	Emilia-Romagna	Novellara	760.826	818.102
2080680290	Emilia-Romagna	Poviglio	307.853	331.029
2080680300	Emilia-Romagna	Quattro Castella	587.174	631.377
2080680310	Emilia-Romagna	Ramiseto	123.368	132.655
2080680320	Emilia-Romagna	Reggiolo	450.881	484.823
2080680330	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	7.810.390	8.398.361
2080680340	Emilia-Romagna	Rio Saliceto	158.993	170.962
2080680350	Emilia-Romagna	Rolo	207.747	223.386
2080680360	Emilia-Romagna	Rubiera	735.656	791.037
2080680370	Emilia-Romagna	San Martino in Rio	373.826	401.968
2080680380	Emilia-Romagna	San Polo d'Enza	389.163	418.460
2080680390	Emilia-Romagna	Sant'Illario d'Enza	582.409	626.253
2080680400	Emilia-Romagna	Scandiano	1.163.744	1.251.352
2080680410	Emilia-Romagna	Toano	340.894	366.557
2080680420	Emilia-Romagna	Vetto	177.941	191.336
2080680430	Emilia-Romagna	Vezzano sul Crostolo	283.305	304.632
2080680440	Emilia-Romagna	Viano	251.046	269.945
2080680450	Emilia-Romagna	Villa Minozzo	545.633	586.709
2081010010	Emilia-Romagna	Bellaria-Igea Marina	1.225.714	1.317.986
2081010020	Emilia-Romagna	Cattolica	1.386.040	1.490.382
2081010030	Emilia-Romagna	Coriano	458.927	493.475

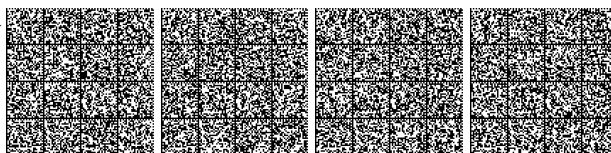


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
2081010040	Emilia-Romagna	Gemmano	93.284	100.307
2081010050	Emilia-Romagna	Misano Adriatico	1.015.645	1.092.103
2081010060	Emilia-Romagna	Mondaino	125.790	135.259
2081010070	Emilia-Romagna	Monte Colombo	149.937	161.225
2081010080	Emilia-Romagna	Montefiore Conca	103.725	111.533
2081010090	Emilia-Romagna	Montegridolfo	82.291	88.485
2081010100	Emilia-Romagna	Montescudo	208.775	224.492
2081010110	Emilia-Romagna	Morciano di Romagna	369.355	397.161
2081010130	Emilia-Romagna	Riccione	3.745.418	4.027.375
2081010140	Emilia-Romagna	Rimini	9.295.575	9.995.351
2081010150	Emilia-Romagna	Saludecio	188.518	202.710
2081010160	Emilia-Romagna	San Clemente	173.486	186.547
2081010170	Emilia-Romagna	San Giovanni in Marignano	637.995	686.023
2081010180	Emilia-Romagna	Santarcangelo di Romagna	992.995	1.067.749
2081010200	Emilia-Romagna	Verucchio	365.982	393.533
3090050010	Toscana	Anghiari	315.046	338.763
3090050020	Toscana	Arezzo	2.716.958	2.921.493
3090050030	Toscana	Badia Tedalda	154.016	165.611
3090050040	Toscana	Bibbiena	566.148	608.768
3090050050	Toscana	Bucone	818.623	880.250
3090050060	Toscana	Capolona	266.510	286.572
3090050070	Toscana	Caprese Michelangelo	175.490	188.701
3090050080	Toscana	Castel Focognano	280.362	301.468
3090050100	Toscana	Castel San Niccolò	337.121	362.500
3090050110	Toscana	Castiglion Fibocchi	199.675	214.706
3090050120	Toscana	Castiglion Fiorentino	1.100.297	1.183.128
3090050130	Toscana	Cavriglia	578.271	621.803
3090050150	Toscana	Chiusi della Verna	281.452	302.640
3090050160	Toscana	Civitella in Val di Chiana	470.010	505.393
3090050170	Toscana	Cortona	944.374	1.015.457
3090050180	Toscana	Foliano della Chiana	385.491	414.510
3090050190	Toscana	Laterina	206.849	222.420
3090050200	Toscana	Loro Ciuffenna	212.138	228.108
3090050210	Toscana	Lucignano	426.998	459.142
3090050220	Toscana	Marignano della Chiana	225.549	242.529
3090050240	Toscana	Monterchi	173.386	186.438
3090050250	Toscana	Monte San Savino	312.580	336.112
3090050260	Toscana	Montevarchi	1.172.107	1.260.344
3090050280	Toscana	Pergine Valdarno	222.613	239.371
3090050300	Toscana	Pieve Santo Stefano	417.474	448.902
3090050310	Toscana	Poppi	326.188	350.744
3090050330	Toscana	San Giovanni Valdarno	981.732	1.055.637
3090050340	Toscana	Sansepolcro	641.825	690.142
3090050350	Toscana	Sestino	101.223	108.843
3090050370	Toscana	Subbiano	169.824	182.608
3090050380	Toscana	Talla	113.747	122.310
3090050390	Toscana	Terranuova Bracciolini	697.871	750.408
3090300010	Toscana	Bagno a Ripoli	1.009.314	1.085.295
3090300020	Toscana	Barberino di Mugello	501.868	539.649
3090300030	Toscana	Barberino Val d'Elisa	480.722	516.911
3090300040	Toscana	Borgo San Lorenzo	747.227	803.478
3090300050	Toscana	Calenzano	956.713	1.028.735
3090300060	Toscana	Campi Bisenzio	2.750.788	2.957.869
3090300080	Toscana	Capraia e Limite	172.215	185.179
3090300100	Toscana	Castelfiorentino	679.167	730.295
3090300110	Toscana	Cerreto Guidi	829.211	891.635
3090300120	Toscana	Certaldo	697.527	750.038
3090300130	Toscana	Dicomano	286.093	307.631
3090300140	Toscana	Empoli	1.952.738	2.099.741

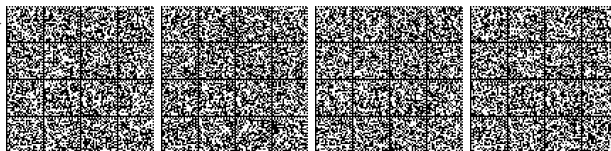


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3090300150	Toscana	Fiesole	978.506	1.052.169
3090300170	Toscana	Firenze	44.486.584	47.835.561
3090300180	Toscana	Firenzuola	514.679	553.424
3090300190	Toscana	Fucecchio	827.637	889.942
3090300200	Toscana	Gambassi Terme	318.967	342.979
3090300210	Toscana	Greve in Chianti	617.630	664.126
3090300220	Toscana	Impruneta	663.221	713.148
3090300240	Toscana	Lastra a Signa	813.664	874.917
3090300250	Toscana	Londa	169.585	182.352
3090300260	Toscana	Marradi	244.041	262.413
3090300270	Toscana	Montaione	868.128	933.481
3090300280	Toscana	Montelupo Fiorentino	748.322	804.656
3090300300	Toscana	Montespertoli	778.019	836.589
3090300310	Toscana	Palazzuolo sul Senio	140.626	151.213
3090300320	Toscana	Pelago	305.768	328.786
3090300330	Toscana	Pontassieve	1.216.305	1.307.869
3090300350	Toscana	Reggello	564.969	607.500
3090300360	Toscana	Rignano sull'Arno	273.095	293.654
3090300370	Toscana	Rufina	275.535	296.277
3090300380	Toscana	San Casciano in Val di Pesa	652.649	701.781
3090300390	Toscana	San Godenzo	121.563	130.714
3090300410	Toscana	Scandicci	2.124.767	2.284.721
3090300430	Toscana	Sesto Fiorentino	2.612.655	2.809.338
3090300440	Toscana	Signa	650.302	699.257
3090300450	Toscana	Tavarnelle Val di Pesa	399.430	429.499
3090300460	Toscana	Vaglia	365.999	393.552
3090300490	Toscana	Vicchio	400.250	430.382
3090300500	Toscana	Vinci	900.957	968.782
3090360010	Toscana	Arcidosso	352.594	379.137
3090360020	Toscana	Campagnatico	182.268	195.990
3090360021	Toscana	Capalbio	365.687	393.216
3090360030	Toscana	Castel del Piano	361.455	388.666
3090360040	Toscana	Castell'Azzara	121.361	130.497
3090360050	Toscana	Castiglione della Pescaia	2.306.450	2.480.081
3090360060	Toscana	Cinigiano	256.382	275.682
3090360070	Toscana	Civitella Paganico	961.311	1.033.679
3090360080	Toscana	Follonica	1.494.290	1.606.781
3090360090	Toscana	Gavorrano	360.657	387.808
3090360100	Toscana	Grosseto	4.764.601	5.123.282
3090360110	Toscana	Isola del Giglio	258.955	278.449
3090360120	Toscana	Magliano in Toscana	319.467	343.517
3090360130	Toscana	Manciano	293.339	315.422
3090360140	Toscana	Massa Marittima	559.772	601.912
3090360150	Toscana	Monte Argentario	945.146	1.016.297
3090360151	Toscana	Monterotondo Marittimo	274.611	295.284
3090360160	Toscana	Montieri	209.131	224.875
3090360170	Toscana	Orbetello	1.266.652	1.362.006
3090360180	Toscana	Pitigliano	287.809	309.475
3090360190	Toscana	Roccalbegna	119.351	128.335
3090360200	Toscana	Roccastrada	339.131	364.661
3090360210	Toscana	Santa Fiora	278.264	299.211
3090360220	Toscana	Scansano	473.699	509.359
3090360221	Toscana	Scarlino	550.509	591.951
3090360231	Toscana	Semproniano	117.372	126.208
3090360240	Toscana	Sorano	236.251	254.036
3090420010	Toscana	Bibbona	503.554	541.462
3090420020	Toscana	Campiglia Marittima	647.210	695.932
3090420030	Toscana	Campo nell'Elba	505.697	543.766
3090420040	Toscana	Capoliveri	615.093	661.397

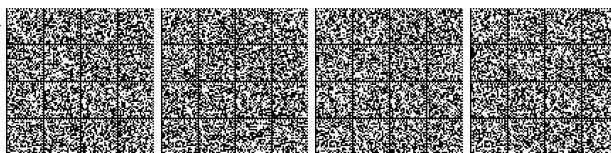


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3090420060	Toscana	Castagneto Carducci	754.119	810.889
3090420070	Toscana	Cecina	1.121.543	1.205.974
3090420080	Toscana	Collesalveti	684.489	736.017
3090420090	Toscana	Livorno	7.246.748	7.792.288
3090420100	Toscana	Marciana	358.374	385.353
3090420110	Toscana	Marciana Marina	312.436	335.956
3090420120	Toscana	Piombino	1.699.939	1.827.912
3090420130	Toscana	Porto Azzurro	524.243	563.708
3090420140	Toscana	Portoferraio	660.059	709.749
3090420150	Toscana	Rio Marina	272.500	293.013
3090420160	Toscana	Rio nell'Elba	354.749	381.455
3090420170	Toscana	Rosignano Marittimo	3.388.587	3.643.681
3090420180	Toscana	San Vincenzo	1.214.385	1.305.805
3090420200	Toscana	Suvereto	250.783	269.662
3090430010	Toscana	Altopascio	662.973	712.882
3090430020	Toscana	Bagni di Lucca	270.405	290.762
3090430030	Toscana	Barga	505.709	543.779
3090430040	Toscana	Borgo a Mozzano	257.672	277.069
3090430050	Toscana	Camaione	2.252.681	2.422.264
3090430060	Toscana	Camporgiano	151.431	162.831
3090430070	Toscana	Capannori	2.138.457	2.299.442
3090430090	Toscana	Castelnuovo di Garfagnana	280.628	301.754
3090430100	Toscana	Castiglione di Garfagnana	141.053	151.671
3090430110	Toscana	Coreglia Antelminelli	259.882	279.446
3090430130	Toscana	Forte dei Marmi	1.841.896	1.980.556
3090430150	Toscana	Galliciano	532.055	572.108
3090430170	Toscana	Lucca	7.766.882	8.351.577
3090430180	Toscana	Massarosa	645.299	693.877
3090430190	Toscana	Minucciano	208.444	224.135
3090430200	Toscana	Molazzana	87.532	94.121
3090430210	Toscana	Montecatini	278.723	299.706
3090430220	Toscana	Pescaglia	231.828	249.280
3090430230	Toscana	Piazza al Serchio	151.032	162.402
3090430240	Toscana	Pietrasanta	2.493.820	2.681.557
3090430250	Toscana	Pieve Fosciana	125.026	134.438
3090430260	Toscana	Porcari	467.080	502.242
3090430270	Toscana	San Romano in Garfagnana	139.487	149.987
3090430280	Toscana	Seravezza	510.624	549.064
3090430300	Toscana	Stazzema	366.284	393.658
3090430330	Toscana	Viareggio	6.466.419	6.953.215
3090430340	Toscana	Villa Basilica	664.418	714.436
3090430350	Toscana	Villa Collemandina	82.342	88.540
3090460010	Toscana	Aulla	781.889	840.750
3090460020	Toscana	Bagnone	189.164	203.404
3090460030	Toscana	Canara	2.678.679	2.880.331
3090460060	Toscana	Filattiera	162.593	174.833
3090460070	Toscana	Fivizzano	242.749	261.023
3090460080	Toscana	Fosdinovo	130.819	140.667
3090460090	Toscana	Licciana Nardi	321.111	345.284
3090460100	Toscana	Massa	3.108.692	3.342.716
3090460110	Toscana	Montignoso	937.105	1.007.651
3090460120	Toscana	Mulazzo	184.097	197.955
3090460130	Toscana	Podenzana	157.061	168.885
3090460140	Toscana	Pontremoli	506.688	544.832
3090460150	Toscana	Tresana	125.600	135.055
3090460160	Toscana	Villafranca in Lunigiana	545.486	586.550
3090460170	Toscana	Zeri	154.652	166.294
3090620020	Toscana	Bientina	617.248	663.715
3090620030	Toscana	Buti	284.393	305.803

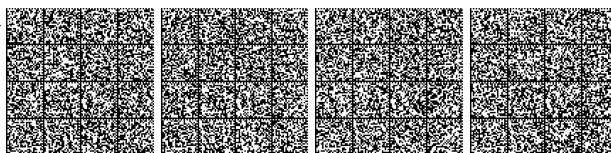


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3090620040	Toscana	Calci	329.496	354.300
3090620050	Toscana	Calcinaia	440.116	473.249
3090620060	Toscana	Capannoli	238.778	256.753
3090620070	Toscana	Casale Marittimo	151.675	163.093
3090620080	Toscana	Cascina	1.270.527	1.366.173
3090620090	Toscana	Castelfranco di Sotto	605.262	650.827
3090620100	Toscana	Castellina Marittima	157.038	168.859
3090620110	Toscana	Castelnuovo di Val di Cecina	322.495	346.772
3090620120	Toscana	Chianni	147.704	158.823
3090620140	Toscana	Fauglia	319.432	343.479
3090620150	Toscana	Guardistallo	155.892	167.628
3090620160	Toscana	Lajatico	129.489	139.237
3090620190	Toscana	Montecatini Val di Cecina	262.877	282.666
3090620200	Toscana	Montescudaio	203.466	218.783
3090620220	Toscana	Montopoli in Val d'Arno	330.430	355.305
3090620230	Toscana	Paiaia	353.945	380.591
3090620240	Toscana	Peccioli	774.146	832.424
3090620250	Toscana	Pisa	4.825.010	5.188.239
3090620260	Toscana	Pomarance	412.231	443.264
3090620270	Toscana	Ponsacco	539.992	580.643
3090620280	Toscana	Pontedera	3.206.708	3.448.111
3090620290	Toscana	Riparbella	229.653	246.941
3090620300	Toscana	San Giuliano Terme	1.710.014	1.838.745
3090620310	Toscana	San Miniato	981.287	1.055.159
3090620320	Toscana	Santa Croce sull'Arno	761.937	819.296
3090620330	Toscana	Santa Luce	337.700	363.122
3090620340	Toscana	Santa Maria a Monte	436.822	469.707
3090620350	Toscana	Terricciola	342.292	368.060
3090620360	Toscana	Vecchiano	436.447	469.303
3090620370	Toscana	Vicopisano	390.943	420.373
3090620380	Toscana	Volterra	485.134	521.655
3090630020	Toscana	Agliana	561.030	603.265
3090630030	Toscana	Buggiano	946.530	1.017.768
3090630031	Toscana	Chiesina Uzzanese	287.497	309.140
3090630040	Toscana	Cutigliano	194.340	208.970
3090630050	Toscana	Lamporecchio	230.793	248.167
3090630060	Toscana	Larciano	436.726	469.603
3090630070	Toscana	Marliana	249.225	267.987
3090630080	Toscana	Massa e Cozzile	269.576	289.869
3090630090	Toscana	Monsummano Terme	833.577	896.330
3090630100	Toscana	Montale	443.191	476.555
3090630110	Toscana	Montecatini-Terre	1.612.384	1.733.765
3090630120	Toscana	Pescia	1.659.454	1.784.379
3090630130	Toscana	Pieve a Nievole	371.021	396.952
3090630140	Toscana	Pistoia	4.217.438	4.534.930
3090630150	Toscana	Piteglio	197.801	212.692
3090630160	Toscana	Ponte Buggianese	255.092	274.296
3090630161	Toscana	Quarrata	1.081.537	1.162.956
3090630170	Toscana	Sambuca Pistoiese	175.051	188.229
3090630180	Toscana	San Marcello Pistoiese	583.426	627.347
3090630190	Toscana	Serravalle Pistoiese	440.545	473.710
3090630210	Toscana	Uzzano	142.428	153.150
3090750010	Toscana	Abbadia San Salvatore	208.286	223.966
3090750020	Toscana	Asciano	327.268	351.905
3090750030	Toscana	Buonconvento	345.636	371.655
3090750040	Toscana	Casole d'Elsa	387.333	416.492
3090750050	Toscana	Castellina in Chianti	308.813	332.061
3090750060	Toscana	Castelnuovo Berardenga	595.717	640.563
3090750070	Toscana	Castiglione d'Orcia	229.714	247.007

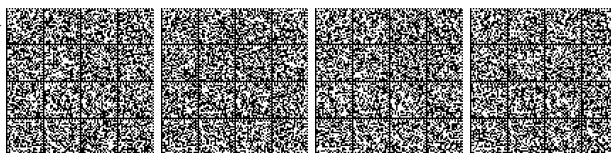


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3090750080	Toscana	Cetona	277.278	298.152
3090750090	Toscana	Chianciano Terme	716.854	770.819
3090750100	Toscana	Chiusdino	219.297	235.806
3090750110	Toscana	Chiusi	369.530	397.349
3090750120	Toscana	Colle di Val d'Elsa	696.263	748.678
3090750130	Toscana	Gaiole in Chianti	371.612	399.587
3090750140	Toscana	Montalcino	448.719	482.499
3090750150	Toscana	Montepulciano	833.228	895.954
3090750160	Toscana	Monteriggioni	497.744	535.214
3090750170	Toscana	Monteroni d'Arbia	562.384	604.721
3090750180	Toscana	Monticiano	193.815	208.406
3090750190	Toscana	Murlo	279.374	300.406
3090750200	Toscana	Piancastagnaio	452.194	486.236
3090750210	Toscana	Pienza	256.395	275.697
3090750220	Toscana	Poggibonsi	1.483.275	1.605.690
3090750230	Toscana	Radda in Chianti	197.095	211.933
3090750240	Toscana	Radicondoli	183.737	197.569
3090750260	Toscana	Rapolano Terme	300.379	322.992
3090750270	Toscana	San Casciano dei Bagni	183.839	197.678
3090750280	Toscana	San Gimignano	761.197	818.501
3090750300	Toscana	San Quirico d'Orcia	232.231	249.713
3090750310	Toscana	Sarteano	605.385	650.959
3090750320	Toscana	Siena	4.444.569	4.779.159
3090750330	Toscana	Sinalunga	467.881	503.104
3090750340	Toscana	Sovicille	440.282	473.426
3090750350	Toscana	Torrita di Siena	413.531	444.661
3090750360	Toscana	Trequanda	211.953	227.909
3091000010	Toscana	Cantagallo	275.668	296.313
3091000020	Toscana	Carmignano	880.387	946.663
3091000030	Toscana	Montemurlo	878.554	944.692
3091000040	Toscana	Poggio a Caiano	700.299	753.018
3091000050	Toscana	Prato	14.907.781	16.030.048
3091000060	Toscana	Vaiano	432.974	465.569
3091000070	Toscana	Vernio	365.289	392.788
3100580010	Umbria	Assisi	1.252.979	1.347.304
3100580020	Umbria	Bastia Umbra	982.405	1.056.361
3100580030	Umbria	Bettona	382.539	411.336
3100580040	Umbria	Bevagna	151.885	163.426
3100580050	Umbria	Campello sul Clitunno	294.266	316.419
3100580060	Umbria	Cannara	271.826	292.289
3100580070	Umbria	Cascia	311.747	335.215
3100580080	Umbria	Castel Ritaldi	191.323	205.726
3100580090	Umbria	Castiglione del Lago	856.716	921.210
3100580100	Umbria	Cerreto di Spoleto	122.793	132.037
3100580110	Umbria	Citerna	205.074	220.513
3100580120	Umbria	Città della Pieve	574.670	617.932
3100580130	Umbria	Città di Castello	2.824.553	3.037.187
3100580140	Umbria	Collazzone	243.564	261.900
3100580150	Umbria	Corciano	955.183	1.027.090
3100580160	Umbria	Costacciaro	110.631	118.959
3100580170	Umbria	Deruta	351.956	378.451
3100580180	Umbria	Foligno	2.013.559	2.165.140
3100580190	Umbria	Fossato di Vico	215.318	231.527
3100580200	Umbria	Fratta Todina	101.853	109.521
3100580210	Umbria	Giano dell'Umbria	248.199	266.884
3100580220	Umbria	Gualdo Cattaneo	191.929	206.377
3100580230	Umbria	Gualdo Tadino	1.010.673	1.086.757
3100580240	Umbria	Gubbio	1.924.545	2.069.426
3100580260	Umbria	Magione	552.440	594.028

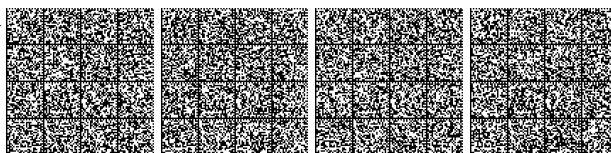


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3100580270	Umbria	Marsciano	1.271.298	1.367.002
3100580280	Umbria	Massa Martana	351.516	377.978
3100580290	Umbria	Monte Castello di Vibio	125.055	134.469
3100580300	Umbria	Montefalco	440.106	473.237
3100580320	Umbria	Monte Santa Maria Tiberina	108.904	117.103
3100580330	Umbria	Montone	121.151	130.272
3100580340	Umbria	Nocera Umbra	495.420	532.716
3100580350	Umbria	Norcia	512.548	551.133
3100580370	Umbria	Panicle	638.751	686.836
3100580380	Umbria	Passignano sul Trasimeno	276.576	297.397
3100580390	Umbria	Perugia	9.893.220	10.637.988
3100580400	Umbria	Piegara	471.689	507.198
3100580410	Umbria	Pietralunga	158.127	170.031
3100580440	Umbria	San Giustino	305.586	328.591
3100580460	Umbria	Scheggia e Pascelupo	132.637	142.622
3100580480	Umbria	Sellano	92.285	99.232
3100580490	Umbria	Sigillo	149.665	160.931
3100580500	Umbria	Spello	372.392	400.426
3100580510	Umbria	Spoletto	2.896.020	3.114.034
3100580520	Umbria	Todi	684.812	736.365
3100580530	Umbria	Torgiano	301.405	324.095
3100580540	Umbria	Trevi	311.576	335.032
3100580550	Umbria	Tuoro sul Trasimeno	295.271	317.499
3100580560	Umbria	Umbertide	973.345	1.046.619
3100580570	Umbria	Valfabbrica	227.014	244.103
3100580590	Umbria	Valtopina	139.130	149.604
3100800010	Umbria	Acquasparta	206.862	222.434
3100800020	Umbria	Allerona	138.797	149.246
3100800030	Umbria	Alviano	143.893	154.725
3100800040	Umbria	Amelia	539.181	579.771
3100800050	Umbria	Arrone	185.847	199.837
3100800060	Umbria	Attigliano	119.363	128.349
3100800061	Umbria	Avigliano Umbro	188.346	202.525
3100800070	Umbria	Baschi	218.260	234.691
3100800080	Umbria	Calvi dell'Umbria	180.991	194.616
3100800090	Umbria	Castel Giorgio	189.344	203.598
3100800100	Umbria	Castel Viscardo	191.722	206.155
3100800110	Umbria	Fabro	219.573	236.102
3100800120	Umbria	Ferentillo	160.610	172.701
3100800130	Umbria	Ficulle	107.333	115.413
3100800140	Umbria	Giove	142.980	153.743
3100800150	Umbria	Guarda	119.668	128.676
3100800160	Umbria	Lugnano in Teverina	122.914	132.167
3100800170	Umbria	Montecastrilli	107.118	115.182
3100800180	Umbria	Montecchio	130.211	140.013
3100800190	Umbria	Montefranco	102.292	109.993
3100800200	Umbria	Montegabbione	98.004	106.457
3100800210	Umbria	Monteleone d'Orvieto	112.467	120.934
3100800220	Umbria	Narni	943.680	1.014.720
3100800230	Umbria	Orvieto	1.237.076	1.330.204
3100800240	Umbria	Otricoli	151.556	162.966
3100800260	Umbria	Penna in Teverina	66.435	92.942
3100800280	Umbria	Porano	140.094	150.640
3100800290	Umbria	San Gemini	407.108	437.755
3100800300	Umbria	San Venanzo	166.634	179.179
3100800310	Umbria	Stroncone	186.068	200.075
3100800320	Umbria	Temi	6.541.686	7.034.148
3110030010	Marche	Agugliano	316.494	340.320
3110030020	Marche	Ancona	5.818.746	6.256.785

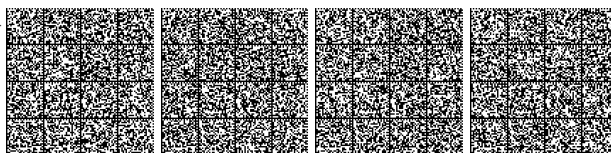


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3110030030	Marche	Arcevia	345.985	372.031
3110030040	Marche	Barbara	184.634	198.533
3110030050	Marche	Belvedere Ostrense	140.144	150.694
3110030060	Marche	Camerano	371.209	399.154
3110030070	Marche	Camerata Picena	175.846	189.083
3110030080	Marche	Castellbellino	220.525	237.127
3110030100	Marche	Castelfidardo	761.544	818.873
3110030110	Marche	Castelleone di Susa	177.573	190.941
3110030120	Marche	Castelplanio	250.578	269.442
3110030130	Marche	Cerreto d'Esi	459.819	494.435
3110030140	Marche	Chiaravalle	627.301	674.524
3110030150	Marche	Corinaldo	358.840	385.853
3110030160	Marche	Cupramontana	305.921	328.951
3110030170	Marche	Fabiano	1.411.523	1.517.784
3110030180	Marche	Falconara Marittima	1.602.809	1.723.469
3110030190	Marche	Filottrano	377.867	406.313
3110030200	Marche	Genga	201.964	217.168
3110030210	Marche	Jesi	2.088.944	2.246.200
3110030220	Marche	Loreto	826.853	889.099
3110030230	Marche	Maloti Spontini	442.745	476.075
3110030240	Marche	Mergo	90.303	97.101
3110030250	Marche	Monsano	291.500	313.445
3110030260	Marche	Montecarotto	251.665	270.610
3110030270	Marche	Montemarciano	612.150	658.233
3110030290	Marche	Monte Roberto	202.997	218.279
3110030300	Marche	Monte San Vito	349.080	375.359
3110030310	Marche	Morro d'Alba	203.228	218.527
3110030320	Marche	Numana	636.271	684.170
3110030330	Marche	Offagna	133.318	143.355
3110030340	Marche	Osimo	1.364.421	1.467.135
3110030350	Marche	Ostra	237.157	255.010
3110030360	Marche	Ostra Vetere	293.576	315.676
3110030380	Marche	Polverigi	255.777	275.032
3110030400	Marche	Rosora	102.730	110.464
3110030410	Marche	San Marcello	129.998	139.784
3110030430	Marche	Santa Maria Nuova	249.942	268.758
3110030440	Marche	Sassoferrato	320.389	344.508
3110030450	Marche	Senigallia	3.259.771	3.505.168
3110030460	Marche	Serra de' Conti	276.583	297.405
3110030470	Marche	Serra San Quirico	281.461	302.649
3110030480	Marche	Sirolo	396.122	425.942
3110030490	Marche	Staffolo	188.447	202.634
3110060010	Marche	Acquasanta Terme	267.864	288.029
3110060020	Marche	Acquaviva Picena	183.343	197.146
3110060030	Marche	Altidona	195.815	210.557
3110060040	Marche	Amandola	256.005	275.278
3110060050	Marche	Appignano del Tronto	109.333	117.563
3110060060	Marche	Arquata del Tronto	138.051	148.444
3110060070	Marche	Ascoli Piceno	3.638.638	4.127.613
3110060090	Marche	Campofilone	128.318	137.978
3110060100	Marche	Carassai	80.454	86.511
3110060110	Marche	Castel di Lama	298.628	321.109
3110060120	Marche	Castignano	155.844	167.576
3110060130	Marche	Castorano	112.070	120.507
3110060140	Marche	Colli del Tronto	170.545	183.384
3110060150	Marche	Comunanza	275.893	296.662
3110060160	Marche	Cossignano	72.336	77.781
3110060170	Marche	Cupra Marittima	307.897	331.076
3110060180	Marche	Falerone	211.774	227.717

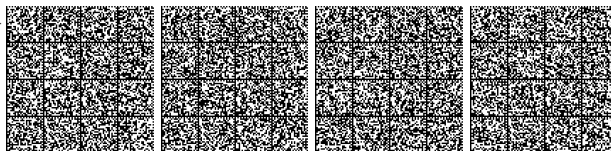


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3110060190	Marche	Fermo	1.987.252	2.136.853
3110060200	Marche	Folignano	298.974	321.481
3110060210	Marche	Force	117.599	126.452
3110060220	Marche	Francavilla d'Ete	78.288	84.182
3110060230	Marche	Grottammare	1.603.261	1.723.955
3110060240	Marche	Grottazzolina	202.083	217.296
3110060250	Marche	Lapedona	70.950	76.291
3110060260	Marche	Magliano di Tenna	388.428	417.669
3110060270	Marche	Maltignano	149.655	160.921
3110060290	Marche	Massignano	90.074	96.855
3110060310	Marche	Monsampolo del Tronto	288.226	309.924
3110060320	Marche	Montalto delle Marche	168.820	181.529
3110060330	Marche	Montappone	111.369	119.753
3110060360	Marche	Montefiore dell'Aso	194.887	209.559
3110060370	Marche	Montefortino	95.514	102.705
3110060400	Marche	Montegiorgio	308.815	332.063
3110060410	Marche	Montegranaro	406.737	437.357
3110060450	Marche	Monteprandone	410.323	441.212
3110060470	Marche	Monterubbiano	139.678	150.193
3110060480	Marche	Monte San Pietrangeli	211.126	227.020
3110060490	Marche	Monte Urano	408.848	439.626
3110060520	Marche	Montottone	80.006	86.029
3110060540	Marche	Offida	280.343	301.447
3110060570	Marche	Pedaso	166.365	178.889
3110060580	Marche	Petritoli	235.762	253.511
3110060590	Marche	Ponzano di Fermo	110.839	119.183
3110060600	Marche	Porto San Giorgio	985.809	1.060.021
3110060601	Marche	Porto Sant'Elpidio	938.912	1.009.593
3110060610	Marche	Rapagnano	131.709	141.624
3110060620	Marche	Ripatransone	427.552	459.738
3110060630	Marche	Roccafluvione	144.040	154.883
3110060650	Marche	San Benedetto del Tronto	3.030.819	3.258.981
3110060660	Marche	Santa Vittoria in Matenano	108.585	116.760
3110060670	Marche	Sant'Elpidio a Mare	956.278	1.028.267
3110060680	Marche	Servigiano	178.336	191.762
3110060700	Marche	Spinetoli	270.747	291.129
3110060710	Marche	Torre San Patrizio	121.252	130.379
3110060720	Marche	Venarotta	146.508	157.538
3110440020	Marche	Apiro	388.595	417.849
3110440030	Marche	Appignano	257.840	277.250
3110440040	Marche	Belforte del Chienti	140.011	150.551
3110440060	Marche	Caldarola	191.608	206.033
3110440070	Marche	Camerino	1.204.020	1.294.660
3110440090	Marche	Castelraimondo	386.269	415.348
3110440120	Marche	Cingoli	526.445	566.076
3110440130	Marche	Civitanova Marche	3.451.462	3.711.290
3110440140	Marche	Colmurano	82.983	89.230
3110440150	Marche	Corridonia	508.868	547.176
3110440160	Marche	Esanatoglia	275.730	296.487
3110440190	Marche	Fiuminata	159.990	172.034
3110440220	Marche	Loro Piceno	182.476	196.213
3110440230	Marche	Macerata	2.486.702	2.673.902
3110440240	Marche	Matelica	673.743	724.463
3110440250	Marche	Mogliano	372.955	401.031
3110440260	Marche	Montecassiano	336.092	361.393
3110440280	Marche	Montecosaro	278.933	299.931
3110440290	Marche	Montefano	272.989	293.540
3110440300	Marche	Montelupone	269.467	289.752
3110440310	Marche	Monte San Giusto	480.345	516.505

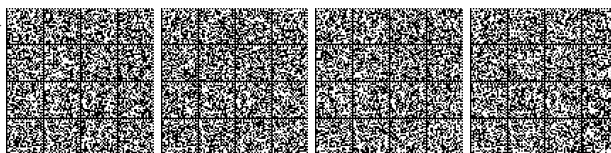


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3110440330	Marche	Morrovalle	488.809	525.607
3110440350	Marche	Penna San Giovanni	139.919	150.452
3110440360	Marche	Petriolo	130.055	139.846
3110440380	Marche	Pieve Torina	160.562	172.649
3110440390	Marche	Pioraco	94.733	101.664
3110440410	Marche	Pollenza	316.151	339.951
3110440420	Marche	Porto Recanati	738.105	793.669
3110440430	Marche	Polenza Picena	743.973	799.980
3110440440	Marche	Recanati	918.490	987.635
3110440460	Marche	San Ginesio	381.310	410.015
3110440470	Marche	San Severino Marche	691.050	743.073
3110440480	Marche	Sant'Angelo in Pontano	111.444	119.834
3110440490	Marche	Samano	410.027	440.894
3110440520	Marche	Serravalle di Chienti	152.237	163.698
3110440530	Marche	Tolentino	1.616.773	1.738.484
3110440540	Marche	Treia	368.009	395.713
3110440550	Marche	Urbisaglia	164.545	176.932
3110440570	Marche	Visso	209.149	224.894
3110590010	Marche	Acqualagna	412.558	443.616
3110590020	Marche	Apecchio	184.140	198.002
3110590030	Marche	Auditore	176.062	189.316
3110590070	Marche	Cagli	237.071	254.918
3110590080	Marche	Cantiano	366.528	394.120
3110590090	Marche	Carpegna	142.355	153.072
3110590100	Marche	Cartoceto	228.127	245.300
3110590130	Marche	Fano	3.245.925	3.490.280
3110590140	Marche	Femignano	212.448	228.441
3110590150	Marche	Fossombrone	634.768	682.553
3110590180	Marche	Frontone	117.511	126.357
3110590190	Marche	Gabicce Mare	777.251	835.763
3110590200	Marche	Gradara	326.627	351.216
3110590220	Marche	Lunano	120.939	130.043
3110590230	Marche	Macerata Feltria	178.998	192.473
3110590250	Marche	Mercatello sul Metauro	117.030	125.841
3110590260	Marche	Mercatino Conca	113.638	122.193
3110590270	Marche	Mombarcio	246.174	264.706
3110590280	Marche	Mondavio	320.621	344.758
3110590290	Marche	Mondolfo	602.257	647.595
3110590300	Marche	Montecalvo in Foglia	226.944	244.028
3110590320	Marche	Monteciccardo	110.767	119.106
3110590330	Marche	Montecopiolo	112.281	120.734
3110590340	Marche	Montefelcino	169.958	182.753
3110590350	Marche	Monte Grimano Terme	125.104	134.521
3110590360	Marche	Montelabbate	242.334	260.577
3110590370	Marche	Montemaggiore al Metauro	184.012	197.865
3110590380	Marche	Monte Porzio	145.835	156.814
3110590390	Emilia-Romagna	Novafeltria	236.790	254.616
3110590400	Marche	Orciano di Pesaro	217.055	233.395
3110590420	Emilia-Romagna	Pennabilli	280.028	301.108
3110590430	Marche	Pergola	330.505	355.385
3110590440	Marche	Pesaro	4.984.854	5.360.117
3110590450	Marche	Petriano	176.809	190.119
3110590460	Marche	Piagge	94.892	102.035
3110590470	Marche	Piandimeleto	153.623	165.188
3110590490	Marche	Piobbico	133.126	143.148
3110590500	Marche	Saltara	217.964	234.372
3110590510	Marche	San Costanzo	321.487	345.689
3110590520	Marche	San Giorgio di Pesaro	156.586	168.373
3110590530	Emilia-Romagna	San Leo	341.395	367.096

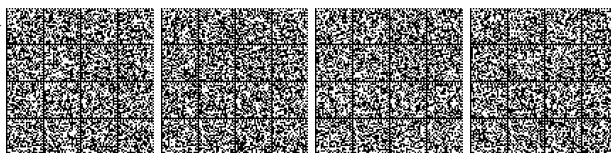


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3110590540	Marche	San Lorenzo in Campo	188.636	202.836
3110590550	Emilia-Romagna	Sant'Agata Feltria	381.033	409.718
3110590570	Marche	Sant'Angelo in Vado	392.067	421.582
3110590580	Marche	Sant'Ippolito	133.084	143.102
3110590590	Marche	Sassocorvaro	350.552	376.941
3110590600	Marche	Sassofeltrio	123.661	132.970
3110590610	Marche	Serra Sant'Abbondio	91.107	97.965
3110590620	Marche	Serrungarina	153.295	164.835
3110590630	Emilia-Romagna	Talamello	86.353	92.853
3110590650	Marche	Tavullia	260.887	280.527
3110590660	Marche	Urbania	463.827	498.745
3110590670	Marche	Urbino	1.083.301	1.164.853
3120330020	Lazio	Acuto	130.657	140.493
3120330030	Lazio	Alatri	930.015	1.000.027
3120330040	Lazio	Alvito	197.297	212.150
3120330050	Lazio	Amaseno	232.256	249.741
3120330060	Lazio	Anagni	601.274	646.538
3120330070	Lazio	Aquino	71.563	76.950
3120330080	Lazio	Arce	90.434	97.241
3120330090	Lazio	Amara	115.692	124.401
3120330100	Lazio	Arpino	315.095	338.816
3120330110	Lazio	Atina	439.361	472.436
3120330120	Lazio	Ausonia	192.911	207.433
3120330140	Lazio	Boville Emica	251.476	270.407
3120330150	Lazio	Broccostella	146.750	157.797
3120330160	Lazio	Campoli Appennino	103.976	111.803
3120330180	Lazio	Casalvieri	197.188	212.033
3120330190	Lazio	Cassino	2.842.487	3.056.471
3120330200	Lazio	Castelliri	187.514	201.630
3120330220	Lazio	Castrocielo	276.818	297.657
3120330230	Lazio	Castro dei Volsci	295.085	317.299
3120330240	Lazio	Ceccano	338.105	363.558
3120330250	Lazio	Ceprano	490.885	527.624
3120330260	Lazio	Cervaro	246.236	264.772
3120330270	Lazio	Cofelice	136.753	147.047
3120330300	Lazio	Coreno Ausonio	120.102	129.143
3120330310	Lazio	Esperia	220.646	237.256
3120330330	Lazio	Ferentino	414.974	446.214
3120330350	Lazio	Fluggi	1.311.437	1.410.163
3120330360	Lazio	Fontana Liri	206.550	222.100
3120330370	Lazio	Fontechiari	64.633	69.499
3120330380	Lazio	Frosinone	3.688.321	3.965.980
3120330390	Lazio	Fumone	118.031	126.917
3120330400	Lazio	Gallinaro	73.521	79.056
3120330410	Lazio	Giuliano di Roma	168.246	180.912
3120330420	Lazio	Guarcino	127.628	137.236
3120330430	Lazio	Isola del Liri	420.539	452.197
3120330440	Lazio	Monte San Giovanni Campano	319.697	343.764
3120330450	Lazio	Morolo	223.815	240.664
3120330460	Lazio	Pallano	435.369	468.144
3120330470	Lazio	Pastena	128.025	137.662
3120330480	Lazio	Patrica	161.087	173.214
3120330490	Lazio	Pescosolido	85.283	91.703
3120330500	Lazio	Picinisco	98.588	106.010
3120330510	Lazio	Pico	173.065	186.093
3120330520	Lazio	Piedimonte San Germano	258.850	278.336
3120330530	Lazio	Piglio	292.214	314.212
3120330540	Lazio	Pignataro Interamna	447.004	480.654
3120330550	Lazio	Pofi	219.517	236.042

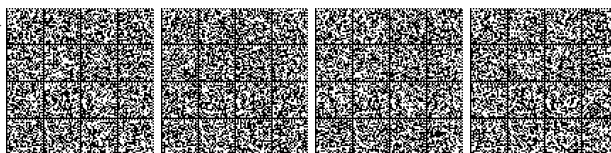


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3120330560	Lazio	Pontecorvo	321.338	345.529
3120330561	Lazio	Posta Fibreno	71.447	76.825
3120330570	Lazio	Ripi	224.341	241.230
3120330590	Lazio	Roccasecca	320.923	345.082
3120330610	Lazio	San Donato Val di Comino	145.557	156.514
3120330620	Lazio	San Giorgio a Liri	305.184	328.158
3120330630	Lazio	San Giovanni Incarico	160.452	172.531
3120330650	Lazio	Sant'Andrea del Garigliano	101.385	109.017
3120330660	Lazio	Sant'Apollinare	170.638	183.484
3120330670	Lazio	Sant'Elia Fiumerapido	214.656	230.815
3120330680	Lazio	Santopadre	89.376	96.104
3120330690	Lazio	San Vittore del Lazio	170.408	183.237
3120330700	Lazio	Serrone	204.088	219.452
3120330720	Lazio	Sgurgola	153.859	165.441
3120330730	Lazio	Sora	745.009	801.094
3120330740	Lazio	Strangolagalli	154.256	165.869
3120330750	Lazio	Supino	432.527	465.088
3120330770	Lazio	Torre Cajetani	78.212	84.100
3120330780	Lazio	Torrice	240.204	258.286
3120330790	Lazio	Trevi nel Lazio	189.888	204.183
3120330800	Lazio	Trivigliano	101.728	109.386
3120330810	Lazio	Vallecorsa	163.872	176.208
3120330830	Lazio	Vallerotonda	172.983	186.006
3120330840	Lazio	Veroli	384.571	413.522
3120330860	Lazio	Vico nel Lazio	109.954	118.231
3120330870	Lazio	Villa Latina	131.985	141.921
3120330880	Lazio	Villa Santa Lucia	154.738	166.387
3120330890	Lazio	Villa Santo Stefano	131.054	140.920
3120400010	Lazio	Aprilia	4.600.632	4.946.971
3120400020	Lazio	Bassiano	133.883	143.962
3120400040	Lazio	Castelforte	258.540	278.003
3120400050	Lazio	Cisterna di Latina	1.125.324	1.210.039
3120400060	Lazio	Cori	330.705	355.600
3120400070	Lazio	Fondi	1.063.500	1.143.561
3120400080	Lazio	Frosinone	1.991.385	2.141.298
3120400090	Lazio	Gaeta	2.112.971	2.272.036
3120400100	Lazio	Itri	258.695	278.170
3120400110	Lazio	Latina	6.316.945	6.792.488
3120400120	Lazio	Lenola	193.868	208.463
3120400130	Lazio	Maenza	151.313	162.704
3120400140	Lazio	Minturno	942.214	1.013.145
3120400150	Lazio	Monte San Biagio	75.798	81.504
3120400160	Lazio	Norcia	350.744	377.149
3120400170	Lazio	Pontinia	525.214	564.753
3120400180	Lazio	Ponza	1.053.168	1.132.451
3120400190	Lazio	Priverno	1.484.137	1.595.864
3120400200	Lazio	Prossedi	131.292	141.175
3120400210	Lazio	Roccagorga	264.143	284.028
3120400220	Lazio	Rocca Massima	137.807	148.181
3120400230	Lazio	Roccasecca dei Volsci	136.349	146.613
3120400240	Lazio	Sabaudia	1.201.515	1.291.966
3120400250	Lazio	San Felice Circeo	887.248	954.040
3120400260	Lazio	Santi Cosma e Damiano	144.049	154.893
3120400270	Lazio	Semoneta	315.924	339.706
3120400280	Lazio	Sezze	1.124.656	1.209.321
3120400290	Lazio	Sonnino	506.948	545.111
3120400300	Lazio	Sperlonga	654.322	703.580
3120400310	Lazio	Spigno Saturnia	197.828	212.721
3120400320	Lazio	Terracina	3.248.803	3.493.374

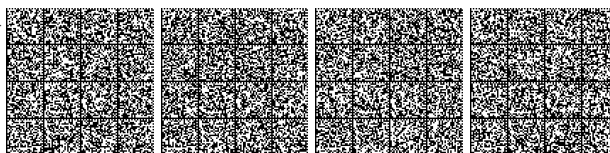


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3120690020	Lazio	Amatrice	448.595	482.366
3120690030	Lazio	Antrodoco	265.362	285.339
3120690072	Lazio	Borgorose	717.659	771.684
3120690080	Lazio	Cantalice	262.321	282.069
3120690090	Lazio	Cantalupo in Sabina	156.943	168.758
3120690110	Lazio	Casperia	124.334	133.694
3120690130	Lazio	Castelnuovo di Farfa	91.650	98.549
3120690140	Lazio	Castel Sant'Angelo	133.359	143.398
3120690150	Lazio	Cittaducale	724.762	779.322
3120690200	Lazio	Collevecchio	136.529	146.807
3120690230	Lazio	Contigliano	335.894	361.180
3120690250	Lazio	Fara in Sabina	1.030.714	1.108.307
3120690260	Lazio	Fiamignano	190.852	205.219
3120690270	Lazio	Forano	413.557	444.690
3120690290	Lazio	Greccio	127.165	136.738
3120690310	Lazio	Leonessa	363.030	390.359
3120690330	Lazio	Magliano Sabina	435.302	468.071
3120690390	Lazio	Monteleone Sabino	142.585	153.319
3120690420	Lazio	Montopoli di Sabina	452.073	486.106
3120690470	Lazio	Pescorocchiano	232.937	250.472
3120690480	Lazio	Petrella Salto	202.834	218.103
3120690490	Lazio	Poggio Bustone	157.749	169.625
3120690500	Lazio	Poggio Catino	130.984	140.845
3120690510	Lazio	Poggio Mirteto	406.837	437.464
3120690520	Lazio	Poggio Moiano	411.108	442.057
3120690530	Lazio	Poggio Nativo	210.692	226.553
3120690570	Lazio	Rieti	8.530.702	9.172.898
3120690580	Lazio	Rivodutri	112.937	121.439
3120690620	Lazio	Scandriglia	200.585	215.685
3120690630	Lazio	Selci	109.984	118.263
3120690640	Lazio	Stimigliano	125.678	135.140
3120690650	Lazio	Tarano	157.324	169.167
3120690660	Lazio	Toffia	75.381	81.056
3120690670	Lazio	Torricella in Sabina	140.526	151.105
3120690680	Lazio	Torri in Sabina	139.982	150.520
3120700010	Lazio	Affile	101.857	109.525
3120700020	Lazio	Agosta	154.821	166.477
3120700030	Lazio	Albano Laziale	2.415.981	2.597.658
3120700040	Lazio	Allumiere	408.082	438.802
3120700050	Lazio	Anguillara Sabazia	706.240	759.406
3120700070	Lazio	Anzio	2.926.152	3.146.434
3120700080	Lazio	Arcinazzo Romano	113.903	122.477
3120700081	Lazio	Ardea	1.825.995	1.963.457
3120700090	Lazio	Ariccia	1.081.973	1.163.424
3120700100	Lazio	Arsoli	139.343	149.833
3120700110	Lazio	Artena	751.885	808.487
3120700120	Lazio	Bellegra	297.101	319.467
3120700130	Lazio	Bracciano	1.315.766	1.414.817
3120700150	Lazio	Campagnano di Roma	1.257.316	1.351.967
3120700160	Lazio	Canale Monterano	302.983	325.791
3120700180	Lazio	Capena	1.070.661	1.151.261
3120700200	Lazio	Carpineto Romano	305.437	328.431
3120700220	Lazio	Castel Gandolfo	732.257	787.381
3120700230	Lazio	Castel Madama	402.504	432.805
3120700240	Lazio	Castelnuovo di Porto	594.182	638.912
3120700260	Lazio	Cave	382.168	410.938
3120700270	Lazio	Cerreto Laziale	110.979	119.334
3120700290	Lazio	Cerveteri	971.644	1.044.789
3120700291	Lazio	Ciampino	2.006.907	2.157.988



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3120700300	Lazio	Ciciliano	94.228	101.321
3120700320	Lazio	Civitavecchia	6.238.232	6.707.850
3120700330	Lazio	Civitella San Paolo	103.375	111.157
3120700340	Lazio	Colleferro	1.764.916	1.897.780
3120700350	Lazio	Colonna	440.755	473.936
3120700360	Lazio	Fiano Romano	1.223.399	1.315.497
3120700371	Lazio	Fiombino	4.623.756	4.971.835
3120700372	Lazio	Fonte Nuova	632.796	680.433
3120700380	Lazio	Formello	437.175	470.085
3120700390	Lazio	Frascati	4.669.211	5.020.711
3120700400	Lazio	Galliciano nel Lazio	471.913	507.439
3120700410	Lazio	Gavignano	127.346	136.932
3120700420	Lazio	Genazzano	135.301	145.487
3120700430	Lazio	Genzano di Roma	1.632.408	1.755.297
3120700440	Lazio	Gerano	98.645	106.071
3120700460	Lazio	Grottaferrata	1.385.338	1.489.627
3120700470	Lazio	Guidonia Montecelio	6.719.817	7.225.689
3120700490	Lazio	Labico	222.892	239.671
3120700491	Lazio	Ladispoli	2.579.012	2.773.161
3120700500	Lazio	Lanuvio	732.535	787.681
3120700501	Lazio	Lariano	685.964	737.604
3120700510	Lazio	Licenza	105.617	113.568
3120700511	Lazio	Magliano Romano	180.332	193.907
3120700530	Lazio	Manziana	520.660	559.856
3120700550	Lazio	Marcellina	269.846	290.160
3120700560	Lazio	Marino	2.964.286	3.187.439
3120700570	Lazio	Mazzano Romano	319.147	343.172
3120700580	Lazio	Mentana	1.020.451	1.097.272
3120700590	Lazio	Monte Compatri	368.511	396.253
3120700600	Lazio	Monteflavio	165.424	177.878
3120700610	Lazio	Montelanico	145.349	156.291
3120700620	Lazio	Montelibretti	183.707	197.536
3120700630	Lazio	Monte Porzio Catone	828.633	891.013
3120700640	Lazio	Monterotondo	2.509.316	2.698.219
3120700650	Lazio	Montorio Romano	173.570	186.637
3120700660	Lazio	Moricone	111.584	119.985
3120700670	Lazio	Morlupo	851.420	915.515
3120700680	Lazio	Nazzano	99.199	106.667
3120700690	Lazio	Nemi	190.879	205.248
3120700700	Lazio	Nerola	186.702	200.757
3120700710	Lazio	Nettuno	3.212.958	3.454.831
3120700720	Lazio	Olevano Romano	366.536	394.129
3120700730	Lazio	Palestrina	602.840	648.222
3120700740	Lazio	Palombara Sabina	886.370	953.096
3120700770	Lazio	Poli	200.997	216.128
3120700780	Lazio	Pomezia	11.523.873	12.391.397
3120700790	Lazio	Ponzano Romano	92.490	99.453
3120700800	Lazio	Riano	373.236	401.333
3120700810	Lazio	Rignano Flaminio	562.699	605.059
3120700850	Lazio	Rocca di Papa	523.627	563.046
3120700870	Lazio	Rocca Priora	775.314	833.680
3120700880	Lazio	Rocca Santo Stefano	82.671	88.895
3120700900	Lazio	Roma	298.724.107	321.212.235
3120700910	Lazio	Roviano	122.433	131.650
3120700920	Lazio	Sacrofano	250.270	269.110
3120700931	Lazio	San Cesareo	509.613	547.976
3120700940	Lazio	San Gregorio da Sassola	129.356	139.094
3120700950	Lazio	San Polo dei Cavalieri	151.427	162.826
3120700960	Lazio	Santa Marinella	1.569.505	1.687.659

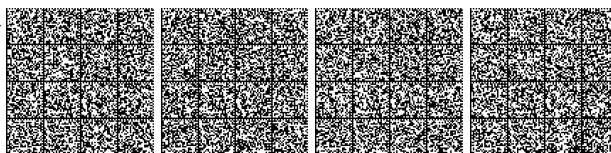


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3120700970	Lazio	Sant'Angelo Romano	293.593	315.695
3120700980	Lazio	Sant'Oreste	221.840	238.540
3120700990	Lazio	San Vito Romano	363.958	391.356
3120701010	Lazio	Segni	322.864	347.190
3120701020	Lazio	Subiaco	698.380	750.955
3120701030	Lazio	Tivoli	4.600.896	4.947.362
3120701040	Lazio	Tolfa	416.015	447.333
3120701050	Lazio	Torrita Tiberina	71.311	76.680
3120701060	Lazio	Trevignano Romano	619.625	666.271
3120701090	Lazio	Valmontone	1.425.616	1.532.937
3120701100	Lazio	Velletri	4.189.236	4.504.604
3120701110	Lazio	Vicovaro	248.831	267.564
3120701130	Lazio	Zagarolo	469.264	504.591
3120910010	Lazio	Acquapendente	231.100	248.498
3120910030	Lazio	Bagnoregio	346.235	372.300
3120910040	Lazio	Barbarano Romano	75.652	81.347
3120910051	Lazio	Bassano in Teverina	205.068	220.506
3120910052	Lazio	Bassano Romano	134.716	144.858
3120910060	Lazio	Blera	142.003	152.693
3120910070	Lazio	Bolsena	278.473	299.437
3120910080	Lazio	Bommarzo	105.692	113.649
3120910100	Lazio	Canepina	146.580	157.615
3120910110	Lazio	Canino	119.120	128.088
3120910120	Lazio	Capodimonte	213.662	229.747
3120910130	Lazio	Capranica	198.149	213.066
3120910140	Lazio	Caprarola	260.534	280.147
3120910150	Lazio	Carbognano	94.038	101.117
3120910160	Lazio	Castel Sant'Elia	146.849	157.904
3120910170	Lazio	Castiglione in Teverina	151.411	162.810
3120910180	Lazio	Celleno	122.931	132.185
3120910190	Lazio	Cellere	108.421	116.583
3120910200	Lazio	Civita Castellana	1.245.516	1.339.280
3120910210	Lazio	Civitella d'Agliano	126.353	135.865
3120910220	Lazio	Corchiano	207.082	222.671
3120910230	Lazio	Fabrica di Roma	688.871	740.730
3120910240	Lazio	Faleria	113.870	122.443
3120910250	Lazio	Farnese	141.816	152.277
3120910260	Lazio	Gallese	233.969	251.582
3120910270	Lazio	Gradoli	127.724	137.339
3120910280	Lazio	Graffignano	266.241	286.284
3120910290	Lazio	Grotte di Castro	237.960	255.874
3120910300	Lazio	Ischia di Castro	147.159	158.237
3120910330	Lazio	Marta	238.424	256.372
3120910340	Lazio	Montalto di Castro	1.297.031	1.394.673
3120910350	Lazio	Montefiascone	1.015.773	1.092.241
3120910360	Lazio	Monte Romano	245.136	263.590
3120910370	Lazio	Monterosi	208.677	224.387
3120910380	Lazio	Nepi	519.414	558.515
3120910400	Lazio	Orlino Romano	216.053	232.317
3120910410	Lazio	Orte	416.900	448.284
3120910420	Lazio	Piansano	127.190	136.765
3120910440	Lazio	Ronciglione	684.561	736.096
3120910460	Lazio	San Lorenzo Nuovo	199.734	214.770
3120910470	Lazio	Soriano nel Cimino	341.701	367.425
3120910480	Lazio	Sutri	161.911	174.100
3120910490	Lazio	Tarquinia	1.316.744	1.415.870
3120910510	Lazio	Tuscania	333.391	358.489
3120910520	Lazio	Valentano	170.227	183.042
3120910530	Lazio	Vallerano	193.580	208.153



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
3120910540	Lazio	Vasanello	366.810	394.424
3120910550	Lazio	Vejano	107.320	115.399
3120910560	Lazio	Vetralla	576.624	620.032
3120910570	Lazio	Vignanello	269.119	289.378
3120910571	Lazio	Villa San Giovanni in Tuscia	60.872	65.454
3120910580	Lazio	Viterbo	2.381.071	2.560.320
3120910590	Lazio	Vitrochiano	322.948	347.260
4130230010	Abruzzo	Altino	141.894	152.576
4130230020	Abruzzo	Archi	137.844	148.221
4130230030	Abruzzo	Ari	128.278	137.935
4130230040	Abruzzo	Arielli	97.688	105.042
4130230050	Abruzzo	Atessa	555.065	596.851
4130230080	Abruzzo	Bucchanico	99.709	107.216
4130230100	Abruzzo	Canosa Sannita	90.468	97.278
4130230130	Abruzzo	Casacanditella	116.858	125.655
4130230150	Abruzzo	Casalbordino	141.182	151.810
4130230160	Abruzzo	Casalincontrada	185.448	199.409
4130230170	Abruzzo	Casoli	136.022	146.262
4130230180	Abruzzo	Castel Frentano	235.392	253.112
4130230200	Abruzzo	Castiglione Messer Marino	130.755	140.598
4130230220	Abruzzo	Chieti	7.887.526	8.481.304
4130230270	Abruzzo	Crecchio	169.011	181.735
4130230280	Abruzzo	Cupello	599.747	644.897
4130230300	Abruzzo	Fara Filiorum Petri	138.394	148.813
4130230310	Abruzzo	Fara San Martino	150.486	161.815
4130230320	Abruzzo	Filetto	112.280	120.732
4130230330	Abruzzo	Fossacesia	212.012	227.973
4130230350	Abruzzo	Francavilla al Mare	1.487.192	1.599.149
4130230360	Abruzzo	Fresagrandinaria	87.623	94.220
4130230370	Abruzzo	Frisa	94.004	101.081
4130230380	Abruzzo	Furci	71.341	76.711
4130230400	Abruzzo	Gessopalena	98.561	105.981
4130230410	Abruzzo	GiSSI	170.288	183.107
4130230420	Abruzzo	Giuliano Teatino	71.133	76.467
4130230430	Abruzzo	Guardiagrele	348.570	374.810
4130230450	Abruzzo	Lama dei Peligni	100.164	107.705
4130230460	Abruzzo	Lanciano	1.343.242	1.444.362
4130230500	Abruzzo	Miglianico	367.478	395.142
4130230550	Abruzzo	Monteodorisio	202.579	217.830
4130230560	Abruzzo	Mozzagroga	143.529	154.333
4130230570	Abruzzo	Orsogna	201.217	216.364
4130230580	Abruzzo	Ortona	1.871.698	2.012.600
4130230590	Abruzzo	Paglieta	298.631	321.112
4130230600	Abruzzo	Palena	112.533	121.005
4130230620	Abruzzo	Palombaro	68.766	73.943
4130230650	Abruzzo	Perano	117.433	126.273
4130230660	Abruzzo	Pizzoferrato	133.107	143.127
4130230680	Abruzzo	Pollutri	153.864	165.446
4130230710	Abruzzo	Rapino	85.191	91.604
4130230720	Abruzzo	Ripa Teatina	225.084	242.028
4130230730	Abruzzo	Roccamontepiano	121.318	130.450
4130230740	Abruzzo	Rocca San Giovanni	229.465	246.739
4130230750	Abruzzo	Roccascalegna	85.958	92.429
4130230760	Abruzzo	Roccaspinalveti	104.307	112.160
4130230790	Abruzzo	San Buono	51.547	55.427
4130230810	Abruzzo	San Giovanni Teatino	2.128.285	2.288.504
4130230830	Abruzzo	San Salvo	948.676	1.020.093
4130230840	Abruzzo	Santa Maria Imbaro	122.992	132.251
4130230850	Abruzzo	Sant'Eusanio del Sangro	119.754	128.769

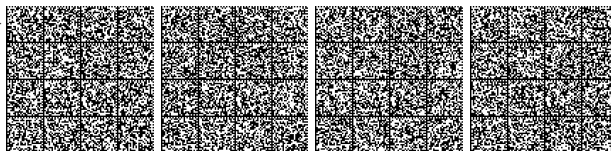


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4130230860	Abruzzo	San Vito Chietino	242.072	260.295
4130230870	Abruzzo	Scerni	231.662	249.102
4130230900	Abruzzo	Tollo	232.529	250.034
4130230910	Abruzzo	Torino di Sangro	239.313	257.328
4130230920	Abruzzo	Tomareccio	121.811	130.981
4130230940	Abruzzo	Torrevecchia Teatina	201.212	216.359
4130230950	Abruzzo	Tornicella Peligna	131.991	141.927
4130230960	Abruzzo	Treglio	100.710	108.291
4130230980	Abruzzo	Vacri	99.857	107.374
4130230990	Abruzzo	Vasto	3.502.301	3.765.957
4130231010	Abruzzo	Villamagna	155.279	166.969
4130231020	Abruzzo	Villa Santa Maria	116.004	124.737
4130380020	Abruzzo	Aielli	118.268	127.171
4130380050	Abruzzo	Ateleta	106.300	114.302
4130380060	Abruzzo	Avezzano	1.438.439	1.546.726
4130380070	Abruzzo	Balsorano	227.148	244.248
4130380090	Abruzzo	Bansciano	253.977	273.096
4130380120	Abruzzo	Bugnara	84.619	90.989
4130380130	Abruzzo	Cagnano Amiterno	111.315	119.695
4130380170	Abruzzo	Canistro	120.240	129.291
4130380200	Abruzzo	Capistrello	524.766	564.271
4130380250	Abruzzo	Carsoli	167.683	180.306
4130380280	Abruzzo	Castel di Sangro	172.078	185.033
4130380290	Abruzzo	Castellafiume	78.832	84.767
4130380310	Abruzzo	Castelvecchio Subequo	40.013	43.025
4130380320	Abruzzo	Celano	345.898	371.937
4130380330	Abruzzo	Cerchio	126.693	136.231
4130380360	Abruzzo	Civitella Roveto	196.877	211.698
4130380390	Abruzzo	Collelongo	117.999	126.882
4130380410	Abruzzo	Corfinio	109.606	117.857
4130380460	Abruzzo	Gioia dei Marsi	144.829	155.732
4130380480	Abruzzo	Introdacqua	121.066	130.180
4130380490	Abruzzo	L'Aquila	7.933.301	8.530.524
4130380500	Abruzzo	Lecce nei Marsi	154.156	165.761
4130380510	Abruzzo	Luco dei Marsi	199.721	214.756
4130380520	Abruzzo	Lucoli	179.301	192.799
4130380530	Abruzzo	Magliano de' Marsi	280.784	301.921
4130380540	Abruzzo	Massa d'Albe	91.215	98.082
4130380560	Abruzzo	Monteale	521.755	561.033
4130380570	Abruzzo	Morino	122.231	131.432
4130380590	Abruzzo	Ocre	89.204	95.919
4130380620	Abruzzo	Oricola	104.416	112.276
4130380640	Abruzzo	Ortucchio	123.358	132.644
4130380650	Abruzzo	Ovindoli	169.867	182.655
4130380660	Abruzzo	Pacentro	131.593	141.500
4130380680	Abruzzo	Pescasseroli	257.962	277.382
4130380690	Abruzzo	Pescina	183.224	197.017
4130380700	Abruzzo	Pescocostanzo	162.962	175.230
4130380710	Abruzzo	Pettorano sul Gizio	94.599	101.721
4130380720	Abruzzo	Pizzoli	261.944	281.664
4130380730	Abruzzo	Poggio Pienze	76.342	82.089
4130380750	Abruzzo	Pratola Peligna	129.644	139.404
4130380770	Abruzzo	Raiano	237.681	255.573
4130380820	Abruzzo	Rocca di Mezzo	315.818	339.593
4130380840	Abruzzo	Roccaraso	368.788	396.550
4130380850	Abruzzo	San Benedetto dei Marsi	199.654	214.664
4130380870	Abruzzo	San Demetrio ne' Vestini	222.086	238.804
4130380890	Abruzzo	Sante Marie	132.061	142.003
4130380910	Abruzzo	San Vincenzo Valle Roveto	137.080	147.400



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4130380920	Abruzzo	Scanno	216.893	233.221
4130380940	Abruzzo	Scoppito	449.389	483.219
4130380950	Abruzzo	Scurcola Marsicana	280.252	301.349
4130380970	Abruzzo	Sulmona	898.965	966.639
4130380980	Abruzzo	Tagliacozzo	203.029	218.313
4130381000	Abruzzo	Tomimparte	211.440	227.357
4130381010	Abruzzo	Trasacco	120.592	129.670
4130600020	Abruzzo	Alanno	345.435	371.439
4130600030	Abruzzo	Bolognano	98.400	105.807
4130600050	Abruzzo	Bussi sul Tirino	397.079	426.972
4130600060	Abruzzo	Cappelle sul Tavo	167.723	180.350
4130600070	Abruzzo	Caramanico Terme	172.161	185.122
4130600100	Abruzzo	Catignano	100.202	107.745
4130600110	Abruzzo	Cepagatti	536.981	577.405
4130600120	Abruzzo	Città Sant'Angelo	864.967	930.082
4130600130	Abruzzo	Civitaquana	101.765	109.425
4130600140	Abruzzo	Civitella Casanova	126.461	135.981
4130600150	Abruzzo	Collecervino	176.237	189.504
4130600170	Abruzzo	Cugnoli	123.781	133.099
4130600180	Abruzzo	Elice	98.887	106.332
4130600190	Abruzzo	Farindola	106.724	114.758
4130600200	Abruzzo	Letomanoppello	153.438	164.989
4130600210	Abruzzo	Loreto Aprutino	233.157	250.709
4130600220	Abruzzo	Manoppello	249.210	267.970
4130600240	Abruzzo	Montesilvano	2.922.665	3.142.665
4130600250	Abruzzo	Moscufo	196.600	211.401
4130600260	Abruzzo	Nocciano	95.415	102.598
4130600270	Abruzzo	Penne	409.657	440.496
4130600280	Abruzzo	Pescara	8.584.098	9.230.313
4130600300	Abruzzo	Pianella	514.508	553.240
4130600310	Abruzzo	Picciano	107.621	115.723
4130600330	Abruzzo	Popoli	373.812	401.952
4130600350	Abruzzo	Rosciano	207.838	223.484
4130600380	Abruzzo	San Valentino in Abruzzo Citeriore	139.955	150.491
4130600390	Abruzzo	Scafa	220.304	236.888
4130600410	Abruzzo	Spoltore	701.652	754.473
4130600420	Abruzzo	Tocco da Casauria	182.600	196.346
4130600430	Abruzzo	Torre de' Passeri	147.683	158.801
4130790001	Abruzzo	Alba Adriatica	510.632	549.073
4130790010	Abruzzo	Ancarano	180.707	194.311
4130790030	Abruzzo	Atri	574.632	617.891
4130790040	Abruzzo	Basciano	140.010	150.550
4130790050	Abruzzo	Bellante	164.124	176.479
4130790060	Abruzzo	Bisenti	150.149	161.452
4130790070	Abruzzo	Campi	141.844	152.523
4130790080	Abruzzo	Canzano	139.377	149.870
4130790100	Abruzzo	Castellalto	198.280	213.207
4130790110	Abruzzo	Castelli	110.460	118.775
4130790120	Abruzzo	Castiglione Messer Raimondo	137.256	147.589
4130790130	Abruzzo	Castilenti	120.329	129.387
4130790140	Abruzzo	Cellino Attanasio	180.201	193.767
4130790150	Abruzzo	Cernignano	109.380	117.614
4130790160	Abruzzo	Civitella del Tronto	180.617	194.214
4130790170	Abruzzo	Colledara	149.203	160.435
4130790180	Abruzzo	Colonnella	346.327	372.399
4130790190	Abruzzo	Controguerra	192.152	206.618
4130790200	Abruzzo	Comopoli	331.724	356.697
4130790220	Abruzzo	Crognaleto	178.725	192.180
4130790240	Abruzzo	Giulianova	1.629.370	1.752.030

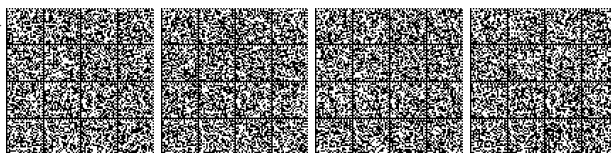


Tabella 1

CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4130790250	Abruzzo	Isola del Gran Sasso d'Italia	424.127	456.055
4130790251	Abruzzo	Martinsicuro	927.998	997.858
4130790260	Abruzzo	Montefino	90.562	97.380
4130790270	Abruzzo	Montorio al Vomano	353.901	380.543
4130790280	Abruzzo	Morro d'Oro	234.819	252.496
4130790290	Abruzzo	Mosciano Sant'Angelo	496.281	533.641
4130790300	Abruzzo	Nereto	146.288	157.301
4130790310	Abruzzo	Notaresco	241.438	259.614
4130790320	Abruzzo	Penna Sant'Andrea	159.935	171.976
4130790340	Abruzzo	Pineto	432.974	465.568
4130790360	Abruzzo	Roseto degli Abruzzi	1.524.585	1.639.356
4130790370	Abruzzo	Sant'Egidio alla Vibrata	311.596	335.053
4130790380	Abruzzo	Sant'Omero	260.189	279.776
4130790390	Abruzzo	Silvi	967.906	1.040.771
4130790400	Abruzzo	Teramo	1.920.291	2.064.852
4130790410	Abruzzo	Torano Nuovo	108.596	116.771
4130790420	Abruzzo	Torticella Sicura	190.273	204.597
4130790430	Abruzzo	Tortoreto	625.362	672.440
4130790440	Abruzzo	Tossicia	145.528	156.483
4130790450	Abruzzo	Valle Castellana	138.146	148.546
4140190020	Molise	Baranello	259.462	278.995
4140190030	Molise	Bojano	716.812	770.775
4140190040	Molise	Bonefro	98.625	106.050
4140190050	Molise	Busso	95.232	102.401
4140190060	Molise	Campobasso	2.807.632	3.018.992
4140190080	Molise	Campodipietra	155.438	167.139
4140190100	Molise	Campomarino	451.850	485.866
4140190110	Molise	Casacalenda	196.474	211.265
4140190150	Molise	Castelmauro	97.181	104.497
4140190170	Molise	Cercemaggiore	227.325	244.438
4140190210	Molise	Colletorto	169.474	182.232
4140190230	Molise	Ferrazzano	152.258	163.720
4140190240	Molise	Fossalto	98.436	105.847
4140190250	Molise	Gambatesa	135.064	145.232
4140190270	Molise	Guardiafiera	65.047	69.944
4140190290	Molise	Guglionesi	166.752	179.305
4140190300	Molise	Jelsi	129.053	138.768
4140190310	Molise	Larino	466.975	504.279
4140190360	Molise	Mafalda	117.282	126.111
4140190370	Molise	Matrice	52.310	56.248
4140190380	Molise	Mirabello Sannitico	109.725	117.985
4140190410	Molise	Montagano	121.317	130.450
4140190420	Molise	Montecilfone	112.150	120.593
4140190430	Molise	Montefalcone nel Sannio	133.602	143.660
4140190460	Molise	Montenero di Bisaccia	363.300	390.650
4140190490	Molise	Oratino	134.741	144.885
4140190500	Molise	Palata	130.325	140.136
4140190510	Molise	Petacciato	247.229	265.841
4140190520	Molise	Petrella Tifemina	69.664	74.908
4140190530	Molise	Pietracatella	129.045	138.759
4140190550	Molise	Portocannone	327.977	352.668
4140190570	Molise	Riccia	213.071	229.112
4140190590	Molise	Ripalimosani	243.812	262.166
4140190610	Molise	Rotello	79.704	85.705
4140190650	Molise	San Giacomo degli Schiavoni	88.309	94.957
4140190670	Molise	San Giuliano del Sannio	67.114	72.166
4140190680	Molise	San Giuliano di Puglia	247.009	265.604
4140190690	Molise	San Martino in Pensilis	449.886	483.753
4140190720	Molise	Santa Croce di Magliano	564.618	607.123

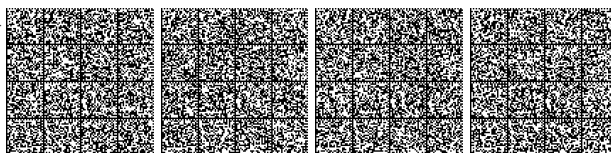


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4140190740	Molise	Sant'Ella a Pianisi	160.093	172.145
4140190750	Molise	Sepino	161.243	173.382
4140190760	Molise	Spinete	78.378	84.278
4140190780	Molise	Termoli	4.572.174	4.916.369
4140190800	Molise	Toro	115.948	124.676
4140190810	Molise	Trivento	435.777	468.582
4140190830	Molise	Ururi	131.407	141.300
4140190840	Molise	Vinchiaturro	185.531	199.498
4140940020	Molise	Agnone	266.714	286.793
4140940070	Molise	Carovilli	103.378	111.160
4140940080	Molise	Carpinone	78.065	83.942
4140940100	Molise	Castelpetroso	126.848	136.397
4140940140	Molise	Cerro al Voltumo	98.376	105.782
4140940170	Molise	Colli a Voltumo	168.888	181.602
4140940210	Molise	Fornelli	214.069	230.184
4140940220	Molise	Frosolone	241.702	259.898
4140940230	Molise	Isernia	1.839.676	1.978.168
4140940250	Molise	Macchia d'Isernia	88.177	94.815
4140940260	Molise	Macchiagodena	165.282	177.724
4140940270	Molise	Miranda	127.563	137.166
4140940280	Molise	Montaquila	192.549	207.044
4140940300	Molise	Monteroduni	146.551	157.584
4140940310	Molise	Pesche	74.348	79.945
4140940380	Molise	Pozzilli	216.357	232.645
4140940390	Molise	Rionero Sannitico	96.535	103.802
4140940420	Molise	Rocchetta a Voltumo	119.954	128.984
4140940440	Molise	Sant'Agapito	129.759	139.527
4140940500	Molise	Sesto Campano	319.225	343.256
4140940520	Molise	Venafro	609.198	655.059
4150080010	Campania	Aiello del Sabato	217.155	233.503
4150080020	Campania	Altavilla Irpina	410.232	441.114
4150080030	Campania	Andretta	164.127	176.482
4150080040	Campania	Aquilonia	135.958	146.193
4150080050	Campania	Ariano Irpino	518.212	557.223
4150080060	Campania	Atripalda	662.231	712.084
4150080070	Campania	Avella	340.190	365.800
4150080080	Campania	Avellino	2.382.857	2.562.240
4150080090	Campania	Bagnoli Irpino	244.418	262.818
4150080100	Campania	Baiano	231.036	248.429
4150080110	Campania	Bisaccia	452.738	486.821
4150080120	Campania	Bonito	252.666	271.676
4150080140	Campania	Calabritto	168.628	181.323
4150080150	Campania	Calitri	215.240	231.443
4150080160	Campania	Candida	79.059	85.011
4150080170	Campania	Caposele	233.995	251.610
4150080180	Campania	Capriglia Irpina	128.273	137.929
4150080190	Campania	Carife	158.624	170.565
4150080200	Campania	Casalbore	194.972	209.650
4150080220	Campania	Castel Baronia	94.047	101.127
4150080230	Campania	Castelfranci	185.091	199.025
4150080240	Campania	Castelvetere sul Calore	117.741	126.605
4150080250	Campania	Cervinara	310.512	333.888
4150080260	Campania	Cesinali	108.449	116.613
4150080280	Campania	Chiusano di San Domenico	176.465	189.749
4150080290	Campania	Contrada	278.301	299.252
4150080300	Campania	Conza della Campania	177.988	191.387
4150080310	Campania	Domicella	160.358	172.430
4150080320	Campania	Fiomeri	227.950	245.110
4150080330	Campania	Fontanarosa	228.475	245.675

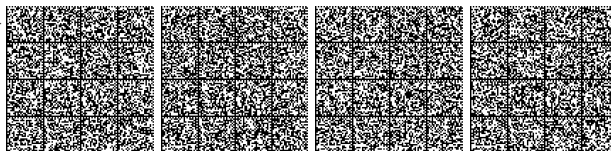


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4150080340	Campania	Forino	140.259	150.818
4150080350	Campania	Frigento	188.385	202.567
4150080360	Campania	Gesualdo	216.912	233.242
4150080380	Campania	Grottaminarda	161.744	173.920
4150080390	Campania	Grottolella	120.579	129.657
4150080400	Campania	Guardia Lombardi	112.883	121.381
4150080410	Campania	Lacedonia	248.976	267.719
4150080420	Campania	Lapio	101.409	109.043
4150080430	Campania	Lauro	390.150	419.521
4150080440	Campania	Lioni	207.446	223.063
4150080450	Campania	Luogosano	100.107	107.643
4150080460	Campania	Manocalzati	250.576	269.440
4150080470	Campania	Marzano di Nola	91.275	98.146
4150080480	Campania	Melito Irpino	113.048	121.559
4150080490	Campania	Mercogliano	528.917	568.734
4150080500	Campania	Mirabella Eclano	311.598	335.055
4150080520	Campania	Montecalvo Irpino	344.193	370.104
4150080530	Campania	Montefalcione	272.868	293.409
4150080540	Campania	Monteforte Irpino	478.493	514.514
4150080550	Campania	Montefredane	123.815	133.136
4150080560	Campania	Montefusco	96.343	103.596
4150080570	Campania	Montella	167.494	180.103
4150080580	Campania	Montemarano	171.253	184.145
4150080590	Campania	Montemiletto	202.028	217.237
4150080630	Campania	Morra De Sanctis	136.592	146.875
4150080631	Campania	Moschiano	123.521	132.820
4150080640	Campania	Mugnano del Cardinale	177.146	190.482
4150080650	Campania	Nusco	350.599	376.993
4150080660	Campania	Ospedaletto d'Alpinolo	131.934	141.866
4150080670	Campania	Pago del Vallo di Lauro	126.242	135.746
4150080690	Campania	Paternopoli	123.498	132.795
4150080710	Campania	Pietradefusi	167.410	201.518
4150080720	Campania	Pietrastornina	151.833	163.263
4150080730	Campania	Prate di Principato Ultra	237.556	255.440
4150080740	Campania	Pratola Serra	242.464	260.717
4150080750	Campania	Quadrelle	146.997	158.063
4150080760	Campania	Quindici	213.356	229.418
4150080770	Campania	Roccabascerana	227.552	244.683
4150080790	Campania	Rotondi	149.854	161.135
4150080810	Campania	San Mango sul Calore	122.251	131.455
4150080820	Campania	San Martino Valle Caudina	220.164	236.738
4150080830	Campania	San Michele di Serino	163.951	176.293
4150080850	Campania	San Potito Ultra	118.117	127.009
4150080860	Campania	San Sossio Baronia	135.470	145.669
4150080870	Campania	Santa Lucia di Serino	83.875	90.189
4150080880	Campania	Sant'Andrea di Conza	133.901	143.981
4150080910	Campania	Sant'Angelo dei Lombardi	253.271	272.337
4150080920	Campania	Santa Paolina	106.826	114.868
4150080940	Campania	Santo Stefano del Sole	173.344	186.393
4150080950	Campania	Savignano Irpino	110.009	118.290
4150080960	Campania	Scampitella	109.302	117.530
4150080980	Campania	Serino	513.003	551.623
4150080990	Campania	Sirignano	137.346	147.686
4150081000	Campania	Solofra	1.025.669	1.102.882
4150081020	Campania	Sperone	180.253	193.823
4150081030	Campania	Stuno	295.803	318.071
4150081040	Campania	Summonte	103.432	111.218
4150081050	Campania	Taurano	93.561	100.604
4150081060	Campania	Taurasi	210.981	226.864



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4150081070	Campania	Teora	131.984	141.920
4150081080	Campania	Torella dei Lombardi	159.799	171.829
4150081090	Campania	Torre Le Nocelle	86.666	93.190
4150081110	Campania	Trevico	86.281	92.776
4150081130	Campania	Vallata	254.644	273.814
4150081131	Campania	Vallesaccarda	113.896	122.470
4150081140	Campania	Venticano	166.889	179.453
4150081160	Campania	Villanova del Battista	105.976	113.954
4150081170	Campania	Vulturara Irpina	198.577	213.526
4150081180	Campania	Zungoli	147.794	158.920
4150110010	Campania	Airola	224.751	241.670
4150110020	Campania	Amorosi	388.463	417.707
4150110030	Campania	Apice	392.849	422.423
4150110040	Campania	Apollosa	156.414	168.189
4150110050	Campania	Arpaia	108.583	116.758
4150110070	Campania	Baselice	187.866	202.009
4150110080	Campania	Benevento	3.327.448	3.577.940
4150110090	Campania	Bonea	82.592	88.809
4150110100	Campania	Bucciano	158.713	170.661
4150110110	Campania	Buonalbergo	142.540	153.271
4150110120	Campania	Calvi	125.767	135.235
4150110130	Campania	Campolattaro	89.487	96.224
4150110140	Campania	Campoli del Monte Taburno	137.787	148.160
4150110150	Campania	Casalduni	139.395	149.889
4150110170	Campania	Castelpagano	127.940	137.572
4150110180	Campania	Castelpoto	87.009	93.560
4150110190	Campania	Castelvenere	153.581	165.143
4150110200	Campania	Castelvetro in Val Fortore	120.612	129.692
4150110210	Campania	Cautano	116.092	124.832
4150110220	Campania	Ceppaloni	258.327	277.774
4150110230	Campania	Cerreto Sannita	524.988	564.509
4150110240	Campania	Circello	192.006	206.460
4150110250	Campania	Colle Sannita	192.776	207.288
4150110260	Campania	Cusano Mutri	239.989	258.056
4150110261	Campania	Dugenta	150.367	161.686
4150110270	Campania	Durazzano	120.374	129.436
4150110280	Campania	Faicchio	204.761	220.175
4150110290	Campania	Foglianise	231.119	248.517
4150110300	Campania	Foliano di Val Fortore	177.323	190.672
4150110310	Campania	Forchia	75.699	81.397
4150110320	Campania	Fragneto l'Abate	89.394	96.124
4150110330	Campania	Fragneto Monforte	227.260	244.369
4150110340	Campania	Frasso Telesino	132.128	142.075
4150110360	Campania	Guardia Sanframondi	63.897	90.213
4150110370	Campania	Limatola	440.994	474.192
4150110380	Campania	Melizzano	241.792	259.995
4150110390	Campania	Molano	164.703	177.101
4150110400	Campania	Molinara	306.938	330.044
4150110410	Campania	Montefalcone di Val Fortore	165.852	178.337
4150110420	Campania	Montesarchio	752.468	809.114
4150110430	Campania	Morcone	438.780	471.811
4150110440	Campania	Paduli	199.067	214.053
4150110450	Campania	Pago Veiano	153.297	164.837
4150110460	Campania	Pannarano	163.315	175.610
4150110470	Campania	Paolisi	201.394	216.555
4150110480	Campania	Paupisi	105.707	113.665
4150110490	Campania	Pesco Sannita	136.899	147.205
4150110510	Campania	Pietrelcina	279.040	300.047
4150110520	Campania	Ponte	138.322	148.735



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4150110530	Campania	Pontelandolfo	192.775	207.288
4150110540	Campania	Puglianello	107.902	116.025
4150110550	Campania	Reino	117.033	125.844
4150110560	Campania	San Bartolomeo in Galdo	251.197	270.107
4150110570	Campania	San Giorgio del Sannio	328.240	352.950
4150110580	Campania	San Giorgio La Molara	213.746	228.837
4150110590	Campania	San Leucio del Sannio	260.081	279.660
4150110600	Campania	San Lorenzoello	137.208	147.537
4150110610	Campania	San Lorenzo Maggiore	135.808	146.032
4150110630	Campania	San Marco dei Cavoti	240.206	258.289
4150110640	Campania	San Martino Sannita	82.631	88.852
4150110650	Campania	San Nicola Manfredi	427.692	458.889
4150110660	Campania	San Salvatore Telesino	419.449	451.026
4150110680	Campania	Sant'Agata de' Goti	799.821	860.032
4150110690	Campania	Sant'Angelo a Cupolo	331.302	356.242
4150110710	Campania	Solopaca	286.292	307.845
4150110720	Campania	Telesse Terme	349.956	376.301
4150110730	Campania	Tocco Caudio	99.319	106.796
4150110740	Campania	Torrecuso	156.047	167.794
4150110750	Campania	Vitulano	186.791	200.853
4150200010	Campania	Allano	124.838	134.236
4150200020	Campania	Alife	289.198	310.969
4150200030	Campania	Alvignano	213.631	229.713
4150200040	Campania	Arienzo	560.678	602.886
4150200050	Campania	Aversa	3.941.107	4.237.796
4150200060	Campania	Baia e Latina	171.098	183.978
4150200070	Campania	Bellona	429.329	461.650
4150200080	Campania	Calanello	116.250	125.001
4150200090	Campania	Calizzano	106.830	114.872
4150200100	Campania	Calvi Risorta	228.285	245.470
4150200110	Campania	Camigliano	122.829	132.076
4150200120	Campania	Cancello ed Amone	489.358	526.197
4150200130	Campania	Capodrise	519.953	559.095
4150200140	Campania	Capriati a Volturno	121.461	130.604
4150200150	Campania	Capua	1.818.527	1.955.427
4150200160	Campania	Carinara	136.971	147.282
4150200170	Campania	Carinola	694.594	746.884
4150200180	Campania	Casagiove	350.026	376.376
4150200190	Campania	Casal di Principe	1.222.026	1.314.021
4150200200	Campania	Casaluce	102.042	109.723
4150200201	Campania	Casapesenna	405.463	435.986
4150200210	Campania	Casapulla	418.585	450.096
4150200220	Campania	Caserta	9.715.808	10.447.220
4150200230	Campania	Castel Campagnano	138.612	149.047
4150200240	Campania	Castel di Sasso	108.366	116.524
4150200250	Campania	Castello del Matese	144.002	154.843
4150200260	Campania	Castel Morrone	295.925	318.202
4150200270	Campania	Castel Volturno	2.903.014	3.121.555
4150200271	Campania	Cellole	833.464	896.207
4150200280	Campania	Cervino	77.647	83.492
4150200290	Campania	Cesa	109.289	117.516
4150200310	Campania	Conca della Campania	96.319	103.570
4150200320	Campania	Curti	254.152	273.285
4150200330	Campania	Dragoni	265.923	285.941
4150200331	Campania	Falciano del Massico	271.501	291.940
4150200350	Campania	Formicola	81.937	88.105
4150200360	Campania	Francolise	145.316	156.256
4150200370	Campania	Frignano	396.798	426.659
4150200390	Campania	Galluccio	183.850	197.690

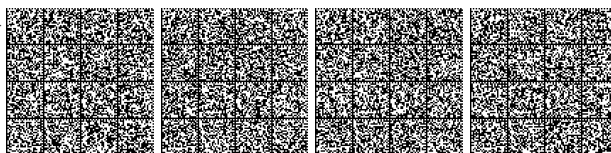


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2015-18
4150200410	Campania	Gioia Sannitica	343.343	369.190
4150200420	Campania	Grazzanise	185.429	199.388
4150200430	Campania	Gricignano di Aversa	531.808	571.843
4150200450	Campania	Liberi	132.945	142.954
4150200460	Campania	Lusciano	423.545	455.429
4150200470	Campania	Macerata Campania	438.944	471.988
4150200480	Campania	Maddaloni	3.679.888	3.956.913
4150200490	Campania	Marcianise	1.412.899	1.519.263
4150200500	Campania	Marzano Appio	161.482	173.638
4150200510	Campania	Mignano Monte Lungo	229.683	246.973
4150200520	Campania	Mondragone	1.561.847	1.679.424
4150200530	Campania	Orta di Atella	603.571	649.008
4150200540	Campania	Parete	1.008.016	1.083.901
4150200550	Campania	Pastorano	225.360	242.325
4150200560	Campania	Piana di Monte Verna	225.353	242.317
4150200570	Campania	Piedimonte Matese	1.150.301	1.236.897
4150200580	Campania	Pietramelara	408.822	439.599
4150200590	Campania	Pietravairano	326.215	350.773
4150200600	Campania	Pignataro Maggiore	294.272	316.425
4150200610	Campania	Pontelatone	146.570	157.604
4150200620	Campania	Portico di Caserta	241.633	259.823
4150200630	Campania	Prata Sannita	169.354	182.103
4150200640	Campania	Pratella	243.038	261.334
4150200650	Campania	Presenzano	308.421	331.639
4150200660	Campania	Reviscanina	117.774	126.641
4150200670	Campania	Recale	477.729	513.693
4150200680	Campania	Riardo	122.644	131.877
4150200690	Campania	Rocca d'Evandro	245.139	263.593
4150200700	Campania	Roccamonfina	335.519	360.777
4150200730	Campania	Ruviano	115.449	124.140
4150200740	Campania	San Cipriano d'Aversa	837.126	900.145
4150200750	Campania	San Felice a Cancelli	1.282.043	1.378.556
4150200760	Campania	San Gregorio Matese	111.436	119.825
4150200770	Campania	San Marcellino	389.772	419.115
4150200771	Campania	San Marco Evangelista	542.665	583.517
4150200780	Campania	San Nicola la Strada	1.965.580	2.113.550
4150200800	Campania	San Potito Sannitico	136.769	147.065
4150200810	Campania	San Prisco	499.220	536.801
4150200820	Campania	Santa Maria a Vico	210.127	225.946
4150200830	Campania	Santa Maria Capua Vetere	5.687.150	6.115.282
4150200840	Campania	Santa Maria la Fossa	183.443	197.253
4150200850	Campania	San Tammaro	209.558	225.333
4150200860	Campania	Sant'Angelo d'Alife	274.135	294.773
4150200870	Campania	Sant'Arpino	824.077	886.114
4150200880	Campania	Sessa Aurunca	2.310.753	2.484.707
4150200890	Campania	Sparanise	262.530	282.294
4150200900	Campania	Succivo	491.334	528.322
4150200910	Campania	Teano	639.857	688.026
4150200920	Campania	Teverola	193.688	208.269
4150200940	Campania	Trentola-Ducenta	583.587	627.520
4150200950	Campania	Valrano Patenora	167.945	180.588
4150200970	Campania	Valle di Maddaloni	254.290	273.433
4150200980	Campania	Villa di Briano	480.538	516.714
4150200990	Campania	Villa Literno	762.132	819.506
4150201000	Campania	Vitulazio	289.467	311.258
4150510010	Campania	Acerra	1.123.108	1.207.657
4150510020	Campania	Afragola	4.360.998	4.689.296
4150510030	Campania	Agerola	158.470	170.400
4150510040	Campania	Anacapri	323.720	348.090



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4150510050	Campania	Arzano	627.163	674.376
4150510060	Campania	Bacoli	2.784.916	2.994.566
4150510070	Campania	Barano d'Ischia	308.932	332.189
4150510080	Campania	Boscotrecase	478.130	514.124
4150510090	Campania	Boscotrecase	176.266	189.536
4150510100	Campania	Brusciano	224.103	240.974
4150510110	Campania	Caivano	1.498.158	1.610.940
4150510120	Campania	Calvizzano	930.891	1.000.969
4150510130	Campania	Camposano	144.395	155.265
4150510140	Campania	Capri	574.640	617.899
4150510150	Campania	Carbonara di Nola	87.668	94.268
4150510160	Campania	Cardito	1.262.416	1.357.452
4150510170	Campania	Casalnuovo di Napoli	2.099.792	2.257.865
4150510180	Campania	Casamarciano	274.355	295.009
4150510190	Campania	Casamiciola Terme	479.696	515.808
4150510200	Campania	Casandrino	1.471.245	1.582.001
4150510210	Campania	Casavatore	1.436.378	1.544.509
4150510220	Campania	Casola di Napoli	199.746	214.784
4150510230	Campania	Casoria	4.489.778	4.827.772
4150510240	Campania	Castellammare di Stabia	2.088.046	2.245.235
4150510250	Campania	Castello di Cisterna	384.003	412.911
4150510260	Campania	Cercola	515.720	554.543
4150510270	Campania	Cicciano	422.475	454.279
4150510280	Campania	Cimitile	344.694	370.642
4150510290	Campania	Comiziano	135.408	145.602
4150510300	Campania	Crispano	514.122	552.825
4150510301	Campania	Ercolano	1.585.626	1.704.993
4150510310	Campania	Forio	1.781.717	1.915.845
4150510320	Campania	Frattamaggiore	1.379.451	1.483.297
4150510330	Campania	Frattaminore	399.265	429.321
4150510340	Campania	Giugliano in Campania	7.780.703	8.366.438
4150510350	Campania	Gragnano	551.628	593.155
4150510360	Campania	Grumo Nevano	576.565	619.970
4150510370	Campania	Ischia	3.745.154	4.027.092
4150510380	Campania	Lacco Ameno	584.154	628.129
4150510390	Campania	Lettere	123.336	132.620
4150510400	Campania	Liverno	125.166	134.578
4150510410	Campania	Marano di Napoli	2.966.926	3.190.278
4150510420	Campania	Mariglianella	115.827	124.546
4150510430	Campania	Marigliano	510.563	548.999
4150510431	Campania	Massa di Somma	211.434	227.351
4150510440	Campania	Massa Lubrese	1.104.590	1.187.744
4150510450	Campania	Melito di Napoli	648.651	697.482
4150510460	Campania	Meta	435.772	468.577
4150510470	Campania	Monte di Procida	381.515	410.235
4150510480	Campania	Mugnano di Napoli	785.839	845.105
4150510490	Campania	Napoli	89.211.990	95.927.921
4150510500	Campania	Nola	1.802.525	1.938.220
4150510510	Campania	Ottaviano	783.624	842.615
4150510520	Campania	Palma Campania	221.619	238.302
4150510530	Campania	Piano di Sorrento	991.817	1.066.482
4150510540	Campania	Pimonte	140.256	150.815
4150510550	Campania	Poggioreale	506.553	544.686
4150510560	Campania	Pollena Trocchia	318.473	342.448
4150510570	Campania	Pomigliano d'Arco	1.613.923	1.735.420
4150510580	Campania	Pompei	1.643.222	1.766.925
4150510590	Campania	Portici	1.707.950	1.836.526
4150510600	Campania	Pozzuoli	6.257.164	6.728.207
4150510610	Campania	Procida	560.003	602.160



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4150510620	Campania	Qualiano	319.236	343.269
4150510630	Campania	Quarto	1.989.450	2.139.217
4150510650	Campania	Roccarainola	130.938	140.796
4150510660	Campania	San Gennaro Vesuviano	661.003	710.764
4150510670	Campania	San Giorgio a Cremano	1.308.782	1.407.307
4150510680	Campania	San Giuseppe Vesuviano	1.391.829	1.496.607
4150510690	Campania	San Paolo Bel Sito	217.831	234.230
4150510700	Campania	San Sebastiano al Vesuvio	351.329	377.777
4150510710	Campania	Sant'Agnello	531.938	571.983
4150510711	Campania	Santa Maria la Carità	179.829	193.367
4150510720	Campania	Sant'Anastasia	490.570	527.500
4150510730	Campania	Sant'Antimo	1.648.788	1.772.910
4150510740	Campania	Sant'Antonio Abate	227.230	244.336
4150510750	Campania	San Vitale	364.788	392.249
4150510760	Campania	Saviano	489.098	525.917
4150510770	Campania	Scisciano	69.406	74.631
4150510780	Campania	Serrara Fontana	198.895	213.866
4150510790	Campania	Somma Vesuviana	791.218	850.781
4150510800	Campania	Sorrento	1.722.227	1.851.878
4150510810	Campania	Striano	393.319	422.929
4150510820	Campania	Terzigno	617.178	663.639
4150510830	Campania	Torre Annunziata	665.333	715.419
4150510840	Campania	Torre del Greco	978.870	1.052.559
4150510841	Campania	Trecase	182.796	196.557
4150510850	Campania	Tufino	307.990	331.175
4150510860	Campania	Vico Equense	648.627	697.456
4150510870	Campania	Villaricca	2.327.734	2.502.967
4150510880	Campania	Visciano	172.897	186.020
4150510890	Campania	Volia	954.699	1.026.569
4150720010	Campania	Acerno	176.725	190.029
4150720020	Campania	Agropoli	1.815.884	1.952.585
4150720030	Campania	Albanella	101.049	108.656
4150720040	Campania	Alfano	67.870	72.980
4150720050	Campania	Altavilla Silentina	97.653	105.004
4150720060	Campania	Amalfi	600.752	645.977
4150720070	Campania	Angri	1.270.681	1.366.339
4150720080	Campania	Aquara	135.136	145.309
4150720090	Campania	Ascea	448.067	481.797
4150720100	Campania	Atena Lucana	190.768	205.130
4150720120	Campania	Auletta	205.507	220.978
4150720130	Campania	Baronissi	307.735	330.901
4150720140	Campania	Battipaglia	1.352.212	1.454.008
4150720141	Campania	Bellizzi	623.313	670.237
4150720160	Campania	Bracigliano	103.824	111.640
4150720170	Campania	Buccino	144.366	155.234
4150720180	Campania	Buonabitacolo	152.210	163.669
4150720190	Campania	Caggiano	153.169	164.700
4150720200	Campania	Calvanico	186.002	200.005
4150720210	Campania	Camerota	356.600	383.445
4150720220	Campania	Campagna	214.642	230.800
4150720240	Campania	Cannalonga	58.663	63.079
4150720250	Campania	Capaccio	1.607.479	1.728.491
4150720260	Campania	Casalbuono	116.462	125.229
4150720270	Campania	Casaleto Spartano	90.943	97.790
4150720280	Campania	Casal Velino	406.207	436.786
4150720290	Campania	Caselle in Pittari	161.559	173.721
4150720300	Campania	Castelcivita	157.746	169.622
4150720310	Campania	Castellabate	886.272	952.991
4150720320	Campania	Castelnuovo Cilento	141.629	152.291

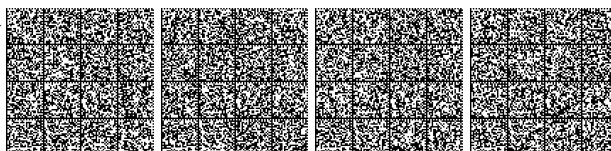


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2015-18
4150720340	Campania	Castel San Giorgio	364.648	392.099
4150720350	Campania	Castel San Lorenzo	169.751	182.529
4150720360	Campania	Castiglione del Genovesi	89.084	95.790
4150720370	Campania	Cava de' Tirreni	1.689.447	1.816.630
4150720380	Campania	Celle di Bulgheria	143.418	154.214
4150720390	Campania	Centola	778.070	836.643
4150720400	Campania	Ceraso	198.502	213.446
4150720410	Campania	Cetara	231.129	248.528
4150720420	Campania	Cicerale	208.094	223.760
4150720430	Campania	Collano	286.523	308.093
4150720460	Campania	Contursi Terme	359.597	386.667
4150720470	Campania	Corbara	111.637	120.041
4150720500	Campania	Eboli	1.220.131	1.311.984
4150720510	Campania	Felitto	124.489	133.861
4150720520	Campania	Fisciano	684.498	736.027
4150720540	Campania	Futani	75.927	81.643
4150720550	Campania	Giffoni Sei Casali	103.346	111.126
4150720560	Campania	Giffoni Valle Piana	408.662	439.426
4150720570	Campania	Gioi	87.465	94.049
4150720580	Campania	Giungano	113.962	122.541
4150720590	Campania	Ispani	87.216	93.782
4150720600	Campania	Laureana Cilento	106.902	114.950
4150720610	Campania	Laurino	124.612	133.993
4150720630	Campania	Laviano	171.218	184.107
4150720640	Campania	Lustra	61.851	66.508
4150720660	Campania	Maiori	462.188	496.982
4150720670	Campania	Mercato San Severino	1.893.108	2.035.623
4150720680	Campania	Minori	273.468	294.055
4150720690	Campania	Moio della Civitella	152.438	163.913
4150720700	Campania	Montano Antilia	71.505	76.888
4150720710	Campania	Montecorice	264.259	284.152
4150720720	Campania	Montecorvino Pugliano	633.699	681.404
4150720730	Campania	Montecorvino Rovella	246.763	265.339
4150720750	Campania	Monte San Giacomo	106.764	114.802
4150720760	Campania	Montesano sulla Marcellana	131.633	141.543
4150720780	Campania	Nocera Inferiore	3.610.202	3.881.980
4150720790	Campania	Nocera Superiore	571.847	614.896
4150720800	Campania	Novi Vella	169.665	182.459
4150720810	Campania	Ogliastro Cilento	232.336	249.827
4150720820	Campania	Olevano sul Tusciano	110.189	118.484
4150720830	Campania	Oliveto Citra	407.188	437.841
4150720840	Campania	Ornignano	95.718	102.924
4150720850	Campania	Omia	91.495	98.383
4150720870	Campania	Padula	149.471	160.723
4150720880	Campania	Pagani	802.327	862.727
4150720890	Campania	Palomonte	259.109	278.615
4150720900	Campania	Pellezzano	707.250	760.492
4150720910	Campania	Perdifumo	358.329	385.305
4150720940	Campania	Petina	98.157	105.547
4150720950	Campania	Piaggine	117.258	126.086
4150720960	Campania	Pisciotta	221.681	238.359
4150720970	Campania	Polla	375.818	404.110
4150720980	Campania	Pollica	593.077	637.724
4150720990	Campania	Pontecagnano Faiano	622.048	668.876
4150721000	Campania	Positano	491.196	528.174
4150721010	Campania	Postiglione	165.383	177.833
4150721020	Campania	Praiano	304.070	326.960
4150721030	Campania	Prignano Cilento	82.153	88.338
4150721040	Campania	Ravello	310.079	333.421

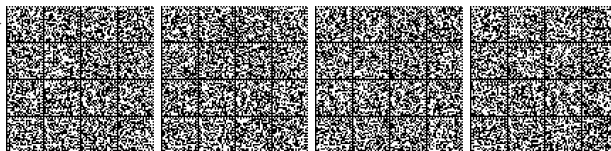


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4150721050	Campania	Ricigliano	134.656	144.794
4150721060	Campania	Roccadaspide	357.191	384.081
4150721070	Campania	Roccagloriosa	115.866	124.589
4150721080	Campania	Roccapiemonte	287.768	309.431
4150721090	Campania	Rofrano	157.521	169.379
4150721140	Campania	Sala Consilina	460.121	494.759
4150721150	Campania	Salento	130.008	139.796
4150721160	Campania	Salemo	18.081.546	19.442.735
4150721180	Campania	San Cipriano Picentino	191.926	206.374
4150721190	Campania	San Giovanni a Piro	199.237	214.236
4150721200	Campania	San Gregorio Magno	276.112	296.898
4150721210	Campania	San Mango Piemonte	132.843	142.844
4150721220	Campania	San Marzano sul Sarno	328.500	353.230
4150721250	Campania	San Pietro al Tanagro	101.696	109.352
4150721260	Campania	San Rufo	168.396	181.073
4150721270	Campania	Santa Marina	247.344	265.964
4150721290	Campania	Sant'Arsenio	248.695	267.417
4150721300	Campania	Sant'Egidio del Monte Albino	193.889	208.485
4150721320	Campania	San Valentino Torio	914.683	983.541
4150721330	Campania	Sanza	180.553	194.145
4150721340	Campania	Sapri	354.786	381.494
4150721350	Campania	Sarno	646.231	694.880
4150721360	Campania	Sassano	159.607	171.622
4150721370	Campania	Scafati	2.987.894	3.212.825
4150721380	Campania	Scala	167.279	179.872
4150721400	Campania	Serre	514.003	552.698
4150721410	Campania	Sessa Cilento	156.295	168.060
4150721420	Campania	Slano	291.356	313.289
4150721430	Campania	Sicignano degli Alburni	303.188	326.012
4150721460	Campania	Teggiano	329.822	354.651
4150721470	Campania	Torchiaro	158.965	170.932
4150721480	Campania	Torraca	63.514	68.296
4150721490	Campania	Torre Orsaja	140.758	151.355
4150721510	Campania	Tramonti	213.878	229.979
4150721520	Campania	Trentinara	102.793	110.531
4150721540	Campania	Vallo della Lucania	259.991	279.563
4150721550	Campania	Valva	189.830	204.120
4150721560	Campania	Vibonati	334.859	360.068
4150721570	Campania	Vietri sul Mare	338.877	364.388
4160090010	Puglia	Acquaviva delle Fonti	385.582	414.609
4160090020	Puglia	Adelfia	209.443	225.210
4160090030	Puglia	Alberobello	315.963	339.749
4160090040	Puglia	Altamura	1.400.156	1.505.560
4160090050	Puglia	Andria	9.105.313	9.790.766
4160090060	Puglia	Bari	11.149.957	11.989.332
4160090070	Puglia	Barletta	2.085.304	2.242.287
4160090080	Puglia	Binetto	125.784	135.254
4160090090	Puglia	Bisceglie	1.159.871	1.247.186
4160090100	Puglia	Bitetto	162.464	174.694
4160090110	Puglia	Bitonto	1.174.852	1.263.296
4160090120	Puglia	Bitritto	242.040	260.261
4160090130	Puglia	Canosa di Puglia	654.610	703.889
4160090140	Puglia	Capurso	227.309	244.421
4160090150	Puglia	Casamassima	367.256	394.903
4160090160	Puglia	Cassano delle Murge	265.237	285.204
4160090170	Puglia	Castellana Grotte	451.403	485.385
4160090180	Puglia	Cellamare	79.893	85.907
4160090190	Puglia	Conversano	911.593	980.219
4160090200	Puglia	Corato	871.353	936.949

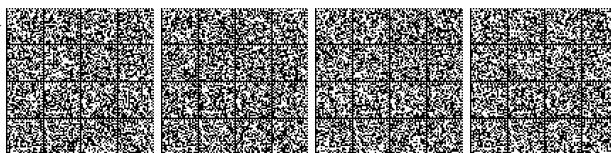


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4160090210	Puglia	Gioia del Colle	947.069	1.018.365
4160090220	Puglia	Giovinazzo	496.349	533.714
4160090230	Puglia	Gravina in Puglia	700.694	753.443
4160090240	Puglia	Grumo Appula	371.400	399.359
4160090250	Puglia	Locorotondo	263.227	283.043
4160090260	Puglia	Minervino Murge	156.530	168.314
4160090270	Puglia	Modugno	1.190.163	1.279.759
4160090280	Puglia	Mola di Bari	538.547	579.090
4160090290	Puglia	Molfetta	1.613.970	1.735.470
4160090300	Puglia	Monopoli	1.814.622	1.951.228
4160090310	Puglia	Noci	329.503	354.308
4160090320	Puglia	Noicattaro	405.622	436.158
4160090330	Puglia	Palo del Colle	271.843	292.307
4160090331	Puglia	Poggiorsini	113.997	122.579
4160090340	Puglia	Polignano a Mare	681.833	733.161
4160090350	Puglia	Putignano	963.910	1.036.474
4160090360	Puglia	Rutigliano	372.554	400.600
4160090370	Puglia	Ruvo di Puglia	468.923	504.223
4160090380	Puglia	Sammichele di Bari	140.799	151.399
4160090390	Puglia	Sannicandro di Bari	214.640	230.798
4160090400	Puglia	Santeramo in Colle	577.727	621.218
4160090410	Puglia	Spinazzola	110.139	118.431
4160090420	Puglia	Terlizzi	461.818	496.584
4160090430	Puglia	Toritto	326.997	351.614
4160090440	Puglia	Trani	2.266.226	2.436.829
4160090450	Puglia	Triggiano	469.709	505.069
4160090460	Puglia	Turi	204.999	220.431
4160090470	Puglia	Valenzano	331.936	356.924
4160160010	Puglia	Brindisi	8.668.380	9.320.940
4160160020	Puglia	Carovigno	537.521	577.986
4160160030	Puglia	Ceglie Messapica	308.399	331.616
4160160040	Puglia	Cellino San Marco	125.103	134.521
4160160050	Puglia	Cisternino	300.054	322.642
4160160060	Puglia	Erchie	285.505	306.998
4160160070	Puglia	Fasano	1.100.505	1.183.352
4160160080	Puglia	Francavilla Fontana	701.000	753.772
4160160090	Puglia	Latiano	269.538	289.829
4160160100	Puglia	Mesagne	934.509	1.004.659
4160160110	Puglia	Oria	265.796	285.805
4160160120	Puglia	Ostuni	1.031.868	1.109.548
4160160130	Puglia	San Donaci	169.350	182.099
4160160140	Puglia	San Michele Salentino	77.221	83.034
4160160150	Puglia	San Pancrazio Salentino	126.569	136.098
4160160160	Puglia	San Pietro Vernotico	880.093	946.347
4160160170	Puglia	San Vito dei Normanni	496.941	534.351
4160160180	Puglia	Torchiarolo	286.710	308.293
4160160190	Puglia	Torre Santa Susanna	148.918	160.129
4160160200	Puglia	Villa Castelli	464.215	499.162
4160310010	Puglia	Accadia	286.221	307.768
4160310030	Puglia	Anzano di Puglia	129.189	138.914
4160310040	Puglia	Apricena	540.618	581.316
4160310050	Puglia	Ascoli Satriano	273.785	294.396
4160310060	Puglia	Biccari	187.425	201.535
4160310070	Puglia	Bovino	248.539	267.249
4160310080	Puglia	Cagnano Varano	164.965	177.384
4160310090	Puglia	Candela	275.406	296.139
4160310091	Puglia	Carapelle	120.023	129.058
4160310100	Puglia	Carantino	82.416	88.621
4160310110	Puglia	Carpino	205.092	220.532

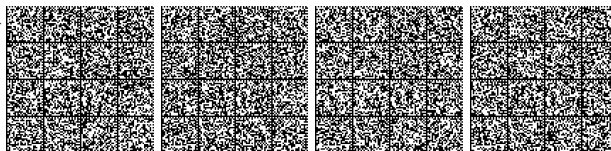


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4160310120	Puglia	Casalnuovo Monterotaro	207.819	223.464
4160310130	Puglia	Casalvecchio di Puglia	92.710	99.690
4160310140	Puglia	Castelluccio dei Sauri	99.490	106.980
4160310150	Puglia	Castelluccio Valmaggiore	102.994	110.748
4160310160	Puglia	Castellnuovo della Daunia	91.411	98.293
4160310170	Puglia	Celenza Valfortore	197.282	212.134
4160310190	Puglia	Cerignola	1.584.905	1.704.217
4160310200	Puglia	Chieuti	139.178	149.655
4160310210	Puglia	Deliceto	242.617	260.881
4160310230	Puglia	Foggia	7.218.125	7.761.510
4160310240	Puglia	Ischitella	249.739	268.539
4160310260	Puglia	Lesina	277.997	298.925
4160310270	Puglia	Lucera	1.840.778	1.979.353
4160310280	Puglia	Manfredonia	2.589.131	2.784.043
4160310290	Puglia	Margherita di Savoia	624.670	671.695
4160310291	Puglia	Mattinata	256.732	276.059
4160310300	Puglia	Monteleone di Puglia	107.874	115.995
4160310310	Puglia	Monte Sant'Angelo	269.787	290.096
4160310321	Puglia	Ordona	147.721	158.841
4160310330	Puglia	Orsara di Puglia	237.608	255.496
4160310340	Puglia	Orta Nova	216.747	233.064
4160310360	Puglia	Peschici	377.248	405.648
4160310370	Puglia	Pietramontecorvino	158.061	169.959
4160310380	Puglia	Poggio Imperiale	161.084	194.717
4160310390	Puglia	Rignano Garganico	138.052	148.445
4160310400	Puglia	Rocchetta Sant'Antonio	184.409	198.291
4160310410	Puglia	Rodi Garganico	443.552	476.943
4160310420	Puglia	Roseto Valfortore	155.079	166.753
4160310430	Puglia	San Ferdinando di Puglia	222.420	239.164
4160310440	Puglia	San Giovanni Rotondo	603.317	648.735
4160310450	Puglia	San Marco in Lamis	338.880	364.391
4160310460	Puglia	San Marco la Catola	117.526	126.373
4160310470	Puglia	San Nicandro Garganico	389.736	419.075
4160310480	Puglia	San Paolo di Civitate	255.152	274.360
4160310490	Puglia	San Severo	1.324.158	1.423.841
4160310500	Puglia	Sant'Agata di Puglia	422.278	454.067
4160310510	Puglia	Serracapriola	210.941	226.821
4160310520	Puglia	Stornara	131.469	141.366
4160310530	Puglia	Stornarella	72.218	77.654
4160310540	Puglia	Torremaggiore	290.805	312.697
4160310550	Puglia	Trinitapoli	697.783	750.312
4160310560	Puglia	Troia	243.993	262.361
4160310570	Puglia	Vico del Gargano	279.482	300.521
4160310580	Puglia	Vieste	1.093.274	1.175.577
4160310600	Puglia	Volturino	157.719	169.592
4160310601	Puglia	Zapponeta	290.193	312.039
4160410010	Puglia	Acquarica del Capo	232.730	250.250
4160410020	Puglia	Alessano	115.630	124.334
4160410030	Puglia	Alezio	100.714	108.296
4160410040	Puglia	Alliste	202.021	217.229
4160410050	Puglia	Andrano	188.313	202.489
4160410060	Puglia	Aradeo	150.769	162.119
4160410070	Puglia	Amesano	296.176	318.472
4160410080	Puglia	Bagnolo del Salento	87.378	93.956
4160410081	Puglia	Botrugno	172.317	185.289
4160410090	Puglia	Calimera	153.900	165.486
4160410100	Puglia	Campi Salentina	356.632	383.480
4160410110	Puglia	Cannole	117.657	126.514
4160410120	Puglia	Caprarica di Lecce	151.640	163.055

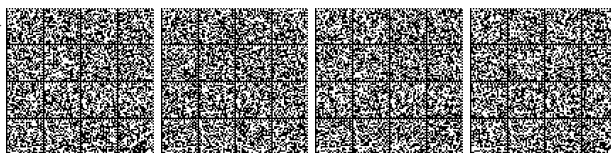


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4160410130	Puglia	Camiano	139.930	150.464
4160410140	Puglia	Carpignano Salentino	200.436	215.525
4160410150	Puglia	Casarano	1.252.169	1.346.433
4160410160	Puglia	Castri di Lecce	86.351	92.852
4160410170	Puglia	Castrignano de' Greci	207.091	222.681
4160410180	Puglia	Castrignano del Capo	243.120	261.423
4160410181	Puglia	Castro	247.180	265.788
4160410190	Puglia	Cavallino	450.898	484.841
4160410200	Puglia	Collepasseo	92.138	99.075
4160410210	Puglia	Copertino	351.295	377.740
4160410220	Puglia	Corigliano d'Otranto	103.975	111.802
4160410230	Puglia	Corsano	124.029	133.366
4160410240	Puglia	Cursi	200.163	215.232
4160410250	Puglia	Cutrofiano	135.192	145.369
4160410260	Puglia	Diso	205.009	220.442
4160410270	Puglia	Gagliano del Capo	119.578	128.580
4160410280	Puglia	Galatina	1.299.296	1.397.108
4160410290	Puglia	Galatone	351.857	378.345
4160410300	Puglia	Gallipoli	1.373.548	1.476.950
4160410310	Puglia	Giuggianello	87.089	93.645
4160410320	Puglia	Giurdignano	97.200	104.517
4160410330	Puglia	Guagnano	121.975	131.158
4160410340	Puglia	Lecce	12.186.663	13.104.082
4160410350	Puglia	Lequile	141.169	151.797
4160410360	Puglia	Leverano	141.840	152.518
4160410370	Puglia	Lizzanello	142.271	152.982
4160410380	Puglia	Maglie	465.693	500.751
4160410390	Puglia	Martano	212.630	228.637
4160410400	Puglia	Martignano	105.463	113.403
4160410410	Puglia	Matino	136.051	146.293
4160410420	Puglia	Melendugno	594.784	639.560
4160410430	Puglia	Melissano	183.203	196.995
4160410440	Puglia	Melpignano	180.257	193.827
4160410450	Puglia	Miggiano	220.610	237.218
4160410460	Puglia	Minervino di Lecce	187.957	202.107
4160410470	Puglia	Monteroni di Lecce	157.109	168.936
4160410480	Puglia	Montesano Salentino	170.997	183.870
4160410490	Puglia	Morciano di Leuca	218.270	234.702
4160410500	Puglia	Muro Leccese	68.164	73.295
4160410510	Puglia	Nardò	918.375	987.511
4160410520	Puglia	Neviano	126.915	136.469
4160410530	Puglia	Nociglia	147.008	158.075
4160410540	Puglia	Novoli	163.493	175.801
4160410550	Puglia	Ortelle	137.107	147.429
4160410560	Puglia	Otranto	777.153	835.658
4160410570	Puglia	Palmariggi	82.030	88.206
4160410580	Puglia	Parabita	362.896	390.215
4160410590	Puglia	Patù	150.374	161.695
4160410600	Puglia	Poggiardo	159.460	171.465
4160410601	Puglia	Porto Cesareo	405.877	436.432
4160410610	Puglia	Presicce	79.038	84.988
4160410620	Puglia	Racale	268.336	288.537
4160410630	Puglia	Ruffano	300.699	323.336
4160410640	Puglia	Salice Salentino	230.823	248.199
4160410650	Puglia	Salve	260.314	279.910
4160410660	Puglia	Sanarica	83.483	89.768
4160410661	Puglia	San Cessiano	130.888	140.741
4160410670	Puglia	San Cesario di Lecce	206.294	221.824
4160410680	Puglia	San Donato di Lecce	95.925	103.147



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4160410690	Puglia	Sannicola	407.052	437.695
4160410700	Puglia	San Pietro in Lama	198.750	213.712
4160410710	Puglia	Santa Cesarea Terme	216.414	232.705
4160410720	Puglia	Scorrano	101.066	108.674
4160410730	Puglia	Secoli	93.472	100.509
4160410740	Puglia	Sogliano Cavour	205.457	220.924
4160410750	Puglia	Soletto	162.357	174.579
4160410760	Puglia	Specchia	258.421	277.875
4160410770	Puglia	Spongano	189.701	203.981
4160410780	Puglia	Squinzano	461.016	517.228
4160410790	Puglia	Stemania	164.320	176.690
4160410800	Puglia	Supersano	181.814	195.502
4160410810	Puglia	Surano	98.862	106.304
4160410820	Puglia	Surbo	377.133	405.523
4160410830	Puglia	Taurisano	126.047	135.536
4160410840	Puglia	Taviano	332.406	357.430
4160410850	Puglia	Tiggiano	149.026	160.245
4160410860	Puglia	Trepuzzi	310.565	333.945
4160410870	Puglia	Tricase	326.190	350.746
4160410880	Puglia	Tuglie	83.966	90.287
4160410890	Puglia	Ugento	439.303	472.374
4160410900	Puglia	Uggiano la Chiesa	222.088	238.786
4160410910	Puglia	Veglie	189.758	204.043
4160410920	Puglia	Vernole	193.498	208.065
4160410930	Puglia	Zollino	142.440	153.163
4160780010	Puglia	Avetrana	178.072	191.478
4160780020	Puglia	Carosino	103.459	111.248
4160780030	Puglia	Castellaneta	908.851	977.270
4160780040	Puglia	Crispiano	310.604	333.987
4160780050	Puglia	Foggiano	359.228	386.270
4160780060	Puglia	Fragagnano	69.367	74.589
4160780070	Puglia	Ginosa	1.253.756	1.348.140
4160780080	Puglia	Grottaglie	707.690	760.965
4160780090	Puglia	Laterza	231.236	248.643
4160780100	Puglia	Leporano	366.424	394.008
4160780110	Puglia	Lizzano	248.399	267.098
4160780120	Puglia	Manduria	892.236	959.405
4160780130	Puglia	Martina Franca	2.243.242	2.412.115
4160780140	Puglia	Maruggio	304.207	327.107
4160780150	Puglia	Massafra	1.058.595	1.138.287
4160780160	Puglia	Monteiasi	87.129	93.688
4160780170	Puglia	Montemesola	188.226	202.396
4160780180	Puglia	Monteparano	170.027	182.827
4160780190	Puglia	Mottola	273.810	294.423
4160780200	Puglia	Palagianello	137.569	147.925
4160780210	Puglia	Palagiano	261.172	280.833
4160780220	Puglia	Puliano	368.548	396.293
4160780230	Puglia	Roccaforzata	107.291	115.368
4160780240	Puglia	San Giorgio Ionico	281.857	303.075
4160780250	Puglia	San Marzano di San Giuseppe	201.070	216.206
4160780260	Puglia	Sava	270.112	290.446
4160780261	Puglia	Statte	622.793	669.678
4160780270	Puglia	Taranto	9.489.059	10.203.401
4160780280	Puglia	Torriceia	321.430	345.627
4170470010	Basilicata	Accettura	181.678	195.355
4170470020	Basilicata	Aliano	93.821	100.884
4170470030	Basilicata	Bernalda	582.128	625.951
4170470060	Basilicata	Colobraro	124.082	133.423
4170470080	Basilicata	Ferrandina	260.484	301.599



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4170470090	Basilicata	Garaguso	128.150	137.797
4170470100	Basilicata	Gorgoglione	109.197	117.418
4170470110	Basilicata	Grassano	100.370	107.926
4170470120	Basilicata	Grottole	208.699	224.410
4170470130	Basilicata	Irsina	95.209	102.376
4170470140	Basilicata	Matera	1.426.108	1.533.466
4170470150	Basilicata	Miglionico	207.720	223.357
4170470160	Basilicata	Montalbano Jonico	296.415	318.729
4170470170	Basilicata	Montescaglioso	1.035.146	1.113.072
4170470180	Basilicata	Nova Siri	546.432	587.567
4170470200	Basilicata	Pisticci	1.156.210	1.243.250
4170470201	Basilicata	Policoro	717.175	771.165
4170470210	Basilicata	Pomarico	271.382	291.812
4170470220	Basilicata	Rotondella	289.938	311.764
4170470230	Basilicata	Salandra	224.609	241.517
4170470240	Basilicata	San Giorgio Lucano	69.296	74.512
4170470250	Basilicata	San Mauro Forte	120.927	130.030
4170470251	Basilicata	Scanzano Jonico	1.019.196	1.095.921
4170470260	Basilicata	Stigliano	313.985	337.622
4170470270	Basilicata	Tricarico	98.092	105.476
4170470280	Basilicata	Tursi	159.516	171.525
4170470290	Basilicata	Valsinni	156.248	168.010
4170640010	Basilicata	Abriola	164.681	177.078
4170640020	Basilicata	Acerenza	172.196	185.159
4170640030	Basilicata	Albano di Lucania	129.465	139.211
4170640040	Basilicata	Anzi	136.170	146.421
4170640060	Basilicata	Atella	570.820	613.792
4170640070	Basilicata	Avigliano	226.866	243.945
4170640080	Basilicata	Baivano	187.984	202.136
4170640090	Basilicata	Banzi	159.881	171.917
4170640100	Basilicata	Baragiano	160.822	172.928
4170640110	Basilicata	Barile	214.301	230.434
4170640120	Basilicata	Bella	86.010	92.485
4170640130	Basilicata	Brienza	230.128	247.452
4170640150	Basilicata	Calvello	305.025	327.987
4170640180	Basilicata	Cancellara	146.129	157.130
4170640220	Basilicata	Castelluccio Inferiore	164.881	177.294
4170640250	Basilicata	Castelsaraceno	146.913	157.973
4170640260	Basilicata	Castronuovo di Sant'Andrea	92.165	99.103
4170640280	Basilicata	Chiaromonte	168.397	181.074
4170640290	Basilicata	Corleto Perticara	268.668	286.894
4170640300	Basilicata	Episcopia	108.239	116.388
4170640311	Basilicata	Filiano	284.174	305.566
4170640320	Basilicata	Forenza	179.745	193.276
4170640330	Basilicata	Francavilla in Sinni	294.970	317.176
4170640350	Basilicata	Genzano di Lucania	102.421	110.131
4170640360	Basilicata	Grumento Nova	196.216	210.988
4170640380	Basilicata	Lagonegro	258.945	278.439
4170640390	Basilicata	Latronico	363.445	390.805
4170640400	Basilicata	Laurenzana	156.245	168.007
4170640410	Basilicata	Lauria	226.639	243.701
4170640420	Basilicata	Lavello	221.073	237.715
4170640430	Basilicata	Maratea	216.655	232.965
4170640440	Basilicata	Marsico Nuovo	287.619	309.271
4170640450	Basilicata	Marsicovetere	176.960	190.282
4170640460	Basilicata	Maschito	118.125	127.018
4170640470	Basilicata	Melfi	561.354	603.613
4170640490	Basilicata	Moliterno	269.797	290.107
4170640500	Basilicata	Montemilone	146.635	157.674

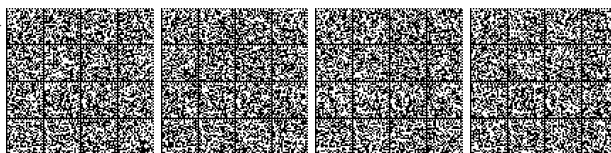


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4170640510	Basilicata	Montemurro	139.401	149.895
4170640520	Basilicata	Muro Lucano	57.876	62.233
4170640530	Basilicata	Nemoli	105.281	113.207
4170640550	Basilicata	Oppido Lucano	236.140	253.917
4170640560	Basilicata	Palazzo San Gervasio	222.000	238.713
4170640561	Basilicata	Paterno	221.049	237.690
4170640570	Basilicata	Pescopagano	141.096	151.718
4170640580	Basilicata	Picerno	102.477	110.191
4170640590	Basilicata	Pietragalla	267.818	287.980
4170640600	Basilicata	Pietrapertosa	90.173	96.961
4170640610	Basilicata	Pignola	110.559	118.882
4170640620	Basilicata	Potenza	2.776.355	2.985.361
4170640630	Basilicata	Rapolla	417.727	449.173
4170640650	Basilicata	Rionero in Vulture	441.202	474.416
4170640660	Basilicata	Ripacandida	136.257	146.514
4170640670	Basilicata	Rivello	187.059	201.141
4170640680	Basilicata	Roccanova	95.035	102.189
4170640690	Basilicata	Rotonda	277.476	298.364
4170640700	Basilicata	Ruoti	196.855	211.675
4170640710	Basilicata	Ruvo del Monte	101.054	108.662
4170640720	Basilicata	San Chirico Nuovo	100.429	107.990
4170640730	Basilicata	San Chirico Raparo	104.644	112.521
4170640750	Basilicata	San Fele	379.129	407.670
4170640770	Basilicata	San Severino Lucano	216.856	233.181
4170640780	Basilicata	Sant'Angelo Le Fratte	82.481	88.690
4170640790	Basilicata	Sant'Arcangelo	80.252	86.293
4170640800	Basilicata	Sarconi	59.728	64.225
4170640820	Basilicata	Satriano di Lucania	186.462	200.499
4170640830	Basilicata	Savoia di Lucania	93.303	100.327
4170640840	Basilicata	Senise	154.903	166.564
4170640850	Basilicata	Spinoso	110.059	118.344
4170640870	Basilicata	Terranova di Pollino	129.668	139.429
4170640880	Basilicata	Tito	206.410	221.948
4170640890	Basilicata	Tolve	211.584	227.512
4170640900	Basilicata	Tramutola	198.058	212.968
4170640910	Basilicata	Trecchina	174.707	187.859
4170640930	Basilicata	Vaglio Basilicata	145.633	156.597
4170640940	Basilicata	Venosa	886.226	952.941
4170640950	Basilicata	Vietri di Potenza	229.363	246.629
4170640960	Basilicata	Viggiannello	326.958	351.571
4170640970	Basilicata	Viggiano	945.997	1.017.213
4180220030	Calabria	Amaroni	123.374	132.662
4180220080	Calabria	Badolato	287.707	309.365
4180220090	Calabria	Belcastro	151.112	162.488
4180220110	Calabria	Borgia	393.831	423.479
4180220111	Calabria	Botricello	658.431	707.998
4180220160	Calabria	Caraffa di Catanzaro	175.836	189.073
4180220170	Calabria	Cardinale	128.965	138.674
4180220190	Calabria	Carlopoli	110.975	119.330
4180220220	Calabria	Catanzaro	6.755.733	7.264.308
4180220260	Calabria	Cerva	70.064	75.338
4180220280	Calabria	Chiaravalle Centrale	244.002	262.370
4180220310	Calabria	Conflenti	89.675	96.426
4180220320	Calabria	Cortale	194.962	208.639
4180220340	Calabria	Cropani	734.993	790.324
4180220370	Calabria	Curinga	426.140	458.220
4180220400	Calabria	Devoli	178.465	191.900
4180220410	Calabria	Decollatura	226.653	243.715
4180220450	Calabria	Falerna	339.862	365.447

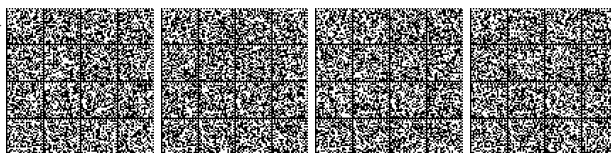


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4180220460	Calabria	Feroleto Antico	215.461	231.681
4180220540	Calabria	Gasparina	175.497	188.708
4180220560	Calabria	Gimigliano	199.724	214.759
4180220570	Calabria	Ginifalco	160.198	172.258
4180220580	Calabria	Gizzeria	427.602	459.792
4180220590	Calabria	Guardavalle	363.331	390.683
4180220610	Calabria	Isca sullo Ionio	213.265	229.319
4180220641	Calabria	Lamezia Terme	5.699.694	6.128.770
4180220660	Calabria	Magisano	172.823	185.834
4180220670	Calabria	Maida	296.819	319.164
4180220700	Calabria	Marcellinara	145.132	156.057
4180220710	Calabria	Martirano Lombardo	135.554	145.759
4180220770	Calabria	Montaurò	141.589	152.248
4180220780	Calabria	Montepaone	408.844	439.622
4180220840	Calabria	Nocera Terinese	790.028	849.501
4180220860	Calabria	Palermi	108.506	116.675
4180220890	Calabria	Pentone	138.208	148.612
4180220910	Calabria	Petrizzi	69.683	74.928
4180220920	Calabria	Petronà	127.595	137.201
4180220930	Calabria	Pianopoli	156.301	168.067
4180220960	Calabria	Platania	188.013	202.166
4180221070	Calabria	San Mango d'Aquino	189.415	203.675
4180221110	Calabria	San Pietro a Maida	296.921	319.273
4180221120	Calabria	San Pietro Apostolo	117.431	126.271
4180221130	Calabria	San Sostene	159.454	171.458
4180221140	Calabria	Santa Caterina dello Ionio	216.525	232.825
4180221150	Calabria	Sant'Andrea Apostolo dello Ionio	163.009	175.281
4180221190	Calabria	San Vito sullo Ionio	144.372	155.240
4180221200	Calabria	Satriano	297.559	319.959
4180221231	Calabria	Sellia Marina	488.635	525.420
4180221250	Calabria	Serrastretta	201.015	216.147
4180221260	Calabria	Sersale	281.466	302.655
4180221270	Calabria	Settingiano	311.948	335.431
4180221290	Calabria	Simeri Crichi	291.709	313.669
4180221330	Calabria	Soverato	1.456.518	1.566.166
4180221340	Calabria	Soveria Mannelli	279.723	300.781
4180221350	Calabria	Soveria Simeri	120.431	129.497
4180221380	Calabria	Squillace	334.095	359.246
4180221390	Calabria	Staletti	300.885	323.535
4180221420	Calabria	Taverna	228.826	245.052
4180221430	Calabria	Tiriolo	276.314	297.115
4180221440	Calabria	Torre di Ruggiero	73.373	78.897
4180221470	Calabria	Vallefiorita	154.570	166.206
4180221530	Calabria	Zagarise	125.115	134.533
4180250010	Calabria	Acquaformosa	111.682	120.089
4180250020	Calabria	Acquappesa	431.488	463.971
4180250030	Calabria	Acri	955.816	1.027.770
4180250040	Calabria	Aiello Calabro	171.136	184.019
4180250060	Calabria	Albidona	92.197	99.138
4180250090	Calabria	Altomonte	398.603	428.610
4180250100	Calabria	Amantea	1.245.552	1.339.318
4180250110	Calabria	Amendolara	385.104	414.095
4180250120	Calabria	Aprigliano	203.831	219.175
4180250130	Calabria	Belmonte Calabro	349.188	375.475
4180250150	Calabria	Belvedere Marittimo	775.275	833.638
4180250160	Calabria	Bianchi	128.901	138.604
4180250170	Calabria	Bisignano	422.818	454.647
4180250180	Calabria	Bocchigliero	107.307	115.385
4180250190	Calabria	Bonifati	261.418	281.097



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4180250200	Calabria	Buonvicino	179.364	192.866
4180250210	Calabria	Calopezzati	97.551	104.894
4180250220	Calabria	Caloveto	106.250	114.248
4180250230	Calabria	Campana	230.125	247.449
4180250250	Calabria	Cariati	852.156	916.307
4180250260	Calabria	Carolei	348.113	374.319
4180250280	Calabria	Casole Bruzio	173.629	186.700
4180250290	Calabria	Cassano all'Jonio	626.065	673.195
4180250300	Calabria	Castiglione Cosentino	311.453	334.899
4180250310	Calabria	Castrolibero	673.103	723.774
4180250330	Calabria	Castrovillari	971.295	1.044.414
4180250340	Calabria	Celico	225.199	242.152
4180250360	Calabria	Cerchiara di Calabria	274.609	295.282
4180250370	Calabria	Cerisano	357.222	384.113
4180250390	Calabria	Cerzeto	151.945	163.383
4180250400	Calabria	Cetraro	614.024	660.248
4180250430	Calabria	Cleto	129.199	138.925
4180250440	Calabria	Colosimi	87.512	94.100
4180250450	Calabria	Corigliano Calabro	765.554	823.185
4180250460	Calabria	Cosenza	11.175.157	12.016.430
4180250470	Calabria	Cropalati	110.336	118.642
4180250480	Calabria	Crosia	673.774	724.496
4180250490	Calabria	Diamante	1.327.016	1.426.914
4180250500	Calabria	Dipignano	226.391	243.433
4180250520	Calabria	Fagnano Castello	214.839	231.013
4180250530	Calabria	Falconara Albanese	288.602	310.328
4180250540	Calabria	Figline Vegliaturo	111.155	119.523
4180250550	Calabria	Firno	276.362	297.166
4180250560	Calabria	Fiumefreddo Bruzio	341.125	366.805
4180250570	Calabria	Francavilla Marittima	194.901	209.573
4180250580	Calabria	Frascineto	136.747	147.041
4180250590	Calabria	Fuscaldo	1.125.655	1.210.395
4180250600	Calabria	Grimaldi	191.637	206.063
4180250610	Calabria	Grisolia	351.472	377.931
4180250620	Calabria	Guardia Piemontese	189.420	203.680
4180250630	Calabria	Lago	213.847	229.945
4180250640	Calabria	Laino Borgo	260.392	279.994
4180250670	Calabria	Lattarico	209.603	225.382
4180250680	Calabria	Longobardi	376.185	404.504
4180250690	Calabria	Longobucco	311.625	335.084
4180250700	Calabria	Lungro	263.941	283.811
4180250710	Calabria	Luzzi	386.714	415.826
4180250720	Calabria	Maierà	145.605	156.566
4180250740	Calabria	Malvito	159.428	171.430
4180250750	Calabria	Mandatoriccio	377.522	405.942
4180250760	Calabria	Mangone	94.184	101.274
4180250770	Calabria	Marano Marchesato	238.472	256.424
4180250780	Calabria	Marano Principato	295.194	317.416
4180250800	Calabria	Mendicino	166.939	179.507
4180250810	Calabria	Mongrassano	130.440	140.260
4180250820	Calabria	Montalto Uffugo	2.102.723	2.261.017
4180250830	Calabria	Montegiordano	163.163	175.446
4180250840	Calabria	Morano Calabro	273.070	293.627
4180250850	Calabria	Mommano	247.886	266.547
4180250860	Calabria	Mottafollone	85.860	92.324
4180250880	Calabria	Oriolo	171.797	184.730
4180250890	Calabria	Orsomarso	118.202	127.100
4180250900	Calabria	Paludi	109.498	117.741
4180250920	Calabria	Paola	1.861.970	2.002.140

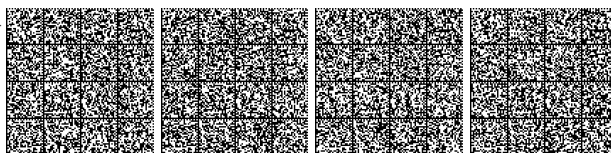


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4180250940	Calabria	Parenti	156.316	168.083
4180250950	Calabria	Paterno Calabro	90.332	97.132
4180250960	Calabria	Pedace	148.710	159.905
4180250980	Calabria	Piane Crati	104.251	112.099
4180250990	Calabria	Pietrafitta	158.626	170.567
4180251000	Calabria	Pietrapaola	230.348	247.689
4180251020	Calabria	Praia a Mare	1.302.281	1.400.318
4180251030	Calabria	Rende	1.773.167	1.906.652
4180251040	Calabria	Rocca Imperiale	317.030	340.896
4180251050	Calabria	Roggiano Gravina	385.590	414.618
4180251060	Calabria	Rogliano	272.343	292.845
4180251070	Calabria	Rose	306.751	329.843
4180251080	Calabria	Roseto Capo Spulico	293.658	315.797
4180251090	Calabria	Rossano	2.597.274	2.792.798
4180251100	Calabria	Rota Greca	93.873	100.939
4180251110	Calabria	Rovito	265.522	285.511
4180251120	Calabria	San Basile	104.672	112.552
4180251130	Calabria	San Benedetto Ullano	94.781	101.916
4180251150	Calabria	San Demetrio Corone	280.448	301.560
4180251160	Calabria	San Donato di Ninea	178.355	191.782
4180251170	Calabria	San Fili	238.405	256.352
4180251180	Calabria	Sangineto	418.887	450.421
4180251190	Calabria	San Giorgio Albanese	93.969	101.043
4180251200	Calabria	San Giovanni in Fiore	860.464	925.240
4180251220	Calabria	San Lorenzo del Vallo	339.965	365.558
4180251230	Calabria	San Lucido	582.269	626.102
4180251240	Calabria	San Marco Argentano	317.773	341.695
4180251250	Calabria	San Martino di Finita	106.638	114.666
4180251260	Calabria	San Nicola Arcella	387.642	416.824
4180251280	Calabria	San Pietro in Guarano	323.653	348.018
4180251290	Calabria	San Sosti	126.297	135.804
4180251300	Calabria	Santa Caterina Albanese	101.964	109.640
4180251310	Calabria	Santa Domenica Taleo	94.342	101.444
4180251320	Calabria	Sant'Agata di Esaro	185.597	199.568
4180251321	Calabria	Santa Maria del Cedro	551.846	593.389
4180251330	Calabria	Santa Sofia d'Epiro	158.441	170.368
4180251340	Calabria	Santo Stefano di Rogliano	139.475	149.975
4180251350	Calabria	San Vincenzo La Costa	142.576	153.309
4180251360	Calabria	Saracena	253.978	273.098
4180251370	Calabria	Scala Coeli	116.639	125.419
4180251380	Calabria	Scalea	2.599.091	2.794.752
4180251390	Calabria	Scigliano	171.492	184.402
4180251420	Calabria	Spezzano Albanese	252.839	271.873
4180251430	Calabria	Spezzano della Sila	556.626	598.529
4180251440	Calabria	Spezzano Piccolo	178.342	191.768
4180251450	Calabria	Tarsia	220.087	236.656
4180251460	Calabria	Terranova da Sibari	191.372	205.779
4180251480	Calabria	Torano Castello	554.985	596.764
4180251490	Calabria	Tortora	422.437	454.239
4180251500	Calabria	Trebisacce	817.169	878.686
4180251510	Calabria	Trenta	150.810	162.164
4180251520	Calabria	Vaccarizzo Albanese	80.308	86.354
4180251530	Calabria	Verbicaro	237.825	255.729
4180251540	Calabria	Villapiana	269.122	289.382
4180251550	Calabria	Zumpano	225.916	242.923
4180670010	Calabria	Africo	301.989	324.723
4180670030	Calabria	Anoia	186.812	200.875
4180670040	Calabria	Antonimina	133.933	144.016
4180670050	Calabria	Ardore	540.206	580.873

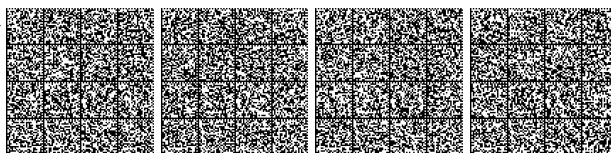


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4180670060	Calabria	Bagaladi	106.898	114.946
4180670070	Calabria	Bagnara Calabro	821.827	883.695
4180670080	Calabria	Benestare	243.696	262.042
4180670090	Calabria	Bianco	417.059	448.455
4180670100	Calabria	Bivongi	132.159	142.108
4180670120	Calabria	Bovalino	846.431	910.151
4180670130	Calabria	Bova Marina	630.377	677.832
4180670140	Calabria	Brancaleone	380.301	408.930
4180670150	Calabria	Bruzzano Zeffirio	181.561	195.230
4180670180	Calabria	Campo Calabro	364.658	392.109
4180670220	Calabria	Cardeto	149.912	161.197
4180670230	Calabria	Careri	271.759	292.217
4180670250	Calabria	Caulonia	806.240	866.934
4180670270	Calabria	Cinquefrondi	470.762	506.202
4180670280	Calabria	Cittanova	503.115	540.990
4180670290	Calabria	Condofuri	475.965	511.796
4180670310	Calabria	Dellianuova	194.256	208.880
4180670320	Calabria	Feroleto della Chiesa	164.180	176.540
4180670340	Calabria	Fiumara	107.703	115.811
4180670350	Calabria	Galatro	195.288	209.989
4180670360	Calabria	Gerace	250.728	269.603
4180670370	Calabria	Giffone	162.590	174.830
4180670380	Calabria	Gioia Tauro	1.852.334	1.991.779
4180670390	Calabria	Gioiosa Ionica	486.305	522.915
4180670400	Calabria	Grotteria	300.040	322.627
4180670420	Calabria	Laureana di Borrello	135.507	145.709
4180670430	Calabria	Locri	1.722.349	1.852.008
4180670440	Calabria	Mammola	189.453	203.715
4180670450	Calabria	Marina di Gioiosa Ionica	681.475	732.776
4180670460	Calabria	Maropati	121.480	130.626
4180670490	Calabria	Melicucco	274.231	294.876
4180670500	Calabria	Melito di Porto Salvo	1.627.814	1.750.356
4180670510	Calabria	Molochio	202.662	217.918
4180670520	Calabria	Monasterace	497.559	535.016
4180670530	Calabria	Montebello Ionico	221.840	238.540
4180670540	Calabria	Motta San Giovanni	432.502	465.061
4180670550	Calabria	Oppido Mamertina	268.672	288.898
4180670560	Calabria	Palizzi	308.213	331.416
4180670570	Calabria	Palmi	773.522	831.753
4180670590	Calabria	Placanica	140.602	151.187
4180670600	Calabria	Piatti	261.992	281.715
4180670610	Calabria	Polistena	629.902	677.322
4180670620	Calabria	Portigliola	182.006	195.708
4180670630	Calabria	Reggio di Calabria	22.899.036	24.622.889
4180670640	Calabria	Riace	289.037	310.796
4180670650	Calabria	Rizziconi	419.498	451.078
4180670670	Calabria	Roccella Ionica	324.869	349.325
4180670680	Calabria	Roghudi	100.676	108.255
4180670690	Calabria	Rosarno	689.295	751.938
4180670701	Calabria	San Ferdinando	434.211	466.899
4180670710	Calabria	San Giorgio Morgeto	255.792	275.049
4180670730	Calabria	San Lorenzo	439.679	472.779
4180670740	Calabria	San Luca	338.692	364.189
4180670750	Calabria	San Pietro di Caridà	97.622	104.971
4180670770	Calabria	San Roberto	134.779	144.925
4180670810	Calabria	Sant'Eufemia d'Aspromonte	377.249	405.648
4180670820	Calabria	Sant'Illario dello Ionio	164.338	176.709
4180670830	Calabria	Santo Stefano in Aspromonte	230.323	247.662
4180670850	Calabria	Scilla	480.250	516.403



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4180670860	Calabria	Seminara	244.788	263.215
4180670880	Calabria	Siderno	1.573.165	1.691.594
4180670890	Calabria	Sinopoli	207.784	223.426
4180670910	Calabria	Stignano	184.598	198.494
4180670920	Calabria	Stilo	274.834	295.523
4180670930	Calabria	Taurianova	911.310	979.914
4180670950	Calabria	Varapodio	138.361	148.777
4180670960	Calabria	Villa San Giovanni	1.202.968	1.293.528
4180970010	Calabria	Belvedere di Spinello	215.259	231.464
4180970020	Calabria	Caccuri	148.851	160.057
4180970040	Calabria	Casabona	152.222	163.681
4180970050	Calabria	Castelsilano	109.104	117.317
4180970060	Calabria	Cerenzia	76.440	82.194
4180970070	Calabria	Cirò	254.659	273.830
4180970080	Calabria	Cirò Marina	853.104	917.326
4180970090	Calabria	Cotronei	229.823	247.124
4180970100	Calabria	Crotone	1.748.864	1.880.520
4180970110	Calabria	Crucoli	357.680	384.606
4180970120	Calabria	Cutro	1.132.827	1.218.107
4180970130	Calabria	Isola di Capo Rizzuto	1.758.928	1.891.342
4180970140	Calabria	Melissa	279.534	300.578
4180970150	Calabria	Mesoraca	98.807	106.245
4180970160	Calabria	Pallagorio	154.737	166.386
4180970170	Calabria	Pettilia Policastro	402.412	432.705
4180970180	Calabria	Roccamare	314.953	338.663
4180970190	Calabria	Rocca di Neto	241.846	260.053
4180970200	Calabria	San Mauro Marchesato	103.860	111.679
4180970220	Calabria	Santa Severina	157.135	168.964
4180970230	Calabria	Savelli	121.993	131.177
4180970240	Calabria	Scandale	188.023	202.177
4180970250	Calabria	Strongoli	133.375	143.416
4180970270	Calabria	Verzino	124.382	133.745
4181030010	Calabria	Acquaro	115.582	124.283
4181030020	Calabria	Arena	118.680	127.614
4181030030	Calabria	Briatico	733.476	788.693
4181030050	Calabria	Capistrano	111.156	119.524
4181030060	Calabria	Cessaniti	235.214	252.921
4181030070	Calabria	Dasà	89.672	96.422
4181030080	Calabria	Dinami	128.401	138.067
4181030090	Calabria	Drapia	164.125	176.481
4181030100	Calabria	Fabrizia	141.004	151.619
4181030110	Calabria	Filadelfia	200.830	215.949
4181030120	Calabria	Filandari	221.366	238.031
4181030130	Calabria	Filogaso	95.245	102.415
4181030140	Calabria	Francavilla Angitola	140.636	151.224
4181030150	Calabria	Francica	141.028	151.645
4181030160	Calabria	Gerocame	158.911	170.874
4181030170	Calabria	Ionadi	339.839	365.423
4181030180	Calabria	Joppolo	348.914	375.180
4181030190	Calabria	Limbadi	217.298	233.657
4181030200	Calabria	Maierato	215.922	232.177
4181030210	Calabria	Mileto	365.975	393.525
4181030230	Calabria	Monterosso Calabro	138.937	149.396
4181030240	Calabria	Nardodipace	125.280	134.711
4181030250	Calabria	Nicotera	472.184	507.730
4181030260	Calabria	Parghelia	171.728	184.656
4181030270	Calabria	Pizzo	1.314.905	1.413.892
4181030280	Calabria	Pizzoni	80.661	86.733
4181030290	Calabria	Polia	110.269	118.571

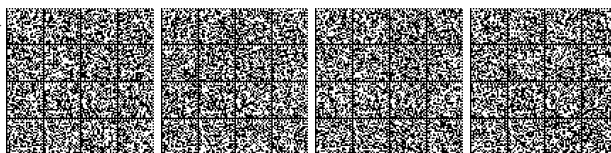


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
4181030300	Calabria	Ricadi	1.254.218	1.348.636
4181030310	Calabria	Rombiolo	285.339	306.820
4181030320	Calabria	San Calogero	306.375	329.439
4181030330	Calabria	San Costantino Calabro	188.004	202.157
4181030340	Calabria	San Gregorio d'Ippona	146.981	158.046
4181030350	Calabria	San Nicola da Crissa	193.752	208.337
4181030360	Calabria	Sant'Onofrio	390.754	420.170
4181030370	Calabria	Serra San Bruno	209.450	225.217
4181030390	Calabria	Sorianello	121.022	130.133
4181030400	Calabria	Soriano Calabro	325.170	349.649
4181030420	Calabria	Spilinga	102.689	110.419
4181030430	Calabria	Stefanaconi	228.371	245.563
4181030440	Calabria	Tropea	1.004.262	1.079.863
4181030460	Calabria	Vazzano	75.542	81.228
4181030470	Calabria	Vibo Valentia	3.726.417	4.006.944
4181030490	Calabria	Zambrone	225.431	242.402
4181030500	Calabria	Zungri	139.329	149.817
5190010010	Sicilia	Agrigento	4.409.677	4.741.640
5190010020	Sicilia	Alessandria della Rocca	388.098	417.315
5190010030	Sicilia	Aragona	947.038	1.018.332
5190010040	Sicilia	Bivona	506.140	544.242
5190010050	Sicilia	Burgio	215.433	231.651
5190010060	Sicilia	Calamonaci	162.072	174.273
5190010070	Sicilia	Callabellotta	414.085	445.257
5190010080	Sicilia	Camastra	366.275	393.548
5190010090	Sicilia	Cammarata	461.439	496.177
5190010100	Sicilia	Campobello di Licata	458.224	492.719
5190010110	Sicilia	Canicatti	1.804.559	1.940.407
5190010120	Sicilia	Casteltermini	766.848	824.576
5190010130	Sicilia	Castrofilippo	260.842	280.478
5190010140	Sicilia	Cattolica Eraclea	391.025	420.461
5190010150	Sicilia	Cianciana	345.357	371.356
5190010170	Sicilia	Favara	1.232.087	1.324.839
5190010180	Sicilia	Grotte	249.491	268.273
5190010190	Sicilia	Joppolo Giancaxio	154.215	165.824
5190010200	Sicilia	Lampedusa e Linosa	995.973	1.070.950
5190010210	Sicilia	Licata	2.792.884	3.003.134
5190010220	Sicilia	Lucca Sicula	197.282	212.133
5190010230	Sicilia	Menfi	939.929	1.010.687
5190010240	Sicilia	Montalegre	270.619	290.992
5190010250	Sicilia	Montevago	327.889	352.573
5190010260	Sicilia	Naro	367.389	395.047
5190010270	Sicilia	Palma di Montechiaro	699.752	752.429
5190010280	Sicilia	Porto Empedocle	889.815	956.801
5190010290	Sicilia	Racalmuto	535.887	576.228
5190010300	Sicilia	Raffadali	453.238	487.358
5190010310	Sicilia	Ravanusa	454.922	489.168
5190010320	Sicilia	Realmonte	324.700	349.143
5190010330	Sicilia	Ribera	696.871	749.332
5190010340	Sicilia	Sambuca di Sicilia	376.327	404.657
5190010350	Sicilia	San Biagio Platani	348.731	374.984
5190010360	Sicilia	San Giovanni Gemini	330.406	355.280
5190010361	Sicilia	Santa Elisabetta	327.702	352.371
5190010370	Sicilia	Santa Margherita di Belice	433.669	466.316
5190010380	Sicilia	Sant'Angelo Muxaro	285.143	306.609
5190010390	Sicilia	Santo Stefano Quisquina	528.128	567.885
5190010400	Sicilia	Sciacca	1.627.712	1.750.247
5190010410	Sicilia	Siculiana	402.879	433.208
5190010420	Sicilia	Villafraanca Sicula	217.702	234.091

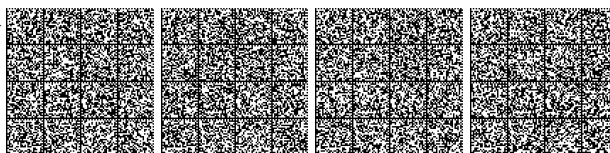


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
5190180030	Sicilia	Butera	795.257	855.124
5190180040	Sicilia	Catanisetta	4.073.512	4.380.168
5190180050	Sicilia	Campofranco	303.656	326.515
5190180060	Sicilia	Della	372.643	400.696
5190180070	Sicilia	Gela	3.574.179	3.843.246
5190180080	Sicilia	Marianopoli	173.257	186.299
5190180090	Sicilia	Mazzerino	598.133	643.161
5190180100	Sicilia	Milena	219.944	236.502
5190180110	Sicilia	Montedoro	172.048	185.000
5190180120	Sicilia	Mussomeli	400.660	430.822
5190180130	Sicilia	Niscemi	343.382	369.232
5190180140	Sicilia	Resuttano	250.845	269.728
5190180150	Sicilia	Riesi	387.112	416.254
5190180160	Sicilia	San Cataldo	575.928	619.284
5190180170	Sicilia	Santa Caterina Villamosa	131.482	141.380
5190180180	Sicilia	Serradifalco	262.332	282.080
5190180190	Sicilia	Sommatino	440.986	474.184
5190180200	Sicilia	Sutera	187.337	201.440
5190180210	Sicilia	Vallulunga Pratameno	241.812	260.015
5190180220	Sicilia	Villalba	158.470	170.400
5190210010	Sicilia	Aci Bonaccorsi	274.985	295.686
5190210020	Sicilia	Aci Castello	1.446.380	1.555.264
5190210030	Sicilia	Aci Catena	1.105.420	1.188.636
5190210040	Sicilia	Acireale	3.729.723	4.010.499
5190210050	Sicilia	Aci Sant'Antonio	799.865	860.079
5190210060	Sicilia	Adrano	742.277	798.156
5190210070	Sicilia	Belpasso	1.245.901	1.339.693
5190210080	Sicilia	Biancavilla	605.616	651.207
5190210090	Sicilia	Bronte	792.771	852.452
5190210100	Sicilia	Calatabiano	486.704	523.343
5190210110	Sicilia	Caltagirone	2.869.723	3.085.757
5190210120	Sicilia	Camporotondo Etneo	178.042	191.445
5190210130	Sicilia	Castel di Iudica	418.414	449.912
5190210140	Sicilia	Castiglione di Sicilia	756.542	813.495
5190210150	Sicilia	Catania	50.962.200	54.798.664
5190210160	Sicilia	Fiumefreddo di Sicilia	952.652	1.024.368
5190210170	Sicilia	Giarre	1.651.587	1.775.919
5190210180	Sicilia	Grammichele	490.140	527.038
5190210190	Sicilia	Gravina di Catania	845.507	909.157
5190210200	Sicilia	Licodia Eubea	340.106	365.709
5190210210	Sicilia	Linguaglossa	332.125	357.127
5190210220	Sicilia	Maletto	412.405	443.451
5190210221	Sicilia	Maniace	318.265	342.224
5190210230	Sicilia	Mascali	1.315.120	1.414.123
5190210240	Sicilia	Mascalucia	943.703	1.014.745
5190210241	Sicilia	Mazzarone	531.597	571.616
5190210250	Sicilia	Militello in Val di Catania	239.783	257.834
5190210251	Sicilia	Milo	171.916	184.858
5190210260	Sicilia	Mineo	556.698	598.606
5190210270	Sicilia	Mirabella Imbaccari	540.466	581.153
5190210280	Sicilia	Misterbianco	1.763.644	1.896.413
5190210290	Sicilia	Motta Sant'Anastasia	744.294	800.325
5190210300	Sicilia	Nicolosi	372.209	400.229
5190210310	Sicilia	Palagonia	1.526.257	1.641.154
5190210320	Sicilia	Paternò	832.071	894.710
5190210330	Sicilia	Pedara	759.714	816.905
5190210340	Sicilia	Piedimonte Etneo	546.931	588.104
5190210350	Sicilia	Raddusa	536.331	576.706
5190210351	Sicilia	Ragalna	271.570	292.014

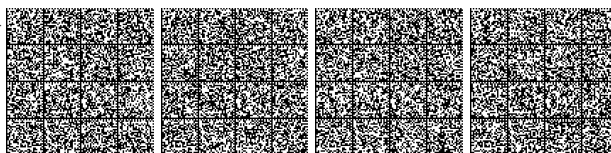


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
5190210360	Sicilia	Ramacca	1.143.705	1.229.804
5190210370	Sicilia	Randazzo	705.966	759.112
5190210380	Sicilia	Riposto	1.376.984	1.480.644
5190210390	Sicilia	San Cono	221.685	238.373
5190210400	Sicilia	San Giovanni la Punta	2.262.834	2.433.182
5190210410	Sicilia	San Gregorio di Catania	289.978	311.807
5190210420	Sicilia	San Michele di Ganzaria	387.760	416.951
5190210430	Sicilia	San Pietro Clarenza	165.122	177.553
5190210440	Sicilia	Sant'Agata li Battiati	723.125	777.562
5190210450	Sicilia	Sant'Alfio	205.316	220.773
5190210460	Sicilia	Santa Maria di Licodia	328.250	352.961
5190210470	Sicilia	Santa Venerina	508.614	546.902
5190210480	Sicilia	Scordia	653.202	702.375
5190210490	Sicilia	Trecastagni	404.345	434.784
5190210500	Sicilia	Tremestieri Etneo	658.442	708.009
5190210501	Sicilia	Valverde	383.732	412.619
5190210510	Sicilia	Viagrande	467.594	502.795
5190210520	Sicilia	Vizzini	577.298	620.757
5190210530	Sicilia	Zafferana Etnea	697.464	749.970
5190280010	Sicilia	Agira	233.981	251.596
5190280020	Sicilia	Aidone	479.196	515.270
5190280030	Sicilia	Assoro	314.174	337.826
5190280040	Sicilia	Barrafranca	636.549	684.469
5190280050	Sicilia	Calascibetta	347.262	373.404
5190280060	Sicilia	Catenanuova	339.546	365.107
5190280070	Sicilia	Centuripe	254.089	273.217
5190280080	Sicilia	Cerami	271.318	291.743
5190280090	Sicilia	Enna	915.431	984.345
5190280100	Sicilia	Gagliano Castelferrato	290.322	312.178
5190280110	Sicilia	Leonforte	473.718	509.380
5190280120	Sicilia	Nicosia	573.442	616.611
5190280130	Sicilia	Nissoria	240.601	258.713
5190280140	Sicilia	Piazza Armerina	708.695	762.046
5190280150	Sicilia	Pietraperzia	269.342	289.618
5190280160	Sicilia	Regalbuto	314.638	338.324
5190280180	Sicilia	Troina	468.232	503.481
5190280190	Sicilia	Valguarnera Caropepe	275.033	295.738
5190280200	Sicilia	Villaro	279.081	300.090
5190480001	Sicilia	Acquedolci	581.024	624.763
5190480010	Sicilia	Alcara li Fusi	250.521	269.381
5190480030	Sicilia	Alì Terme	365.497	393.012
5190480050	Sicilia	Barcellona Pozzo di Gotto	2.112.166	2.271.171
5190480070	Sicilia	Brolo	479.884	516.010
5190480080	Sicilia	Capizzi	282.206	303.450
5190480090	Sicilia	Capo d'Orlando	1.742.317	1.873.480
5190480100	Sicilia	Capri Leone	360.671	387.822
5190480110	Sicilia	Caronia	263.133	282.942
5190480130	Sicilia	Castel di Lucio	185.893	199.887
5190480140	Sicilia	Castell'Umberto	456.331	490.684
5190480150	Sicilia	Castelmola	230.361	247.703
5190480160	Sicilia	Castroreale	289.189	310.960
5190480170	Sicilia	Cesaro	257.251	276.617
5190480190	Sicilia	Falcone	330.861	355.769
5190480200	Sicilia	Ficarra	221.198	237.850
5190480210	Sicilia	Fiusedinisi	154.461	166.088
5190480230	Sicilia	Fondachelli-Fantina	219.474	235.996
5190480250	Sicilia	Francavilla di Sicilia	1.016.086	1.092.578
5190480270	Sicilia	Furoi Siculo	401.325	431.537
5190480280	Sicilia	Furnari	468.352	503.610

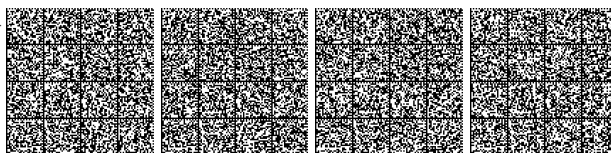


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
5190480290	Sicilia	Gaggi	210.862	226.736
5190480300	Sicilia	Galati Mamertino	320.753	344.899
5190480310	Sicilia	Giardini-Naxos	724.653	779.206
5190480320	Sicilia	Gioiosa Marea	672.955	723.615
5190480330	Sicilia	Graniti	176.492	189.778
5190480340	Sicilia	Gualtieri Sicaminò	207.052	222.638
5190480350	Sicilia	Itala	275.494	296.234
5190480370	Sicilia	Letojanni	681.549	732.857
5190480380	Sicilia	Librizzi	226.477	243.526
5190480400	Sicilia	Lipari	2.525.526	2.715.649
5190480410	Sicilia	Longi	168.071	180.723
5190480450	Sicilia	Mazzarrà Sant'Andrea	380.849	409.519
5190480460	Sicilia	Merì	281.035	302.192
5190480470	Sicilia	Messina	7.028.327	7.557.424
5190480480	Sicilia	Milazzo	2.879.803	3.096.596
5190480490	Sicilia	Militello Rosmarino	194.363	208.995
5190480510	Sicilia	Mistretta	439.123	472.180
5190480530	Sicilia	Monforte San Giorgio	310.736	334.129
5190480550	Sicilia	Montagnareale	226.512	243.564
5190480560	Sicilia	Montalbano Elicona	335.024	360.244
5190480590	Sicilia	Naso	347.601	373.768
5190480600	Sicilia	Nizza di Sicilia	594.574	639.334
5190480610	Sicilia	Novara di Sicilia	284.456	305.871
5190480620	Sicilia	Oliveri	238.953	256.942
5190480630	Sicilia	Pace del Mela	662.263	712.140
5190480640	Sicilia	Pagliara	166.230	178.744
5190480650	Sicilia	Patti	1.742.375	1.873.542
5190480660	Sicilia	Pettineo	190.681	205.035
5190480670	Sicilia	Piraino	734.121	789.386
5190480680	Sicilia	Raccuja	162.178	174.387
5190480710	Sicilia	Roccalumera	757.544	814.572
5190480720	Sicilia	Roccalvina	135.459	145.656
5190480740	Sicilia	Rodi Milici	219.805	236.352
5190480750	Sicilia	Rometta	347.611	373.779
5190480760	Sicilia	San Filippo del Mela	401.557	431.787
5190480770	Sicilia	San Fratello	352.948	379.518
5190480780	Sicilia	San Marco d'Alunzio	249.389	268.163
5190480790	Sicilia	San Pier Niceto	360.502	387.641
5190480800	Sicilia	San Piero Patti	382.703	411.513
5190480810	Sicilia	San Salvatore di Fitalia	254.600	273.766
5190480820	Sicilia	Santa Domenica Vittoria	171.500	184.411
5190480830	Sicilia	Sant'Agata di Militello	1.303.054	1.401.148
5190480840	Sicilia	Sant'Alessio Siculo	255.777	275.032
5190480850	Sicilia	Santa Lucia del Mela	437.273	470.191
5190480870	Sicilia	Sant'Angelo di Brolo	408.498	439.250
5190480880	Sicilia	Santa Teresa di Riva	554.748	596.509
5190480890	Sicilia	San Teodoro	134.714	144.856
5190480900	Sicilia	Santo Stefano di Camastra	467.551	502.749
5190480901	Sicilia	Saponara	327.199	351.831
5190480910	Sicilia	Savoca	149.374	160.619
5190480920	Sicilia	Scaletta Zanclea	325.751	350.273
5190480930	Sicilia	Sinagra	305.551	328.553
5190480940	Sicilia	Spadafora	389.374	418.686
5190480950	Sicilia	Taormina	3.332.477	3.583.348
5190480951	Sicilia	Terme Vigliatore	512.556	551.142
5190480960	Sicilia	Torregrotta	357.025	383.902
5190480961	Sicilia	Torrenova	352.293	378.814
5190480970	Sicilia	Tortorici	417.159	448.563
5190480990	Sicilia	Tusa	272.066	292.547

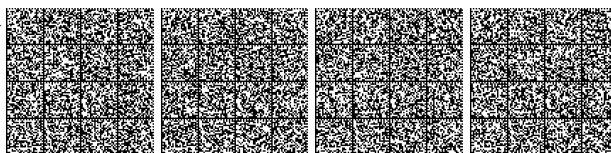


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
5190481000	Sicilia	Ucria	181.620	195.292
5190481010	Sicilia	Valdina	207.215	222.815
5190481020	Sicilia	Venetico	564.084	606.548
5190481030	Sicilia	Villafraanca Tirrena	525.935	565.528
5190550010	Sicilia	Alia	345.982	372.028
5190550020	Sicilia	Alimena	249.285	268.051
5190550030	Sicilia	Aliminusa	155.330	167.023
5190550040	Sicilia	Altavilla Milicia	326.559	351.142
5190550050	Sicilia	Altofonte	263.409	283.239
5190550060	Sicilia	Bagheria	3.000.011	3.225.853
5190550070	Sicilia	Balestrate	350.750	377.155
5190550080	Sicilia	Baucina	203.763	219.102
5190550090	Sicilia	Belmonte Mezzagno	449.176	482.990
5190550100	Sicilia	Bisacquino	554.855	596.625
5190550101	Sicilia	Blufi	104.358	112.214
5190550110	Sicilia	Bolognetta	245.436	263.913
5190550120	Sicilia	Bompietro	197.429	212.291
5190550130	Sicilia	Borgetto	774.120	832.396
5190550140	Sicilia	Caccamo	464.843	499.837
5190550150	Sicilia	Callavuturo	371.519	399.487
5190550160	Sicilia	Campofelice di Roccella	891.521	958.635
5190550170	Sicilia	Campofiorito	125.636	135.094
5190550171	Sicilia	Camporeale	614.287	660.531
5190550180	Sicilia	Capaci	821.622	883.474
5190550190	Sicilia	Carini	4.056.337	4.361.700
5190550200	Sicilia	Castelbuono	719.377	773.533
5190550210	Sicilia	Casteldaccia	939.314	1.010.027
5190550220	Sicilia	Castellana Sicula	388.805	418.074
5190550230	Sicilia	Castronovo di Sicilia	377.449	405.864
5190550240	Sicilia	Cefalà Diana	200.128	215.194
5190550250	Sicilia	Cefalù	1.029.162	1.106.638
5190550260	Sicilia	Cerda	252.056	271.031
5190550270	Sicilia	Chiusa Sclafani	315.379	339.120
5190550280	Sicilia	Ciminna	395.585	425.364
5190550290	Sicilia	Cinisi	719.517	773.683
5190550300	Sicilia	Collesano	446.590	480.210
5190550310	Sicilia	Contessa Entellina	358.109	385.068
5190550320	Sicilia	Corleone	882.116	948.522
5190550330	Sicilia	Ficarazzi	1.279.214	1.375.514
5190550340	Sicilia	Gangi	259.980	279.551
5190550350	Sicilia	Geraci Siculo	261.855	281.568
5190550360	Sicilia	Giardinello	182.061	195.766
5190550370	Sicilia	Giuliana	193.667	208.246
5190550380	Sicilia	Godrano	198.125	213.040
5190550400	Sicilia	Isnello	240.777	258.902
5190550410	Sicilia	Isola delle Femmine	290.250	312.100
5190550420	Sicilia	Lascari	368.302	396.028
5190550430	Sicilia	Lercara Friddi	428.516	460.774
5190550440	Sicilia	Marineo	442.763	476.094
5190550450	Sicilia	Mezzojuso	353.436	380.043
5190550460	Sicilia	Misilmeri	808.235	869.079
5190550470	Sicilia	Monreale	4.096.905	4.405.322
5190550480	Sicilia	Montelepre	259.097	278.602
5190550490	Sicilia	Montemaggiore Bel Sito	427.355	459.527
5190550500	Sicilia	Palazzo Adriano	267.006	287.106
5190550510	Sicilia	Palemo	24.956.960	26.835.735
5190550520	Sicilia	Partinico	1.816.363	1.953.100
5190550530	Sicilia	Petralia Soprana	387.440	416.606
5190550540	Sicilia	Petralia Sottana	466.903	502.051

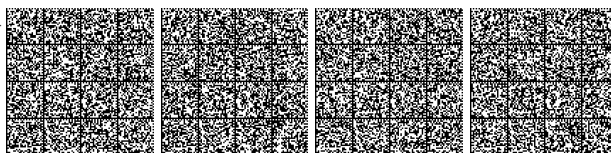


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
5190550550	Sicilia	Piana degli Albanesi	385.903	414.954
5190550560	Sicilia	Polizzi Generosa	432.335	464.882
5190550570	Sicilia	Pollina	224.842	241.768
5190550580	Sicilia	Prizzi	355.026	381.753
5190550590	Sicilia	Roccamena	214.633	230.790
5190550600	Sicilia	Roccapalumba	321.712	345.931
5190550610	Sicilia	San Cipirello	476.742	512.632
5190550620	Sicilia	San Giuseppe Jato	741.842	797.688
5190550630	Sicilia	San Mauro Castelverde	144.665	155.555
5190550650	Sicilia	Santa Flavia	286.312	307.865
5190550660	Sicilia	Sciara	212.166	228.137
5190550680	Sicilia	Termini Imerese	1.600.713	1.721.215
5190550690	Sicilia	Terrasini	1.145.138	1.231.344
5190550700	Sicilia	Torretta	315.482	339.232
5190550710	Sicilia	Trabia	1.062.211	1.142.175
5190550711	Sicilia	Trappeto	399.040	429.080
5190550720	Sicilia	Ustica	329.895	354.729
5190550730	Sicilia	Valledolmo	381.004	409.687
5190550740	Sicilia	Ventimiglia di Sicilia	260.712	280.338
5190550750	Sicilia	Vicari	290.725	312.611
5190550760	Sicilia	Villabate	777.704	836.250
5190550770	Sicilia	Villafraati	376.146	404.463
5190650010	Sicilia	Acate	585.807	629.907
5190650020	Sicilia	Chiaromonte Gulfi	501.247	538.981
5190650030	Sicilia	Comiso	2.805.075	3.016.243
5190650040	Sicilia	Giaratana	343.662	369.534
5190650050	Sicilia	Ispica	2.042.396	2.196.149
5190650060	Sicilia	Modica	6.062.296	6.518.670
5190650070	Sicilia	Monterosso Almo	415.701	446.995
5190650080	Sicilia	Pozzallo	2.423.863	2.606.332
5190650090	Sicilia	Ragusa	4.075.106	4.381.883
5190650100	Sicilia	Santa Croce Camerina	682.162	733.516
5190650110	Sicilia	Scicli	2.887.594	3.104.974
5190650120	Sicilia	Vittoria	3.143.884	3.380.558
5190760010	Sicilia	Augusta	3.179.030	3.418.349
5190760020	Sicilia	Avola	2.446.852	2.631.053
5190760030	Sicilia	Buccheri	289.637	311.441
5190760040	Sicilia	Buscemi	241.248	259.409
5190760050	Sicilia	Canicattini Bagni	546.092	587.202
5190760060	Sicilia	Carlentini	1.068.341	1.148.766
5190760080	Sicilia	Ferla	307.075	330.192
5190760090	Sicilia	Floridia	449.719	483.574
5190760100	Sicilia	Francofonte	1.051.444	1.130.598
5190760110	Sicilia	Lentini	1.726.148	1.856.094
5190760120	Sicilia	Melilli	914.482	983.324
5190760130	Sicilia	Noto	1.523.422	1.638.106
5190760140	Sicilia	Pachino	1.299.383	1.397.201
5190760150	Sicilia	Palazzo Acreide	710.175	763.637
5190760151	Sicilia	Portopalo di Capo Passero	293.386	315.472
5190760152	Sicilia	Priolo Gargallo	854.542	918.672
5190760160	Sicilia	Rosolini	1.301.144	1.399.095
5190760170	Sicilia	Siracusa	4.938.304	5.310.063
5190760180	Sicilia	Solarino	636.408	684.318
5190760190	Sicilia	Sortino	375.832	404.124
5190820010	Sicilia	Alcamo	2.291.109	2.463.585
5190820020	Sicilia	Buseto Palizzolo	486.648	523.283
5190820030	Sicilia	Calatafimi-Segesta	621.172	667.934
5190820040	Sicilia	Campobello di Mazara	1.379.869	1.483.746
5190820060	Sicilia	Castellammare del Golfo	931.809	1.001.956

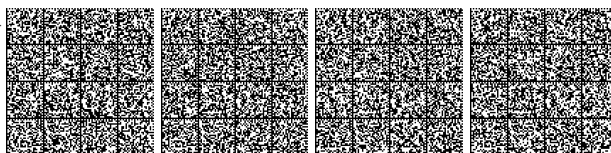


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
5190820070	Sicilia	Castelvetrano	3.157.412	3.395.103
5190820080	Sicilia	Custonaci	254.815	273.998
5190820090	Sicilia	Erice	750.412	806.904
5190820100	Sicilia	Favignana	663.300	713.233
5190820110	Sicilia	Gibellina	405.400	435.919
5190820120	Sicilia	Marsala	3.276.306	3.522.948
5190820130	Sicilia	Mazara del Vallo	2.294.052	2.466.750
5190820140	Sicilia	Paceco	367.945	395.644
5190820150	Sicilia	Pantelleria	760.821	818.096
5190820160	Sicilia	Partanna	356.314	383.137
5190820161	Sicilia	Petrosino	323.476	347.827
5190820170	Sicilia	Poggioreale	231.985	249.449
5190820180	Sicilia	Salaparuta	190.393	204.726
5190820190	Sicilia	Salemi	365.312	392.813
5190820200	Sicilia	Santa Ninfa	194.411	209.046
5190820201	Sicilia	San Vito Lo Capo	763.187	820.640
5190820210	Sicilia	Trapani	3.723.111	4.003.389
5190820211	Sicilia	Valderice	642.951	691.353
5190820220	Sicilia	Vita	197.531	212.402
5200170010	Sardegna	Arbus	532.990	573.114
5200170030	Sardegna	Assemini	1.406.589	1.512.478
5200170050	Sardegna	Barrali	110.486	118.804
5200170060	Sardegna	Barumini	177.491	190.853
5200170070	Sardegna	Buggerru	165.135	177.566
5200170080	Sardegna	Burcei	275.017	295.721
5200170090	Sardegna	Cagliari	14.150.585	15.215.850
5200170100	Sardegna	Calasetta	361.552	386.770
5200170110	Sardegna	Capoterra	1.966.895	2.114.964
5200170120	Sardegna	Carbonia	1.908.925	2.052.630
5200170130	Sardegna	Carloforte	680.958	732.221
5200170131	Sardegna	Castiadas	277.245	298.117
5200170150	Sardegna	Decimomannu	417.060	448.457
5200170160	Sardegna	Decimoputzu	329.442	354.243
5200170170	Sardegna	Dolianova	365.731	393.264
5200170180	Sardegna	Domus de Maria	276.961	297.811
5200170190	Sardegna	Domusnovas	413.150	444.252
5200170200	Sardegna	Donori	208.737	224.451
5200170201	Sardegna	Elmas	671.572	722.129
5200170210	Sardegna	Fluminimaggiore	283.648	305.001
5200170220	Sardegna	Furtei	165.316	177.761
5200170250	Sardegna	Gesturi	170.236	183.052
5200170260	Sardegna	Giba	326.956	351.570
5200170280	Sardegna	Gonnesa	411.688	442.680
5200170290	Sardegna	Gonnosfanadiga	353.707	380.334
5200170300	Sardegna	Guamaggiore	115.685	124.394
5200170310	Sardegna	Guasila	199.445	214.459
5200170320	Sardegna	Guspini	784.486	843.543
5200170330	Sardegna	Iglesias	2.121.883	2.281.620
5200170350	Sardegna	Lunamatrona	148.999	160.216
5200170360	Sardegna	Mandas	189.590	203.862
5200170370	Sardegna	Maracalagonis	563.236	605.637
5200170371	Sardegna	Masainas	156.434	168.211
5200170380	Sardegna	Monastir	561.595	603.872
5200170381	Sardegna	Monserato	564.522	607.020
5200170390	Sardegna	Muravera	469.718	505.078
5200170400	Sardegna	Musei	142.825	153.577
5200170410	Sardegna	Narcao	395.150	424.897
5200170420	Sardegna	Nuraminis	265.341	306.822
5200170430	Sardegna	Nuxis	166.680	179.227

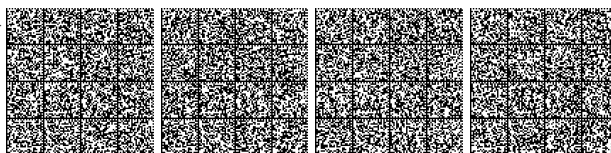


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
5200170450	Sardegna	Pabillonis	257.483	276.867
5200170470	Sardegna	Perdaxius	123.197	132.471
5200170480	Sardegna	Pimentel	126.624	136.156
5200170490	Sardegna	Portoscuso	568.308	611.090
5200170500	Sardegna	Pula	1.564.277	1.682.037
5200170501	Sardegna	Quartucciu	589.420	633.792
5200170510	Sardegna	Quartu Sant'Elena	3.765.796	4.049.287
5200170520	Sardegna	Samassi	282.656	303.935
5200170530	Sardegna	Samatzai	176.275	189.545
5200170540	Sardegna	San Basilio	149.554	160.813
5200170550	Sardegna	San Gavino Monreale	377.430	405.843
5200170560	Sardegna	San Giovanni Suergiu	308.523	331.748
5200170570	Sardegna	Sanluri	494.736	531.980
5200170580	Sardegna	San Sperate	397.941	427.898
5200170600	Sardegna	Santadi	389.099	418.391
5200170610	Sardegna	Sant'Andrea Frius	164.537	176.923
5200170620	Sardegna	Sant'Anna Arresi	540.393	581.074
5200170630	Sardegna	Sant'Antioco	965.356	1.038.029
5200170640	Sardegna	San Vito	267.318	287.441
5200170650	Sardegna	Sardara	355.770	382.553
5200170660	Sardegna	Sarroch	414.805	446.032
5200170670	Sardegna	Segariu	123.052	132.315
5200170680	Sardegna	Selargius	1.065.600	1.145.819
5200170690	Sardegna	Selegas	143.465	154.266
5200170700	Sardegna	Senorbì	427.497	459.679
5200170710	Sardegna	Serdiana	238.321	256.262
5200170720	Sardegna	Serramanna	543.057	583.938
5200170730	Sardegna	Serrenti	239.174	257.179
5200170740	Sardegna	Sestu	1.101.039	1.183.926
5200170750	Sardegna	Settimo San Pietro	452.570	486.640
5200170780	Sardegna	Siliqua	354.874	381.589
5200170790	Sardegna	Silius	133.447	143.493
5200170800	Sardegna	Sinnai	1.071.365	1.152.018
5200170810	Sardegna	Siurgus Donigala	140.700	151.292
5200170820	Sardegna	Soleminis	104.786	112.674
5200170830	Sardegna	Suelli	154.791	166.444
5200170840	Sardegna	Teulada	474.745	510.484
5200170850	Sardegna	Tratalias	168.412	181.090
5200170860	Sardegna	Tuttili	115.209	123.882
5200170880	Sardegna	Ussana	370.823	398.739
5200170900	Sardegna	Uta	529.782	569.664
5200170910	Sardegna	Vallemosa	204.780	220.195
5200170920	Sardegna	Villacidro	795.799	855.707
5200170930	Sardegna	Villamar	263.916	283.784
5200170940	Sardegna	Villamassargia	329.616	354.430
5200170960	Sardegna	Villanovafranca	189.254	203.502
5200170961	Sardegna	Villaperuccio	118.282	127.186
5200170970	Sardegna	Villaputzu	256.666	275.988
5200170980	Sardegna	Villesalto	200.855	215.975
5200170990	Sardegna	Villa San Pietro	187.725	201.857
5200171000	Sardegna	Villasimius	998.951	1.074.152
5200171010	Sardegna	Villasor	480.110	516.253
5200171020	Sardegna	Villaspeciosa	200.251	215.326
5200530010	Sardegna	Aritzo	189.166	203.407
5200530020	Sardegna	Arzana	318.205	342.160
5200530030	Sardegna	Atzara	124.962	134.370
5200530050	Sardegna	Bari Sardo	340.949	366.616
5200530060	Sardegna	Baunei	343.972	369.866
5200530090	Sardegna	Bitti	308.450	331.670

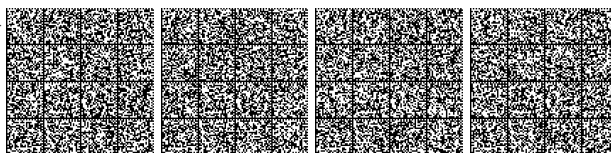


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
5200530100	Sardegna	Bolotana	203.132	218.424
5200530110	Sardegna	Borore	220.500	237.100
5200530120	Sardegna	Bortigali	124.369	133.731
5200530130	Sardegna	Bosa	606.247	651.886
5200530131	Sardegna	Budoni	514.406	553.131
5200530132	Sardegna	Cardedu	152.342	163.810
5200530150	Sardegna	Desulo	199.740	214.777
5200530160	Sardegna	Dorgali	609.914	655.829
5200530180	Sardegna	Escalaplano	216.794	233.114
5200530220	Sardegna	Fonni	441.073	474.277
5200530240	Sardegna	Gairo	178.953	192.425
5200530250	Sardegna	Gallurelli	243.711	262.058
5200530260	Sardegna	Gavoi	315.200	338.929
5200530280	Sardegna	Gergei	151.166	162.546
5200530290	Sardegna	Girasole	103.885	111.705
5200530300	Sardegna	Ilbono	219.969	236.529
5200530310	Sardegna	Irgoli	231.070	248.465
5200530320	Sardegna	Isili	290.220	312.068
5200530330	Sardegna	Jerzu	261.916	281.633
5200530340	Sardegna	Lacconi	304.881	327.833
5200530350	Sardegna	Lanusei	373.683	401.814
5200530370	Sardegna	Loceri	163.599	175.914
5200530390	Sardegna	Lodè	198.444	213.383
5200530400	Sardegna	Lotzorai	308.512	331.737
5200530410	Sardegna	Lula	169.414	182.167
5200530420	Sardegna	Macomer	762.789	820.212
5200530440	Sardegna	Mamoiada	256.220	275.508
5200530450	Sardegna	Meana Sardo	175.891	189.132
5200530490	Sardegna	Nuoro	3.173.189	3.412.068
5200530510	Sardegna	Nurallao	142.464	153.189
5200530520	Sardegna	Nurri	233.732	251.328
5200530530	Sardegna	Oliena	242.965	261.255
5200530540	Sardegna	Ollolai	162.782	175.036
5200530590	Sardegna	Orani	191.520	205.938
5200530600	Sardegna	Orgosolo	275.228	295.948
5200530610	Sardegna	Orosei	635.618	683.468
5200530620	Sardegna	Orotelli	203.777	219.118
5200530630	Sardegna	Orroli	347.930	374.122
5200530640	Sardegna	Ortueri	115.364	124.048
5200530650	Sardegna	Orune	295.452	317.694
5200530680	Sardegna	Ottana	475.326	511.109
5200530690	Sardegna	Ovodda	260.609	280.228
5200530700	Sardegna	Perdasdefogu	190.758	205.118
5200530710	Sardegna	Posada	352.933	379.502
5200530731	Sardegna	San Teodoro	820.500	882.268
5200530740	Sardegna	Sarule	198.730	213.690
5200530780	Sardegna	Seui	218.967	235.451
5200530800	Sardegna	Silanus	190.098	204.409
5200530810	Sardegna	Sindia	176.253	189.522
5200530820	Sardegna	Siniscola	682.286	733.649
5200530830	Sardegna	Sorgono	195.963	210.715
5200530840	Sardegna	Suni	186.478	200.516
5200530850	Sardegna	Talana	132.175	142.125
5200530860	Sardegna	Tertenia	397.893	427.847
5200530900	Sardegna	Tonara	189.187	203.429
5200530910	Sardegna	Torpè	226.835	243.911
5200530920	Sardegna	Tortolì	1.296.382	1.393.974
5200530940	Sardegna	Triei	128.124	137.770
5200530950	Sardegna	Ulassai	250.152	268.984



Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
5200530960	Sardegna	Urzulei	119.988	129.021
5200530980	Sardegna	Villagrande Strisaili	482.304	518.612
5200530990	Sardegna	Villanova Tulo	139.920	150.454
5200730010	Sardegna	Aggius	246.238	264.775
5200730011	Sardegna	Aglientu	330.665	355.558
5200730020	Sardegna	Alà dei Sardi	212.281	228.282
5200730030	Sardegna	Alghero	4.147.800	4.460.048
5200730060	Sardegna	Arzachena	1.718.753	1.848.141
5200730061	Sardegna	Badesi	225.870	242.873
5200730080	Sardegna	Benetutti	384.155	413.075
5200730090	Sardegna	Berchidda	682.945	734.358
5200730120	Sardegna	Bono	309.923	333.255
5200730130	Sardegna	Bonorva	457.752	492.212
5200730170	Sardegna	Buddusò	400.308	430.444
5200730180	Sardegna	Bultei	132.680	142.668
5200730210	Sardegna	Calangianus	406.521	437.124
5200730230	Sardegna	Castelsardo	550.544	591.989
5200730250	Sardegna	Chiaromonte	161.243	173.381
5200730260	Sardegna	Codrangianos	141.986	152.675
5200730290	Sardegna	Florinas	154.290	165.905
5200730301	Sardegna	Golfo Aranci	409.722	440.566
5200730330	Sardegna	Ittiri	495.177	532.454
5200730350	Sardegna	La Maddalena	823.132	885.098
5200730351	Sardegna	Loiri Porto San Paolo	520.984	560.204
5200730360	Sardegna	Luogosanto	229.304	246.566
5200730370	Sardegna	Luras	264.392	284.296
5200730410	Sardegna	Monti	209.082	224.822
5200730420	Sardegna	Mores	189.955	204.255
5200730450	Sardegna	Nule	140.189	150.742
5200730460	Sardegna	Nulvi	349.541	375.854
5200730470	Sardegna	Olbia	4.030.094	4.333.482
5200730480	Sardegna	Olmedo	291.950	313.928
5200730490	Sardegna	Oschiri	530.184	570.096
5200730500	Sardegna	Osilo	488.660	525.447
5200730510	Sardegna	Ossi	316.899	340.755
5200730520	Sardegna	Ozieri	914.213	983.035
5200730531	Sardegna	Palau	936.261	1.006.743
5200730532	Sardegna	Padru	189.944	204.243
5200730540	Sardegna	Pattada	272.922	293.467
5200730550	Sardegna	Perfugas	271.357	291.785
5200730560	Sardegna	Ploaghe	379.367	407.926
5200730570	Sardegna	Porto Torres	1.575.821	1.694.449
5200730580	Sardegna	Pozzomaggiore	238.400	256.347
5200730602	Sardegna	Sant'Antonio di Gallura	183.294	197.093
5200730603	Sardegna	Santa Maria Coghinas	145.737	156.708
5200730610	Sardegna	Santa Teresa Gallura	875.835	941.769
5200730620	Sardegna	Sassari	12.324.311	13.252.092
5200730630	Sardegna	Sedini	220.604	237.211
5200730650	Sardegna	Sennori	408.704	439.471
5200730670	Sardegna	Sorso	845.262	908.894
5200730671	Sardegna	Telti	215.439	231.658
5200730672	Sardegna	Stintino	556.172	598.040
5200730680	Sardegna	Tempio Pausania	1.083.658	1.165.237
5200730690	Sardegna	Thiesi	285.259	306.734
5200730700	Sardegna	Tissi	193.718	208.302
5200730711	Sardegna	Trinità d'Agultu e Vignola	418.901	450.436
5200730720	Sardegna	Tula	165.610	178.077
5200730730	Sardegna	Uri	305.678	328.689
5200730740	Sardegna	Usini	302.073	324.813

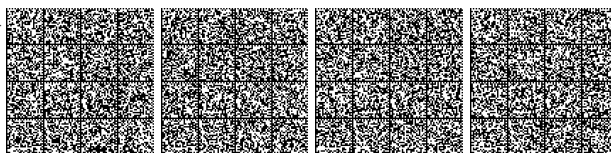


Tabella 1				
CODICE MINISTERO DELL'INTERNO	REGIONE	ENTE	OB FINANZIARIO PER IL 2015	OB FINANZIARIO annuale 2016-18
5200730741	Sardegna	Valledoria	416.846	448.227
5200730742	Sardegna	Viddalba	215.222	231.424
5200730750	Sardegna	Villanova Monteleone	280.179	301.271
5200950010	Sardegna	Abbasanta	289.299	311.078
5200950040	Sardegna	Ales	165.503	177.962
5200950060	Sardegna	Arborea	781.023	839.819
5200950110	Sardegna	Baratili San Pietro	130.605	140.437
5200950150	Sardegna	Bonarcado	170.144	182.952
5200950170	Sardegna	Busachi	176.508	189.796
5200950180	Sardegna	Cabras	635.122	682.935
5200950190	Sardegna	Cuglieri	294.023	316.157
5200950210	Sardegna	Ghilarza	438.301	471.297
5200950250	Sardegna	Mamubiu	424.042	455.964
5200950260	Sardegna	Masullas	111.217	119.590
5200950270	Sardegna	Millis	216.551	232.853
5200950290	Sardegna	Mogoro	385.896	414.947
5200950310	Sardegna	Narbolia	175.007	188.182
5200950330	Sardegna	Norbello	181.783	195.468
5200950350	Sardegna	Nurachi	173.652	186.725
5200950370	Sardegna	Ollastra	131.482	141.380
5200950380	Sardegna	Oristano	3.079.353	3.311.169
5200950390	Sardegna	Palmas Arborea	152.837	164.343
5200950410	Sardegna	Paulilatino	296.804	319.147
5200950430	Sardegna	Riola Sardo	224.140	241.014
5200950450	Sardegna	Samugheo	275.514	296.255
5200950460	Sardegna	San Nicolò d'Arcidano	248.580	267.293
5200950470	Sardegna	Santa Giusta	334.500	359.682
5200950490	Sardegna	Santu Lussurgiu	273.990	294.616
5200950500	Sardegna	San Vero Millis	357.428	384.335
5200950510	Sardegna	Scano di Montiferrò	164.500	176.884
5200950520	Sardegna	Sedilo	227.972	245.133
5200950530	Sardegna	Seneghe	185.351	199.304
5200950590	Sardegna	Simaxis	213.763	229.856
5200950620	Sardegna	Solarussa	205.592	221.069
5200950650	Sardegna	Terralba	510.356	548.776
5200950660	Sardegna	Tramatza	123.398	132.688
5200950670	Sardegna	Tresnuraghes	182.084	195.792
5200950690	Sardegna	Uras	248.537	267.247
5200950720	Sardegna	Villaurbana	162.060	174.260
5200950740	Sardegna	Zeddiani	156.287	168.052
5200950750	Sardegna	Zerfaliu	110.975	119.329

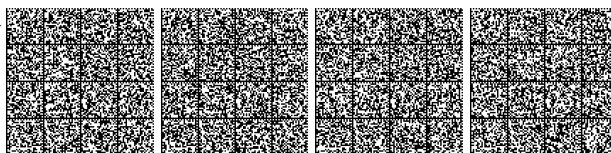


Tabella 2

Ente	Riduzione di spesa corrente che ciascun ente deve conseguire per l'anno 2015
Alessandria	7.266.270,59
Asti	8.171.435,62
Biella	0,00
Cuneo	9.678.708,01
Novara	3.349.452,29
Torino	27.941.102,33
Verbano-Cusio-Ossola	1.033.082,08
Vercelli	1.742.357,29
Bergamo	18.567.478,04
Brescia	23.484.851,28
Como	9.894.858,17
Cremona	8.737.569,48
Lecco	3.790.831,28
Lodi	3.354.605,20
Mantova	11.225.246,49
Milano	27.698.486,99
Monza e della Brianza	19.386.463,83
Pavia	13.297.294,95
Sondrio	1.957.636,04
Varese	5.074.177,01
Belluno	5.136.578,56
Padova	17.016.892,62
Rovigo	6.020.885,04
Treviso	19.072.705,54
Venezia	10.494.060,49
Verona	23.554.339,56
Vicenza	15.933.204,28
Genova	8.351.526,07
Imperia	5.122.130,55
La Spezia	7.494.780,71
Savona	8.763.264,30
Bologna	8.671.168,70
Ferrara	6.595.382,65
Forlì-Cesena	9.389.816,74
Modena	13.870.843,65
Parma	5.457.061,57
Piacenza	2.075.484,70
Ravenna	10.120.100,77
Reggio nell'Emilia	8.745.675,72
Rimini	9.352.456,11
Arezzo	6.457.649,76
Firenze	21.830.174,05
Grosseto	7.211.853,23
Livorno	7.043.883,31
Lucca	7.790.412,91
Massa-Carrara	2.691.725,95
Pisa	3.623.447,62
Pistoia	8.756.973,01
Prato	6.939.390,52
Siena	3.525.398,20
Perugia	11.705.006,48

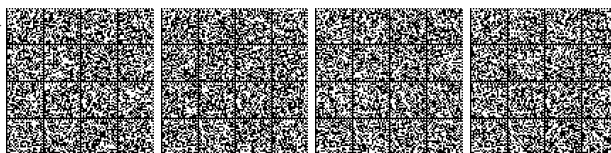


Tabella 2

Ente	Riduzione di spesa corrente che ciascun ente deve conseguire per l'anno 2015
Terni	6.893.853,80
Ancona	7.162.900,60
Ascoli Piceno	2.223.554,01
Fermo	4.088.136,71
Macerata	8.990.586,61
Pesaro e Urbino	6.109.241,04
Frosinone	5.548.852,06
Latina	17.662.843,04
Rieti	2.345.294,12
Roma	79.132.973,23
Viterbo	7.952.793,66
Chieti	3.036.947,86
L'Aquila	4.270.062,12
Pescara	6.247.517,77
Teramo	6.643.227,67
Campobasso	3.165.975,51
Isernia	1.192.365,76
Avellino	12.479.516,16
Benevento	6.935.005,79
Caserta	31.273.307,73
Napoli	46.413.945,77
Salerno	24.920.650,48
Bari	14.440.633,44
Barietta-Andria-Trani	6.633.100,42
Brindisi	6.740.723,94
Foggia	8.232.163,81
Lecce	23.515.735,94
Taranto	14.377.155,55
Matera	6.233.761,81
Potenza	3.521.959,76
Catanzaro	5.955.145,22
Cosenza	8.295.704,40
Crotone	3.758.372,57
Reggio di Calabria	9.119.811,30
Vibo Valentia	0,00
TOTALE	900.000.000,00

Agrigento	5.879.747,06
Caltanissetta	4.067.281,61
Catania	13.378.928,97
Enna	3.335.391,58
Messina	8.562.113,11
Palermo	14.578.061,34
Ragusa	4.573.970,80
Siracusa	5.888.490,64
Trapani	5.555.330,45
Cagliari	9.952.899,41
Nuoro	4.047.440,26
Sassari	6.686.698,68
Oristano	4.319.661,02
Carbonia-Iglesias	1.854.156,89

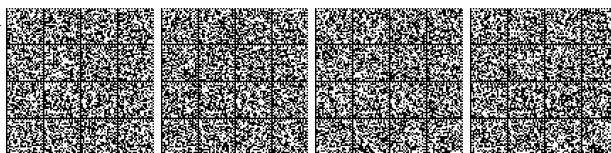
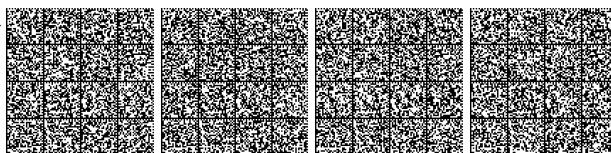


Tabella 2

Ente	Riduzione di spesa corrente che ciascun ente deve conseguire per l'anno 2015
Medio Campidano	2.381.907,01
Ogliastra	1.773.186,57
Olbia-Tempio	3.164.734,60
Totale Sicilia e Sardegna	100.000.000,00

«Tabella A
(articolo 9-ter, comma 1, lettera a))

BA0250	B.1.A.4)	Prodotti dietetici
BA0270	B.1.A.6)	Prodotti chimici
BA0280	B.1.A.7)	Materiali e prodotti per uso veterinario
BA0290	B.1.A.8)	Altri beni e prodotti sanitari
BA0320	B.1.B.1)	Prodotti alimentari
BA0330	B.1.B.2)	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
BA0340	B.1.B.3)	Combustibili, carburanti e lubrificanti
BA0350	B.1.B.4)	Supporti informatici e cancelleria
BA0360	B.1.B.5)	Materiale per la manutenzione
BA0370	B.1.B.6)	Altri beni e prodotti non sanitari
BA1130	B.2.A.11.4)	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da privato
BA1310	B.2.A.14.3)	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
BA1370	B.2.A.15.2)	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici
BA1390	B.2.A.15.3.A)	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000
BA1400	B.2.A.15.3.B)	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
BA1410	B.2.A.15.3.C)	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato
BA1430	B.2.A.15.3.E)	Lavoro interinale - area sanitaria
BA1440	B.2.A.15.3.F)	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
BA1510	B.2.A.16.2)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione
BA1530	B.2.A.16.4)	Altri servizi sanitari da privato
BA1580	B.2.B.1.1)	Lavanderia
BA1590	B.2.B.1.2)	Pulizia
BA1600	B.2.B.1.3)	Mensa
BA1610	B.2.B.1.4)	Riscaldamento
BA1620	B.2.B.1.5)	Servizi di assistenza informatica
BA1630	B.2.B.1.6)	Servizi trasporti (non sanitari)
BA1640	B.2.B.1.7)	Smaltimento rifiuti
BA1650	B.2.B.1.8)	Utenze telefoniche
BA1660	B.2.B.1.9)	Utenze elettricità
BA1670	B.2.B.1.10)	Altre utenze
BA1690	B.2.B.1.11.A)	Premi di assicurazione - R.C. Professionale



BA 1700	B.2.B.1.11.B)	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi
BA1730	B.2.B.1.12.B)	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
BA1740	B.2.B.1.12.C)	Altri servizi non sanitari da privato
BA1770	B.2.B.2.2)	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici
BA1790	B.2.B.2.3.A)	Consulenze non sanitarie da privato
BA1800	B.2.B.2.3.B)	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
BA1820	B.2.B.2.3.D)	Lavoro interinale - area non sanitaria
BA1830	B.2.B.2.3.E)	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
BA1890	B.2.B.3.1)	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
BA1900	B.2.B.3.2)	Formazione (esternalizzata e non) da privato
BA1920	B.3.A)	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
BA1930	B.3.B)	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
BA1940	B.3.C)	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
BA1950	B.3.D)	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
BA1960	B.3.E)	Manutenzione e riparazione agli automezzi
BA1970	B.3.F)	Altre manutenzioni e riparazioni
BA2000	B.4.A)	Fitti passivi
BA2020	B.4.B.1)	Canoni di noleggio - area sanitaria
BA2030	B.4.B.2)	Canoni di noleggio - area non sanitaria
BA2050	B.4.C.1)	Canoni di leasing - area sanitaria
BA2060	B.4.C.2)	Canoni di leasing - area non sanitaria
BA2540	B.9.C.1)	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
BA2550	B.9.C.2)	Altri oneri diversi di gestione

Tabella B
(articolo 9-duodecies, comma 3)

Aumento % tariffe per anno	2016	2017	2018	A decorrere 2019
5% su informazione scientifica	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tariffe	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
Convegni e Congressi	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
Ispezioni	6,25%	12,5%	11,5%	4,7%
Diritto annuale	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
Totale	3,9%	7,8%	8,5%	4,65%

».

15A06371

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-SOL-007) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

